Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 253 del 15 settembre 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 settembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 48

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 31 agosto 1981, n. **1.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

CIRCOLARE 31 agosto 1981, n. **2.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

SOMMARIO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Allegati

DISPOSIZIONI VALUTARIE
RELATIVE AD OPERAZIONI FINANZIARIE

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 31 agosto 1981, n 1

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

Su istruzioni del Ministero del Commercio con l'Estero, viste le leggi 26-9-1955 n 852, 7-2-1956 n 43, 25-7-1956 n. 786 e 8-10 1976 n. 689 nonché il Decreto ministeriale del 12 marzo 1981, si riportano qui di seguito le disposizioni valutarie che, unitamente a quelle emanate con i *citati provvedimenti, disciplinano i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero*

La presente Circolare entrerà in vigore il giorno 21 settembre 1981 e, a far tempo da tale data, dovranno conseguentemente intendersi decadute la Circolare « Transazioni Invisibili e Disposizioni Varie » nonché tutte le altre Circolari A e Comunicazioni D.C. emanate a modifica e/o integrazione di quest'ultima le cui disposizioni siano contenute nel citato Decreto ministeriale *12-3-81 oppure nella presente Circolare ovvero risultino in contrasto e/o incompatibili con detti* provvedimenti.

Restano comunque in vigore le seguenti Circolari A

n 421 del 14- 3-1980
n 429 » 18- 7-1980
n 436 » 3-12-1980
n 441 » 9- 1 1981
n 445 » 28- 5-1981
n 446 » 19- 6-1981
n 447 » 29- 6-1981
n 448 » 14- 7-1981
n 449 » 27- 7-1981

Art 2

(Autorizzazioni relative ad operazioni invisibili correnti, movimenti di capitali e transiti)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) La condizione di cui al III cpv. dell'articolo in riferimento, relativa al trasferimento in Italia dei redditi dei capitali investiti all'estero — fermo rimanendo l'obbligo di osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del Decreto — deve intendersi soddisfatta allorchè, al momento dell'impiego dei capitali, le disposizioni valutarie vigenti nel Paese in cui viene effettuato l'investimento assicurino all'investitore un trattamento non meno favorevole di quello previsto dalle norme valutarie italiane.

2) Tra le obbligazioni accessorie e strumentali assumibili per agevolare la realizzazione di viaggi e soggiorni all'estero per turismo, studio, affari o cura, di cui all'ultimo comma dell'articolo in riferimento, deve intendersi ricompresa l'apertura di conti e depositi presso banche nei paesi di soggiorno limitatamente al periodo di permanenza all'estero

Al rientro in Italia, i conti ed i depositi di cui trattasi devono essere chiusi e per le relative disponibilità e valori si applicano le disposizioni di cui ai titoli III - IV e V del Decreto

Art 3

(Autorizzazioni relative all'accettazione di garanzie rilasciate da non residenti)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le persone fisiche e giuridiche residenti possono accettare, per operazioni autorizzate, fidejussioni, avalli e garanzie reali da parte di « non residenti » a condizione che l'accettazione di tali garanzie non comporti oneri di alcun genere a carico della gestione valutaria italiana.

Art 7

Validità delle autorizzazioni degli organi valutari)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le autorizzazioni particolari degli Organi valutari all'effettuazione di determinate operazioni abilitano le banche all'esecuzione dei conseguenti regolamenti con l'osservanza delle disposizioni di *cui al titolo II del Decreto, salvo che non sia diversamente disposto nelle autorizzazioni stesse.*
Qualora gli operatori interessati non possano utilizzare le autorizzazioni nei termini fissati, la esecuzione delle sottostanti operazioni è subordinata all'ottenimento di proroghe delle autorizzazioni stesse da richiedersi al medesimo organo in tempo utile.

Le istanze di autorizzazioni rivolte al Ministero del Tesoro e al Ministero del Commercio con l'Estero, *possono essere inoltrate sia direttamente che per il tramite di banca abilitata e devono essere* presentate in carta legale

In tali istanze devono essere indicate, oltre alle caratteristiche essenziali dell'operazione, anche i seguenti elementi:

— capitale sociale e/o ogni altro dato utile per individuare la consistenza patrimoniale della ditta richiedente;

— numero dei dipendenti;

— fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato;

— attestazione bancaria da cui risulti l'affidabilità della ditta istante

Per le istanze inoltrate direttamente dagli interessati, questi devono aver cura di indicare la banca presso la quale intendono appoggiare l'operazione.

Le istanze dirette all'Ufficio Italiano dei Cambi devono essere inoltrate per il tramite di banca abilitata e compilate secondo i criteri enunciati per le richieste inoltrate ai sopra richiamati dicasteri.

***N. B.* — Il seguito della circolare (articoli e allegati) fa riferimento al testo del decreto ministeriale 12 marzo 1981, contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 82 del 24 marzo 1981.**

Art 8

Operazioni di raccolta e impiego fondi da parte delle banche

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) FACILITAZIONI IN VALUTA O IN LIRE DI BANCHE ESTERE IN FAVORE DI BANCHE ABILITATE

Le banche abilitate possono accettare facilitazioni in valuta o in lire da banche estere (linee di credito attive), utilizzabili:

a) per scoperto transitorio di corriere, con rimborso entro 10 giorni dalla data di utilizzo;

b) per aperture di credito o conferma di crediti documentari utilizzabili a vista o contro accettazione, in favore di esportatori non residenti per merci estere destinate all'importazione ovvero alla rivendita in transito. Il rimborso deve evvenire entro 180 giorni dalla data di utilizzo del credito; se contro accettazione, alla sua scadenza che non può oltrepassare i 180 giorni dalla data di sottoscrizione;

c) per pagamenti, in favore di esportatori residenti, osservate le disposizioni di cui al successivo punto 4/B;

d) per concessione di credito in bianco per pagamenti in favore di esportatori non residenti per merci acquistate a pronti da operatori residenti e da questi destinate all'importazione ovvero alla rivendita in transito Il rimborso deve avvenire entro 180 giorni dalla data del pagamento al non residente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di importazione;

e) per risconto di carta commerciale, con girata, avallo o separata garanzia della banca cedente;

f) per finanziamento di operazioni diverse da quelle considerate alle precedenti lettere, semprechè il rimborso avvenga entro 180 giorni dall'utilizzo;

g) per fidejussione nei casi elencati nell'allegato B al Decreto

2) FACILITAZIONI IN VALUTA DI BANCHE ABILITATE IN FAVORE DI BANCHE E PRIMARIA CLIENTELA NON RESIDENTI

Le banche abilitate possono concedere facilitazioni in valuta a banche e primaria clientela non residenti (linee di credito passive) per le causali riportate in appresso, osservate le relative disposizioni.

A) Facilitazioni concesse per finanziamenti di operazioni commerciali (e relativi accessori) alle quali partecipano residenti, utilizzabili:

a) per scoperto transitorio di corriere, limitatamente alle facilitazioni a banche estere e con rimborso entro 10 giorni dalla data di utilizzo;

b) per aperture di credito a vista o contro accettazione e per pagamenti, in favore di esportatori residenti. Il rimborso deve avvenire entro 180 giorni (*) dalla data di pagamento all'esportatore; se contro accettazione, alla sua scadenza che non può superare i 180 giorni (*) dalla sottoscrizione. In ogni caso devono essere osservate le disposizioni in materia di regolamenti posticipati di esportazioni.

Agli effetti delle presenti disposizioni, sono da considerare a vista le aperture di credito utilizzabili contro tratte a scadenza accettate da banche abilitate e dalle stesse contestualmente scontate con la clausola « interessi di sconto a carico dell'importatore non residente »;

c) per sconto di carta commerciale (pagherò o tratte accettate) a carico di importatori residenti (o di transitari titolari di c/ autorizzato), con scadenza non superiore a 180 giorni dallo sconto e sempreché il cedente risulti cambiariamente obbligato con la propria girata. Lo scarico dell'impegno valutario deve avvenire al momento del pagamento dell'effetto da parte dell'importatore o del transitario e non al momento dell'esecuzione dell'operazione di sconto;

d) per sconto di documenti rappresentativi della merce destinati ad importatore residente Il rimborso deve avvenire entro 60 giorni dalla data di utilizzo;

e) per fidejussioni, semprechè la garanzia riguardi l'adempimento di impegni di non residenti assunti in connessione ad operazioni con residenti autorizzate ovvero sia prescritto da disposizioni di legge.

B) Facilitazioni concesse per finanziamenti di operazioni commerciali alle quali non partecipano residenti, utilizzabili:

a) per aperture di credito o conferme di crediti documentari a vista o contro accettazione e per pagamenti in favore di esportatori non residenti, anche se beneficiari della linea di credito Il rimborso deve avvenire entro 180 giorni dalla data di utilizzo; se contro accettazione, alla sua scadenza che non può superare i 180 giorni dalla sottoscrizione;

b) per sconto di carta commerciale (pagherò o tratte accettate), a carico di importatori non residenti, con scadenza non superiore a 180 giorni dallo sconto e semprechè il cedente risulti cambiariamente obbligato con la propria girata

C) Facilitazioni concesse per finanziamenti di operazioni diverse da quelle commerciali: utilizzabili previo esame della documentazione, caso per caso, da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi (Autorizzazioni) e semprechè il rimborso avvenga entro 180 giorni dalla data di utilizzo.

3) FACILITAZIONI IN LIRE DI BANCHE ABILITATE IN FAVORE DI BANCHE E PRIMARIA CLIENTELA NON RESIDENTI

Le facilitazioni in lire di banche abilitate in favore di banche e primaria clientela non residenti — che sotto il profilo tecnico operativo si articolano secondo gli schemi previsti per le facilitazioni in valuta di cui al precedente punto 2) — sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero

E' fatta eccezione per le facilitazioni utilizzabili sotto forma di crediti di firma, facilitazioni queste che possono essere concesse dalle banche abilitate con l'osservanza delle disposizioni stabilite per dette fattispecie nel citato precedente punto 2).

Per quanto riguarda, in particolare, le aperture di credito disposte in favore di esportatori residenti e confermate da banche abilitate, qualora all'atto del pagamento non risultino già messi a disposizione delle banche i fondi necessari, il pagamento stesso è subordinato a contestuale costituzione di credito in valuta pari al controvalore delle lire utilizzate in base al cambio medio ufficiale del giorno.

Nel portare quanto precede a conoscenza dei beneficiari delle linee di credito in questione, le banche abilitate devono invitare gli stessi a costituire in tempo utile i fondi di volta in volta necessari per l'esecuzione di pagamenti attraverso i conti esteri lire. Sui saldi debitori liquidi che dovessero eventualmente verificarsi nei conti esteri di che trattasi per inadempienza dei titolari, accertabili da parte delle banche abilitate solo successivamente alla esecuzione delle operazioni che hanno dato luogo allo scoperto, dovrà essere imputato ai titolari stessi un importo in lire corrispondente all'utile in ipotesi realizzabile in dipendenza dell'eventuale variazione giornaliera di segno positivo del cambio medio ufficiale del dollaro rispetto a quello del giorno pre-

(*) Nel caso di facilitazioni concesse a banche estere, il rimborso può avvenire anche dopo detto termine ma comunque non oltre 360 giorni dalla data di esportazione.

cedente. Detto importo in lire dovrà da parte delle banche essere calcolato e retrocesso all'Ufficio Italiano dei Cambi con l'osservanza delle particolari istruzioni all'uopo impartite alle stesse

4) FACILITAZIONI IN VALUTA A FAVORE DI RESIDENTI

I – *Finanziamenti in valuta*

Le banche abilitate possono concedere finanziamenti in valuta di conto valutario in favore di residenti per le causali e con l'osservanza delle disposizioni riportate in appresso

A) *Finanziamenti all'importatore:*

a) per il regolamento di merci da effettuare prima della relativa importazione Per quanto riguarda la durata, la proroga e l'estinzione dei finanziamenti di che trattasi devono trovare applicazione le disposizioni di attuazione dell'articolo 14 del Decreto. Nel caso di acquisti ad aste, fiere o mercati esteri le banche abilitate possono mettere a disposizione del cliente residente presso banca all'estero, la valuta finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia la merce acquistata al più tardi entro 120 giorni dalla data dell'anticipazione, nonchè a restituire la valuta anticipatagli nella eventualità che la stessa non possa essere utilizzata (totalmente o parzialmente) per la specifica operazione posta a base del finanziamento. La restituzione può essere effettuata all'estero tramite banca estera non appena si verifica la circostanza di cui sopra e comunque non oltre 120 giorni dalla data di erogazione, ovvero in Italia subito dopo il rientro, comprovandone l'importazione al seguito con apposita attestazione doganale

b) per il regolamento di merci già importate, con esclusione dei prodotti siderurgici compresi nelle voci doganali 73.01, 73 02, 73 07, 73.08, 73 09, 73.10, 73.11, 73.12, 73 13, 73.14, 73.15 e 73.18. La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i 360 giorni dalla data di importazione oppure, per le merci di proprietà dell'estero che erano state immesse in punto franco in Italia, da quella della fattura del venditore;

c) per il regolamento di forniture estere di energia elettrica all'ENEL oppure di noli a carico di importatori per merce resa fob ovvero per il regolamento di forniture di dati e dossiers tecnici occorrenti per l'installazione di macchinari importati. La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i 360 giorni dalla data di erogazione della valuta.

La valuta erogata in favore dell'importatore viene accreditata nei conti valutari di cui all'articolo 27 del Decreto per essere utilizzata — nei termini previsti dal riferito articolo, se del caso previa conversione in altra valuta o in lire da accreditare in conto estero — per la effettuazione del pagamento in favore del non residente creditore. Ovviamente, per i finanziamenti concessi per il pagamento di effetti a carico dell'Italia, precedentemente scontati in favore di non residenti in applicazione di quanto previsto al precedente punto 2) e venuti a scadenza, la valuta — accreditata in conto valutario — è acquisita dalla banca abilitata in pagamento degli effetti stessi.

Nei casi di cessione allo stato estero ad altro residente delle merci regolate, il relativo finanziamento acceso a nome del cedente può essere girato al cessionario, fermo restando la scadenza originaria, ovvero può essere acceso da parte di banca abilitata a nome del cessionario un nuovo finanziamento con scadenza equivalente al precedente finanziamento, per l'estinzione dello stesso.

B) *Finanziamenti all'esportatore*

a) per esportazioni eseguite in « conto deposito ». La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i 360 giorni successivi alla data di esportazione, osservate, comunque, le disposizioni in materia di regolamenti posticipati di esportazioni;

b) per esportazioni, già effettuate o da effettuare, con pagamento differito, diverse da quelle considerate alla precedente lettera, il cui regolamento debba avvenire non oltre i 360 giorni successivi alla data di concessione del finanziamento. La durata iniziale del finanziamento non può eccedere 360 giorni dalla data di erogazione della valuta. La concessione di finanziamento con durata iniziale superiore a 360 giorni e fino a 18 mesi è subordinata al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio (Autorizzazioni). In nessun caso la scadenza del finanziamento (iniziale o prorogata) può essere successiva alla data stabilita per l'esecuzione del regolamento da parte del debitore non residente.

L'esportazione da effettuare deve essere comprovata da documentazione da cui risultino chiaramente i termini dell'operazione (contratto, ordine confermato, corrispondenza scambiata tra le parti, ecc).

c) per compensi di lavorazione di merci per conto di operatori non residenti La durata iniziale del finanziamento non può eccedere 360 giorni dalla data di erogazione della valuta, osservate, comunque, le disposizioni in materia di regolamenti posticipati di prestazioni di servizi;

d) per il regolamento di noli da porto italiano a destino per conto di compratori non residenti La durata del finanziamento non può eccedere 120 giorni dalla data della relativa accensione e l'estinzione deve avvenire con la valuta rimborsata dall'estero. Ove alla scadenza prevista non risulti pervenuto il rimborso dall'estero, il finanziamento deve essere estinto con il ricorso al mercato dei conti valutari, fermo restando l'obbligo per le banche intervenute di effettuare la prescritta segnalazione di inadempienza.

Gli esportatori hanno l'obbligo di destinare il ricavo (valuta di conto valutario o lire di conto estero) dell'operazione finanziata, anche se si verifica prima della scadenza stabilita, all'estinzione del finanziamento ricevuto; la valuta pervenuta viene accreditata nei conti valutari ed utilizzata, entro i termini di validità di detti conti, per l'estinzione del finanziamento.

Ai fini di cui sopra le banche abilitate interessate devono avere particolare cura nel seguire lo sviluppo delle singole operazioni, tenendo presente che se la banca presso la quale perviene il ricavo dall'estero è diversa da quella che ha concesso il finanziamento ancora in essere, la prima, dopo aver accertato tale circostanza, è tenuta a girare la somma ricevuta (valuta di c/valutario o lire di c/estero) alla banca finanziatrice affinchè la stessa provveda alla estinzione del finanziamento.

L'estinzione dei finanziamenti all'esportatore è ammessa, anche prima che allo stesso pervenga il ricavo dall'estero, con ricorso al mercato dei conti valutari, semprechè l'esportazione cui si riferisce il finanziamento risulti già avvenuta; in caso contrario, il rimborso del finanziamento prima che pervenga il ricavo dell'operazione finanziata è soggetto ad autorizzazione dell'Ufficio (Autorizzazioni), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera D).

C) Finanziamenti ai titolari dei conti autorizzati intrattenuti ai sensi dell'art. 29 del Decreto, per sopperire a temporanee occorrenze per il regolamento di operazioni inerenti alla specifica attività dei titolari dei conti stessi

La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i 360 giorni dalla data di erogazione della valuta, che deve essere accreditata in conto autorizzato con divieto pertanto di negoziazione contro lire, fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni di attuazione dell'art. 32 del Decreto; il rimborso deve avvenire con valuta prelevata dal conto autorizzato.

D) Disposizioni comuni ai finanziamenti di cui alle precedenti lettere A), B) e C).

a) La valuta dell'iniziale finanziamento erogato dalla banca può subire, durante la validità di questo e semprechè non esista contratto a termine a copertura del rischio di cambio della valuta

finanziata, trasformazioni in altra valuta, restando però invariata la scadenza (originale o prorogata) del finanziamento stesso. La trasformazione è possibile mediante arbitraggio tra le due valute.

b) Ad eccezione dei finanziamenti concessi per i regolamenti di noli per conto di compratori non residenti, negli altri casi le banche abilitate possono concedere singole proroghe per un periodo non superiore a 360 giorni e fino a raggiungere la durata massima di 18 mesi dalla data di decorrenza iniziale stabilita a seconda dei casi. Nel caso di finanziamenti all'esportazione, qualora la scadenza del regolamento dell'operazione finanziata venga prorogata in conformità delle disposizioni vigenti in materia, anche il relativo finanziamento può essere prorogato, fermo restando il limite massimo di 18 mesi e l'obbligo di utilizzare il ricavo dell'esportazione per l'estinzione del finanziamento stesso.

c) Ferme restando le disposizioni di cui alla precedente lettera B) nonchè quelle di attuazione dell'art. 14 del Decreto, l'estinzione dei finanziamenti in valuta può essere effettuata anche prima della scadenza originaria o prorogata. In ogni caso alla scadenza (iniziale o prorogata) i finanziamenti devono essere estinti.

Il regolamento degli interessi tra banca e cliente residente deve avvenire sempre nel controvalore in lire al cambio vigente nel giorno di accertamento degli interessi medesimi

II - *Sconto di effetti*

Le banche abilitate possono procedere allo sconto di effetti cambiari in valuta a carico di debitori non residenti rilasciati in favore di esportatori o transitari residenti a fronte di esportazioni, di transiti, di lavorazioni di merci per conto dell'estero ovvero di sfruttamento di films all'estero; nel caso di tratte con scadenza oltre 180 giorni dallo sconto sempreché le stesse risultino accettate dal debitore non residente

Devono risultare osservate, comunque, le disposizioni in materia di regolamenti delle operazioni cui si riferisce lo sconto

Lo scarico dell'impegno valutario avviene contestualmente all'introito dall'estero a fronte dell'effetto scaduto e non al momento dell'esecuzione dell'operazione di sconto, salvo che l'effetto stesso non venga riscontato all'estero, nel qual caso lo scarico dell'impegno è contestuale all'introito del ricavo a fronte dell'operazione di risconto

Le disposizioni di cui sopra concernenti lo scarico dell'impegno, valgono anche nel caso di effetti in lire a carico di debitori non residenti.

III - *Sconto di documenti rappresentativi*

Le banche abilitate possono procedere allo sconto in favore di esportatori residenti di documenti rappresentativi della merce destinati ad acquirenti non residenti, sempreché l'operazione abbia una durata massima di 120 giorni

5) FACILITAZIONI IN LIRE A FAVORE DI RESIDENTI

Le banche abilitate non debbono effettuare anticipazioni in lire a residenti e non residenti, sotto qualsiasi forma, a valere su biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, crediti e titoli di credito estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica che servono per effettuare pagamenti tra residenti e non residenti, nonchè su quote di partecipazioni in società con sede all'estero, su quote di fondi comuni di investimento o su titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero.

In deroga al predetto divieto, le banche possono effettuare anticipazioni in lire a residenti a fronte di crediti e titoli di credito estinguibili in valuta di conto valutario o in lire di conto estero, derivanti da esportazioni di merci, documentate dagli esemplari 1 e 2 dei moduli A Esport ordinari o di Procedura Speciale vistati dalla Dogana, comprovanti l'avvenuta esportazione.

Art 9

(Forme di regolamento)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) *Regolamenti mediante compensazioni valutarie*

Il regolamento valutario delle operazioni invisibili correnti può essere effettuato mediante compensazione valutaria:

a) d'iniziativa, quando la compensazione sia implicita nella causale di esborso o di introito (come, ad esempio, nei saldi di riassicurazione); quando concerne debiti e crediti relativi a prestazioni di servizi configurabili quali accessori di operazioni commerciali (osservate, in tali casi, le disposizioni di cui al capitolo I, paragrafo E della Circolare n 2 del 31-8-81), debiti e crediti di spedizionieri residenti nei confronti di propri corrispondenti non residenti (osservate le disposizioni di cui alla causale n. 9 dell'Allegato A) del Decreto, debiti e crediti relativi alla causale 7) del citato Allegato, debiti e crediti relativi a spese portuali detraibili da noli incassati dagli Agenti raccomandatari ai sensi della causale 3) del ripetuto Allegato;

b) previa autorizzazione dell'Ufficio, in ogni altro caso

2) *Regolamenti in lire interne*

Il regolamento delle operazioni invisibili correnti può essere effettuato in lire interne

a) d'iniziativa, direttamente da parte dei residenti debitori, quando trattisi di

— pagamenti in favore di vettori e armatori non residenti di noli e di biglietti di passaggio, osservate le disposizioni di cui alle causali n. 1) e n 50) dell'Allegato A;

— pagamenti, fino ad un massimo di Lit 500 000, a fronte di noli camionistici dovuti ad autotrasportatori residenti in Paesi confinanti con l'Italia, o in altri Paesi OCSE, per il trasporto a destino da o verso tali Paesi di merci importate o esportate, ove la riscossione di tali pagamenti si renda necessaria al fine di sopperire a spese in Italia da parte di detti autotrasportatori e risultino osservate le disposizioni di cui alla causale n. 1) dell'Allegato A;

— pagamenti, fino ad un massimo di Lit. 100 000, eseguiti da provveditori marittimi residenti in favore di comandanti, direttori e capi stewards di navi estere a titolo di compensi d'uso per provviste di bordo da questi ultimi ordinate, osservate le disposizioni di cui alla causale n. 8) dell'Allegato A;

— indennizzi corrisposti da Compagnie di Assicurazione operanti in Italia a favore di non residenti in dipendenza di contratti di assicurazione di responsabilità civile automobilistica stipulati con residenti, osservate le disposizioni di cui alla causale n. 26 dell'Allegato A;

— rimborsi di spese di viaggio e soggiorno sostenute in Italia da amministratori non residenti di società italiane per motivi inerenti tale loro attività, osservate le disposizioni di cui alla causale n. 34/b dell'Allegato A;

— anticipi, rimborsi di spese di viaggio e soggiorno e pagamenti di diarie in favore di personale tecnico inviato in Italia da imprese non residenti per eseguire lavori di montaggio, riparazione macchinari, ecc ;

— anticipi (da rimborsare con rimesse dall'estero ai sensi della causale n 13) dell'Allegato A), in favore di dipendenti di società estere (case madri, sedi centrali o capozona) effettuati dalle rispettive filiali, succursali e sedi secondarie in Italia per consentire a detti dipendenti di far fronte a spese da sostenere in occasione del loro soggiorno in Italia per affari

nell'interesse comune; pagamenti effettuati in Italia da parte di procuratori di non residenti, a valere su disponibilità detenute dai procuratori stessi su autorizzazione rilasciata dall'Ufficio *in* base all'articolo 106, punto 10 del Decreto;

b) previa autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero in ogni altro caso

3) *Regolamenti per il tramite dell'Amministrazione postale*

I regolamenti valutari di operazioni autorizzate da e verso l'estero, esclusi i movimenti di capitale, possono essere effettuati a mezzo di vaglia postali e di postagiro internazionali:

a) d'iniziativa e fino al controvalore di Lit 1 000 000 ove trattisi di esborsi, per importi anche superiori ove trattisi di introiti, fermo rimanendo, comunque, che:

— il servizio dei vaglia postali internazionali può aver luogo esclusivamente con i Paesi, nelle valute, nei limiti di importo e con le modalità stabiliti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di intesa con il Ministero del Commercio con l'Estero;

— in ogni caso deve essere rispettato il limite d'importo fissato per la causale valutaria a fronte della quale viene effettuato il regolamento tramite l'Amministrazione postale;

b) previa autorizzazione delle Rappresentanze dell'Ufficio presso le sedi della Banca d'Italia territorialmente competenti, nel caso di esborsi per ammontare superiore al controvalore di Lit 1 000.000.

Gli operatori interessati sono tenuti a conservare ai propri atti, per il periodo di tempo stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia, la documentazione probatoria dell'avvenuto regolamento, all'uopo rilasciata dall'Amministrazione postale, fermo rimanendo che, nel caso in cui tali regolamenti siano a fronte di operazioni commerciali assistite da moduli valutari, gli operatori stessi devono esibire alle banche intervenute, ai fini dello scarico dei relativi impegni, tale documentazione.

* * *

Per gli invii postali gravati da assegno si applicano le medesime disposizioni stabilite in materia di vaglia postali internazionali ed in materia di importazioni ed esportazioni di merci, tenendo presente che, nel caso di esborsi per ammontare superiore a Lit 1.000.000, ove l'operatore residente intenda modificare o annullare l'assegno, ripristinando l'impegno valutario con banca abilitata, questa rilascia apposita attestazione che consente all'operatore di ottenere dall'Ufficio postale interessato la modifica o l'annullamento dell'assegno onde trattasi.

Art 11

(Documentazione richiesta per le operazioni valutarie)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La richiesta alla banca abilitata per l'effettuazione del regolamento valutario, firmata dal l'operatore interessato, deve contenere l'indirizzo dell'operatore stesso, l'indicazione della causale di esborso o introito, l'attestazione del rispetto di particolari condizioni e adempimenti se prescritti.

In particolare le banche devono accertare che beneficiari di esborsi siano « non residenti », fatte salve le ipotesi espressamente previste nell'Allegato A, laddove la natura stessa della specifica causale giustifichi il trasferimento in favore di residenti (ad esempio, causale 14, 35, 49 ecc.).

La predetta richiesta non deve essere presentata quando l'esecuzione dell'operazione comporta l'emissione del benestare bancario.

Qualora, per il particolare tipo di operazione, siano fissati limiti d'importo, l'interessato deve anche produrre dichiarazione di non avere eseguito operazioni per ammontare che, sommato a quello oggetto della richiesta, superi il massimale stabilito per la determinata causale Tuttavia, ove il regolamento (da intendersi nel suo complesso e quindi anche come risultante da istanze presentate frazionatamente) sia richiesto per ammontare superiore al limite stabilito, la banca può eseguire il regolamento fino a concorrenza del massimale consentito, mentre per il regolamento dell'eccedenza deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Organo valutario competente.

La richiesta alla banca può essere sottoscritta, per conto dell'operatore interessato, anche da un suo rappresentante munito di procura scritta Copia della procura, che deve prevedere in via particolare o in via generale la facoltà di compiere i predetti atti, deve essere trattenuta dalla banca

La predetta istanza deve essere accompagnata da documentazione idonea a comprovare la regolarità dell'operazione onde trattasi, documentazione che l'operatore interessato ha l'obbligo di esibire, corredata da espressa dichiarazione, sottoscritta da lui o da un suo rappresentante autorizzato, circa la veridicità di quanto risultante dalla documentazione stessa (1). In particolare, ai fini del riscontro della regolarità delle operazioni sottoposte al loro esame, le banche devono accertare che i prezzi dichiarati dall'operatore corrispondano, con eventuale ragionevole margine, all'effettivo valore del bene o della prestazione.

Le richieste riguardanti il regolamento di accessori commerciali avanzate da operatori esercenti l'industria, il commercio o l'artigianato — ai quali il R D. 20-9-1934, n. 2011, fa obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato — devono essere munite del numero di posizione meccanografico ad essi assegnato dalla C.C.I.A.A territorialmente competente.

Inoltre, ove trattisi di regolamenti di spese portuali o di compensi a mediatori, gli *agenti marittimi raccomandatari* e gli intermediari intervenuti nella operazione devono risultare iscritti negli appositi elenchi o ruoli presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi della Legge 4 aprile 1977, n 135, rispettivamente della Legge 21-3-1958, n. 253.

Tutti i documenti esibiti devono essere resi inefficaci ai fini valutari : *integralmente,* quelli che esauriscono la loro funzione probatoria con la presentazione considerata, *parzialmente,* con indicazione della quota, quelli suscettibili di ulteriore presentazione Le banche devono conservare agli atti, per il periodo fissato dalle leggi vigenti, copia della documentazione esibita e invalidata.

Le banche abilitate, qualora a fronte di operazioni demandate alla loro iniziativa venga esibita dall operatore interessato documentazione ritenuta insufficiente, devono subordinare l'esecuzione delle operazioni stesse alla preventiva autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero.

Analogamente deve essere subordinata alla preventiva autorizzazione del Mincomes l'esecuzione di quelle operazioni che, pur essendo inquadrabili in linea di principio tra quelle rimesse all'iniziativa bancaria, presentino tuttavia aspetti particolari non disciplinati espressamente dalle norme che regolano le operazioni medesime.

Le banche devono evidenziare, nelle istanze sottoposte al predetto dicastero, i motivi per i quali si richiede l'intervento dello stesso, esprimendo contestualmente il proprio circostanziato parere

Le banche devono invece declinare tutte le operazioni sulla cui regolarità sostanziale agli effetti valutari sussistono fondati dubbi, segnalandole contestualmente all'Ufficio (Ispettorato).

---

(1) Tale documentazione, salvo gli ulteriori documenti eventualmente prescritti, può ritenersi costituita a titolo esemplificativo da:
— autorizzazione particolare alla transazione, quando prescritta;
— fattura (in lingua italiana od estera);
— nota di addebitamento o di accreditamento, rendiconto, estratto conto, conto esborsi, ecc ;
— contratto, polizza o, in difetto, scambio di corrispondenza da cui risultino gli elementi pattuiti per l'operazione.

Art. 12

(Termini di Regolamento)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

In relazione a quanto stabilito negli articoli 12 e 106 del Decreto in materia di termini di regolamento, il quadro delle relative competenze risulta così determinato:

A) OPERAZIONI DI VALORE SUPERIORE A LIT. 1.000.000

1) REGOLAMENTI DI OPERAZIONI COMMERCIALI

Esportazioni con regolamento posticipato

d'iniziativa	qualora il regolamento sia previsto, per almeno il 90%, entro 120 giorni (o quattro mesi solari) dalla data della esportazione e per l'eventuale saldo entro 24 mesi solari dalla predetta data;
previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio	*i)* qualora il regolamento sia previsto oltre 120 gg (o quattro mesi solari) e fino a 360 gg (o dodici mesi solari) dalla data dell'esportazione oppure per almeno il 90% entro 360 giorni (o dodici mesi solari) e per l'eventuale saldo entro 24 mesi solari.
	ii) nei rapporti con i residenti in Paesi CEE (1) ed assimilati (2), per esportazioni verso qualsiasi paese, qualora il regolamento sia previsto oltre i termini d'iniziativa delle banche e fino a 5 anni dalla data dell'esportazione;
previa autorizzazione dell'Ufficio	nei rapporti con i residenti in Paesi OCSE (3) (esclusi i Paesi CEE ed assimilati), per esportazioni verso qualsiasi paese, qualora il regolamento sia previsto oltre 360 gg. (o dodici mesi solari) e fino a 5 anni dalla data dell'esportazione e questa non superi 1 miliardo di lire;
previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi

Esportazioni con regolamento anticipato (4)

d'iniziativa	qualora l'esportazione sia prevista entro 360 gg. (o dodici mesi solari) dalla data del regolamento;
previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio	nei rapporti con residenti nei Paesi CEE ed assimilati, per esportazioni verso qualsiasi paese, qualora l'esportazione sia prevista oltre 360 gg. (o dodici mesi solari) e fino a 5 anni dalla data del regolamento;
previa autorizzazione dell'Ufficio	nei rapporti con residenti nei Paesi OCSE — esclusi i Paesi CEE ed assimilati — per esportazioni verso qualsiasi paese, qualora la esportazione sia prevista oltre 360 gg. (o dodici mesi solari) e fino a 5 anni dalla data del regolamento ed il valore della stessa non superi 1 miliardo di lire;
previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi

Importazioni con regolamento posticipato

d'iniziativa	qualora il regolamento sia previsto entro 360 gg (o dodici mesi solari) dalla data dell'importazione;
previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio	nei rapporti con residenti in Paesi CEE ed assimilati, indipendentemente dal paese di origine delle merci, qualora il regolamento sia previsto oltre 360 gg. (o dodici mesi solari) e fino a 5 anni dalla data dell'importazione;
previa autorizzazione dell'Ufficio	nei rapporti con residenti in Paesi OCSE (esclusi i Paesi CEE ed assimilati), indipendentemente dal paese di origine delle merci, qualora il regolamento sia previsto oltre 360 giorni (o dodici mesi solari) e fino a 5 anni dalla data dell'importazione e questa non superi 1 miliardo di lire;
previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi

I regolamenti posticipati a fronte di importazioni dilazionate oltre i termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima delle scadenze previste se non previa autorizzazione dell'organo valutario intervenuto.

Importazioni con regolamento anticipato (1)

d'iniziativa	qualora l'importazione sia prevista per almeno il 90% entro 120 gg. (o quattro mesi solari) dalla data del regolamento e per l'eventuale residuo del 10% entro i 360 gg. (o dodici mesi solari) che precedono la predetta data;
previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio	*i)* qualora l'importazione sia prevista oltre 120 gg (o quattro mesi solari) e fino a 360 gg (o dodici mesi solari) dalla data del regolamento;
	ii) nei rapporti con i residenti in Paesi CEE ed assimilati, indipendentemente dal paese di origine delle merci, qualora l'importazione sia prevista oltre i termini di iniziativa delle banche e fino a 5 anni dalla data del regolamento;
previa autorizzazione dell'Ufficio	nei rapporti con residenti in Paesi OCSE (esclusi i Paesi CEE ed assimilati), indipendentemente dal paese di origine delle merci, qualora l'importazione sia prevista oltre 360 gg. (o dodici mesi solari e fino a 5 anni dalla data del regolamento e non superi 1 miliardo di lire;
previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi.

(1) (2) (3) (4) Vedi corrispondenti note a pag. 19

(1) Vedi nota (4) a pag 19.

2) REGOLAMENTI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI, salvo quanto previsto al successivo punto 3)

INTROITI

Regolamenti posticipati

d'iniziativa	qualora il regolamento avvenga per una quota non inferiore al 90% del totale, entro i 120 gg che precedono la data della prestazione del servizio e per l'eventuale saldo entro 2 anni dalla predetta data;
previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio	*i)* qualora il regolamento avvenga oltre 120 gg. e fino a 360 gg. dalla data della prestazione del servizio; *ii)* soltanto nei rapporti con residenti in Paesi CEE qualora il regolamento avvenga oltre 360 gg. e fino a 5 anni dalla data della prestazione del servizio;
previa autorizzazione dell'Ufficio	soltanto nei rapporti con residenti in Paesi OCSE (esclusi i Paesi CEE), qualora il regolamento avvenga oltre 360 gg e fino a 5 anni dalla data della prestazione del servizio e questa non superi il valore di Lit. 1 miliardo;
previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi

Regolamenti anticipati (1)

d'iniziativa	qualora il regolamento avvenga entro i 360 gg che precedono la data della prestazione del servizio;
previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio	soltanto nei rapporti con residenti nei Paesi CEE, qualora il regolamento avvenga oltre i 360 gg. e fino ai 5 anni che precedono la data della prestazione del servizio;
previa autorizzazione dell'Ufficio	negli altri casi

ESBORSI

Regolamenti posticipati

d'iniziativa	qualora il regolamento avvenga entro 360 gg dalla data della prestazione del servizio;
previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio	soltanto nei rapporti con residenti in Paesi CEE qualora il regolamento avvenga oltre 360 gg. e fino a 5 anni dalla data della prestazione del servizio;
previa autorizzazione dell'Ufficio	soltanto nei rapporti con residenti in Paesi OCSE (esclusi i Paesi CEE), qualora il regolamento avvenga oltre 360 gg. e fino a 5 anni dalla data della prestazione del servizio e questa non superi il valore di Lit. 1 miliardo;
previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi

I regolamenti posticipati a fronte di prestazioni di servizi dilazionati oltre i termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima delle scadenze previste se non previa autorizzazione dell'organo valutario intervenuto.

Regolamenti anticipati (1)

d'iniziativa	qualora il regolamento avvenga per almeno il 90% entro i 120 giorni che precedono la data della prestazione del servizio e per il residuo 10% entro i 360 giorni che precedono la predetta data;
previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio	*i)* qualora il regolamento avvenga oltre i 120 giorni e fino ai 360 giorni che precedono la data della prestazione del servizio; *ii)* soltanto nei rapporti con residenti in Paesi CEE qualora il regolamento avvenga oltre i 360 giorni e fino ai 5 anni che precedono la data della prestazione del servizio;
previa autorizzazione dell'Ufficio	soltanto nei rapporti con residenti in Paesi OCSE (esclusi i Paesi CEE) qualora il regolamento avvenga oltre i 360 giorni e fino ai 5 anni che precedono la data della prestazione del servizio e questa non superi il valore di Lit. 1 miliardo;
previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi

N B – Per i regolamenti posticipati soggetti ad autorizzazione di Mincomes o dell'Ufficio Italiano dei Cambi ovvero sottoposti all'esame della documentazione da parte di quest'ultimo, qualora l'operatore non si sia premunito in tempo utile del relativo provvedimento, le banche possono dar corso ugualmente agli introiti o agli esborsi, beninteso nel rispetto delle altre disposizioni vigenti al riguardo, segnalando all'Ufficio Italiano dei Cambi (Ispettorato) il regolamento oltre i termini.

3) REGOLAMENTI DI SERVIZI RESI A RESIDENTI DA COMMISSIONARI, AGENTI E MEDIATORI NON RESIDENTI

ESBORSI

in connessione ad esportazioni

d'iniziativa	qualora sia pervenuto dall'estero a fronte dell'esportazione effettuata o da effettuare un importo almeno sufficiente a coprire l'esborso e questo sia effettuato, comunque, non oltre 360 gg. successivi al regolamento dell'esportazione;
previa autorizzazione dell'Ufficio	negli altri casi

(1) Vedi nota (4) a pag 19

(1) Vedi nota (4) a pag 19

in connessione ad importazioni

d'iniziativa	qualora l'esborso avvenga dopo la data in cui è avvenuta l'importazione e non oltre i 360 gg successivi a tale data;
previa autorizzazione dell'Ufficio	negli altri casi.

in connessione ad operazioni autorizzate in via generale diverse dalle precedenti

d'iniziativa	qualora l'esborso avvenga dopo la data in cui risulta concluso l'affare per cui l'attività d'intermediazione è stata fornita e non oltre i 360 gg. successivi a tale data;
previa autorizzazione dell'Ufficio	negli altri casi

Le disposizioni di cui al N.B. del precedente punto 2) si applicano anche ai regolamenti di servizi resi da agenti e commissionari.

4) REGOLAMENTI (INTROITI ED ESBORSI) DI OPERAZIONI INVISIBILI CORRENTI DIVERSE DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

In via posticipata

d'iniziativa (salvo che per le singole causali non sia diversamente stabilito da particolari disposizioni)	*i)* qualora il regolamento avvenga entro 360 gg. successivi alla data a partire dalla quale il regolamento stesso si rende eseguibile (tempo di adempimento dell'obbligazione a pagare) in dipendenza della specifica causale cui inerisce, data che quando per la natura della causale sia rimessa alla volontà delle parti, deve rientrare negli usi commerciali; *ii)* oltre i predetti termini, previa segnalazione all'Ufficio (Servizio Ispettorato);

In via anticipata

previa autorizzazione dell'Ufficio	qualora il regolamento avvenga nei 5 anni che precedono la data di scadenza dell'obbligazione, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni relative alle singole causali;
previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi

5) REGOLAMENTI DI OPERAZIONI DI TRANSITO

ESBORSI (il pagamento all'estero della merce precede il ricavo della rivendita della stessa).

Mediante utilizzo di disponibilità di conto autorizzato commercio di transito

d'iniziativa	qualora l'introito avvenga entro 360 giorni dall'esborso;
previa autorizzazione di Mincomes	qualora l'introito avvenga oltre 360 giorni dall'esborso

Mediante utilizzo di disponibilità di conto valutario

d'iniziativa	qualora l'introito avvenga entro 120 giorni dall'esborso
previa autorizzazione dell'Ufficio	qualora l'introito avvenga oltre 120 giorni e fino a 360 dall'esborso;
previa autorizzazione di Mincomes	oltre 360 giorni

INTROITI (il pagamento all'estero della merce è successivo al ricavo della rivendita)

Mediante utilizzo di disponibilità di conto autorizzato e/o di conto valutario

d'iniziativa	qualora l'esborso avvenga entro 360 giorni dall'introito;
previa autorizzazione di Mincomes	qualora l'esborso avvenga oltre 360 giorni dall'introito

6) REGOLAMENTI DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO DI CAPITALI ITALIANI ALL'ESTERO DIVERSE DAI PRESTITI

d'iniziativa	qualora il regolamento avvenga entro i 360 giorni successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione salvo che non sia diversamente stabilito dalle particolari disposizioni relative alle singole causali;
previa autorizzazione dell'Ufficio	oltre i 360 gg. limitatamente ai regolamenti relativi ad operazioni di investimento;
previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi

7) REGOLAMENTI DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO IMMOBILIARI DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA

d'iniziativa	qualora il regolamento venga effettuato entro i 3 anni successivi alla data di assunzione dell'obbligazione, fatti salvi i termini di rimborso di eventuali mutui ipotecari gravanti sugli immobili, accollati dagli acquirenti;
previa autorizzazione di Mincomes	qualora il regolamento venga effettuato oltre i 3 anni dalla assunzione dell'obbligazione.

8) REGOLAMENTI DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO DI CAPITALI ESTERI IN ITALIA DIVERSE DA QUELLE CONSIDERATE AL PRECEDENTE PUNTO 7) E DAI PRESTITI

d'iniziativa	qualora il regolamento avvenga entro i 360 giorni successivi alla data di assunzione della relativa obbligazione;
previa autorizzazione dell'Ufficio	oltre i 360 gg. limitatamente ai regolamenti relativi ad operazioni di disinvestimento;
previa autorizzazione di Mincomes	negli altri casi

9) REGOLAMENTI DI MOVIMENTI DI CAPITALI DIVERSI DALLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 6), 7), 8) E DAI PRESTITI

d'iniziativa	qualora il regolamento avvenga entro i 360 giorni successivi alla data a partire dalla quale il regolamento si rende eseguibile in relazione alla causale cui inerisce;
previa autorizzazione di Mincomes	oltre i termini suddetti

10) REGOLAMENTI DI PRESTITI ITALIANI ALL'ESTERO ED ESTERI IN ITALIA

Le banche abilitate possono dar corso d'iniziativa ai regolamenti concernenti il rimborso dei prestiti di cui alle causali 103, 106, 107, 108, 203, 204, 205 e 206 dell'allegato B del Decreto, osservati i termini di adempimento (scadenze) previsti nel piano di ammortamento pattuito dalle parti in origine e successivamente modificato, semprechè in quest'ultimo caso le modifiche del piano di ammortamento non comportino variazione della tipologia del prestito stesso (a breve, a medio e a lungo termine), nel qual caso devono essere osservate le disposizioni che disciplinano ciascun tipo di prestito.

La conversione dei prestiti di cui alle predette causali in partecipazione al capitale delle imprese mutuatarie è da considerarsi come rimborso dei prestiti stessi

La modifica dei termini di scadenza dei prestiti, autorizzati in via particolare, rispetto alle condizioni stabilite in sede di rilascio di autorizzazione, deve essere preventivamente sottoposta all'autorizzazione degli organi valutari intervenuti.

11) PROROGHE DEI TERMINI DI REGOLAMENTO

Le proroghe dei termini di regolamento in facoltà bancaria, sono subordinate all'autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi semprechè le proroghe stesse siano contenute nei termini di competenza di quest'ultimo di cui ai precedenti punti.

Negli altri casi le proroghe onde trattasi sono subordinate all'autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero, ivi comprese quelle a fronte di operazioni inizialmente autorizzate dal citato Dicastero.

B) OPERAZIONI DI VALORE NON SUPERIORE A LIT. 1 000 000

Le riscossioni ed i pagamenti relativi alle operazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della precedente lettera A), quando il valore di tali operazioni non sia superiore a Lit. 1 000 000, possono essere eseguiti in via anticipata o posticipata entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) decorrenti dai termini iniziali indicati ai punti stessi

(1) I paesi aderenti alla CEE, sono Italia, Belgio, Danimarca, Germania (Rep Federale), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia, compresi i dipartimenti francesi d'oltre mare (Martinica, Guadalupe, Guaiana e Riunione) nonchè Monaco (Principato).

(2) Per paesi assimilati alla CEE, ai fini delle presenti disposizioni devono intendersi Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera.

(3) I Paesi aderenti all'OCSE, sono: Italia, Andorra (Repubblica), Australia, Austria, Belgio, Canadà, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania (Rep. Federale), Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Monaco (Principato), Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera (e Liechtenstein), U.S.A. e Turchia.

(4) Le banche devono tenere evidenza dei regolamenti effettuati in via anticipata, sia d'iniziativa bancaria che autorizzati in via particolare.

Art 14

(Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti anticipati)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) Per quanto riguarda la disciplina dei finanziamenti obbligatori — ferma restando l'osservanza di quanto specificatamente previsto al successivo punto 2) in ordine alla durata, proroga ed estinzione dei medesimi — devono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale emanate dall'Ufficio in materia di finanziamenti e contenute nelle disposizioni di attuazione dell'art. 8) del Decreto

2) Per le operazioni, i cui termini di regolamento rientrino tra quelli stabiliti in facoltà bancaria, la durata dei relativi finanziamenti deve coincidere (salvo sfasamenti dovuti ad esigenze operative delle banche) con la data contrattualmente prevista per l'importazione, per la prestazione del servizio, ovvero per l'introito nelle operazioni di transito, ferma rimanendo per l'operatore la possibilità di estinguere il finanziamento anche prima della scadenza convenuta qualora i presupposti per il rimborso (importazione, prestazione del servizio, ovvero introito del transito) si verifichino anticipatamente rispetto alle date contrattualmente previste.

Ove le operazioni soggette all'obbligo del finanziamento non risultino perfezionate valutariamente entro i termini d'iniziativa bancaria, il finanziamento stesso deve intendersi prorogato fino al verificarsi dei presupposti sopra indicati e comunque non oltre il termine di 18 mesi dalla data della iniziale erogazione della valuta, salvo proroghe per periodi superiori autorizzate dal Ministero del Commercio con l'Estero; resta in ogni caso fermo l'obbligo per le banche intervenute di effettuare le prescritte segnalazioni di inadempienza.

Le autorizzazioni rilasciate — sia in fase iniziale che in sede di proroga — dal Mincomes o dall'Ufficio in materia di termini di regolamento abilitano automaticamente le banche alla concessione di finanziamenti di pari durata.

Ove ricorrano giustificati motivi, il rimborso del finanziamento in mancanza del verificarsi dei presupposti cui ne è legata l'estinzione, deve essere sottoposto all'esame dell'Ufficio (Operazioni in Cambi), salvo che non trattisi di finanziamenti concessi a fronte di regolamenti anticipati di merci estere acquistate in transito per integrare forniture di merci nazionali o nazionalizzate a terzi paesi con introito previsto nell'ambito di dette forniture, nel qual caso l'estinzione può avvenire anche prima di tale introito, ad esibizione di documentazione comprovante l'effettiva acquisizione delle merci stesse da parte del committente estero; tale documentazione, costituita, a seconda dei casi, dalla polizza di carico, dal duplicato della lettera di vettura o dalla lettera di trasporto aereo comprovanti la spedizione diretta delle merci dal luogo di acquisto a quello di destinazione, deve essere integrata da una dichiarazione del committente estero che attesti l'effettivo arrivo a destino delle merci oggetto del transito.

Art 15

(Obbligo del deposito vincolato infruttifero)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Per il reinvestimento automatico di utili maturati da residenti su « quote » di fondi comuni di investimento non autorizzati ad operare in Italia, il conteggio dell'importo in lire da versare dovrà avvenire sulla base del cambio vigente il giorno in cui viene effettuato il reinvestimento degli utili.

Le banche presso le quali vengono costituiti i depositi devono, quotidianamente, girare alla Banca d'Italia territorialmente competente il totale delle disponibilità accreditate il giorno precedente in tali depositi, avendo, peraltro, cura di inserire, nelle segnalazioni all'Ufficio prescritte per gli investimenti, gli estremi del relativo deposito.

I depositi non possono essere svincolati prima del realizzo dei relativi investimenti; lo svincolo deve avvenire proporzionalmente al disinvestimento e previo nulla osta della sede della Banca d'Italia cui, a suo tempo, sono stati girati gli importi depositati, la quale, accertato l'avvenuto disinvestimento (totale o parziale) sulla base della necessaria documentazione, procede:

— a rilasciare il nulla osta per lo svincolo (totale o parziale) del deposito;

— a retrocedere alla banca le relative disponibilità;

— ad inviare alla propria Amministrazione Centrale ed all'Ufficio (Autorizzazioni) copia del nulla osta, con l'indicazione dei dati atti ad individuare l'operazione (data e importo dell'investimento,investitore, moduli di segnalazione, ecc.)

Le competenti sedi della Banca d'Italia, inoltre, devono segnalare giornalmente all' Ufficio (Autorizzazioni) per ciascuna banca, gli accreditamenti, gli addebitamenti ed i saldi degli appositi conti intestati alle banche stesse.

Art 17

(Operazioni esonerate dal deposito)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'impegno di cui al punto *c)* dell'articolo in riferimento deve risultare da lettera sottoscritta dal legale rappresentante in Italia del Fondo Autorizzato ed inviata al Ministero del Commercio con l'Estero, e, per conoscenza, all'Ufficio Italiano dei Cambi ed alla banca abilitata designata dal Fondo per l'esecuzione delle operazioni valutarie.

Le operazioni di acquisto e di vendita dei titoli di cui alla lettera *d)* dell'articolo in riferimento devono essere effettuate dal medesimo soggetto residente contestualmente ed in contropartita con non residenti; in particolare, gli acquisti devono avere per oggetto esclusivamente titoli obbligazionari quotati nei listini pubblicati dalle borse valori ufficiali estere, con esclusione delle obbligazioni convertibili o di quelle con warrants. Nel caso di vendita di titoli obbligazionari, la scadenza dei titoli acquistati con tali ricavi non deve essere successiva a quella dei titoli ceduti; gli eventuali saldi in valuta eccedenti devono essere offerti in cessione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art 18

(Dichiarazione dei crediti verso l'estero e adempimenti sostitutivi)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La dichiarazione dei crediti deve essere effettuata con utilizzo degli appositi formulari e deve contenere l'importo e le condizioni di esigibilità del credito nonchè il nome e la residenza (o sede) del debitore.

La dichiarazione onde trattasi, da redigersi in 3 copie, deve essere firmata dall'interessato e vidimata dalla banca ricevente Una copia della stessa deve essere restituita al presentatore a comprova della effettuata denuncia, una seconda copia deve essere inoltrata all'Ufficio Italiano dei Cambi (Elaborazioni Statistiche) con i dati relativi al piano di rimborso, se previsto, e la terza copia è trattenuta dalla banca

Con i predetti formulari devono pure essere segnalate alle banche le variazioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo in riferimento, salvo che non trattisi di variazioni in diminuzione, nel qual caso la banca negoziatrice provvede direttamente ad effettuare la relativa segnalazione all'Ufficio con modulo Standard.

Art 19

(Dichiarazione delle partecipazioni e adempimenti sostitutivi)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nella dichiarazione di cui trattasi, che può essere effettuata dall' interessato, sia direttamente che tramite banca abilitata, devono essere indicati tutti gli elementi atti ad individuare le attività (quantitativo, valore reale e nominale, tipo del titolo o della partecipazione, ecc.), e quelli relativi al dichiarante (generalità, ragione sociale, residenza o sede, ecc.)

Art 20

(Obbligo del deposito dei titoli emessi o pagabili all'estero intestazione del deposito a società fiduciarie)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le obbligazioni di Istituzioni Finanziarie Internazionali alle quali la Repubblica Italiana partecipa in qualità di Stato membro, emesse in lire italiane e pagabili soltanto in Italia, sono considerate alla stregua delle obbligazioni in lire emesse da persone giuridiche italiane nel territorio della Repubblica e pertanto non devono essere costituite nel menzionato deposito bancario

Art 24

(Cessione contro lire)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nel caso in cui la cessione delle valute estere di cui all'articolo in riferimento sia effettuata con ritardo rispetto al termine stabilito nell'articolo 23 del Decreto, le banche abilitate:

— ove il ritardo non superi il 30° giorno dalla scadenza del termine sopra richiamato, devono procedere alla contestuale cessione all'Ufficio Italiano dei Cambi delle valute stesse al minor cambio verificatosi tra il giorno di acquisizione e quello di effettiva cessione;

— ove il ritardo sia superiore a quello considerato nell'alinea precedente, devono procedere all'immediato giro delle disponibilità all'Ufficio Italiano dei Cambi, cui pure, segnaleranno — per le determinazioni di competenza — l'operazione secondo le istruzioni ad esse impartite

Art 25

(Classificazione dei conti e dei depositi e disposizioni di rinvio per le relative movimentazioni)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Resta fermo per le banche detentrici il divieto di consentire utilizzi dei conti per rimesse all'estero in favore di nominativi fittizi o di conti contraddistinti da sigle, numeri o nomi convenzionali, nonchè il divieto di rilasciare carnet di assegni ai titolari dei conti onde trattasi, ovvero di consentire l'utilizzo dei conti medesimi mediante assegni stilati dal titolare su propri formulari.

Art 26

(Conti di attesa ordinari)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento devono essere aperti dalle banche abilitate il giorno stesso di ricezione della rimessa dall'estero Nello stesso giorno le banche, al fine di consentire ai beneficiari residenti di fornire tutti gli elementi necessari per la sistemazione delle partite, devono comunicare **immediatamente** agli interessati l'apertura dei conti, invitandoli a presentare al più presto la necessaria documentazione.

Tale comunicazione dovrà essere confermata mediante lettera raccomandata, ove la banca non abbia già provveduto, su istruzioni dell'interessato, alla sistemazione della partita

Per quanto riguarda, in particolare, la gestione dei conti, le banche devono tener presente che

— non è consentito il giro da conto d'attesa ad altro conto d'attesa;

— per ogni rimessa deve essere acceso un separato conto d'attesa che, in nessun caso, può presentare le caratteristiche di conto corrente suscettibile di ripetuti accreditamenti ed addebitamenti,

— nel caso di restituzione della valuta all'ordinante non residente, il rimborso deve essere effettuato mediante diretto trasferimento dell'importo al remittente intervenuto nell'operazione ed esclusivamente a favore dell'ordinante con divieto di rilasciare assegni ai rispettivi beneficiari dei rimborsi medesimi;

Art 27

(Conti valutari)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento sono accreditati con:

1) valuta di accertata provenienza estera acquisita dal titolare del conto, direttamente o anche tramite banca abilitata, a regolamento di operazioni autorizzate (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 24 del Decreto) Tale valuta può essere utilizzata:

— se accreditata entro il termine di cui all'articolo 23 del Decreto, per le causali indicate al 2° comma, primo alinea, dell'articolo in riferimento (valuta di diretta acquisizione);

— se accreditata con ritardo rispetto al termine di cui al ripetuto articolo 23:

i) per contestuale cessione all'Ufficio Italiano dei Cambi al minor cambio verificatosi tra il giorno di acquisizione e il giorno di effettiva cessione, ove l'accreditamento avvenga dopo il 15° giorno ed entro il 45° dall'acquisizione della valuta;

ii) per farne immediato giro in favore dell'Ufficio Italiano dei Cambi (cui le banche segnaleranno, per le determinazioni di competenza, l'operazione secondo le istruzioni ad esse impartite), ove l'accreditamento avvenga oltre il termine sopra indicato

2) valuta proveniente da « conto di attesa ordinario » Tale valuta può essere utilizzata

i) per le causali indicate al 2° comma, primo alinea, dell'articolo in riferimento, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga entro 30 giorni dall'apertura del conto d'attesa;

ii) per l'immediata cessione all'Ufficio Italiano dei Cambi al minor cambio verificatosi tra il giorno d'apertura del conto di attesa e il giorno di effettiva cessione, ove l'accreditamento in conto valutario avvenga successivamente al 30° giorno dell'apertura del conto d'attesa medesimo

3) valuta derivante da acquisto contro lire proveniente da « conto estero in lire » L'acquisto è consentito ai residenti beneficiari di pagamenti in lire di « conto estero », sempreché sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del « conto estero » da parte della banca detentrice e comunque non oltre 15 giorni dalla data di avviso di b o n i f i c o. Tale valuta può essere utilizzata esclusivamente per le causali di cui al secondo comma, secondo alinea dell'articolo in riferimento.

4) valuta derivante da acquisto contro lire interne, sia a pronti che a termine in contropartita con banca abilitata, consentito ai residenti che siano in grado di documentare il loro impegno ad effettuare un determinato pagamento in valuta Tale valuta può essere utilizzata esclusivamente per il pagamento che ne ha determinato l'acquisto.

5) valuta derivante dalla conversione di diversa valuta di « diretta acquisizione » giacente in conto valutario intrattenuto dal medesimo nominativo ed ancora in termini di validità. Tale valuta accreditata con identica validità di quella convertita, può essere utilizzata esclusivamente per le causali di cui al secondo comma, secondo alinea, dell'articolo in riferimento.

6) valuta derivante da finanziamenti in valuta concessi da banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti (cfr art. 8 e 14 del Decreto). Nel caso di finanziamento all'importatore, la valuta erogata deve essere accreditata dalla banca nel conto valutario dell'operatore per essere utilizzata, nel termine di cui all'articolo in riferimento, per il pagamento all'estero dell'operazione finanzia-

ta, anche previa conversione in altra valuta, ovvero in lire da accreditare in conto estero, qualora la valuta erogata sia diversa da quella necessaria per il pagamento.

Nel caso di finanziamento all'esportatore, la valuta erogata deve essere accreditata dalla banca nel conto valutario dell'operatore con caratteristica di « diretta acquisizione », anche quando è rappresentata dal netto ricavo di sconto di effetti a carico di non residenti.

7) valuta girata da altre banche. Tale valuta, che deve essere accreditata dalla banca girataria in un conto intestato al medesimo nominativo, conserva la medesima validità e le stesse caratteristiche.

Possono essere addebitati per:

1) pagamenti consentiti;
2) rimborsi in linea capitale di finanziamenti concessi dalle banche abilitate ai sensi delle vigenti disposizioni;
3) esecuzione di contratti di vendita a termine di valuta stipulati dal titolare del conto in contropartita con banca abilitata;
4) conversione in altra valuta di disponibilità di diretta acquisizione (cfr. accreditamenti, punto 5);
5) cessione sul mercato (esclusivamente nel caso di valuta di diretta acquisizione in termini di validità); in ogni caso l'addebitamento del conto cedente deve essere effettuato e datato contestualmente all'accreditamento del conto cessionario e alla negoziazione di valuta;
6) cessione all'Ufficio Italiano dei Cambi al minor cambio della valuta non utilizzata nei prescritti termini di validità (per valute non di diretta acquisizione, la cessione al minor cambio ovviamente può avvenire anche prima della scadenza dei termini) o nei casi di ritardato accreditamento (cfr. accreditamenti, punti 1) e 2)).

   Per la valuta scaduta di validità, il minor cambio è quello verificatosi tra il giorno di accreditamento nel conto valutario e quello della effettiva offerta in cessione;
7) giro all'Ufficio Italiano dei Cambi nel caso di ritardato accreditamento nei casi di cui ad *ii)* sub punto 1 degli accreditamenti;
8) giri ad altra banca in favore dello stesso titolare del conto (cfr. punto 7, accreditamenti).

N.B. - Non è consentito il riaccreditamento di valuta già prelevata dai conti per il regolamento di determinate operazioni e non utilizzata nel modo disposto o dichiarato (ad es.: somme costituite in collaterale ad aperture di credito, valuta erogata per pagamenti anticipati, abbuoni per riduzioni di prezzo, ecc.), ovvero restituita dall'estero in seguito allo scioglimento del contratto o per ripetizione di indebito. Tale valuta, all'atto del reintegro, deve essere immediatamente offerta in cessione all'Ufficio Italiano dei Cambi il quale ne effettua l'acquisto sulla base del minor cambio medio giornaliero accertato fra il giorno di accreditamento nel conto (valutario o di attesa) e quello della effettiva offerta in cessione.

Il reintegro deve avvenire nella stessa valuta a suo tempo prelevata.

E' consentito invece il riaccreditamento di valuta rimborsata agli operatori in Italia:

— dal beneficiario estero, successivamente al perfezionamento dell'operazione a fronte della quale è stata a suo tempo trasferita (rimborsi: per calo peso, differenza di qualità della merce, ecc.) oppure,
— da compagnie di assicurazione (o dal fornitore estero per vendite CIF) a titolo di indennizzo per sinistro o avaria merci valutariamente già regolate;
— a fronte di riesportazioni di merci estere che vengono restituite per inadempienze contrattuali;
— a fronte di crediti documentari precedentemente disposti sull'estero da banche abilitate per conto di operatori residenti e negoziate sotto « riserva » dalle banche estere.

Art. 29

(Conti autorizzati Italia)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'autorizzazione all'apertura dei conti di cui all'articolo in riferimento viene rilasciata:

— per le compagnie di navigazione (marittima ed aerea) e le imprese assicuratrici, dal Servizio Autorizzazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi;
— per le altre imprese (bunkeratori, transitari, spedizionieri e provveditori marittimi), dalle Rappresentanze dell'Ufficio Italiano dei Cambi presso le Filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti rispetto alla residenza (o sede) dell'operatore.

Le aziende interessate possono inoltrare anche direttamente le richieste di autorizzazione all'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Autorizzazioni) ovvero — secondo le competenze sopra indicate — alle Rappresentanze UIC presso le Filiali della Banca d'Italia: in quest'ultimo caso le richieste devono essere munite del parere favorevole della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

Le istanze onde trattasi devono contenere le seguenti indicazioni:

1) massimale (espresso in dollari USA) ritenuto necessario — a tal fine i richiedenti avranno cura di fornire ogni notizia ed elemento utile a stabilire quale sia il fabbisogno di valuta dell'azienda in relazione all'attività esercitata — ed eventuale piano di ripartizione del massimale stesso fra i conti da intrattenere in Italia e quelli da intrattenere all'estero;
2) denominazione e sede delle banche abilitate presso le quali il richiedente intenda detenere i conti autorizzati « Italia »;
3) denominazione e tonnellaggio delle unità da trasporto gestite dall 'impresa richiedente, nel caso di Compagnie di navigazione.

L'Ufficio Italiano dei Cambi, ovvero le Rappresentanze, comunicano la propria decisione al richiedente e, per conoscenza, alle banche abilitate indicate per l'apertura dei conti, precisando lo ammontare del massimale accordato ed, eventualmente, la quota parte da attribuirsi ai conti da intrattenere all'estero.

Eventuali successive richieste di aumento del massimale accordato devono essere inoltrate all'Organo competente, analogamente a quanto stabilito per le richieste di iniziale autorizzazione.

Le banche possono procedere all'apertura dei conti su esibizione, da parte delle imprese interessate, dell'autorizzazione ottenuta in proposito dall'Organo competente avendo, peraltro, cura di segnalare contestualmente all'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Autorizzazioni), ovvero alle Rappresentanze, con modulo standard barrato, l'avvenuta apertura del conto stesso; in tale segnalazione devono essere indicati gli estremi della notifica di autorizzazione e l'importo del massimale (o aliquota di esso), attribuito alla banca interessata.

Le banche detentrici dei conti hanno, inoltre, l'obbligo di segnalare, con riferimento alla comunicazione d'apertura del conto, le variazioni apportate all'aliquota di massimale loro attribuito dalle imprese titolari.

Il massimale dei conti delle compagnie di navigazione marittima ed aerea e delle imprese assicuratrici, costituisce il limite massimo entro il quale, a fine giornata, deve essere mantenuto il saldo del conto.

In particolare, le disponibilità esistenti nei conti delle imprese assicuratrici, unitamente all'ammontare dei titoli di cui alla lettera *b)* dell'art 17 del Decreto, non devono superarè l'ammontare delle riserve tecniche, salvo gli eventuali margini di carattere operativo nei limiti massimi autorizzati dall'Ufficio Italiano dei Cambi, per ciascun conto, su richiesta delle imprese interessate.

Il massimale dei conti delle altre imprese costituisce il limite massimo entro il quale, alla fine di ciascun semestre solare, deve essere mantenuto l'utile valutario del conto stesso.

Detto utile si calcola sottraendo dall'ammontare delle disponibilità esistenti nel conto alla fine del periodo considerato (*30 giugno e 31 dicembre*) le *somme necessarie ad eseguire pagamenti* (sia in valuta che in lire di conto estero) a fronte di operazioni in corso di effettuazione, nonchè i fondi anticipati sul conto da committenti esteri per essere successivamente utilizzati dai titolari dei conti stessi, nell'interesse dei remittenti, per pagamenti a fronte di transazioni non ancora definite.

Art 30

(Classificazione dei conti autorizzati Italia)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti autorizzati « Italia » possono essere intrattenuti presso due, eccezionalmente, tre banche abilitate di un'unica piazza che

— per le compagnie di navigazione è quella indicata dall'azienda titolare, in relazione alle esigenze della sua attività, con scelta fra la piazza della propria sede sociale, della sede amministrativa o infine di armamento della flotta;

— per le imprese assicuratrici è quella della propria sede sociale oppure, per le imprese estere, quella della sede in Italia della rappresentanza generale;

— per le altre aziende (bunkeratori, provveditori, spedizionieri e transitari) è quella della sede sociale della ditta titolare oppure, per le sole case di spedizione aventi una o più filiali, la piazza in cui operano le singole filiali beneficiarie dell'autorizzazione

I conti onde trattasi possono essere accreditati con

1) valuta di accertata provenienza estera, acquisita direttamente dal titolare del conto, anche presso banca abilitata in dipendenza della specifica attività per cui il conto è stato aperto (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 24 del Decreto), ovvero ricevuta ai sensi dell'articolo 98 del Decreto stesso.

   Qualora l'offerta delle valute estere acquisite al titolo di cui all'articolo in riferimento sia effettuata dal residente con ritardo rispetto al termine indicato nell'articolo 23 del Decreto, l'utilizzo delle disponibilità accreditate è disciplinato dalle disposizioni che, a seconda dell'ampiezza del ritardo, sono stabilite per tale fattispecie alle lettere *i)* e *ii)* sub punto 1 delle disposizioni di attuazione dell'articolo 27 del ripetuto Decreto;

2) valuta proveniente da conto d'attesa nel termine stabilito all'articolo 26 del Decreto;

3) valuta derivante da acquisto contro lire provenienti da « conto estero in lire »

   L'acquisto è consentito ai titolari di conto autorizzato beneficiari di pagamenti in lire di conto estero, semprechè sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del conto estero da parte della banca detentrice e comunque non oltre 15 giorni dalla data di avviso di bonifico;

4) valuta derivante dalla conversione di diversa valuta giacente in conto autorizzato intrattenuto dal medesimo nominativo;

5) valuta derivante da finanziamenti in valuta concessi da banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti (cfr art. 8 del Decreto);

6) valuta derivante dal realizzo di investimenti effettuati con disponibilità del conto autorizzato così come stabilito nella relativa causale degli addebitamenti e rispettivi redditi;

7) valuta girata da conto autorizzato intrattenuto dal medesimo nominativo

I conti onde trattasi, salvo quanto stabilito al precedente punto 1) degli accreditamenti per le valute accreditate con ritardo rispetto al termine previsto all'articolo 23 del Decreto, possono essere addebitati per:

1) pagamenti consentiti nell'ambito della specifica attività per la quale il conto è stato aperto (ivi compresi quelli relativi a viaggi e soggiorni all'estero effettuati, nell'interesse dell'impresa intestataria del conto, da dipendenti) Nel caso in cui i pagamenti debbano essere effettuati in lire da accreditare in conto estero, le lire corrispondenti devono provenire da negoziazione, su mercato dei conti valutari, della valuta necessaria;

2) conversione in diversa valuta da accreditarsi in conto autorizzato intrattenuto dal medesimo nominativo;

3) rimborso di finanziamenti concessi da banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti;

4) investimenti effettuati ai sensi delle causali 101, 102 e 104 dell'Allegato A del Decreto, limitatamente alle compagnie di navigazione ed alle imprese assicuratrici e semprechè eseguiti in connessione all'esercizio della specifica attività per la quale il conto è stato aperto;

5) negoziazione sul mercato dei conti valutari delle disponibilità giacenti nel conto; per la negoziazione delle eccedenze rispetto ai massimali devono trovare applicazione le norme di cui agli articoli 32 e 33 del Decreto;

6) giro a conto autorizzato intrattenuto dal medesimo nominativo

Art 31

(Divieto per i titolari dei conti autorizzati di intrattenere conti valutari – eccezione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La valuta acquistata sul mercato delle valute di conto valutario deve essere immediatamente utilizzata, previo accreditamento in conto valutario, per la causale precisata nella richiesta Tali operazioni devono essere contestualmente segnalate all'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Autorizzazioni) con modulo standard barrato in duplice esemplare.

Art 32

(Obbligo di negoziazione delle eccedenze rispetto al massimale dei singoli conti autorizzati)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La verifica del rispetto del massimale dei conti autorizzati intestati alle compagnie di navigazione ed alle imprese assicuratrici deve essere effettuata dalle banche detentrici dei conti medesimi alla fine di ogni giornata lavorativa. Nel caso in cui il massimale del conto sia ripartito tra più banche, queste hanno l'obbligo di non consentire, nei rispettivi conti, giacenze eccedenti l'aliquota del massimale ad esse attribuita e ciò senza riguardo al numero delle valute nelle quali i conti stessi sono intrattenuti. Le somme eccedenti l'aliquota del massimale, devono essere cedute sul mercato, secondo quanto stabilito nell'articolo in riferimento, a meno che la banca stessa non accerti che esiste capienza per l'accreditamento negli altri conti detenuti dal titolare presso le altre banche fra le quali il massimale è stato ripartito, nel qual caso è consentito girare le somme stesse a queste ultime.

Per quanto riguarda, in particolare, le imprese di assicurazione, devono essere cedute sul mercato le eccedenze che non rappresentino riserve tecniche (quando le eccedenze siano costituite da titoli, previo realizzo dei titoli stessi), salvo gli eventuali margini di carattere operativo autorizzati dall'Ufficio Italiano dei Cambi come stabilito nelle disposizioni di attuazione dell'art. 29 del Decreto.

La verifica del rispetto del massimale dei conti autorizzati intestati alle altre imprese (bunkeratori, provveditori, spedizionieri e transitari) deve invece essere effettuata dalle banche detentrici dei conti entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ogni semestre solare (cioè entro la fine di agosto, rispettivamente, febbraio di ciascun anno) sulla base di un prospetto contabile, che i titolari dei conti devono esibire entro detto termine, compilato secondo i criteri precisati nelle disposizioni di attuazione dell'articolo 29 del Decreto, corredato da idonea documentazione e sul quale deve essere apposta una dichiarazione sottoscritta dall'intestatario del conto attestante la veridicità dei dati forniti. Nel caso in cui il massimale del conto sia ripartito, tra più banche, il titolare deve presentare a tutte le banche detentrici, entro i termini come sopra stabiliti, il prospetto corredato dalla prevista dichiarazione, avendo cura, inoltre, di fornire le debite istruzioni alle stesse ai fini della cessione obbligatoria delle eccedenze rispetto alle quote di massimale ripartito per ciascun conto.

Per i conti intestati ai bunkeratori, provveditori, spedizionieri o transitari, qualora le disponibilità del conto non dovessero essere sufficienti a coprire le eccedenze da negoziare, i titolari dei conti in questione devono, a tal fine, far ricorso a finanziamenti in valuta concessi da banche abilitate anche se diverse da quelle detentrici dei conti.

Art 35

(Conti autorizzati « estero »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti autorizzati « estero » possono essere intrattenuti

— dalle compagnie di assicurazione, presso una sola banca per ogni paese;

— dalle compagnie di navigazione, presso una sola banca oppure presso un solo agente per ogni paese

Le predette compagnie devono istruire con ogni precisione le proprie agenzie oppure, se il conto è direttamente intrattenuto, le banche dell'estero detentrici, sulle modalità di gestione dei conti loro affidati e sui limiti della facoltà di utilizzo.

Per quanto concerne l'inoltro delle richieste, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione dell'articolo 29 del Decreto, tenendo presente che nelle istanze devono essere esplicitate, in particolare, la denominazione e la sede delle banche estere presso le quali il richiedente intende detenere i conti autorizzati e, nei soli casi di richieste avanzate da compagnie di navigazione, denominazione e sede delle agenzie a nome delle quali il richiedente intende far aprire i conti all'estero.

In ogni caso, il richiedente deve esplicitare nell'istanza il proprio impegno a trasferire in Italia le somme eccedenti il massimale, nel caso di conti intrattenuti in valuta di conto valutario, ovvero eccedenti il presumibile fabbisogno, nel caso di conti intrattenuti in valute diverse.

Per la movimentazione dei conti onde trattasi devono trovare applicazione le norme stabilite per gli accreditamenti e gli addebitamenti dei conti autorizzati Italia, tenendo presente, in ogni caso, che tale movimentazione deve essere ricondotta all'attività esercitata nel Paese in cui il conto è intrattenuto.

Art 41

(Conti transitori avarie generali – funzione e validità)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le richieste per l'autorizzazione ad intrattenere i conti di cui all'articolo in riferimento devono essere avanzate dai « liquidatori » alle Rappresentanze dell'Ufficio Italiano dei Cambi presso le sedi della Banca d'Italia

I conti onde trattasi devono essere contraddistinti in rubrica da una apposita dicitura nella quale siano indicati: la valuta del conto da intrattenere, il nome della nave oggetto dell'avaria e, infine, la data dell'avvenimento che ha determinato la procedura di avaria.

I conti transitori avarie generali possono essere accreditati con

— disponibilità versate a titolo di deposito provvisorio dai soggetti tenuti alla contribuzione per la determinata avaria;

— disponibilità ricavate dalla vendita delle cose recuperate o salvate;

possono essere addebitati per

— pagamenti da eseguire in relazione alla procedura di avaria;

a) in favore dell'estero;

b) in favore di residenti

— con accreditamento nei rispettivi conti autorizzati, ove trattisi di armatori o di imprese assicuratrici titolari di conto autorizzato;

— con accreditamenti in conto valutario, con caratteristica di valuta di diretta acquisizione, nei casi diversi.

Quando le disponibilità dei conti non siano sufficienti a coprire tutti gli oneri della determinata avaria, ulteriori trasferimenti a favore dell'estero possono essere posti a carico della gestione valutaria italiana soltanto se:

— la nave, alla quale la determinata avaria si riferisce, sia gestita da armatore nazionale;

— la massa dei depositi provvisori, per contribuzione in avaria generale, raccolti in valuta estera, sia effettivamente esaurita o per il residuo costituita da valuta non utilizzabile per le liquidazioni ancora aperte; e

— sia stata ottenuta preventiva autorizzazione dell'Ufficio (Autorizzazioni), su motivata domanda presentata a mezzo della competente Rappresentanza con la necessaria documentazione e con il rendiconto su tutta la gestione dell'avaria.

Art 42

(Conti di attesa commercio di transito – funzione e validità)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

1) valuta di accertata provenienza estera acquisita dal titolare del conto direttamente, anche tramite banca abilitata.

Qualora l'offerta delle valute estere acquisite al titolo di cui all'articolo in riferimento sia effettuata dal residente con ritardo rispetto al termine indicato nell'articolo 23 del Decreto, l'utilizzo delle disponibilità accreditate è disciplinato dalle disposizioni che, a seconda dell'ampiezza del ritardo, sono stabilite per tali fattispecie alle lettere *i)* e *ii)* sub punto 1) delle disposizioni di attuazione dell'articolo 27 del ripetuto Decreto.

Nelle ipotesi in cui l'applicazione delle cennate disposizioni comporti la negoziazione, ovvero il giro all'Ufficio Italiano dei Cambi, delle valute accreditate con ritardo, il residente titolare del conto può procedere all'esecuzione dell'esborso a fronte del quale la valuta è stata introitata, con acquisto sul mercato dei conti valutari delle necessarie disponibilità;

2) valuta proveniente da conto d'attesa nel termine stabilito all'articolo 26 del Decreto;

3) valuta derivante da acquisto contro lire provenienti da « conto estero in lire » L'acquisto è consentito ai titolari di detti conti beneficiari di pagamenti in lire di conto estero, semprechè sia effettuato nello stesso giorno dell'addebitamento del conto estero da parte della banca detentrice e comunque non oltre 15 giorni dalla data di avviso di bonifico.

I conti onde trattasi, salvo quanto stabilito al precedente punto 1) degli accreditamenti per le valute accreditate con ritardo rispetto al termine previsto all'articolo 23 del Decreto, possono essere addebitati per:

1) pagamenti in favore dell'estero (previa conversione quando previsti in valuta diversa da quella accreditata) da eseguire nell'ambito della operazione per cui la rimessa è stata effettuata;

2) negoziazione sul mercato dei conti valutari dell'utile in valuta realizzato dall'operatore residente a fronte dell'operazione per la quale è stato acceso il conto Tale negoziazione deve essere effettuata non oltre la data in cui si dà corso ai relativi pagamenti in favore dell'estero

Art 45

(Negoziazione banconote estere)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) *Operazioni di acquisto*

Le banche possono procedere all'acquisto di biglietti di stato e di banca esteri

a) da non residenti in temporaneo soggiorno in Italia, contro lire, in ogni caso; contro valuta (anche rappresentata da altri biglietti), solo nel caso in cui i biglietti acquistati abbiano le caratteristiche richieste per l'accreditamento nei conti esteri in valuta di cui al successivo articolo 92; in tali casi le banche sono tenute a rilasciare un apposito bordereau di negoziazione e, per operazioni di importo superiore al controvalore di Lit. 300.000, ad identificare il cedente;

b) da residenti che li abbiano ricevuti in Italia da non residenti ai sensi del II comma dell'articolo 3 della Legge Valutaria 786, o a titolo gratuito, oppure che li abbiano ricevuti da banche abilitate ai sensi della causale 49) e 222 *a)* dell'Allegato A del Decreto e non siano stati utilizzati per gli scopi consentiti, esclusivamente contro lire;

c) da residenti che li abbiano ricevuti ai sensi dell'articolo 10 del Decreto e non siano in grado di dimostrare, nei modi stabiliti (attestazione doganale), la regolare provenienza estera dei biglietti medesimi, esclusivamente contro lire. Qualora risulti, invece, comprovata la regolare provenienza estera, le banche non possono procedere al diretto acquisto contro lire dei biglietti onde trattasi, ma devono accreditare il corrispondente valore degli stessi nei conti in valuta di pertinenza dei residenti cedenti i biglietti.

2) *Operazioni di vendita*

Le banche possono procedere alla vendita di biglietti

a) ai residenti che si recano all'estero per scopo di turismo, studio, affari e cura, ovvero in occasione del viaggio di abbandono definitivo del territorio della Repubblica, esclusivamente contro lire ed osservati i limiti e le modalità stabilite, rispettivamente, nelle causali 49) e 222) *a)* dell'Allegato A del Decreto;

b) ai residenti che debbano effettuare, con tali biglietti, il regolamento di operazioni autorizzate, esclusivamente contro lire ed a condizione che provvedano le banche stesse alla spedizione all'estero dei biglietti medesimi con l'osservanza delle modalità stabilite con le disposizioni di attuazione dell'art 50 del Decreto.

N B. - Qualora i residenti che richiedono l'assegnazione di biglietti nei casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* siano titolari di conti in valuta, le banche possono effettuare tali assegnazioni a valere sulle disponibilità dei conti stessi, semprechè la causale di assegnazione rientri tra quelle previste per la movimentazione dei singoli conti

c) ai non residenti in temporaneo soggiorno in Italia, contro valuta (anche rappresentata da altri biglietti), in conformità a quanto stabilito alla lettera *a)* del precedente punto 1); contro lire, a condizione che gli interessati siano in grado di dimostrare che le lire provengono da conto estero lire, ovvero da cessione di valuta di legittima pertinenza o provenienza estera (valuta prelevata da conto estero; valuta importata al seguito e comprovata da attestazione doganale in termini di validità quando l'attestazione sia prescritta ai fini della riesportazione).

Le banche abilitate, all'atto della vendita, devono:

— invalidare se del caso, parzialmente il bordereau o la distinta rilasciata a nome dei non residente per la precedente cessione della valuta o per l'utilizzo del conto estero;

— rilasciare apposita attestazione utilizzabile ai fini dell'esportazione dei biglietti venduti

3) *Disposizioni comuni*

Le banche abilitate devono procedere alle operazioni di acquisto e di vendita dei biglietti di cui ai precedenti punti 1) e 2) esclusivamente « a pronti », con divieto di eseguire, per tali mezzi di pagamento, contrattazioni « a termine ».

Gli acquisti e le vendite di tali biglietti devono essere eseguiti dalle banche abilitate con l'applicazione di cambi « tel quel » che:

a) per i biglietti quotati presso le Borse Valori della Repubblica — in quanto accreditabili nei conti valutari secondo quanto previsto alla lettera *b)* dell'articolo 28 del Decreto — è quello ufficialmente rilevato nelle Borse stesse;

b) per gli altri biglietti è quello che scaturisce dalla libera contrattazione delle parti

Per i biglietti di cui alla precedente lettera *a)* le banche, qualora non siano in grado di conoscere in tempo utile le relative quotazioni di Borsa, possono applicare il prezzo registrato dalle corrispondenti valute di conto valutario, che, nel caso di acquisto, non può essere diminuito in misura superiore allo 0,45% (di cui 0,15% per scarto di cambio e 0,30% per rimborso forfettario delle spese di spedizione e assicurazione, nonchè per perdite di valuta ed altri rischi) e nel caso di vendita, non può essere aumentato in misura superiore allo 0,15% rappresentante lo scarto d'uso.

E' fatto obbligo alle banche di rendere note alla clientela, mediante un cartello apposto agli sportelli che svolgono il servizio, le quotazioni dei biglietti, quotazioni che dai predetti soggetti vengono effettivamente praticate in acquisto e in vendita, dovendosi ritenere già comprensive dello scarto d'uso e di ogni altra spesa o commissione.

Art. 47

(Esportazione ed importazione di banconote italiane da parte di « residenti » e « non residenti »
Esportazione di banconote italiane da parte di banche abilitate)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'invio all'estero da parte delle banche abilitate di banconote italiane, di taglio non superiore a Lit. 50.000, per le causali di cui all'articolo in riferimento, deve avvenire, qualora il valore di ogni singola spedizione sia superiore a Lit. 1 000.000 con presentazione in Dogana, a cura della banca speditrice, di benestare bancario rilasciato dalla Banca d'Italia competente per territorio.

Sia il cambio che la sostituzione devono avvenire presso le Filiali della Banca d'Italia competenti per territorio le quali provvedono, come sopra disposto, al rilascio del benestare per la rispedizione all'estero dei biglietti cambiati o sostituiti.

A tale riguardo, le banche abilitate devono aver cura di informare le proprie corrispondenti estere interessate che l'invio in Italia dei biglietti da cambiare o da sostituire deve essere effettuato direttamente alle banche italiane, a mezzo posta (pacco postale o lettera) e che il cambio, solo in altri tagli inferiori, e la sostituzione possono avvenire esclusivamente se i biglietti rimessi sono di taglio non superiore a Lit 50.000.

Art 48

(Esportazione di banconote estere da parte di « residenti » e « non residenti »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Sia l'attestazione doganale (Mod. V2) sia quella bancaria rilasciata a non residenti come pure l'attestazione bancaria rilasciata a soggetti residenti che abbandonano definitivamente il territorio della Repubblica sono ritirate dalla Dogana ad effettuato riscontro

Art 49

(Importazione di banconote estere da parte di « residenti » e « non residenti »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'attestazione doganale (Mod V/2) richiesta ai sensi del 2° comma dell'articolo in riferimento deve essere resa inefficace dalle banche secondo i criteri di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del Decreto.

Art. 50

(Esportazione ed importazione di banconote estere da parte di banche abilitate)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) *Esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri da parte di banche abilitate*

L'esportazione di banconote estere da parte di banche abilitate è consentita:

a) per l'accreditamento, se del caso previa conversione in altra valuta, del corrispondente valore in conti presso banche corrispondenti estere;

b) per il cambio in biglietti di taglio diverso ovvero per la sostituzione di biglietti deteriorati;

c) per il regolamento di debiti contratti da residenti con non residenti a fronte di operazioni autorizzate (cfr. art. 45).

L'esportazione di banconote estere da parte delle banche abilitate, nei casi sopra indicati, deve essere effettuata a mezzo posta e nei soli casi sub *a)* e *b)* può avvenire anche per il tramite di corrieri specializzati (persone fisiche o case di spedizione) ufficialmente incaricati dalle banche interessate, ovvero per il tramite di funzionari delle banche stesse, ferma restando, comunque, l'osservanza delle norme vigenti in materia di esclusività e monopolio postale.

Quando l'esportazione avviene per il tramite di corrieri specializzati ovvero funzionari bancari, le banconote devono essere contenute in appositi plichi sigillati dalle banche mittenti, indirizzati alle banche estere destinatarie, affrancati secondo le norme vigenti in materia postale, numerati progressivamente e recanti all'esterno il numero e l'importo totale dei biglietti stessi.

I singoli plichi devono essere accompagnati da apposita lettera della banca, redatta in duplice copia, descrittiva del contenuto dei plichi stessi e recante il medesimo numero progressivo attribuito ad ogni plico; una copia di tale lettera è trattenuta dalla Dogana e l'altra, vistata da quest'ultima è conservata dalla banca per gli eventuali controlli delle autorità competenti.

E' consentito alle banche abilitate di svolgere il servizio onde trattasi anche per conto di altre banche, con obbligo di darne comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi (Autorizzazioni) contestualmente all'inizio del servizio medesimo allegandone dettagliata relazione.

In quest'ultimo caso i plichi di ciascuna banca che devono presentare le caratteristiche in precedenza descritte, devono inoltre essere racchiusi in un unico contenitore indirizzato alla corrispondente estera, unitamente ad una distinta dei plichi stessi: due copie di detta distinta, contrassegnate dallo stesso numero progressivo, acompagneranno il contenitore con le funzioni della lettera sopra indicata.

L'esportazione di banconote estere nei casi sub *a)* e *b)* può essere curata, previa autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi (Autorizzazioni), da rinnovarsi annualmente, anche da parte di persone o case di spedizione ufficialmente incaricate da banche estere di svolgere detto servizio nell'interesse di banche agenti italiane.

2) *Importazioni di biglietti di Stato e di banca esteri da parte di banche abilitate*

L'importazione anche contro pagamento di biglietti di Stato e di banca esteri, da parte di banche abilitate, può essere effettuata esclusivamente a mezzo posta, con invio dai mittenti esteri direttamente alle predette banche, ed è consentita per le seguenti finalità:

a) per la cessione nei casi previsti nelle disposizioni di attuazione dell'art 45 del Decreto;

b) in cambio o in sostituzione di altri biglietti precedentemente esportati con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 1);

c) a regolamento di crediti di residenti verso non residenti per operazioni autorizzate;

d) per l'accreditamento, nei casi consentiti e ove occorra, previa negoziazione, nei conti di pertinenza di non residenti di cui al Titolo VI del Decreto ovvero nei conti di cui agli artt. 98 e 104 del citato Decreto.

Art 51

(Esportazione ed importazione di monete metalliche italiane aventi corso legale da parte di « residenti » e « non residenti » e da parte di banche abilitate)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'importazione da parte di banche abilitate di monete metalliche italiane aventi corso legale può essere effettuata soltanto a mezzo posta con invio diretto da banche estere ed è consentita esclusivamente per il cambio in biglietti di Stato e di banca italiani di taglio non superiore a Lit. 50.000

Per l'operazione di cambio delle monete e per la successiva spedizione dei biglietti valgono le disposizioni di attuazione dell'art. 47 del Decreto.

L'esportazione di monete metalliche italiane è subordinata ad autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero e può essere effettuata esclusivamente a mezzo posta con presentazione in Dogana di benestare bancario rilasciato da banca abilitata, qualora il valore di ogni singola spedizione superi Lit. 1.000.000.

Art 52

(Esportazione di monete metalliche estere aventi corso legale da parte di « residenti » e « non residenti » e da parte di banche abilitate)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'esportazione da parte di banche abilitate di monete metalliche estere aventi corso legale, diverse da quelle d'oro, deve essere effettuata esclusivamente a mezzo posta ed è consentita soltanto per l'accreditamento del corrispondente valore in conti presso banche corrispondenti estere o per il cambio in biglietti di Stato e di banca esteri

Art 56

(Esportazione ed importazione di banconote italiane ed estere da parte di « frontalieri »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I frontalieri, che si recano nel paese confinante attraverso il valico di frontiera della propria zona di abituale dimora **possono esportare giornalmente:**

— biglietti di Stato o di banca italiani e monete metalliche italiane, fino a Lit 30 000;

— biglietti di Stato o di banca esteri e monete metalliche estere, fino al controvalore di Lit 20 000

I frontalieri che entrano nel territorio nazionale dal paese confinante attraverso il valico di frontiera della propria zona di abituale dimora **possono importare giornalmente:**

— biglietti di Stato o di banca italiani e monete metalliche italiane, fino a Lit. 30 000;

— biglietti di Stato o di banca esteri e monete metalliche estere, senza limite d'importo

Qualora l'espatrio o il rimpatrio non avvengano attraverso il valico di frontiera della zona di abituale dimora del frontaliere, si applicano le disposizioni di carattere generale stabilite in materia di importazione ed esportazione di banconote e monete metalliche.

Art 57

(Esportazione di effetti cambiari a carico di « residenti »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate devono indicare espressamente di aver accertato la regolarità delle operazioni sottostanti apponendo sugli effetti da esportare il « visto per la regolarità » che, pure, dovrà essere debitamente timbrato e sottoscritto

Le banche sono inoltre tenute ad annotare sui documenti esaminati l'emissione dell'effetto

Nel caso in cui le tratte o i pagherò siano rispettivamente accettate o emessi direttamente all'estero ovvero detti effetti escano dall'Italia senza la predetta attestazione, gli obbligati « residenti » sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione alla banca prescelta per l'esecuzione della

operazione sottostante, esibendo alla stessa la documentazione relativa ai fini dell'annotazione dell'emissione dell'effetto

Ai fini delle presenti disposizioni, il deposito dei predetti titoli, costituito presso banca abilitata a nome dei beneficiari « non residenti », è assimilato all'invio all'estero dei titoli medesimi

Art 58

(Importazione di effetti cambiari a carico di « residenti »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

A) Rimessa di effetti dall'estero per il ritiro della firma di accettazione

L'incarico dato dall'estero ad una banca abilitata di ritirare la firma di accettazione di una tratta (incarico di puro carattere bancario che ovviamente può non tenere conto dei limiti di competenza territoriale in materia valutaria) non comporta il rilascio del modulo valutario, quando prescritto, né l'effettuazione, da parte di detta banca incaricata, del relativo regolamento, essendo determinanti al riguardo i criteri generali di competenza precisati nella Circolare n. 2 del 31-8-1981; anche in questo caso l'apposizione dell'attestazione di regolarità deve essere effettuata dalla banca presso la quale è appoggiata l'operazione sottostante.

B) Rimessa di effetti dall'estero a banca italiana, per l'incasso

Quando un titolo cambiario è rimesso dall'estero per l'incasso a banca diversa da quella presso la quale è appoggiata l'operazione sottostante, la regolarità dell'operazione, ai fini dello scarico dell'impegno valutario, è accertata da quest'ultima che provvede a invalidare ai fini valutari la relativa documentazione. Il regolamento a favore dell'estero può essere effettuato anche a cura della banca incaricata dell'incasso

Le banche che ricevono dall'estero per l'incasso pagherò o tratte accettate, sia in lire che in valuta, non recanti l'attestazione di regolarità valutaria, quando detti effetti sono relativi ad obbligazioni assunte in contrasto con le vigenti disposizioni, devono accreditare le relative somme, a nome dell'avente diritto non residente, rispettivamente nel « conto speciale transitorio » di cui all'art. 84 o in quello di cui all'art. 93 del Decreto; a seconda che trattasi di effetti stilati in lire o in valuta, il cui svincolo, come disposto nei citati articoli, è subordinato alle determinazioni che saranno prese dalle competenti Autorità

In tal caso le banche devono segnalare immediatamente l'operazione all'Ufficio Italiano dei Cambi (Ispettorato), allegando fotocopia (recto e verso) del titolo e fornendo ogni elemento di valutazione.

Art 61

(Esportazione di assegni in valuta estera da parte di « residenti » e banche abilitate)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Gli assegni in moneta estera che i residenti possono esportare al seguito per il regolamento in favore di non residenti di operazioni autorizzate **di importo non superiore al controvalore di Lit 2.500 000,** devono essere rilasciati dalle banche abilitate, all'ordine dei creditori non residenti, previo accertamento della regolarità delle operazioni sottostanti, unitamente ad una attestazione della banca che ne legittima l'uscita dal territorio doganale.

L'esportazione dei predetti assegni da parte delle banche abilitate può essere effettuata

a) per l'accreditamento in conto o per la negoziazione presso proprie corrispondenti estere, a mezzo posta ovvero, osservate le disposizioni di attuazione dell'art. 50 del Decreto; a mezzo corrieri specializzati o propri funzionari. In tal caso i titoli devono essere barrati o comunque muniti di timbro per girata internazionale;

b) per il regolamento di debiti contratti da residenti verso non residenti a fronte di operazioni autorizzate, esclusivamente a mezzo posta; gli assegni devono essere rimessi ai singoli beneficiari non residenti direttamente dalle banche agenti emittenti, salvo quanto stabilito nel precedente capoverso, ovvero dalle altre banche autorizzate dalla Banca d'Italia a rivolgersi alle banche agenti per ottenere il rilascio di assegni in valuta all'ordine di non residenti, purchè in quest'ultimo caso gli assegni stessi siano in regolamento di operazioni commerciali senza formalità valutarie o di operazioni finanziarie **di valore non superiore a Lit. 2.500.000.**

Art 62

(Esportazione di assegni in valuta estera da parte di « non residenti »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Sia l'attestazione doganale (Mod V2) sia quella bancaria sono ritirate dalla Dogana ad effettuato riscontro

Art. 63

(Esportazione di assegni in lire da parte di « residenti »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Non è soggetta ad alcuna restrizione di carattere valutario l'esportazione, al seguito dei residenti titolari di conti interni, di moduli in bianco per assegni relativi ai conti stessi

Resta, ovviamente, fermo il divieto di emettere all'estero assegni a valere sui moduli come sopra esportati

Art 64

(Esportazione di assegni in lire da parte di « non residenti »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nel caso di rilascio di assegni circolari in lire a non residenti in temporaneo soggiorno in Italia, a fronte di cessione di valuta effettuata con l'osservanza delle disposizioni vigenti o di utilizzo di conto estero, le banche devono aver cura all'atto del rilascio di portare a conoscenza dei richieden-

ti —facendosi all'uopo sottoscrivere apposita dichiarazione — che detti titoli possono circolare solo in Italia e che conseguentemente ne è vietata l'esportazione

Qualora assegni della specie, abusivamente esportati, vengano rimessi dall'estero per l'incasso, le banche devono applicare le stesse disposizioni di attuazione riguardanti l'abusiva esportazione di assegni tratti su conti interni, di cui all'art. 65 del Decreto.

Sia l'attestazione doganale (Mod V/2), sia quella bancaria sono ritirate dalla Dogana ad effettuato riscontro.

Art 65

(Importazione di assegni in valuta ed in lire)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche che ricevono dall'estero per l'incasso assegni tratti su conti interni abusivamente esportati e/o circolati all'estero devono accreditare le relative somme, a nome dell'avente diritto non residente, in un « conto speciale transitorio » di cui all'art. 84 del Decreto, il cui svincolo, come disposto nel citato articolo, è subordinato alle determinazioni che saranno prese dalle competenti autorità.

In tal caso le banche devono segnalare immediatamente l'operazione all'Ufficio (Ispettorato) allegando fotocopia (recto e verso) del titolo e fornendo ogni elemento di valutazione

Tuttavia, qualora gli assegni siano relativi ad operazioni che risultino sostanzialmente regolari sotto il profilo valutario, le banche abilitate, nell'immettere i relativi importi nei conti sopra menzionati, non devono invalidare la documentazione concernente le operazioni sottostanti.

In relazione a ciò e fatti salvi i provvedimenti che possono essere adottati in connessione alla abusiva circolazione all'estero dei menzionati assegni, qualora l'operatore residente intenda far fronte ai propri impegni nei confronti dell'estero mediante altro versamento, la banca potrà dar corso a tale regolamento contro invalidazione della documentazione relativa ed a condizione che il creditore « non residente » rinunci esplicitamente, a favore del residente, alle somme come sopra immesse nei « conti speciali transitori ».

Nei casi in cui l'operatore residente effettui tale secondo versamento, le banche dovranno procedere alla estinzione dei « conti speciali transitori », con giro delle relative disponibilità ad analoghi conti intestati ai residenti interessati.

Lo svincolo delle somme immesse nei « conti speciali transitori », al nome degli operatori residenti, resta subordinato alle determinazioni delle competenti autorità così come i titoli relativi devono restare a disposizione delle predette autorità

Inoltre, qualora gli assegni non vengano incassati per mancanza di fondi, gli operatori residenti debitori possono assolvere ai propri impegni con l'estero, sempreché risulti accertata, sotto il profilo valutario, la regolarità dell'operazione sottostante e previa rinuncia da parte dell'estero al credito incorporato nei titoli suddetti, titoli che, comunque, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità

Le presenti disposizioni si applicano anche nel caso di abusiva esportazione e/o circolazione all'estero di libretti al portatore emessi da aziende ed Istituti di credito operanti nel territorio della Repubblica e di titoli azionari e obbligazionari emessi e pagabili in Italia appartenenti a residenti

Art 67

(Esportazione e reimportazione di libretti di risparmio bancari nominativi intestati a « non residenti » nonchè esportazione e reimportazione di libretti di risparmio nominativi postali, di buoni fruttiferi bancari e postali)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'esportazione dei titoli di cui all'articolo in riferimento può essere effettuata a condizione che i documenti onde trattasi siano contrassegnati con una stampiglia che evidenzi la categoria del conto e la circostanza che il libretto è utilizzabile esclusivamente in Italia.

Tale stampiglia deve, inoltre, essere corredata da timbro, data e firma della banca emittente

Qualora i libretti di risparmio, esportati con le modalità di cui sopra, vengano inviati in Italia dai titolari per l'incasso, le banche possono procedere all'accreditamento delle somme rivenienti in conti della stessa categoria di quelli a valere sui quali i libretti stessi sono stati rilasciati, intestando tali conti ai medesimi soggetti

Nel caso invece di libretti di risparmio nominativi postali della « Serie speciale italiani all'estero » — che possono essere alimentati con lire di accertata pertinenza estera (prelevate dei « conti esteri », « conti capitale » o derivanti da negoziazioni di valuta che presenti le caratteristiche per l'accreditamento nei « conti esteri » in valuta) — qualora vengano inviati dai titolari in Italia per l'incasso, l'Amministrazione Postale può procedere di iniziativa a rimborsi all'estero senza limite d'importo in favore degli aventi diritto ovvero a rimborsi senza limiti di importo in Italia a favore di procuratori degli intestatari, anche se non loro familiari ed a prescindere dall'accertamento della destinazione delle somme rimborsate, nonchè infine al trasferimento all'estero di quote ereditarie senza limiti di importo e qualunque sia il Paese di residenza all'estero degli eredi, previa esibizione dei documenti previsti dalle leggi vigenti in materia di successioni ereditarie.

Per i libretti nominativi di risparmio bancari e postali inviati in Italia per l'aggiornamento le banche e, rispettivamente, l'Amministrazione Postale può procedere alle operazioni relative e alla rispedizione all'estero.

Art 68

(Esportazione e reimportazione di libretti di risparmio bancari nominativi rilasciati a « residenti » nonchè esportazione e reimportazione di libretti di risparmio nominativi postali, di buoni fruttiferi bancari e postali)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La possibilità di esportare i libretti di risparmio nominativi intestati a residenti non abilita i titolari al trasferimento dei relativi importi

Nel caso di libretti di risparmio nominativi bancari, qualora i titolari inviino in Italia i libretti medesimi per l'incasso dopo aver trasferito la propria residenza all'estero, le banche possono procedere all'accreditamento del ricavo nei conti capitale di cui all'art. 76 del Decreto per importi fino a Lit. 1.000.000, sulla sola base della documentazione attestante l'effettivo trasferimento della residenza all'estero, prevista alla causale 222 (a) dell'Allegato A del Decreto; per importi superiori a Lit. 1.000.000 e fino a Lit. 5.000.000, sulla base della predetta documentazione e sempreché trattisi di disponibilità già possedute prima dell'espatrio definitivo; in tutti gli altri casi, a condizione

che l'interessato abbia ottenuto il riconoscimento dell'Ufficio (Autorizzazioni) sulla pertinenza estera delle disponibilità onde trattasi secondo quanto stabilito alla causale 222/b del ripetuto Decreto;

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nel caso di libretti di risparmio al portatore esportati con autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero, i cui estremi siano riportati sui libretti stessi dalle banche emittenti.

Nel caso invece di libretti di risparmio nominativi postali, qualora i titolari inviino i libretti in Italia dopo aver trasferito la propria residenza all'estero, l'Amministrazione Postale può procedere d'iniziativa a rimborsi all'estero fino ad un massimo di Lit. 5.000.000 ovvero a rimborsi in Italia senza limiti d'importo a favore di procuratori degli intestatari medesimi, anche se non loro familiari, a prescindere dall'accertamento della destinazione delle somme rimborsate, nonchè infine al trasferimento all'estero di quote ereditarie senza limiti di importo e qualunque sia il Paese di residenza all'estero dell'avente diritto, previa esibizione dei documenti previsti dalle leggi vigenti in materia di successioni ereditarie.

Per i libretti nominativi di risparmio bancari e postali inviati in Italia per l'aggiornamento, le banche e, rispettivamente, l'Amministrazione Postale può procedere alle operazioni relative e alla rispedizione all'estero.

Art 69

(Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti e detenuti da « residenti »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'esportazione dei titoli di cui all'articolo in riferimento da parte di banca abilitata è consentita esclusivamente per.

— operazioni inerenti all amministrazione dei titoli stessi;

— costituzione dei titoli in garanzia di cariche amministrative presso le società emittenti, oppure costituzione dei titoli in garanzia da parte di compagnie di assicurazione a copertura di rischi assunti all'estero;

— costituzione in deposito presso banche dell'estero a nome di banche abilitate, per conto degli aventi diritto.

Art 70

(Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti e detenuti da « non residenti »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Sia l'attestazione doganale (Mod V2) sia quella bancaria sono ritirate dalla Dogana ad effettuato riscontro

Art 72

(Esportazione di titoli azionari ed obbligazionari emessi e pagabili in Italia acquisiti e detenuti da « non residenti » e relativa reimportazione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L esportazione dei titoli di cui all'articolo in riferimento è consentita a condizione che i titoli stessi siano contrassegnati con una stampiglia che, a seconda dei casi, rechi una delle seguenti dizioni:

— « circolante all'estero – ex D L n 211 »

— « circolante all'estero – investimento n L 43 della banca »

— « circolante all'estero – investimento N. .... della banca ...... » esclusivamente ove trattisi di titoli acquistati ai sensi della legge n 43 prima della data del 1° gennaio 1966

— « circolante all'estero – ex deposito capitale »

La stampiglia di cui sopra deve, inoltre, essere corredata da timbro, data e firma della banca che cura l'esportazione dei titoli

Le banche che curano l'esportazione dei titoli considerati devono comunicare alle società emittenti gli estremi dei azionari esportati

Nel caso di circolazione dei titoli all'estero, la reimportazione degli stessi, ai fini della immissione in un deposito della medesima categoria di quello di provenienza, anche se il proprietario sia diverso da quello a cui era intestato il dossier all'atto del prelevamento per l'esportazione, è consentita a condizione che detti titoli siano accompagnati da affidavit di banca estera attestante la proprietà di soggetto non residente. Tale affidavit deve, inoltre, specificare la data in cui è stata acquisita la proprietà del titolo, se l'acquisto è avvenuto a titolo gratuito, ovvero oneroso, nonchè infine la data di esportazione.

Qualora i titoli di circolazione estera siano importati per operazioni di normale amministrazione, devono essere osservate le disposizioni di attuazione dell'art 86, 5° alinea, del Decreto.

I titoli della specie trattenuti, all'atto dei controlli doganali, a non residenti in entrata nel territorio nazionale, sono conservati presso le dogane per un periodo massimo di tre mesi. Qualora entro tale termine l'avente diritto non residente non si presenti per la restituzione, in occasione del ritorno all'estero, i titoli stessi vengono dalle dogane inviati ad una banca abilitata che provvede alla loro immissione in un deposito speciale transitorio di cui all'articolo 90 del Decreto.

Art 74

(Elencazione dei conti e dei depositi in lire e disposizioni di rinvio per la relativa movimentazione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti ed i depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere gestiti da residenti in base a delega loro specificamente concessa dai rispettivi titolari, ovvero in base a più ampio mandato loro conferito dai titolari stessi, a condizione, in quest'ultimo caso, che la facoltà onde trattasi possa normalmente ricomprendersi tra i poteri del mandatario.

Le banche presso le quali sono intrattenuti i conti e i depositi devono segnalare all'Ufficio Italiano dei Cambi, osservando le istruzioni ad esse impartite dall'Ufficio medesimo, il conferimento delle deleghe, *nonchè eventuali* variazioni e revoche delle stesse.

Per quanto riguarda, in particolare, i depositi, l'esecuzione nell'interesse del depositante, di operazioni inerenti l'amministrazione dei titoli (raggruppamento, sostituzione, riaffoglio cedole, movimenti inerenti alla presentazione o deposito temporaneo dei titoli stessi presso terzi) non determina, ai fini valutari, alcuna sostanziale variazione nel deposito, modificandosi per la durata di tali operazioni e nei soli confronti della banca depositaria, la materiale ubicazione dei titoli che costituiscono il deposito.

Le disponibilità dei conti, una volta prelevate, perdono la caratteristica di lire di pertinenza estera qualunque sia il conto dal quale è stato eseguito il prelevamento.

I conti possono essere addebitati dalle banche, per l'esecuzione di ordini, soltanto nei limiti delle disponibilità effettive esistenti, essendone escluso il passaggio sia pure momentaneo a debito.

Resta fermo per le banche detentrici il divieto di consentire utilizzi dei conti per rimesse all'estero in favore di nominativi fittizi o di conti contraddistinti da sigle, numeri o nomi convenzionali, come pure il divieto di rilasciare libretti al portatore a valere sui conti medesimi.

Le operazioni di accreditamento e di addebitamento relative ai conti e quelle di immissione e prelievo relative ai depositi, devono essere segnalate dalle banche all'Ufficio Italiano dei Cambi, secondo le istruzioni ad esse impartite dall'Ufficio medesimo.

Le banche estere autorizzate possono intrattenere conti e depositi « sotto rubrica » anche al nome di clienti che risiedano in paese diverso da quello in cui ha sede la banca rubricante, purchè i clienti stessi non abbiano l'abituale dimora in Italia, siano essi cittadini italiani o stranieri.

I conti e depositi sotto rubrica — con esclusione dei conti e depositi speciali — intestati ad una stessa banca estera purchè aventi la medesima qualifica, possono essere raggruppati, rispettivamente, in un unico conto o deposito contraddistinto da « rubrica »; l'identità dei singoli rubricati e la loro residenza devono però essere rilevati da una distinta, costantemente aggiornata, tenuta a disposizione degli organi di controllo della banca italiana detentrice con la documentazione di ciascuna partita contabile.

Art 75

(Conti esteri)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere acireditati con lire derivanti da

— negoziazione sul mercato delle valute di conto valutario da parte di banche abilitate di valuta prelevata da conto estero in valuta, o che, comunque, presenti le caratteristiche per l'accreditamento nei conti esteri in valuta, come stabilito nelle disposizioni di attuazione dell'art 92 del Decreto.

— regolamenti, da parte di residenti, di operazioni autorizzate;

— giro da altri conti in lire di pertinenza estera, ove consentito dalle disposizioni che ne disciplinano le singole categorie;

— interessi maturati sulle somme accreditate nel conto

I conti esteri in lire aperti al nome di cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro possono essere accreditati anche con lire derivanti dalla negoziazione di valuta dagli stessi rimessa in Italia a tal fine a propri congiunti, semprechè al riguardo esistano precise disposizioni del remittente.

I conti onde trattasi possono essere addebitati per

— prelevamenti in contanti; i prelevamenti superiori a Lit. 5 000 000 devono essere segnalati all'Ufficio Italiano dei Cambi dalla banca detentrice del conto secondo le istruzioni all'uopo impartite dall'Ufficio medesimo;

— conversione in valuta, da acquistare sul mercato delle valute di conto valutario, per il successivo trasferimento all'estero o accreditamento di conto estero in valuta;

— regolamenti, in favore di residenti, di operazioni autorizzate;

— giro ad altro conto in lire di pertinenza estera;

— giro a conto interno, osservate le disposizioni di attuazione dell'articolo 96 del Decreto

Le banche estere e le organizzazioni turistiche estere possono disporre sui conti esteri a loro intestati mediante assegni emessi con modulo proprio, ovvero forniti (anche nella forma di assegni turistici in lire) dalla banca abilitata detentrice del conto I soggetti diversi da quelli sopra indicati possono disporre sui propri conti esteri solo con assegni bancari forniti dalla banca abilitata detentrice del conto.

Sugli assegni forniti dalle banche abilitate deve essere apposta la dicitura « emesso a valere su conto estero in lire ».

Art 76

(Conti capitale – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati

— con lire provenienti da giro da conto estero lire, o da altro conto capitale, per il successivo investimento, ovvero da giro da conto speciale « ex D.Lg 2-3-1948, n. 211 » e da conto speciale « Legge 7-2-1956, n. 43 »;

— con lire derivanti da realizzo di precedenti investimenti effettuati attraverso i conti capitale stessi;

— con lire per le quali sia stato ottenuto il riconoscimento della pertinenza estera da parte degli Organi valutari;

— con lire corrisposte a titolo di interessi maturati sulle somme accreditate nel conto

I conti onde trattasi possono essere addebitati per

— l'esecuzione di investimenti mobiliari ed immobiliari, nonchè per l'esecuzione delle operazioni di cui alla *causale 212* dell'*allegato A* del Decreto;

— giro ad altro conto capitale, ovvero a conto estero in lire;

— giro a conto interno, osservate le disposizioni di cui all'articolo 96 del Decreto

I conti di cui trattasi, ove già aperti presso banche diverse da quelle abilitate secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del Decreto, possono continuare ad essere intrattenuti presso tali banche, ferma rimanendo, per i titolari, la facoltà di girare le relative disponibilità in conti della specie da aprire presso banche abilitate

Nel caso in cui i conti onde trattasi continuino ad essere mantenuti presso banche diverse da quelle abilitate, le operazioni a valere sugli stessi possono essere effettuate esclusivamente previa autorizzazione delle Sedi della Banca d'Italia competenti per territorio, salvo l'accreditamento degli interessi maturati sulle somme intrattenute che può essere effettuato liberamente dalle banche detentrici.

Art. 77

(Conti speciali D Lg 2 marzo 1948, n 211 – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

— disinvestimenti di capitali investiti ai sensi del D Lg 2-3-1948, n 211;

— redditi rivenienti da investimenti effettuati ai sensi del citato D Lg

Possono essere addebitati per

— trasferimento all'estero, o giro a conto estero lire intestato al medesimo soggetto, delle somme derivanti dal realizzo dell'investimento, limitatamente all'ammontare della valuta originariamente ceduta;

— trasferimento all'estero, o giro a conto estero lire intestato al medesimo soggetto, dei redditi provenienti dall'investimento, fino al limite massimo dell'8% annuo calcolato sulla base del capitale investito;

— giro a conto speciale Legge 7-2-56, n 43, intestato al medesimo soggetto, delle quote di capitale e dei redditi trasferibili ai sensi dei precedenti alinea, per il successivo reinvestimento ai sensi della citata Legge;

— giro a conto capitale intestato al medesimo soggetto delle somme per le quali il titolare non possa o non intenda avvalersi dei benefici derivanti dalla Legge 7-2-1956, n 43;

— giro a conto interno osservate le disposizioni di attuazione dell'art 96 del Decreto

Art 78

(Conti speciali legge 7 febbraio 1956, n 43 – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

— lire derivanti dalla negoziazione di valuta sul mercato dei conti valutari, effettuata a scopo di investimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7-2-1956, n. 43, semprechè la valuta sia prelevata da conto estero in valuta intestato al medesimo soggetto o, comunque, presenti le caratteristiche per l'accreditamento nei conti esteri in valuta, come stabilito nelle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del Decreto;

— lire prelevate da conto estero in lire intestato al medesimo soggetto;

— lire rappresentanti il valore dei macchinari importati in definitiva ai sensi dell'articolo 5 della citata Legge n 43, calcolato sulla base dell'accertamento effettuato in dogana;

— giro da conto speciale ex D Lg 2-3-1948, n 211, intestato al medesimo soggetto, per il reinvestimento delle quote di capitale e dei redditi trasferibili ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art 77 del Decreto;

— giro da conto speciale della stessa categoria, intestato ad altro nominativo, per il successivo investimento ai sensi della ripetuta Legge;

— lire derivanti dal realizzo di capitali investiti ai sensi della Legge n 43;

— lire rappresentanti il reddito degli investimenti effettuati ai sensi della Legge n 43

Possono essere addebitati per

— investimenti in Italia nell'interesse del titolare del conto; nell'importo registrato in addebitamento del conto deve pure ricomprendersi il valore dei macchinari eventualmente importati in Italia a scopo di investimento, a fronte dei quali il conto speciale è stato contemporaneamente accreditato, per il medesimo importo, come specificato nel precedente capoverso;

— trasferimento all'estero o giro a conto estero lire, intestato al medesimo soggetto, del realizzo dei capitali investiti, che può aver luogo:

a) per il realizzo degli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 43, senza limiti di importo o di tempo, semprechè esista riconoscimento in tal senso del Ministero del Tesoro, secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del regolamento annesso al D P.R. 6 luglio 1956, n. 758;

b) per il realizzo degli investimenti non riconosciuti come effettuati ai sensi dell'articolo 1, ovvero effettuati ai sensi dell'articolo 2 della ripetuta Legge, non prima che siano decorsi due anni dall'investimento e per importo non superiore a quello utilizzato per l'investimento stesso;

— trasferimento all'estero, o giro a conto estero intestato al medesimo soggetto, dei redditi derivanti dall'investimento, che può aver luogo:

a) per i dividendi e gli utili relativi ad investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 e come tali riconosciuti dal Ministero del Tesoro (artt. 3 e 4 del Regolamento annesso al D.P.R 6 luglio 1956, n. 758), senza limiti di importo;

b) per le rendite, gli interessi e i frutti relativi ad investimenti non riconosciuti come effettuati ai sensi dell'articolo 1, ovvero effettuati ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 43, fino al limite massimo dell'8% annuo calcolato sulla base del capitale investito;

— giro a conto speciale Legge 7-2-1956, n 43 intestato ad altro nominativo, per il successivo investimento, da parte di quest'ultimo, ai sensi della citata Legge;

— giro a conto capitale intestato al medesimo soggetto delle somme per le quali il titolare del conto speciale non possa, o non intenda, avvalersi dei benefici concessi dalla Legge n 43;

— giro a conto interno, osservate le disposizioni di attuazione dell'art 96 del Decreto.

* * *

Per ogni negoziazione di valuta o prelevamento da conto estero in lire a scopo di investimento, deve essere aperto dalla banca che interviene un separato « conto speciale L. '43 » contraddistinto dalla sigla N° L. 43 . . . . , seguita dal nome della banca, stampato sul prescritto modulo di segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, nel quale vanno registrati tutti i movimenti (accreditamenti e addebitamenti) concernenti l'investimento stesso

Per i trasferimenti all'estero, o i giri a conti esteri in lire, dei capitali e dei redditi, come sopra specificato, devono essere osservate le disposizioni di carattere fiscale contenute nella Circolare del Ministero delle Finanze n 280 del 6 agosto 1956

Art 79

(Conti speciali indennizzi cittadini Nazioni Unite – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

— somme versate dalla Tesoreria Provinciale competente, a titolo di indennizzo ai sensi del Trattato di pace;

— redditi e/o realizzi degli investimenti effettuati con le somme corrisposte dalla tesoreria Provinciale competente al titolo di cui sopra;

— interessi maturati sulle somme accreditate nel conto

Possono essere addebitati per

— investimenti mobiliari ed immobiliari effettuati in Italia;

— spese relative all'amministrazione degli investimenti come sopra effettuati;

— prestiti in favore di residenti, semprechè questi ultimi abbiano ottenuto, dal Ministero del Tesoro, specifica autorizzazione;

— spese di soggiorno in Italia sostenute dal titolare del conto;

— per sussidi e regalie in favore di residenti

Art 80

(Conti speciali organizzazioni ed enti con finalità di carattere internazionale – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

— somme versate in Italia ai titolari dei conti in conformità delle Leggi e delle convenzioni interstatali istitutive;

— lire prelevate da « conti esteri in lire » ovvero provenienti da negoziazione di valuta prelevata da « conti esteri in valuta » o che comunque presenti le caratteristiche per l'accreditamento nei citati conti esteri in valuta, come stabilito nelle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del Decreto;

— retribuzioni corrisposte in Italia ai titolari dei conti dalle rispettive amministrazioni;

— somme relative al realizzo di investimenti mobiliari in Italia in titoli di stato ed obbligazioni in genere;

— interessi maturati sulle somme come sopra accreditate;

possono essere addebitati

— nell'interesse diretto del titolare ed alla stregua dei conti interni in lire, per sopperire ad esigenze dello stesso in Italia;

— investimenti mobiliari in Italia in titoli di stato ed obbligazionari in genere;

— per trasferimenti all'estero, o giro a conto estero in lire, previa autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

L'utilizzo in Italia delle disponibilità accreditate nei conti onde trattasi può avvenire anche mediante assegni emessi su moduli rilasciati dalle banche detentrici dei conti stessi, a condizione che tali assegni siano contraddistinti dalla dicitura: « emesso a valere su conto speciale Organizzazioni ed Enti ».

Resta ferma la possibilità per i titolari dei conti in questione di intrattenere in Italia anche conti e depositi interni in lire

Art 81

(Conti speciali rappresentanze diplomatiche e consolari estere – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

— lire derivanti dalla negoziazione sul mercato dei conti valutari di valuta prelevata dai conti esteri in valuta di cui all'articolo 92 del Decreto ovvero di valuta che presenti le caratteristiche per l'accreditamento in detti conti esteri come stabilito nelle disposizioni di attuazione del citato articolo 92;

— giro da conto estero in lire;

— giro da altro conto speciale della stessa categoria intestato a diverso nominativo;

— introiti in lire relativi a diritti consolari riscossi in Italia;

— interessi maturati sulle somme accreditate nei conti;

possono essere addebitati

— nell'interesse diretto dei titolari, alla stregua dei conti interni in lire, per sopperire alle esigenze in Italia dei titolari stessi;

— per trasferimenti all'estero, o giro a conto estero in lire;

— per giro ad altro conto speciale della stessa categoria intestato a diverso nominativo;

— per pagamenti in favore dell'estero relativi a merci importate in franchigia doganale, destinate al consumo da parte delle Rappresentanze

L'utilizzo in Italia delle disponibilità accreditate nei conti onde trattasi può avvenire anche mediante assegni emessi su moduli rilasciati dalle banche detentrici dei conti stessi, a condizione che tali assegni siano contraddistinti dalla dicitura: « emesso a valere su conto speciale Rappresentanze »

Art 82

(Conti speciali temporaneo soggiorno – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

— lire derivanti dalla negoziazione sul mercato dei conti valutari di valuta prelevata da conto estero in valuta di cui all'articolo 92 del Decreto; ovvero di valuta che presenti le caratteristiche per l'accreditamento in detti conti esteri, come stabilito nelle disposizioni di attuazione del citato articolo 92;

— giro da conto estero in lire;

— giro da altro conto speciale della stessa categoria intestato a diverso nominativo;

— interessi maturati sulle somme accreditate nei conti

Possono essere addebitati:

— nell'interesse diretto dei titolari, alla stregua dei conti interni in lire, per sopperire alle esigenze in Italia dei titolari stessi;

— per trasferimenti all'estero o giro a conti esteri in lire;

— per giro ad altro conto speciale della stessa categoria, intestato a diverso nominativo

L'utilizzo in Italia delle disponibilità accreditate nei conti onde trattasi può avvenire anche mediante assegni emessi su moduli rilasciati dalle banche detentrici dei conti stessi, a condizione che tali assegni siano contraddistinti dalla dicitura: « emesso a valere su conto speciale temporaneo soggiorno ».

Art. 83

(Conti speciali transitori IVA)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con:

— lire rappresentanti l'IVA corrisposta per rivalsa da residenti cessionari di beni o committenti di servizi;

— lire rimborsate dall'Erario ai sensi degli articoli 30 e 38 del D P R n 633;

— lire derivanti dalla negoziazione sul mercato delle valute di conto valutario di valuta prelevata da conto estero in valuta o che, comunque presenti le caratteristiche per l'accreditamento nei conti esteri in valuta, come stabilito nelle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del Decreto;

— giro da conto estero in lire, intestato al medesimo titolare;

— interessi maturati sulle somme accreditate nei conti stessi;

possono essere addebitati per

— versamenti in favore dell'Erario;

— regolamento dell'IVA da corrispondere per rivalsa ai residenti cedenti i beni o prestatori dei servizi;

— ritrasferimento all'estero, in favore del titolare del conto o giro a conto estero in lire intestato al medesimo soggetto delle somme dallo stesso precedentemente trasferite in alimentazione del conto;

— trasferimento all estero in favore del titolare del conto, o giro a conto estero intestato al medesimo soggetto, degli interessi maturati sulle somme accreditate nel conto

* * *

Nei casi in cui — per operazioni imponibili ai sensi del richiamato D P R. 633 — le vigenti disposizioni valutarie consentano ai residenti cedenti i beni o prestatori dei servizi di essere regolati direttamente da parte di soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, le banche abilitate possono effettuare, senza ricorrere alla procedura prevista nel precedente comma, ai trasferimenti in favore dei beneficiari non residenti di cui sopra delle somme che risultino rimborsate dall'Erario in favore di questi ultimi ai sensi degli articoli 30 e 38 del ripetuto D.P.R.

Art 84

(Conti speciali transitori – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con:

— somme in lire per le quali le banche non siano in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere all'accreditamento in uno dei conti in lire di pertinenza estera di cui agli articoli precedenti;

— somme in lire che costituiscono oggetto di contestazioni valutarie (anche se sollevate in sede doganale) o, comunque, di operazioni valutariamente irregolari;

— somme in lire per le quali tale vincolo di destinazione sia stabilito con disposizione dell'Ufficio Italiano dei Cambi;

— interessi maturati sulle somme accreditate nei conti

Possono essere addebitati:

— esclusivamente per le somme di cui al primo alinea del precedente capoverso, per giro ad uno dei conti in lire di pertinenza estera, ove le banche che hanno provveduto ad aprire i conti transitori, siano venute in possesso degli elementi mancanti;

— in tutti gli altri casi, per le destinazioni stabilite nelle determinazioni assunte al riguardo dall'Organo valutario competente a pronunciarsi sull'utilizzo delle somme accreditate nei conti stessi

* * *

Nel caso in cui nei conti onde trattasi vengano accreditate — in mancanza della documentazione necessaria per l'accreditamento in conto estero ed il contestuale pagamento — somme erogate a soggetti non residenti da Istituti a medio termine a titolo di crediti finanziari per il regolamento di esportazioni e prestazioni di servizi effettuate da residenti, le banche abilitate presso le quali i conti transitori vengono aperti possono riconoscere ai titolari dei medesimi interessi sulle somme in questione in misura non superiore a quelli che, a loro volta, i beneficiari dei crediti finanziari devono riconoscere agli Istituti eroganti.

Art 85

(Conti correnti postali – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

— rimesse dall'estero effettuate per il tramite del servizio dei postagiro o dei vaglia postali internazionali;

— versamenti in lire, da parte di residenti, per il regolamento di operazioni autorizzate: liberamente, fino a *Lit.* 1.000.000 sempreché per la causale valutaria a fronte della quale viene effettuato il versamento non sia stabilito un limite d'importo inferiore e, comunque, tenuti presenti limiti e modalità di cui alla lettera *a)* del punto 3 delle disposizioni di attuazione dell'art. 9 del Decreto; previa autorizzazione delle Rappresentanze dell'Ufficio presso le sedi della Banca d'Italia rispettivamente competenti per territorio, quando d'importo superiore a Lit. 1.000.000;

— interessi maturati sulle somme accreditate nei conti;

possono essere addebitati per:

— trasferimento all'estero mediante il servizio dei postagiro e di vaglia postali internazionali;

— regolamenti in favore di residenti a fronte di operazioni autorizzate. Tali regolamenti possono essere effettuati dai titolari dei conti mediante emissione di assegni di c/c postale (Modulo ch 16) rilasciati dall'Amministrazione delle Poste

In materia di documentazione e di scarico di impegni valutari, valgono, per i residenti beneficiari dei pagamenti come sopra effettuati le prescrizioni in proposito richiamate alla lettera *b)* del punto 3 delle disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del Decreto.

Art 86

(Depositi capitale – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere immessi

— titoli acquistati o sottoscritti con disponibilità di « conto capitale »;

— titoli acquisiti a seguito di successioni ereditarie e donazioni;

— titoli assegnati gratuitamente a valere su quelli giacenti nello stesso deposito;

— titoli girati da « deposito speciale ex D Lg 2 marzo 1948, n 211 da « deposito speciale Legge 7 febbraio 1956, n. 43 » o da altro « deposito capitale »;

— titoli di circolazione estera spediti direttamente dall'estero a banca abilitata sempreché ricorrano le condizioni di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 72 del Decreto. Ove i titoli vengano spediti in Italia per operazioni di amministrazione sui medesimi, l'immissione ed il successivo prelevamento per la spedizione all'estero, non dà luogo ad alcuna segnalazione;

— titoli girati da deposito interno in conseguenza del trasferimento all'estero della residenza del titolare del deposito interno, sempreché ne sia stata riconosciuta la pertinenza estera ai sensi della causale 222/b dell'allegato A del Decreto.

Possono essere effettuati prelevamenti per

— esportazioni all'estero di titoli azionari o obbligazionari (compresi quelli di Stato o garantiti dallo Stato), osservate le condizioni di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 72 del Decreto;

— costituzione di depositi presso l'emittente o presso banche per garanzia di amministratori Cessato lo scopo del prelevamento i titoli stessi, oppure quelli sostitutivi, devono essere reimmessi nel deposito di provenienza;

— vendita a residenti, con versamento del ricavo in un « conto capitale » La vendita dei titoli precedentemente esportati e reimportati è subordinata all'annullamento della stampiglia « circolante all'estero » mediante apposizione di timbro ad inchiostro indelebile sotto la stampiglia stessa, recante la dizione: « la stampiglia circolante all'estero è annullata », seguita dalla data, timbro e firma della banca Per i titoli azionari le banche devono comunicare alle società emittenti gli estremi dei certificati sui quali è stata annullata la stampiglia;

— successioni ereditarie e donazioni in favore di residenti;

— giro ad altro « deposito capitale »;

— giro a deposito interno in conseguenza del trasferimento in Italia della residenza del titolare del deposito, secondo quanto prescritto nelle disposizioni di attuazione dell'articolo 96 del Decreto

I depositi di cui trattasi, ove già aperti presso banche diverse da quelle abilitate secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del Decreto, possono continuare ad essere intrattenuti presso tali banche, ferma rimanendo, per i titolari, la facoltà di girare i relativi titoli in depositi della specie da costituire presso banche abilitate.

Art 87

(Depositi speciali ex D L 2 marzo 1948, n 211 – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere immessi

- titoli provenienti da distribuzione gratuita a valere sui titoli giacenti nello stesso deposito;
- titoli acquisiti a seguito di sottoscrizione per aumento di capitale effettuata a valere su investimenti eseguiti ai sensi del D.Lg 2 marzo 1948, n. 211, limitatamente al valore dei diritti di opzione spettanti sui vecchi titoli giacenti nel deposito « ex D.Lg 2 3-1948, n 211 » (1);
- titoli di circolazione estera spediti dall'estero direttamente a banca abilitata, semprechè ricorrano le condizioni di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 72 del Decreto. Ove i titoli vengano spediti in Italia per operazioni di amministrazione sui medesimi, l'immissione ed il successivo prelevamento per la rispedizione all'estero, non dà luogo ad alcuna segnalazione

Possono essere effettuati prelevamenti per

- esportazione all'estero, da parte di banche abilitate, di titoli azionari e obbligazionari (compresi quelli di Stato o garantiti dallo Stato), osservate le condizioni di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 72 del Decreto;
- vendita od altra operazione di realizzo in contropartita con residenti con versamento del ricavo in « conto speciale » ex D.Lg. 2-3-1948, n. 211 di pertinenza dello stesso titolare del deposito. La vendita dei titoli precedentemente esportati e reimportati è subordinata all'annullamento della stampiglia « circolante all'estero » mediante apposizione di timbro ad inchiostro indelebile sotto la stampiglia stessa recante la dizione: « la stampiglia circolante all'estero è annullata », seguita dalla data, timbro e firma della banca. Per i titoli azionari le banche devono comunicare alle società emittenti gli estremi dei certificati sui quali è stata annullata la stampiglia;
- giro a « deposito speciale Legge 7 febbraio 1956, n 43 » intestato al medesimo titolare;
- costituzione di depositi presso l'emittente o presso banche per garanzia di amministratori Cessato lo scopo del prelevamento, i titoli stessi oppure quelli sostitutivi devono essere reimmessi nel deposito di provenienza;
- successioni ereditarie e donazioni in favore di residenti;
- giro ad un « deposito capitale » intestato al medesimo titolare con implicita rinuncia alle disposizioni del D.Lg. 2-3-1948, n. 211 e della Legge 7-2-1956, n 43;
- giro a deposito interno in conseguenza del trasferimento in Italia della residenza del titolare del deposito secondo quanto prescritto nelle disposizioni di attuazione dell'articolo 96 del Decreto.

(1) La rimanente quota riferibile al pagamento deve essere considerata nuovo investimento effettuato ai sensi della Legge 7-2-1956, n. 43, con attribuzione, pertanto, di un nuovo numero

Art 88

(Depositi speciali legge 7-2-1956, n 43 – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere immessi

- titoli acquistati con disponibilità di « conto speciale Legge 7 febbraio 1956, n 43 »;
- titoli assegnati gratuitamente a valere su quelli giacenti nello stesso deposito

Detti titoli devono essere contraddistinti dal medesimo numero dell'originario investimento;

- titoli girati da altro « deposito speciale » Legge 7-2-1956, n 43;
- titoli girati da « deposito speciale » ex D Lg 2-3-1948, n 211 intestato al medesimo titolare;
- *titoli acquisiti* a seguito di sottoscrizione per aumento di capitale effettuata a valere su investimenti eseguiti ai sensi della Legge 7-2-1956, n 43, limitatamente al valore dei diritti di opzione spettanti sui vecchi titoli depositati nello stesso dossier; la rimanente quota riferibile al pagamento deve essere considerata nuovo investimento effettuato ai sensi della Legge 7-2-56, n. 43, con attribuzione pertanto di nuovo numero;
- titoli di circolazione estera spediti dall'estero direttamente a banca abilitata, semprechè ricorrano le condizioni di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 72 del Decreto.

Ove i titoli vengano spediti in Italia per operazioni di amministrazione sui medesimi, l'immissione ed il successivo prelevamento per la rispedizione all'estero, non dà luogo ad alcuna segnalazione

Possono essere effettuati prelevamenti per

- esportazioni all'estero, da parte di banche abilitate, di titoli azionari e obbligazionari (compresi quelli di Stato o garantiti dallo Stato), osservate le condizioni di cui alle disposizioni di attuazione dell'articolo 72 del Decreto;
- vendita od altra operazione di realizzo in contropartita con residenti con versamento del ricavo in « conto speciale Legge 7-2-1956, n 43 » di pertinenza dello stesso titolare del deposito, la vendita dei titoli precedentemente esportati e reimportati è subordinata all' annullamento della stampiglia « circolante all'estero » mediante apposizione di timbro ad inchiostro indelebile sotto la stampiglia stessa recante la dizione: « la stampiglia circolante all'estero è annullata », seguita dalla data, timbro e firma della banca. Per i titoli azionari le banche devono comunicare alle società emittenti gli estremi dei certificati, sui quali è stata annullata la stampiglia;
- giro ad altro « deposito speciale Legge 7-2-1956. n 43;
- costituzione di depositi presso l'emittente o presso banche per garanzia di amministratori Cessato lo scopo del prelevamento, i titoli stessi oppure quelli sostitutivi devono essere reimmessi nel deposito di provenienza;
- successioni ereditarie, donazioni in favore di residenti;
- trapasso ad un « deposito capitale » intestato al medesimo titolare con implicita rinuncia alle disposizioni della Legge 7-2-1956, n 43;
- giro a deposito *interno in conseguenza del trasferimento* in Italia della residenza del titolare del deposito secondo quanto previsto alle disposizioni di attuazione dell'articolo 96 del Decreto.

Art. 89

(Depositi speciali indennizzi a cittadini delle Nazioni Unite – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere immessi

— titoli acquistati o sottoscritti con disponibilità in lire corrisposte dalla Tesoreria Provinciale competente ai sensi del Trattato di Pace, indifferentemente se le disponibilità in lire versate dalla Tesoreria siano state o meno accreditate nei conti di cui all'articolo 79 del Decreto;

— titoli assegnati gratuitamente a valere su quelli giacenti nello stesso deposito;

— titoli girati da altro deposito della stessa categoria intestato a diverso nominativo

Possono essere effettuati prelevamenti per

— vendita od altra operazione di realizzo in contropartita con residenti con versamento del ricavo in un conto speciale di cui all'articolo 79 del Decreto;

— giro ad altro deposito della stessa categoria intestato a diverso nominativo;

— costituzione di depositi presso l'emittente o presso banche per garanzia di amministratori. Cessato lo scopo del prelevamento i titoli stessi, oppure quelli sostitutivi, devono essere reim messi nel deposito di provenienza;

— successione ereditaria o donazione in favore di residenti

Art 90

(Depositi speciali transitori – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere immessi

— titoli emessi e pagabili in Italia, per i quali le banche non siano in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere alla immissione in uno dei depositi in lire di pertinenza estera di cui agli articoli precedenti;

— titoli emessi e pagabili in Italia che costituiscano oggetto di contestazioni valutarie (anche se sollevate in sede doganale) o, comunque, di operazioni valutariamente irregolari;

— titoli emessi e pagabili in Italia per i quali tale vincolo di destinazione sia stabilito con deter minazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Possono essere effettuati prelevamenti

— per giro ad uno dei depositi in lire di pertinenza estera, esclusivamente ove trattisi dei titoli di cui al primo alinea del precedente capoverso, per i quali le banche, che hanno provveduto alla costituzione dei depositi transitori, siano venute in possesso degli elementi mancanti;

— per le destinazioni stabilite nelle determinazioni assunte al riguardo dall'organo valutario competente a pronunciarsi sulla movimentazione dei titoli immessi nei depositi stessi, in tutti gli altri casi.

Art 91

(Elencazione conti e depositi esteri in valuta e disposizioni di rinvio per la relativa movimentazione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti ed i depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere gestiti da residenti in base a delega loro specificamente concessa dai rispettivi titolari, ovvero in base a più ampio mandato loro conferito dai titolari stessi, a condizione, in quest'ultimo caso, che la facoltà onde trattasi possa normalmente ricomprendersi tra i poteri del mandatario

Deve intendersi comunque esclusa dai poteri accordati al delegato, la facoltà di prelevare in contanti disponibilità giacenti sui conti in questione

Le banche presso le quali sono intrattenuti i conti ed i depositi devono segnalare all'Ufficio Italiano dei Cambi, osservando le istruzioni ad esse impartite dall'Ufficio medesimo, il conferimento delle deleghe, nonchè eventuali variazioni o revoche delle stesse

Resta fermo per le banche detentrici dei conti di cui all'articolo in riferimento il divieto di consentire utilizzi dei conti stessi per rimesse all'estero in favore di nominativi fittizi o di conti contraddistinti da sigle, numeri o nomi convenzionali, come pure il divieto di rilasciare libretti al portatore a valere sui conti medesimi.

Le singole operazioni di accreditamento e di addebitamento relative ai conti e quelle di immissione e prelievo relative ai depositi non devono formare oggetto di specifiche segnalazioni all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Resta tuttavia fermo che ove le suddette movimentazioni, effettuate in contropartita con residenti, determinino movimentazioni di segno contrario nei conti e nei depositi intestati a questi ultimi, le banche abilitate, presso le quali tali conti e depositi dei residenti sono intrattenuti devono segnalare al predetto Ufficio, nei casi stabiliti dalle istruzioni ad esse impartite, le movimentazioni come sopra determinatesi

Art 92

(Conti esteri in valuta)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

— valuta (anche rappresentata da banconote) rimessa dall'estero, previa conversione quando la ri messa sia effettuata in valuta diversa da quella in cui il conto è intrattenuto.

A tal fine, per valuta rimessa dall'estero devono intendersi, oltre a quella pervenuta dall'estero direttamente a banca abilitata, le banconote estere importate al seguito del non residente titolare del conto, la cui importazione sia comprovata dall'apposita attestazione (Modulo V/2) rilasciata dalle dogane, non ancora scaduta; assegni ed altri titoli di credito emessi all'estero all'ordine del titolare del conto, non girati, ovvero, se girati, la cui importazione sia comprovata come sopra specificato;

— valuta che in base ad attestazione bancaria risulti regolarmente acquisita in Italia dal titolare del conto;

— valuta corrisposta da residente in regolamento di operazioni autorizzate;

— valuta girata da altro conto estero, previa conversione, quando intrattenuto in valuta diversa;

— valuta derivante dalla conversione delle disponibilità di conti in lire di pertinenza estera, nei casi ammessi dalle disposizioni che disciplinano tali conti;

— interessi maturati sulle somme accreditate nel conto;

possono essere addebitati per:

— prelievo, esclusivamente da parte del titolare del conto;

— giro ad altro conto estero in valuta;

— conversione in altra valuta;

— negoziazione contro lire estere per la successiva alimentazione di conti in lire di pertinenza estera;

— negoziazione contro lire interne anche in conseguenza del trasferimento in Italia della residenza del titolare del conto, secondo quanto prescritto nelle disposizioni di attuazione dell'art 96 del Decreto;

— regolamento, in favore di residenti, di operazioni autorizzate;

— trasferimenti all'estero

Le attestazioni doganali e bancarie valide ai fini dell'accreditamento della valuta nei conti onde trattasi devono essere rese inefficaci secondo i criteri in materia stabiliti nelle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del Decreto

I titolari dei conti esteri in valuta possono disporre sui propri conti anche mediante assegni bancari forniti dalle banche detentrici, sui quali deve essere apposta a cura delle banche stesse la stampiglia « emesso a valere su conto estero in .. (valuta) »

Art. 93

(Conti speciali transitori in valuta – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

— somme in valuta per le quali le banche non siano in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere all'accreditamento in un conto estero in valuta di cui all'articolo 92 del Decreto. Rientrano in questa fattispecie, e quindi sono accreditabili nei conti onde trattasi, le somme in valuta trasferite dall'estero presso banche abilitate a nome di non residenti da utilizzare per il regolamento, in favore di residenti, di operazioni autorizzate, non appena le banche stesse entrino in possesso degli elementi necessari per procedere a detto regolamento;

— somme in valuta che costituiscono oggetto di contestazioni valutarie (anche se sollevate in sede doganale) o, comunque, di operazioni valutariamente irregolari;

— somme in valuta per le quali tale vincolo di destinazione sia stabilito con disposizione dell'Ufficio Italiano dei Cambi;

— interessi maturati sulle somme accreditate nel conto;

Possono essere addebitati

— esclusivamente per le somme di cui al primo alinea del precedente capoverso, per giro a conto estero in valuta, ove le banche che hanno provveduto ad aprire i conti transitori, siano venute in possesso degli elementi mancanti;

— in tutti gli altri casi, per le destinazioni stabilite nelle determinazioni assunte al riguardo dall'Organo valutario competente a pronunciarsi sull'utilizzo delle somme accreditate nei conti stessi

Art 94

(Depositi dell'estero in valuta – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere immessi:

— titoli di accertata pertinenza estera, pervenuti direttamente dall'estero alle banche abilitate, ovvero se importate al seguito dei non residenti, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dall'apposita attestazione doganale;

— titoli girati da altro deposito della stessa specie intestato a diverso nominativo;

— titoli acquisiti in contropartita con residenti in conformità delle disposizioni di cui alle relative causali dell'Allegato A del Decreto

Possono essere effettuati prelevamenti per:

— esportazione all'estero, effettuata direttamente dalle banche detentrici per conto degli aventi diritto, ovvero effettuata al seguito di questi ultimi sulla base di attestazione rilasciata dalla banca depositaria certificante la provenienza dei titoli dei depositi onde trattasi;

— giro ad altro deposito della stessa specie intestato a diverso nominativo;

— cessioni in favore di residenti, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito osservate le disposizioni di cui alle relative causali dell'Allegato A del Decreto;

— per giro ad uno dei depositi di pertinenza dei residenti di cui all'articolo 20 del Decreto, in conseguenza del trasferimento in Italia della residenza del titolare del deposito, secondo quanto prescritto nelle disposizioni di attuazione dell'articolo 96 del Decreto.

Art 95

(Depositi speciali transitori – definizione e funzione)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nei depositi di cui all'articolo in riferimento possono essere immessi

— titoli emessi o pagabili all'estero per i quali le banche non siano in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere alla immissione in uno dei depositi di cui all'articolo 94 del Decreto;

— titoli emessi o pagabili all'estero che costituiscano oggetto di contestazioni valutarie (anche se sollevate in sede doganale) o, comunque, di operazioni valutariamente irregolari

Possono essere effettuati prelevamenti

— per giro ad uno dei depositi in valuta di cui all'articolo 94 del Decreto, esclusivamente ove trattisi di titoli di cui al primo alinea del precedente capoverso per i quali le banche, che hanno provveduto alla costituzione dei depositi transitori, siano venute in possesso degli elementi mancanti;

— per le destinazioni stabilite nelle determinazioni dell'Organo valutario competente a pronunciarsi sulla movimentazione dei titoli immessi nei depositi stessi, in tutti gli altri casi

Art 96

(Accertamento dei requisiti richiesti per intrattenere i conti ed i depositi)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Indipendentemente dalla verifica effettuata dalle banche detentrici dei conti e dei depositi di cui all'articolo in riferimento, i rispettivi titolari, quando cittadini italiani, non appena abbiano riacquistato la qualifica di residenti, sono tenuti a comunicare tale circostanza alle banche, nel quadro degli adempimenti previsti al titolo IV del Decreto ed in armonia con le disposizioni che disciplinano la capacità d'intestazione dei conti e dei depositi di pertinenza estera di cui al titolo VI del ripetuto Decreto.

Conseguentemente le banche devono

— per i conti in valuta, girare le relative disponibilità a conti valutari intestati ai medesimi nominativi. La valuta così accreditata assume la caratteristica di cui alla lettera *a)* dell'articolo 27 del Decreto.

— per i depositi in valuta, girare i relativi titoli ai depositi della specie di cui all'articolo 20 del Decreto, intestati ai medesimi nominativi;

— per i conti ed i depositi in lire, girare le relative disponibilità ed i relativi titoli rispettivamente a conti e depositi interni in lire, intestati ai medesimi nominativi

Art 97

(Conti di evidenza relativi a somme di pertinenza estera gestite da residenti)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti di cui all'articolo in riferimento possono essere accreditati con

1) valuta (anche rappresentata da banconote) rimessa dall'estero, da ritenersi per tale quella definita nelle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del Decreto;

2) valuta girata da « conto estero in valuta »;

3) valuta derivante dalla conversione di disponibilità di « conti esteri in lire »;

4) giro da altro conto della stessa categoria, intestato ad altro nominativo, esclusivamente nel caso di raccomandatari marittimi per i motivi specificati nel corrispondente alinea degli addebitamenti;

5) interessi maturati sulle somme accreditate nel conto;

e possono essere addebitati per

1) trasferimento in favore di terzi « non residenti », anche previa conversione quando il regola mento sia da effettuare in valuta diversa da quella accreditata;

2) regolamento in favore di terzi « residenti » Il regolamento deve essere seguito

i) con accreditamento della valuta in c/ valutario acceso a nome del beneficiario, quando effettuato a scarico di impegni valutari a carico del beneficiario medesimo;

ii) con accreditamento della valuta in conto autorizzato, quando relativo a impegni valutari facenti capo ai titolari di conto autorizzato (es.: pagamento di noli a vettori, di carburante a bunkeratori, di biglietti di passaggio a compagnie di navigazione);

iii) previa negoziazione in lire, quando a copertura di spese sostenute in lire direttamente dai titolari dei conti onde trattasi (es.: spese alberghiere, diritti doganali, spese portuali);

3) pagamento del compenso riconosciuto dal remittente estero al titolare del conto Tale addebito deve avvenire non oltre il regolamento dell'operazione per la quale la rimessa è stata effettuata e la relativa valuta deve essere accreditata in conto valutario in adempimento dell'obbligo dell'offerta in cessione;

4) restituzione al remittente estero degli importi non utilizzati, mediante diretto trasferimento della valuta al beneficiario ovvero con accreditamento della stessa in « conto estero in valuta »;

5) giro ad altro conto della stessa categoria intestato ad altro nominativo, esclusivamente nel caso di raccomandatari di campagnie estere di navigazione, quando per motivi tecnici o commerciali la nave estera venga dirottata verso un porto diverso da quello in cui opera il raccomandatario titolare del conto.

Le attestazioni doganali e bancarie valide ai fini dell'accreditamento della valuta nei conti onde trattasi devono essere rese inefficaci secondo i criteri in materia stabiliti nelle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del Decreto.

Art. 98

(Regolamenti in valuta tra « residenti »)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Il regolamento in valuta tra « residenti » può avvenire esclusivamente nei seguenti casi (1):

1) *Assicurazioni in valuta tra residenti*

I regolamenti in valuta di premi ed indennizzi tra residenti ed imprese di assicurazione operanti in Italia, titolari di conto autorizzato, sono consentiti esclusivamente ove siano relativi a contratti di assicurazione aventi per oggetto:

— merci esportate CIF o, comunque, merci rese con clausole che pongono a carico del residente l'onere del pagamento del premio ed in favore dell'estero la corresponsione dell'eventuale indennizzo;

— merci importate FOB e C & F;

— corpi di navi o di aerei;

— merci di provenienza e proprietà estera introdotte nel territorio della Repubblica per processi di lavorazione presso imprese residenti per conto dei committenti esteri;

— merci di proprietà di residenti e giacenti allo stato estero fuori della cinta doganale;

— plichi o pacchi postali contenenti valori esteri spediti a corrispondenti dell'estero da banche abilitate, direttamente, ovvero, tramite corrieri specializzati;

— crediti derivanti da esportazioni di merci dall'Italia (i soli rischi assicurabili sono quelli inerenti all'insolvenza del debitore estero ufficialmente dichiarata).

Il regolamento dell'indennizzo deve avvenire per il tramite della stessa banca che ha emesso il benestare all'esportazione, sul quale la banca deve apporre l'annotazione di scarico, facendo espresso riferimento alla polizza assicurativa.

— rischi di trasporto a carico di operatore italiano (spedizionere), relativi al transito per l'Italia di merce proveniente dall'estero e destinata all'estero;

— rischi sottoindicati, relativi all'esecuzione di lavori e/o forniture all'estero:

— trasporto e montaggio all'estero di macchine e apparecchiature;

— rischi coperti da polizze fidejussorie;

— malattia ed infortuni professionali ed extraprofessionali del personale utilizzato all'estero;

— responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione di lavori e/o forniture.

2) *Reintegro conti autorizzati spedizionieri*

Gli operatori residenti possono reintegrare con valuta di conto valutario per lo stesso importo trasferito all'estero il conto autorizzato spedizionieri esclusivamente nel caso in cui lo spedizioniere nazionale abbia provveduto, per conto dell'operatore residente ed in diretto rapporto con lo spedizioniere estero, con disponibilità del proprio conto autorizzato, alla liquidazione, in favore di quest'ultimo, di spese e competenze.

A tal fine il diretto rapporto tra spedizioniere nazionale e spedizioniere estero sussiste quando lo spedizioniere estero effettua le proprie prestazioni su richiesta dello spedizioniere nazionale e non per diretto mandato dell'operatore italiano ed emette la nota di addebito a carico dello spedizioniere in Italia. In mancanza della predetta condizione, non è ammesso l'intervento di spedizioniere nazionale nel regolamento valutario di prestazioni per le quali siano intercorsi diretti rapporti di mandato tra operatore italiano e spedizioniere estero, anche nel caso in cui quest'ultimo abbia emesso nota di addebito a carico di operatore residente con indicazione di effettuare il pagamento per il tramite di spedizioniere nazionale.

Le banche detentrici dei conti autorizzati possono procedere al reintegro di cui sopra anche su disposizione diretta dello spedizioniere titolare con ricorso al mercato dei conti valutari fermo restando l'obbligo di verificare l'avvenuto esborso in favore dell'estero per le spese e competenze onde trattasi.

3) *Reintegro conti autorizzati transitari*

Gli operatori residenti (importatori e transitari occasionali) possono reintegrare con valuta di conto valutario per lo stesso importo trasferito all'estero il conto autorizzato transitari esclusivamente nel caso di acquisto dal transitario nazionale di merce originariamente destinata al transito e da quest'ultimo già regolata all'estero con valuta del proprio conto autorizzato.

Il reintegro di cui sopra, può essere disposto anche da altro transitario abituale titolare di conto autorizzato, ed in tal caso sarà effettuato a valere sulle disponibilità del conto autorizzato del reintegrante.

Il reintegro onde trattasi deve avvenire in ogni caso per il tramite della banca incaricata dello svolgimento delle operazioni valutarie per conto del residente acquirente le merci a mezzo di bonifico disposto in favore del transitario cedente sulla banca detentrice del conto da reintegrare, fermo restando, per quest'ultima, l'obbligo di verificare l'avvenuto esborso all'estero per l'acquisto delle merci.

Ove l'acquisto all'estero della merce sia posto in essere — nell'ambito delle rispettive attività per cui è stato loro accordato il conto autorizzato — da bunkeratori o da provveditori marittimi, il reintegro, alle condizioni sopra stabilite, deve intendersi consentito anche per i conti autorizzati da tali soggetti intrattenuti.

4) *Regolamenti tra titolari di conto autorizzato*

E' consentito ai soggetti onde trattasi regolare tra di loro in valuta, mediante i rispettivi conti autorizzati, le operazioni per le quali — in base alle norme di carattere generale — è consentito il regolamento in valuta tra residenti, ovvero operazioni per le quali il residente può procedere al regolamento di prestazioni che risultino a carico dell'estero.

Art. 99

(Conti in valuta emigrati)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'accensione dei conti di cui all'articolo in riferimento è subordinata all'esibizione alla banca abilitata da parte degli interessati, dei seguenti documenti:

— per i soggetti di cui al primo comma del citato articolo: passaporto (o documento equipollente) e permesso di soggiorno o certificato di residenza all'estero;

---

(1) Resta, pertanto, esclusa la possibilità di regolare in valuta le cessioni di cui al 1° comma dell'articolo in riferimento.

— per i « frontalieri »: passaporto (o documento equipollente) e lasciapassare rilasciato dalle competenti autorità (o documento equipollente);

— per gli agenti italiani all'estero: passaporto (o documento equipollente) e permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero, ovvero apposto sul passaporto medesimo;

— per i dipendenti di Organismi internazionali certificato dell'Organismo internazionale presso cui l'interessato presta la propria attività

Inoltre, devono essere esibiti i seguenti ulteriori documenti

— per i lavoratori dipendenti attestazione semplice del datore di lavoro relativa al rapporto di lavoro instaurato dalla quale risulti l'ammontare della retribuzione periodicamente corrisposta;

— per i lavoratori autonomi dichiarazione sottoscritta dall'interessato riguardante il tipo di attività e le modalità operative delle proprie prestazioni artigianali, accompagnata da copia di certificato fiscale da cui risulti il reddito dichiarato

All'atto della richiesta di apertura del conto in parola, la documentazione sopra elencata, vistata dalle locali autorità consolari italiane o dai competenti rappresentanti dell'Organismo internazionale di appartenenza che provvederanno altresì ad autenticare la firma dell'interessato, deve essere presentata alla banca abilitata prescelta dal titolare direttamente o a mezzo posta o persona all'uopo incaricata, ovvero tramite una *Filiale* o *Ufficio di rappresentanza all'estero della banca italiana* oppure, infine, tramite una corrispondente estera di quest'ultima.

I soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di intrattenere i « conti in valuta emigrati » possono essere titolari di un solo conto della specie ed in esso possono accreditare, per anno solare, importi fino a concorrenza dell'80% del reddito annuo prodotto all'estero.

All'atto dell'apertura è, peraltro, consentito ai titolari — con esclusione dei « frontalieri » e dei dipendenti da Organismi internazionali — di accreditare nel conto i risparmi cumulati precedentemente all'estero, in dipendenza dell'attività ivi esercitata e per la quale il conto medesimo è stato acceso.

I soggetti di cui sopra possono, altresì, procedere anche dopo l'apertura del conto, all'accreditamento dei *risparmi cumulati* all'estero, *sempre nei limiti* dell'80% del reddito prodotto, ove non abbiano usufruito di tale facoltà nell'anno di competenza

I conti in oggetto devono essere intrattenuti in valuta di conto valutario e possono essere accreditati con:

— valuta (anche rappresentata da banconote) rimessa dall'estero, come definita nelle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del Decreto, *previa conversione quando la rimessa sia effettuata in valuta* diversa da quella in cui il conto è intrattenuto.

Ai soli lavoratori « frontalieri » è consentito di effettuare accreditamenti anche con banconote estere portate al seguito e la cui provenienza sia documentata dall'esibizione della busta paga del lavoratore interessato che dovrà essere resa inefficace di volta in volta ai fini valutari.

E' fatta eccezione per i conti intrattenuti dai dipendenti di Organismi internazionali, che possono essere accreditati — salvo quanto previsto al successivo alinea — esclusivamente con i pagamenti in valuta disposti dalle rispettive Amministrazioni;

— interessi maturati sulle somme accreditate nel conto;

— valuta derivante da conversione di altra valuta

Possono essere utilizzati per

— negoziazione della valuta contro lire da parte del titolare del conto o di persona delegata, per questa ultima resta esclusa ogni diversa possibilità di utilizzo delle disponibilità del conto;

— trasferimenti all'estero, fatta eccezione per i conti intestati a « frontalieri » ed a dipendenti di Organismi internazionali;

— conversione in altra valuta

Le attestazioni doganali e bancarie valide ai fini dell'accreditamento della valuta nei conti onde trattasi devono essere rese inefficaci secondo i criteri in materia stabiliti nelle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del Decreto

Le banche possono rilasciare esclusivamente ai titolari dei conti in oggetto propri moduli in bianco per assegni, sui quali deve essere apposta l'apposita stampiglia « a valere su conto in valuta emigrati ».

La validità dei « conti in valuta emigrati » è fissata *in un anno dalla data della loro accensione*

La proroga di tali conti per un ulteriore periodo di un anno potrà essere effettuata di iniziativa dalla banca abilitata, sulla base di una dichiarazione degli interessati vistata dalle autorità consolari italiane del luogo ove gli interessati svolgono la loro attività lavorativa, o dall'Organismo internazionale da cui dipendono, nella quale confermino sotto la loro piena responsabilità che permangono *in essere tutte le condizioni ritenute necessarie* per l'accensione del conto.

Sarà comunque cura della banca presso la quale il conto viene intrattenuto, invitare il titolare del conto, almeno 60 giorni prima del termine ultimo di validità del conto stesso, ad inviare tempestivamente la dichiarazione in parola.

L'interessato dovrà essere avvertito altresì, che, qualora la dichiarazione richiesta non pervenga entro 60 giorni dalla scadenza del conto, si provvederà all'estinzione del conto stesso di iniziativa della banca ed il relativo saldo, negoziato contro lire sul mercato della valute di conto valutario, verrà accreditato in un « conto in lire interne » a favore dello stesso nominativo, in attesa di indicazioni sulla destinazione finale da dare a tale importo in lire.

Il titolare del « conto emigrati », nel caso della perdita dei requisiti richiesti per l'accensione del conto e comunque nel caso del definitivo rientro in Italia, durante il periodo di validità del conto in parola, è obbligato a darne immediata comunicazione alla banca presso cui *il conto stesso* è intrattenuto, la quale, conseguentemente, provvederà a estinguere il conto medesimo, negoziando il saldo residuo contro lire sul mercato delle valute di conto valutario ed accreditando l'importo così ricavato in un « conto in lire interne » a nome dello stesso nominativo.

Le banche agenti, all'atto dell'apertura e della chiusura di ciascun conto, hanno l'obbligo di effettuare tempestiva segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi secondo le istruzioni ad esse impartite dall'Ufficio medesimo.

Le banche agenti che accendono i conti in valuta della specie sono tenute ad applicare le condizioni di tasso loro comunicate mensilmente dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

E' esclusa la percezione di qualsiasi commissione bancaria per la tenuta dei conti in valuta di che trattasi.

Art 100

(Agenti italiani all estero)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo in riferimento concernenti la tenuta da parte degli agenti italiani all'estero di conti e depositi interni in lire si applicano anche per i conti e depositi della specie intrattenuti in Italia da cittadini italiani, i quali per motivi di lavoro abbiano trasferito temporaneamente la loro residenza all'estero.

Art 104

(Conti intrattenuti da « residenti » in Campione; importazione ed esportazione di banconote, monete e titoli italiani ed esteri da parte dei soggetti onde trattasi)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I conti in valuta di cui al secondo comma dell'articolo in riferimento possono essere accreditati con:

— valuta (anche rappresentata da banconote) rimessa dall'estero come definita nelle disposizioni di attuazione dell'art 92 del Decreto, semprechè acquisita ai sensi dell'art 101 del Decreto ovvero ricevuta da « non residenti » a titolo di donazione, ovvero di eredità o legato;

— valuta girata da altri conti della stessa categoria;

— interessi maturati sulle disponibilità intrattenute sul conto;

e possono essere addebitati per

— prelievo in contanti da parte del titolare del conto;

— trasferimenti in favore di non residenti, se del caso previa conversione in altra valuta;

— trasferimenti all'estero a favore del titolare stesso per l'accreditamento della valuta presso banche elvetiche, se del caso previa conversione in altra valuta;

— pagamenti di debiti assunti verso residenti nel restante territorio della Repubblica;

— negoziazione contro lire interne;

— giro ad altro conto della stessa categoria;

— conversione in altra valuta per l'accreditamento in conto della stessa categoria

I titolari dei conti onde trattasi possono disporre sui propri conti anche mediante assegni bancari forniti dalle banche detentrici, sui quali deve essere apposta a cura delle banche stesse la stampiglia « emesso a valere su conto Campione d'Italia ».

Le attestazioni doganali e bancarie valide ai fini dell accreditamento della valuta nei conti onde trattasi devono essere rese inefficaci secondo i criteri in materia stabiliti nelle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del Decreto

Art 105

(Obbligazioni tra « residenti » nel territorio della Repubblica ed i residenti nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) *Conti e depositi interni*

In relazione a quanto stabilito nell'articolo in riferimento, si precisa che la facoltà di intrattenere conti e depositi in lire interne presso aziende di credito con sede in Italia, riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche residenti nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, deve intendersi accordata anche ai soggetti bancari operanti nel territorio dei predetti Stati esteri.

2) *Conti in valuta presso banche abilitate intestati a soggetti residenti nella città del Vaticano*

L'apertura di conti in valuta a nome di soggetti residenti nello Stato della Città del Vaticano (ivi compreso lo I O R) presso banche abilitate è subordinata a specifica autorizzazione dell'Ufficio; su tali conti non possono essere accreditati bonifici dei quali risultino destinatari finali soggetti residenti; ove ricorra questa circostanza, ma il bonifico sia disposto dall'estero direttamente sulle casse dello I O.R., i residenti, effettivi beneficiari delle rimesse, devono farsi girare immediatamente la valuta a loro nome presso banca abilitata, per la successiva cessione, ovvero, ove a ciò autorizzati dall'Ufficio, per l'accreditamento in conto speciale

3) *Assegnazioni di valuta*

Si precisa inoltre che ai residenti nello Stato della Città del Vaticano, i quali si rechino all'estero attraverso il territorio italiano, è consentito esportare al proprio seguito valuta che risulti acquisita presso soggetto bancario avente sede in tale Stato, circostanza quest' ultima che deve essere comprovata da attestazione rilasciata, a tal fine, dal predetto soggetto bancario. E' parimenti consentito ai residenti che si rechino all'estero per conto o, comunque, a spese dello Stato della Città del Vaticano di portare al proprio seguito valuta semprechè risulti, a mezzo di attestazione analoga a quella sopra indicata, che detta valuta non proviene da negoziazioni di lire interne ed è assegnata a valere esclusivamente sulle riserve valutarie di soggetto bancario avente sede nel predetto Stato.

Art 106

(Deleghe di competenza attribuite all'Ufficio Italiano dei Cambi)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Per quanto riguarda in particolare le specifiche competenze si precisa che

N 2 – trattasi di cessioni determinate da esigenze di pagamento da parte dell'esportatore nei confronti di imprese che hanno fornito la merce oggetto della esportazione o le materie prime utilizzate per la fabbricazione della merce stessa ovvero di imprese che siano intervenute nella lavorazione di essa

L'autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi non solleva l'esportatore dall'impegno valutario assunto con il benestare alla esportazione, che deve essere scaricato dalla banca intermediaria all'atto dell'incasso da parte del cessionario degli effetti medesimi

N 9 – le richieste all'Ufficio Italiano dei Cambi corredate da idonea documentazione debitamente tradotta in lingua italiana, devono contenere ogni elemento utile per un completo esame dell'operazione Per quanto riguarda in particolare gli investimenti diretti ed immobiliari a carattere non residenziale, le richieste devono essere integrate con i seguenti documenti riguardanti l'interessato: attività svolta in Italia e all'estero, numero di dipendenti.

N 13 – sono subordinate all'autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi anche le garanzie attive non liberalizzate ai sensi dell'art. 3 del Decreto

N 19 – la conversione in partecipazione in imprese residenti di crediti esteri autorizzati dai Ministeri competenti resta subordinata al previo intervento del medesimo Organo valutario.

Art 107

(Criteri di attribuzione di competenza in materia di operazioni accessorie)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

In relazione a quanto stabilito nell'articolo in riferimento, gli operatori interessati devono aver cura di evidenziare, nelle istanze da sottoporre agli Organi valutari per operazioni non eseguibili d'iniziativa bancaria, gli impegni relativi ad eventuali operazioni accessorie anch'esse subordinate ad autorizzazione, ove tali impegni siano già determinati.

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INVISIBILI CORRENTI

Causale 1) Trasporti marittimi, fluviali, aerei e terrestri; prestazioni accessorie o strumentali a tali trasporti.

ESBORSI sempreché il trasporto concerna merci oggetto di operazioni di esportazione, importazione e transito autorizzate.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

a) I trasporti possono avvenire su navi od aerei di qualunque bandiera purchè gestiti da non residenti ovvero su automezzi con targa estera di proprietà di non residenti. Le navi che non risultano di proprietà del non residente, si devono intendere gestite dallo stesso se prese a noleggio a tempo od a scafo nudo;

b) i trasporti e le prestazioni di che trattasi, fatta eccezione di quanto previsto alla successiva lettera *d)*, devono risultare a carico di residenti, in base alle condizioni contrattuali stabilite con la controparte non residente ovvero in base alla natura delle operazioni cui inerisce il trasporto (es esportazione di merci in temporanea, franco valuta ecc.);

c) il trasporto di banane su navi è subordinato all'ottenimento da parte dell'operatore interessato del preventivo nulla-osta del Ministero della Marina Mercantile, a prescindere dalla clausola di resa della merce;

d) i trasporti e le prestazioni considerate, qualora risultino a carico di non residenti, possono essere richieste e regolate anche da residenti sempreché trattasi di spedizionieri, osservate le disposizioni d'attuazione di cui alla successiva causale 9) ovvero di esportatori i quali hanno l'obbligo di effettuare il regolamento con valuta derivante da finanziamento concesso da banca abilitata, osservate le disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del Decreto;

e) il trasporto può avvenire tutto in territorio estero ovvero parte in detto territorio e parte in territorio dello Stato sempreché, in quest'ultimo caso, il trasporto stesso avvenga in dipendenza di unico contratto il cui corrispettivo sia a carico del residente.

Qualora il contratto unico di trasporto faccia carico al vettore estero di fornire ulteriori prestazioni, connesse al trasporto stesso, da effettuarsi in territorio dello Stato e per la cui esecuzione il vettore estero medesimo si avvalga dell'opera di ditte residenti (ad es.: stivaggio, disistivaggio, svuotamento e riempimento contenitori, avviamento o prosecuzione delle merci su altri mezzi per tratti all'interno, ecc.) il nolo corrisposto, ai fini del regolamento, deve intendersi comprensivo anche del corrispettivo di tali prestazioni. In ogni altro caso, dette prestazioni connesse al trasporto, anche se per consuetudine o necessità siano coordinate dal vettore estero, devono essere regolate in lire interne alle ditte italiane esecutrici dagli operatori residenti interessati, salvo, il riconoscimento al vettore estero medesimo, per la eventuale sua intermediazione, di un compenso ai sensi di quanto previsto alla successiva causale 8). In quest'ultimi casi, inoltre, il vettore estero può regolare le prestazioni di cui trattasi con proprie disponibilità di conto estero per conto degli operatori residenti interessati con conseguente possibilità per questi ultimi di procedere al rimborso delle lire anticipate mediante accreditamento in conto estero;

f) nei trasporti marittimi, il nolo deve intendersi comprensivo, oltre che del corrispettivo del trasporto, anche degli altri elementi che concorrono a determinarlo (quali controstallie, premio di acceleramento, address commission, ecc.), nonchè delle spese per la sosta in mare della nave (floating charges);

g) lo spedizioniere nazionale che per conto dell'operatore interessato provvede a stipulare il contratto di trasporto assume, agli effetti valutari la figura di « operatore residente » e subentra quindi negli obblighi di quest'ultimo per la documentazione ed il conseguente regolamento delle spese di trasporto;

h) le banche abilitate devono subordinare i loro interventi nelle operazioni di seguito elencate alla esibizione dei particolari documenti di cui in appresso:

— per i trasporti marittimi e fluviali con navi a carico parziale polizza di carico nonchè, quando trattisi di trasporti di merci importate o esportate, fattura merce vistata dalla Dogana, da esibire eventualmente anche a posteriori Quando, per giustificati motivi l'operatore non sia in grado di esibire la polizza di carico in quanto, ad es , il rilascio della polizza è subordinato al pagamento totale o parziale del corrispettivo del trasporto alla banca, in luogo di detta polizza, può essere esibito un esemplare non negoziabile della stessa;

— per i trasporti marittimi e fluviali con navi a carico completo (a singolo viaggio): originale o copia del contratto di trasporto, fattura nolo nonchè, quando trattisi di trasporti di merci importate o esportate, fattura merce vistata dalla Dogana da esibire eventualmente anche a posteriori;

— *per i trasporti con aerei: lettera di trasporto aereo nonchè, quando trattisi di trasporti di* merci importate o esportate, fattura merce vistata dalla Dogana da esibire eventualmente anche a posteriori;

— per i trasporti terrestri lettera di vettura internazionale nonchè, quando trattisi di trasporti di merci importate o esportate, fattura merce vistata dalla Dogana da esibire eventualmente anche a posteriori;

i) il pagamento in lire interne, in applicazione di quanto previsto nelle disposizioni di attuazione all'articolo 9 del Decreto in riferimento, di noli per trasporto di merci può essere effettuato dal residente interessato sia direttamente al vettore o armatore non residente che al loro agente, sub agente o raccomandatario, abilitato in Italia all'esercizio professionale.

In tali casi, sui documenti di trasporto deve essere annotato l'importo in lire effettivamente riscosso da detti soggetti. Le banche abilitate, per l'accreditamento nel conto estero intestato al vettore o armatore non residente delle lire come sopra incassate, possono accertarne la regolare pertinenza estera anche sulla base di manifesti, fogli o rapporti contabili di cassa, validi anche ai fini fiscali, che contengano gli estremi e l'importo dei documenti relativi alle singole operazioni di trasporto e siano muniti di dichiarazione del soggetto che ha provveduto all'incasso attestante sotto la propria responsabilità che gli elementi trascritti sono rispondenti al vero e che nessun dato è stato alterato.

INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

a) I trasporti possono avvenire su navi od aerei di qualunque bandiera gestiti da residenti ovvero su automezzi di proprietà di residenti.

b) In particolare, per i trasporti a misura su navi od aerei, i relativi introiti devono essere documentati a mezzo « conti scalo » elaborati dagli agenti non residenti interessati, conti scalo che sono corredati dal manifesto di carico o dalla polizza di carico, contenenti l'indicazione dell'ammontare dei singoli noli e delle spese da portarsi in detrazione debitamente documentate.

Causale 2) Noleggi di navi (1), aerei, vagoni ferroviari, contenitori e semirimorchi

ESBORSI con esclusione del noleggio di navi ed aerei per attività diverse dal trasporto di merci e passeggeri e, in ogni caso, con esclusione del noleggio di unità da diporto battenti bandiera di Paesi non aderenti all'OCSE nonchè del Giappone

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

a) Il noleggio di navi estere da adibire al trasporto di banane è subordinato all'ottenimento da parte dell'operatore interessato del preventivo nulla-osta del Ministero della Marina Mercantile, a prescindere dalla clausola di resa delle merci che saranno trasportate;

b) i contenitori noleggiati, secondo quanto disposto dal Ministero delle Finanze con Circolare numero 17631/1 del 14-1-72, devono essere utilizzati di norma per traffici internazionali di merci, essendone consentito l'uso nel traffico interno solo ed esclusivamente per i trasporti destinati a raggiungere le località di carico di merci da spedire all'estero ovvero per i trasporti avviati verso dette località di carico;

c) le banche abilitate devono subordinare i loro interventi nelle operazioni di seguito elencate alla esibizione dei particolari documenti di cui in appresso

— per i noleggi di navi od aerei a tempo, a scafo nudo od a viaggi plurimi anche se non consecutivi: contratto di noleggio e fattura nolo;

— per i noleggi di contenitori e semirimorchi esteri: contratto di noleggio od altra documentazione (fattura, ecc.), da cui risultino, tra l'altro, gli elementi di identificazione, a seconda dei casi, dei contenitori e dei semirimorchi, corredati di una dichiarazione dell'operatore interessato in cui lo stesso, sotto la propria diretta responsabilità, attesta che trattasi di contenitori o semirimorchi appartenenti a non residenti;

— per i noleggi di navi estere da adibire al cabotaggio contratto di noleggio ed autorizzazione rilasciata dal Ministero della Marina Mercantile.

INTROITI con esclusione del noleggio di vagoni ferroviari nazionali a Paesi non aderenti al FMI ovvero non compresi in aree monetarie di Paesi membri dell'OCSE.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

a) Gli introiti a fronte di noleggi di navi od aerei a viaggio singolo oppure a tempo, a scafo nudo o a viaggi plurimi anche se non consecutivi devono essere documentati come segue:

— contratto di noleggio ovvero copia dello stesso autenticata dal Console italiano del luogo dove trovasi depositato l'originale ovvero, in difetto di tale documentazione consolare, dichiarazione del residente interessato, con la quale lo stesso, sotto la propria responsabilità, attesta che la copia esibita è conforme all'originale;

(1) Agli effetti della presente causale i pontoni marini di qualsiasi tipo sono assimilati alle navi

— « rendiconto » compilato dall'agente estero ovvero dallo stesso residente, corredato, tra l'altro, da « nota spese », contenente il dettaglio delle spese sostenute in porti esteri, e relativa documentazione, nonchè « time-sheet » dal quale si rileva il periodo di ritardata o anticipata riconsegna del mezzo in relazione ad integrazioni o decurtazioni del canone di noleggio.

b) Le banche abilitate possono dare corso agli introiti di che trattasi anche sulla base del contratto di noleggio corredato di dichiarazione del residente interessato con la quale lo stesso si impegni a completare la documentazione prescritta nei successivi 90 giorni

Causale 3) Servizi portuali ed aeroportuali connessi con l'attracco di navi e lo scalo di aerei; servizi connessi alla sosta di mezzi di trasporto terrestri.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ESBORSI

1) Il regolamento dei servizi portuali in porti esteri a navi battenti qualsiasi bandiera gestite da ditte residenti (navi nazionali), oltre che con rimesse dall'Italia, può avvenire anche con utilizzo della valuta ricevuta all'estero in pagamento dei trasporti effettuati dalla determinata nave ovvero, nei porti dove la compagnia di navigazione nazionale non sia rappresentata da agenti o raccomandatari, con utilizzo dei fondi della cassa di bordo della nave osservate le disposizioni di cui al successivo punto 5). In caso di necessità, inoltre, i regolamenti di che trattasi possono essere effettuati anche con valuta anticipata all'estero dall'agente o raccomandatario.

2) Le spese per i servizi portuali sostenute dagli agenti o raccomandatari, comprese quelle effettuate tramite sub-agenti, devono essere documentate alla compagnia rappresentata a mezzo del « conto esborsi » — contrassegnato dal nome della nave e dalla data e porto di approdo cui le spese si riferiscono — corredato di fatture, ricevute ed altri documenti giustificativi

3) Il conto esborsi e relativa documentazione giustificativa devono essere esibiti alla banca abilitata tramite la quale è stato o viene effettuato il relativo regolamento valutario in conformità delle disposizioni pro tempore vigenti in materia.

4) La sosta dei mezzi di trasporto terrestri gestiti da ditte residenti deve avvenire in connessione a traffici di merci

5) Ferma restando l'osservanza del divieto di importare ed esportare banconote italiane di taglio superiore a quello consentito dall'art 47 del Decreto, per i movimenti in valuta nazionale e/o estera connessi all'esercizio della navigazione di navi nazionali valgono le seguenti disposizioni:

a) Sbarco e imbarco di valuta nazionale e/o estera al seguito dei viaggiatori

Per lo sbarco (importazione) e l'imbarco (esportazione) di valuta nazionale e/o estera al seguito di passeggeri « residenti » e « non residenti » nonchè al seguito di marittimi componenti l'equipaggio, valgono le disposizioni di carattere generale di cui agli articoli del titolo V del Decreto.

Inoltre si precisa che

— per i marittimi componenti l'equipaggio si applicano anche le disposizioni di cui alla successiva lettera *c)* « paghe all'equipaggio »;

— per l'imbarco di valuta nazionale e/o estera al seguito di crocieristi residenti si applicano le disposizioni di cui alla causale 49) - ESBORSI dell'Allegato A al Decreto;

— i passeggeri « residenti » e « non residenti » possono importare banconote nazionali, anche oltre il limite consentito, acquistate a bordo contro cessione di valuta e comprovate dal relativo bordereau di negoziazione rilasciato dall'Ufficio Cambio a bordo (cfr. successive lettere *e)* ed *f)*.

b) Cassa di bordo in valuta e in lire fondo unico di dotazione della nave a disposizione del Capitano (le presenti disposizioni, in quanto applicabili, valgono anche per la navigazione aerea)

Disposizioni di carattere generale

Allo scopo di fornire alle navi nazionali — ivi compresi i pontoni marini di qualsiasi tipo e fatta eccezione per le unità da diporto o adibite al cabotaggio — una scorta di valuta italiana (monete metalliche, banconote e assegni circolari) ed estera (monete metalliche e banconote) per far fronte alle esigenze che si possono manifestare durante la navigazione (spese della nave, paghe ai marittimi o acconti sulle stesse, ecc.) la Banca d'Italia, quale Rappresentanza U.I.C. territorialmente competente rispetto alla sede legale o amministrativa della Società Armatrice, può autorizzare l'istituzione di una cassa di bordo.

Qualora navi normalmente adibite al cabotaggio interno effettuino eccezionalmente viaggi all'estero, la predetta Rappresentanza può rilasciare, su richiesta degli armatori interessati, l'autorizzazione prescritta per l'istituzione della cassa di bordo, la cui validità tuttavia deve essere riferita a uno o più viaggi espressamente indicati

Per le spese della nave deve essere usata esclusivemente la dotazione in valuta estera

La gestione di tale cassa, che deve essere separata dalle altre gestioni quando affidate a terzi, è demandata al Capitano, che ne è responsabile in solido con l'Armatore sotto l'aspetto valutario.

Ai fini delle formalità da adempiere in relazione all'istituzione ed ai movimenti della cassa di bordo, tutti i movimenti di accredito e di addebito (alimentazione iniziale, eventuali alimentazioni all'estero, reintegri, utilizzi, reintroduzione in Italia delle somme residuate) dovranno risultare da un registro, a pagine numerate e preventivamente vistate dalla Banca d'Italia, registro che, ove risponda alle suddette esigenze, potrà essere quello normalmente in dotazione alle navi.

Su tale registro dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione della Banca d'Italia relativa all'istituzione della cassa di bordo, nonchè i massimali autorizzati sia in lire che in valuta.

Le annotazioni relative all'imbarco e allo sbarco di valuta nazionale ed estera in porti italiani dovranno essere convalidate dal visto della Dogana

E' fatto obbligo all'Armatore di conservare ed esibire, a richiesta degli organi competenti, il registro e la documentazione relativa a tutte le operazioni.

Alimentazione

i) Primo imbarco di lire italiane e di valuta estera

E' ammesso direttamente dalle Dogane entro i limiti dei massimali; la valuta estera deve provenire da cessione da parte di banca abilitata o, quando l'Armatore sia titolare di conto autorizzato, da prelievo di disponibilità da conto autorizzato « Italia »

ii) Reintegri in porti nazionali, sempre nei limiti dei massimali

La Dogana consentirà il reintegro della dotazione della cassa, in lire e in valuta, nei modi di cui alla lettera *i)*, su esibizione del registro e fino a concorrenza della differenza fra i massimali consentiti e le corrispondenti giacenze in cassa dichiarate dal Capitano.

iii) Reintegri in porti esteri o in navigazione

Per casi imprevedibili e/o per lunghe permanenze all'estero della nave, è consentita in via eccezionale, sempre nel rispetto dei massimali, l'alimentazione della cassa con prelievi (o quando previsti con incassi) da altre gestioni (reintegri in navigazione) e/o con disponibilità di conto autorizzato (estero) o con rimesse all'estero dell'Armatore ai propri Agenti o Raccomandatari esteri o con anticipi da parte di detti Agenti o Raccomandatari (reintegri in porti esteri), o da cassa di bordo di altra nave dello stesso armatore.

Utilizzi

i) Per esigenze della nave, ivi comprese le paghe all'equipaggio o acconti sulle stesse, nonchè spese di cambusa all'estero per conto del gestore dei servizi di bordo anche quando la gestione dei servizi medesimi è separata dalla cassa di bordo, con annotazione sul registro e conservazione della relativa documentazione

ii) Per l'alimentazione, in via eccezionale, della cassa di bordo di altra nave dello stesso Armatore, in relazione a lunghe permanenze all'estero di quest'ultima, ovvero per il regolamento di spese portuali nei porti esteri dove l'Armatore non sia rappresentato da propri Agenti o Raccomandatari (cfr precedente punto 1).

iii) Per sbarco di valori in porti nazionali è fatto obbligo al Capitano di sbarcare le eccedenze della cassa rispetto ai massimali stabiliti, nel primo porto nazionale in cui la nave sosta per oltre 24 ore ed in giornata lavorativa. In tal caso, quando si manifesti la necessità di introdurre in Italia i valori costituenti la cassa di bordo (ad es : sosta della nave, disarmo, vendita, lavori, ecc.) la Dogana, previa apposizione del visto sul registro, consente l'importazione delle somme di cui si chiede lo sbarco.

La valuta estera sbarcata deve essere, comunque, ceduta ad una banca abilitata ai sensi dell'art 3 del Decreto.

c) Paghe all'equipaggio

Gli armatori residenti possono corrispondere a bordo delle navi da essi gestite le paghe all'equipaggio o acconti sulle stesse utilizzando disponibilità della cassa di bordo:

— in moneta nazionale (banconote o assegni circolari) anche per l'intero importo dovuto;

— in valuta estera, fino ad una quota massima del 50 per cento della retribuzione mensile maturata, in relazione alla durata della permanenza all'estero della nave in applicazione di quanto previsto alla causale 34 *a*) – ESBORSI dell'Allegato A) al Decreto

Inoltre, allo scopo di evitare che la dotazione della cassa di bordo ecceda le somme strettamente necessarie alle esigenze della nave durante la navigazione, è consentito per le navi in arrivo nei porti nazionali, l'imbarco di somme in lire nella misura di volta in volta necessaria all'immediata corresponsione delle paghe ai marittimi (oltre agli acconti eventualmente corrisposti durante la navigazione con disponibilità della cassa di bordo). Ai fini dell'imbarco dei valori (banconote o assegni circolari), l'Armatore dovrà presentare in Dogana apposita dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti elementi la data di arrivo della nave, quella dell'imbarco dei valori, il viaggio della nave, il numero dei componenti l'equipaggio e il periodo al quale le paghe da corrispondere si riferiscono. Di tale dichiarazione, che sarà vistata dalla Dogana, un esemplare è trattenuto da questa, uno è restituito alla Società Armatrice e il terzo è inviato dalla Dogana alla Banca d' Italia territorialmente competente rispetto alla sede della Società Armatrice.

Per quanto riguarda, in particolare, lo sbarco di valori da parte dell'equipaggio al ritorno della nave in porto nazionale, ogni componente può sbarcare:

— valuta estera senza limiti (valuta ricevuta a titolo di regalia da turisti stranieri, risparmi sulla quota in valuta delle paghe, ecc.);

— banconote italiane, senza formalità, entro il limite consentito dalle disposizioni di carattere generale. Tuttavia, i marittimi possono sbarcare banconote italiane e assegni circolari in lire oltre tale limite, semprechè documentati dal foglio paga o da una attestazione del Capitano, che deve trovare riscontro nella relativa documentazione alla cassa di bordo Inoltre, ciascun marittimo può importare, dietro sua apposita dichiarazione vistata dal Capitano o dal Commissario di bordo a comprova della congruità, banconote nazionali ricevute a bordo a titolo di regalia.

E' fatto obbligo ai marittimi di cedere — entro i termini prescritti per l'offerta in cessione — ad uno sportello abilitato al cambio (Banca o Centro Raccolta Valute) la valuta estera sbarcata durante la sosta della nave in porto nazionale. Tuttavia, ai marittimi stessi è consentito di reimbarcare i residui non utilizzati dei valori sbarcati (comprovati da foglio paga o attestazione del Capitano), semprechè il reimbarco dei marittimi per l'estero avvenga prima che siano scaduti i termini prescritti per l'offerta in cessione.

d) Gestione servizi di bordo

Le compagnie di navigazione residenti possono gestire in proprio su navi nazionali, passeggeri o da carico, i servizi di bordo, istituiti per i viaggiatori e per i marittimi (bar, barbiere, lavanderia, ristorante, ecc.) oppure affidare la gestione stessa a terzi.

Il regolamento dei servizi da parte degli utilizzatori che ne usufruiscono deve avvenire in valuta; tuttavia, il regolamento può avvenire anche in lire italiane, nei limiti dell'importo consentito in esportazione a persona dalle norme pro-tempore vigenti o dei maggiori importi acquisiti in conformità delle presenti disposizioni (lire derivanti da cessioni di valuta agli Uffici Cambio a bordo e, limitatamente ai marittimi, lire ricevute anche a titolo di paga, regalie). Inoltre ai viaggiatori residenti è consentito, in regolamento di tali servizi, l'uso di carte di credito ad essi rilasciate da organismi autorizzati ovvero l'uso di buoni cassa all'uopo emessi dagli Armatori fino al limite del 35% del prezzo del biglietto di passaggio.

La gestione dei servizi di bordo, quando effettuata in proprio, può essere conglobata o separata dalla cassa di bordo: nel primo caso, dell'amministrazione della gestione è responsabile, sotto l'aspetto valutario, il Capitano in solido con l'Armatore mentre nel secondo è responsabile la persona delegata dall'Armatore in solido con l'Armatore stesso.

La gestione dei servizi di bordo, quando affidata a terzi, deve essere obbligatoriamente separata dalla cassa di bordo, salvo quanto già precisato per le spese di cambusa: i gestori sono responsabili, sotto l'aspetto valutario, in solido con gli Armatori.

Per le gestioni in proprio conglobate nella « cassa di bordo » valgono le disposizioni previste per tale cassa nonchè quanto stabilito al successivo punto *ii)* in materia di trasbordo delle disponibilità delle gestioni medesime

Per le gestioni separate, sia in proprio che affidate a terzi, devono essere osservate le seguenti *modalità:*

i) non è consentito l'imbarco di valori per la dotazione della gestione;

ii) gli incassi delle gestioni, sia in lire che in valuta, devono essere registrati in appositi rendiconti necessari per lo sbarco dei valori al rientro della nave in porto nazionale (cfr punto *iv*); copia di tali rendiconti deve essere conservata per eventuali controlli

Nei casi di lunga permanenza all'estero della nave, gli incassi in valuta delle gestioni possono essere trasbordati e affidati al Capitano di altra nave dello stesso Armatore diretta in Italia, per lo sbarco e la cessione (cfr. punto *iv*), per conto della nave cedente, al rientro della nave ricevente in porto nazionale. I movimenti di trasbordo devono essere annotati sui prescritti rendiconti delle gestioni di entrambe le navi comprovati da apposita attestazione, in duplice copia, del Capitano della nave cedente controfirmato dal Capitano della nave ricevente, con indicazione della data del trasbordo e la distinta dei relativi valori nonchè del periodo in cui è stata acquisita la valuta trasbordata. Gli attestati come sopra rilasciati devono essere conservati in allegato ai prescritti rendiconti ai fini di eventuali controlli.

Le predette disposizioni si applicano anche nei casi in cui la gestione dei servizi sia conglobata nella cassa di bordo

iii) in casi eccezionali è consentito il prelievo di disponibilità della « gestione » per

— l'alimentazione della « cassa di bordo », in relazione ad improrogabili esigenze valutate dal Capitano;

— l'accredito in « conto autorizzato » (estero) dell'Armatore o l'utilizzo, tramite l'Agente Raccomandatario, per le spese della nave, limitatamente alle valute di difficile negoziazione anche in mercati diversi da quello di emissione

Il prelievo deve risultare nella contabilità della « gestione » e, a seconda dei casi, in quella della « cassa » o del « conto autorizzato » Il relativo regolamento tra Società Armatrice ed esercente deve avvenire in lire italiane, in Italia.

iv) al rientro della nave in porto nazionale, gli incassi netti della gestione devono essere obbligatoriamente sbarcati entro le 24 ore successive al rientro stesso e, in ogni caso, prima della partenza Le Dogane, sulla base dei suddetti rendiconti e previa stampigliatura degli stessi, consentono:

— l'importazione di valuta senza limiti Tale valuta dovrà essere ceduta a banca agente entro i termini prescritti;

— l'importazione di valuta nazionale, entro il limite pro-tempore consentito per ogni passeggero o marittimo presente a bordo L'importazione di maggiori importi in lire può essere consentita dalla Dogana nella misura delle corrispondenti legittime vendite ai viaggiatori di lire contro valuta effettuate dagli Uffici di Cambio della nave stessa. Tali maggiori importi devono essere comprovati da apposita dichiarazione dei predetti Uffici di Cambio.

Dagli incassi netti, la « gestione » è tuttavia autorizzata a trattenere a bordo monete metalliche e banconote di piccolo taglio, nazionali ed estere, in quantità strettamente necessarie per le future esigenze operative. Tali giacenze devono risultare annotate sui rendiconti

e) Uffici di Cambio permanenti a bordo di navi passeggeri

L'istituzione di Uffici Cambio a bordo di navi nazionali, sia da parte di banche abilitate (che le gestiscono in proprio) sia da parte degli Armatori interessati (che affidano l'incarico della gestione, sotto la propria responsabilità, ai Commissari di bordo), è subordinata alla autorizzazione dell'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, da richiedere per il tramite della competente Filiale della Banca stessa.

Valute e valori da imbarcare

Ad ogni partenza della nave, gli Uffici Cambio possono imbarcare

— se gestiti da Banche abilitate

i) banconote in valuta estera fino a concorrenza degli importi stabiliti in sede di autorizzazione;

ii) banconote italiane, limitate alla cifra considerata necessaria alla esigenza dei singoli viaggi (cambio a viaggiatori per spese a bordo), di taglio non superiore a quello consentito dall'art 47 del Decreto;

iii) assegni circolari in bianco, a taglio fisso o con massimo limitato, da riempire di volta in volta per operazioni ammesse; nessun limite di dotazione viene fissato per i moduli in bianco di tali assegni;

iv) moduli in bianco per assegni in valuta da emettere per operazioni ammesse;

— se gestiti da Armatori

le valute ed i valori sub *i)* e *ii)*, con esclusione, quindi, degli assegni di cui alle causali *iii)* e *iv)*

Modalità da osservare per l'imbarco delle valute

Per i valori da imbarcare deve essere redatta una distinta, in tre esemplari, contenente, per i moduli in bianco di assegni, l'indicazione dei relativi numeri e serie.

Di *tale distinta*, il *primo esemplare*, *vistato* dalla *Banca* d'Italia e dalla *Dogana*, deve essere conservato a bordo per gli eventuali controlli; il secondo è trattenuto dalla Banca d'Italia ed il terzo dal gestore che ha compilato la distinta

Operazioni ammesse con « non residenti » da parte degli Uffici Cambio gestiti sia da Banche abilitate che da Armatori:

i) acquisto di banconote estere e titoli di credito in valuta estera (assegni, travellers cheques, lettere di credito turistiche, ecc.) contro cessione di banconote italiane e/o banco note estere in altra valuta. Le operazioni relative debbono risultare dai rispettivi bordereaux di negoziazione

Gli Uffici Cambio gestiti da Banche possono inoltre acquistare i suddetti valori anche contro cessione di titoli di credito in valuta

ii) cessione di valuta contro lire, per qualunque ammontare, a condizione che i « non residenti » dimostrino, con idonea documentazione, di essere in possesso delle lire a seguito di cessione di valuta a bordo. I bordereaux attestanti la precedente negoziazione di valuta devono essere invalidati totalmente o parzialmente, a seconda dei casi.

iii) cambio di titoli di credito stilati in valuta contro banconote nella stessa valuta e cambio di banconote in altre di taglio diverso.

Operazioni ammesse con « residenti » da parte degli Uffici Cambio gestiti sia da Banche abilitate che da Armatori

i) acquisto di valuta estera (banconote estere e titoli di credito in valuta) contro cessione di lire e/o banconote estere in altra valuta Le operazioni debbono risultare dai rispettivi bordereaux di negoziazione.

ii) cambio di titoli di credito in valuta contro banconote nella stessa valuta e cambio di banconote in altre di taglio diverso

Altre operazioni effettuabili dagli Uffici Cambio gestiti da Banche abilitate

Agli Uffici Cambio gestiti da Banche abilitate è inoltre consentito

i) cambiare in banconote estere, presso proprie filiali dell'estero o presso banche estere corrispondenti, titoli di credito in valuta per esigenze dell'Ufficio Cambio, fermo rimanendo il massimale autorizzato;

ii) versare, nei casi di lunga permanenza all'estero della nave, nei propri conti dell'estero (presso filiali o corrispondenti esteri) disponibilità in valuta (limitatamente ad assegni) acquisite in navigazione;

iii) pagare a bordo a « non residenti » bonifici in valuta (o il controvalore in lire di essi) disposti da banche dell' estero per il tramite della banca italiana che gestisce l' Ufficio Cambio

I movimenti di cui sopra dovranno essere opportunamente documentati e giustificati alla competente filiale della Banca d'Italia

Altre operazioni effettuabili dagli Uffici Cambio gestiti da Armatori

Agli Uffici Cambio gestiti da Armatori è inoltre consentito

— cambiare in banconote estere, presso banche dell'estero, titoli di credito in valuta per esigenze dell'Ufficio Cambio, fermo rimanendo il massimale autorizzato;

— effettuare, nei casi di lunga permanenza all'estero della nave, il trasbordo — ai fini di un più rapido realizzo dei titoli di credito in valuta acquisiti in navigazione — su altra nave dello stesso Armatore diretta in Italia, per lo sbarco e la cessione dei titoli stessi entro i termini prescritti.

Il trasbordo, oltre ad essere annotato sul registro obbligatorio tenuto dall'Ufficio Cambio della nave cedente, dovrà essere comprovato da apposita attestazione, in duplice copia, del responsabile dell'Ufficio Cambio medesimo controfirmato dal Comandante della nave ricevente il trasbordo, con indicazione della data del trasbordo e la distinta dei relativi valori nonchè del periodo in cui sono stati acquisiti i titoli trasbordati.

Una copia di tale attestato dovrà essere conservata a bordo della nave cedente; l'altra copia dovrà essere consegnata alla Dogana per gli adempimenti prescritti al successivo titolo « sbarco delle valute e dei valori » dal Comandante della nave ricevente al rientro di quest'ultima nel porto capolinea o terminale del viaggio.

— pagare a bordo a « non residenti » bonifici in valuta (o il controvalore in lire di essi) disposti da banche dell'estero con rimesse, per il tramite di banca italiana, direttamente a nome dell'Armatore, al quale incombe l'obbligo, in tali casi, di negoziare contestualmente sul mercato dei conti valutari la valuta bonificatagli.

Registro obbligatorio per le operazioni in cambi

Limitatamente agli Uffici Cambio gestiti da Armatori, le operazioni ammesse sopra descritte debbono formare oggetto di scritture nel registro obbligatorio, secondo le istruzioni fornite in sede di autorizzazione ad operare quale Ufficio Cambio

Sbarco delle valute e dei valori

Al ritorno della nave nel porto capolinea o terminale del viaggio, i valori eccedenti rispetto al massimale autorizzato debbono essere sbarcati e ceduti entro i prescritti termini

Le Dogane controllano il quantitativo di lire e di valute estere introdotte in Italia e trasmettono alla competente Filiale della Banca d'Italia (che ha autorizzato l'imbarco) la relativa distinta d'introduzione, avendo cura di annotare sulla stessa il viaggio cui si riferisce; la distinta in parola deve essere opportunamente stampigliata dalle Dogane.

f) Servizio di cambio a bordo di navi passeggeri nazionali in arrivo in porti italiani

Le navi passeggeri nazionali di cui all'argomento devono intendersi quelle prive di Ufficio Cambio permanente a bordo

Il servizio può essere effettuato su specifica autorizzazione della Banca d'Italia competente per territorio, nei limiti e con le modalità stabilite nell'autorizzazione stessa, soltanto da Banche, le quali devono inoltrare, tempestivamente e di volta in volta, le domande contenenti i seguenti dati:

— nome della nave a bordo della quale si intende effettuare il servizio e la probabile data di arrivo;

— numero approssimativo dei passeggeri;

— nome e qualifica degli incaricati delle operazioni;

— ammontare delle lire da recare a bordo, in biglietti di banca e di Stato italiani e/o in assegni circolari in bianco (in tagli fissi o con massimale limitato).

Per quanto concerne il trasporto della valuta italiana a bordo, la negoziazione contro lire della divisa estera, la reintroduzione della valuta italiana residuata, l'introduzione e la destinazione della valuta estera ricavata, nonchè i relativi controlli doganali e valutari, valgono le norme previste per le stesse operazioni eseguite dagli Uffici Cambio permanenti a bordo di navi nazionali.

INTROITI:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) Sono abilitati a regolare le spese portuali sostenute da navi estere presso porti italiani, gli agenti ed i raccomandatari di compagnie estere di navigazione che risultano iscritti nell'elenco degli agenti marittimi e raccomandatari tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, a norma della Legge 4-4-1977, n. 135

2) Secondo quanto *disposto* dall'art. 3 della citata Legge n. 135, i fondi occorrenti per le spese portuali di una determinata nave devono essere messi a disposizione dell'agente (o raccomandatario) da parte della compagnia estera rappresentata prima della partenza della nave stessa dal porto di approdo

Di tali fondi, le banche effettuano la *negoziazione contro lire* o l'incasso, a seconda che trattasi di rimesse in valuta di c/ valutario o di lire prelevate da conti esteri intestati alla compagnia estera, e provvedono alla liquidazione all'agente (o raccomandatario) contro suo impegno di esibire la documentazione prescritta entro 180 giorni dalla prestazione dei servizi. Per le somme rimesse in valuta di c/ valutario le stesse, in alternativa alla negoziazione, possono essere accreditate in un « conto di evidenza », di cui all'art. 97 del Decreto, a nome dell'agente (o raccomandatario) per essere successivamente utilizzate, previa negoziazione contro lire, da parte dell'agente (o raccomandatario) medesimo a copertura delle spese di che trattasi.

Qualora, per motivi tecnici o commerciali, la nave estera venga dirottata verso un porto diverso da quello in cui opera l'agente (o raccomandatario) presso il quale sono stati precostituiti i fondi ai sensi della ripetuta « Legge 135 », tali disponibilità possono essere girate dal conto di evidenza intestato a nome di quest'ultimo ad altro conto della stessa categoria acceso a nome dell'agente (o raccomandatario) operante nel porto di approdo della nave estera onde trattasi. Nel caso in cui l'agente (o raccomandatario), presso il quale a suo tempo furono precostituiti i fondi, abbia già provveduto a negoziare contro lire la valuta, ovvero ad incassare le lire prelevate dal conto estero intestato alla compagnia estera di navigazione, si rende necessario, affinchè possa procedersi all'effettivo trasferimento di detti fondi in favore dell'agente operante nel porto di approdo, il riaccreditamento delle lire come sopra negoziate o incassate, nel conto estero della *compagnia estera di navigazione; in tali casi spetta,* comunque, all'agente (o raccomandatario) operante nel porto di approdo della nave estera l'obbligo di esibire, alla banca da lui prescelta, nel termine indicato al primo capoverso, la documentazione prescritta.

Le banche possono provvedere al ritrasferimento, a favore della compagnia estera, di eventuali *somme rimesse in eccedenza rispetto* alle spese sostenute e riscontrate sulla base della documentazione come successivamente precisato.

3) Al fine di poter regolare direttamente minute spese in occasione dell'approdo in porti italiani nonchè concedere anticipazioni all'equipaggio durante la permanenza in detti porti, i Capitani di navi estere possono ricevere anticipazioni in lire — banconote di taglio non superiore a quello previsto all'articolo 47 del Decreto — da parte degli agenti (o per loro conto dei sub agenti) e da raccomandatari in Italia rappresentanti la compagnia estera di navigazione. Eccezionalmente può essere consentito dalla Banca d'Italia che detti anticipi in lire vengano accordati da ditte debitrici di noli nei confronti della compagnia di navigazione considerata.

Gli anticipi di cui sopra, considerati complementari delle spese portuali e pertanto figuranti a debito del conto esborsi di cui al successivo punto 5), devono essere commisurati al tempo di sosta della nave ed alla consistenza numerica dell'equipaggio e possono essere concessi per nave e singolo viaggio.

Il rimborso da parte della compagnia estera deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di concessione dell'anticipo e può avvenire con regolamento in valuta di conto valutario o in lire di conto estero ovvero mediante detrazioni dai noli incassati in lire interne dall'agente (o raccomandatario) in applicazione di quanto previsto nelle disposizioni di attuazione all'art. 9 del Decreto nonchè alla precedente causale 1) – Esborsi

4) Per gli anticipi in banconote italiane (banconote che in quanto regolate nell'ambito del « conto esborsi devono considerarsi legittimamente acquisite) le Dogane possono consentire:

a) L'imbarco (al seguito del Capitano o dell'Agente o Raccomandatario)

— fino a Lit. 20 000 000, su presentazione di una richiesta in triplice copia, sulla quale appone il proprio visto; una copia di tale richiesta viene restituita all'agente (o raccomandatario), un'altra trattenuta dalla Dogana stessa e la terza inviata alla Banca d'Italia;

— oltre Lit. 20 000 000 su presentazione di autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, quale Rappresentanza U.I.C. La Banca d'Italia, cui la richiesta di autorizzazione deve essere presentata in quattro esemplari, autorizza l'imbarco apponendo il proprio visto sugli esemplari stessi, di cui ne trattiene uno e restituisce gli altri tre al richiedente per la presentazione in Dogana la quale segue la stessa procedura indicata nel precedente alinea

b) Lo sbarco

— al seguito dell'equipaggio, anche per importi superiori a quello pro-tempore consentito per le importazioni di banconote italiane, nei limiti delle somme corrisposte dal Capitano a valere sugli anticipi di cui sopra. Lo sbarco può avvenire su presentazione di apposita attestazione rilasciata e sottoscritta dal Capitano;

— al seguito del Capitano o dell'Agente (o del Raccomandatario), per le minute spese di cui sopra è cenno, o per la restituzione della parte non utilizzata dell'anticipo (la restituzione — comprovata da apposita ricevuta — deve figurare sul conto esborsi a credito della compagnia estera)

c) Il reimbarco

— al seguito dell'equipaggio per i residui non spesi a terra

Per la valuta esportata al seguito i marittimi possono comprovarne il legittimo possesso anche con il foglio paga o con apposita attestazione rilasciata e sottoscritta dal Capitano della nave

5) Le spese per i servizi portuali sostenute da navi estere in porti italiani sono documentate dagli agenti (o raccomandatari) alle compagnie estere rappresentate, a mezzo del « conto esborsi » — contraddistinto dal nome della nave e dalla data e porto di approdo cui le spese stesse si riferiscono — corredato dalle fatture, le ricevute e gli altri documenti giustificativi. Le eventuali forniture di merci nazionali, effettuate dagli agenti (o raccomandatari), assistite da denunce e benestare bancari devono essere evidenziate sul « conto esborsi » con indicazione degli estremi delle denunce stesse.

Le banche abilitate possono dare corso al regolamento degli impegni a carico dell'estero a fronte del « conto esborsi » ovvero allo scarico degli impegni in dipendenza della esecuzione di operazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), su esibizione da parte degli agenti (o raccomandatari), di copia, in duplice esemplare, del « conto esborsi », corredato da dichiarazione con la quale l'agente (o raccomandatario) assicura sotto la propria responsabilità che la copia presentata è conforme all'originale inviato al debitore non residente e che tutto quanto in essa risulta esposto *corrisponde a verità.*

Qualora nel « conto esborsi » figurino partite assistite da denunce e benestare bancari, la banca che interviene nel regolamento è tenuta a notificarlo contestualmente, se diversa, alla banca che ha emesso le denunce e benestare per lo scarico dei relativi impegni

Copia *del « conto esborsi »* sul quale figurano anticipi concessi al capitano, secondo quanto previsto al precedente punto 3), deve essere trasmessa alla filiale della Banca d'*Italia* territorialmente competente dalla banca che esegue la relativa operazione valutaria di rimborso da parte della compagnia non residente.

6) Per il servizio di cambio a bordo di navi passeggeri estere in arrivo in porti nazionali si applicano le stesse disposizioni previste per il servizio di cambio a bordo di navi passeggeri nazionali in arrivo in porti italiani, prive di Ufficio Cambio permanente a bordo, di cui al punto *5 f)* – Esborsi della causale in riferimento.

Causale 7) Servizi telefonici, postali, radiotelegrafici e radiotelevisivi.

ESBORSI – INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Per i servizi radiotelevisivi di cui alla causale in riferimento devono intendersi esclusivamente quelli a carattere giornalistico di cronaca e di attualità, di durata comunque non superiore a 10 minuti

Negli altri casi si applicano le disposizioni di cui alle corrispondenti causali relative alla cinematografia.

Causale 8) Attività di intermediazione fornita da agenti, commissionari e mediatori.

ESBORSI Semprechè l'attività di intermediazione abbia per oggetto esportazioni, importazioni, ovvero operazioni autorizzate; semprechè le operazioni abbiano come controparti soggetti residenti e non residenti, i compensi siano conformi ai normali usi commerciali e resi noti al momento del primo intervento della Banca abilitata ed inoltre:

— nel caso di intermediazione resa da agenti o da commissionari, semprechè tale attività sia riconducibile al contratto di agenzia o di commissione;

— nel caso di intermediazione resa da mediatori, semprechè il rapporto di mediazione risulti comprovato da idonea documentazione

Sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi i compensi della specie per operazioni tra residenti e non residenti, per i quali non ricorrano le condizioni sopra riportate o quelle stabilite all'art 12 del Decreto

Nel caso di trasferimenti posticipati oltre i termini di cui al citato art 12 i compensi, ferme restando tutte le altre condizioni, sono liberamente trasferibili, con segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

A) Compensi a mediatori

Le banche abilitate possono procedere al regolamento, in favore di mediatori non residenti, dei relativi compensi:

a) D'iniziativa, semprechè

1) la mediazione si riferisca ad operazioni autorizzate in via generale ai sensi del Decreto;

2) il rapporto di mediazione sia espressamente indicato nella richiesta di primo intervento avanzata alla banca per l'esecuzione dell'operazione cui la mediazione stessa si riferisce;

3) l'operatore interessato sia in grado di comprovare alla banca, all'atto in cui viene richiesto il primo intervento, il rapporto di mediazione, con un contratto scritto da cui risulti:

i) che l'ammontare del compenso è conforme ai normali usi commerciali, tenuto conto in tale valutazione della circostanza che il mediatore abbia prestato garanzia per gli impegni del non residente;

ii) che, nel caso di importazioni il regolamento del compenso debba essere effettuato successivamente al perfezionamento sul piano doganale dell'operazione cui la mediazione si riferisce e non oltre 360 giorni da tale data;

iii) che, nel caso di esportazioni, il regolamento del compenso debba essere preceduto da un introito a fronte dell'esportazione effettuata o da effettuare, almeno pari all'esborso da eseguire in favore del mediatore e che, inoltre, tale esborso debba aver luogo non oltre i 360 giorni successivi al regolamento, a saldo, della fornitura;

iv) che, nel caso di altre operazioni autorizzate diverse dalle importazioni e dalle esportazioni, il regolamento del compenso debba avvenire successivamente alla conclusione del contratto cui la mediazione si riferisce e non oltre 360 giorni da tale data

b) Previa autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi (1), qualora non risulti osservata la condizione stabilita al punto 2) e quelle stabilite al punto 3) della precedente lettera *a)*.

c) Previa autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero, ovvero dell'Ufficio Italiano dei Cambi (2), a seconda delle rispettive competenze ad autorizzare in via particolare le operazioni cui la mediazione si riferisce, nel caso in cui tali operazioni non siano eseguibili di iniziativa bancaria.

B) Compensi ad agenti e commissionari

Le banche abilitate possono procedere al regolamento, in favore di agenti e commissionari non residenti, dei relativi compensi:

a) *d'iniziativa,* semprechè

1) il contratto di agenzia o di commissione abbia per oggetto operazioni autorizzate in via generale ai sensi del Decreto.

Inoltre, per quanto concerne in particolare il contratto di agenzia con clausola di esclusiva le banche devono accertare dalla documentazione esibita in proposito che la zona riservata all'agente non residente sia commisurata alla sua effettiva capacità operativa.

---

(1) Le banche, nel rimettere all'esame dell'Ufficio Italiano dei Cambi:
A) *richieste di autorizzazioni al trasferimento di compensi di mediazione non denunciati contestualmente,* devono: esibire una dichiarazione con la quale l'operatore fornisca le motivazioni circa la mancata denuncia, cui deve essere allegata documentazione giustificativa attestante, con data certa, che il rapporto di mediazione è anteriore o contestuale all'operazione principale e che l'intermediazione ha costituito presupposto necessario per la conclusione dell'affare;
B) *richieste di autorizzazioni per compensi di mediazione non conformi agli usi,* devono
1) esibire documentazione e specifica dichiarazione dell'operatore attestante la adeguatezza del ricavo netto dell'operazione principale;
2) esibire documentazione e specifica dichiarazione dell'operatore circa la compatibilità del compenso con l'equilibrio generale del contratto
C) *richieste per compensi di mediazione non documentabili,* devono:
1) esibire dichiarazione dell'operatore attestante la compatibilità dell'esborso relativo al compenso di media zione con l'operazione complessiva;
2) esibire dichiarazione contenente le motivazioni circa l'impossibilità di produrre la documentazione con cernente l'esborso a titolo di compenso di mediazione;
3) fornire elementi circa l'affidabilità dell'operatore.

(2) Le banche, nel rimettere all'esame dell'Organo valutario competente istanze di autorizzazione per l'esecuzione di operazioni commerciali o finanziarie che prevedono il riconoscimento di compensi di mediazione a favore di soggetti non residenti dovranno, tra l'altro, aver cura di:
— precisare se il compenso di che trattasi risulti conforme agli usi commerciali ovvero, in caso negativo, indi care gli elementi e le circostanze che motivano la diversa valutazione;
— allegare, unitamente a quella relativa all'operazione principale, idonea documentazione giustificativa concer nente il rapporto di mediazione (contratto o, in difetto, corrispondenza scambiata tra le parti da cui risultino i termini dell'affare e fattura);
— produrre dichiarazione dell'operatore attestante che il compenso non è destinato direttamente o indiretta mente a soggetti residenti in Italia.

2) il compenso da corrispondere in favore dell'estero sia relativo all'attività svolta dal non residente nell'ambito, rispettivamente, del contratto di agenzia o di commissione;

3) il compenso stesso risulti conforme ai normali usi commerciali, tenuto conto in tale valutazione della circostanza che l'intermediario abbia prestato garanzia per gli impegni del non residente.

4) risultino, inoltre, osservate le seguenti condizioni

— nel caso di importazioni, il regolamento del compenso sia effettuato successivamente al perfezionamento, sul piano doganale, dell'operazione oggetto dell'attività dell'agente o del commissionario e non oltre 360 giorni da tale data;

— nel caso di esportazioni, il regolamento del compenso sia preceduto da un introito, pervenuto a fronte dell'esportazione effettuata o da effettuare, almeno pari all'esborso da eseguire in favore dell'agente o del commissionario e tale esborso avvenga non oltre 360 giorni successivi al regolamento, a saldo, della fornitura;

— nel caso di altre operazioni autorizzate diverse dalle esportazioni e dalle importazioni, il regolamento del compenso avvenga successivamente alla conclusione del contratto cui si riferisce l'opera prestata dall'agente o dal commissionario e non oltre 360 giorni da tale data.

Nel solo caso di esportazioni, il compenso da corrispondere all'agente o al commissionario può essere dedotto direttamente dai ricavi lordi, purchè la misura del compenso stesso, anche se non esposta in fattura, risulti indicata sul modulo valutario di esportazione.

b) *previa autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi,* qualora non risultino osservate tutte le condizioni stabilite dai punti 3) e 4) della precedente lettera *a);*

c) *previa autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero, ovvero dell'Ufficio Italiano dei Cambi* a seconda delle rispettive competenze ad autorizzare, in via particolare, le operazioni che formano oggetto dell'attività dell'agente o del commissionario, nel caso in cui tali operazioni non siano eseguibili d'iniziativa bancaria;

d) *previa autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero,* in tutti gli altri casi

C) *Compensi d'uso in favore di comandanti, direttori e capi stewards di navi estere in relazione ad acquisti di provviste di bordo*

E' consentito ai provveditori marittimi di corrispondere « compensi d'uso » direttamente ai soggetti sopra indicati mediante assegni in valuta all'ordine di questi ultimi rilasciati dalle banche emittenti i Modd. A/Esport relativi alle operazioni di provvista, a condizione che tali compensi non superino il 10% del valore delle singole forniture.

Le banche che intervengono nelle operazioni di provviste devono rilasciare una apposita attestazione, recante anche gli estremi dei singoli assegni, che deve essere esibita in Dogana dagli interessati

I provveditori, all'atto della consegna degli assegni di cui trattasi, devono farsi rilasciare dagli ordinatari degli assegni medesimi una ricevuta che le banche, come sopra intervenute, devono provvedere ad invalidare ai fini valutari.

Qualora i compensi siano di ammontare non superiore a Lit 200 000, i provveditori marittimi possono liquidare tali importi anche in banconote, con obbligo di farsi rilasciare dai beneficiari una ricevuta, da conservare agli atti, acclusa ai documenti contabili eventualmente emessi a fronte di tali pagamenti, contenente, tra l'altro, una dichiarazione con la quale gli interessati affermano di essere a conoscenza dei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di esportazione di banconote italiane.

D) *Compensi di intermediazione per affari tra residenti*

La corresponsione di tali compensi in favore di intermediari non residenti è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero, salvo quanto stabilito nelle disposizioni di attuazione della causale 1 dell'allegato A in materia di pagamenti a vettori esteri per le prestazioni fornite in Italia da trasportatori e organizzate dai vettori medesimi.

Causale 9) Attività di spedizione

ESBORSI sempreché tali prestazioni siano relative al movimento di merci oggetto di operazioni di esportazione, importazione e transito autorizzate

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) L'esecuzione del regolamento delle competenze di spedizionieri non residenti a carico di operatori residenti è subordinata all'accertamento da parte delle banche abilitate che le prestazioni da regolare risultino effettuate in connessione a traffici di merci contrattate con clausola che le pone completamente a carico degli operatori stessi ovvero, per le operazioni non derivanti da contratti di compra-vendita (es. export/import in temporanea, franco-valuta, ecc.) che le prestazioni, tenuto conto della natura delle operazioni stesse, risultino sempre a carico dell'operatore residente interessato. Devono risultare osservate inoltre le disposizioni valutarie vigenti per le singole causali.

2) Le prestazioni dello spedizioniere non residente possono riguardare

a) pagamenti effettuati per conto — con anticipata copertura o contro successivo rimborso — per noli (marittimi, fluviali, terrestri ed aerei), assicurazione dei trasporti ed altri oneri (diritti doganali, visti consolari ed altri, certificati fitopatologici o veterinari, certificati di origine e controllo qualità e pesi, facchinaggio da parte di terzi, magazzinaggio in locali non propri, ecc);

N B - *Nel caso di importazioni, oltre al regolamento delle prestazioni di cui ad a),* è consentito alle banche abilitate di dare corso al rimborso a favore di spedizionieri esteri di somme da questi ultimi anticipate per conto di operatori residenti per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previo accertamento da parte delle banche stesse della provenienza estera (lire di conto estero o derivanti da cessioni di valuta) delle somme anticipate a tale titolo.

Nel caso di esportazioni, qualora in base alle condizioni contrattuali l'esportatore debba provvedere a regolare l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in fase di sdoganamento della merce nel paese di destinazione, le banche oltre al regolamento delle prestazioni di cui ad *a)* possono dar corso al rimborso a favore di spedizionieri esteri di somme da questi pagate al titolo predetto, tenendo evidenza dei regolamenti stessi al fine di seguire la relativa restituzione da parte dell'importatore estero.

b) assistenza e prestazioni varie fornite dallo spedizioniere con personale e mezzi propri (o da esso gestiti) relative a operazioni di verifica doganale visita sanitaria, spedizione, caricamento e scaricamento delle merci, facchinaggio, stallaggio, magazzinaggio, ecc., nonchè trasporto delle merci, quando lo spedizioniere assuma anche l' incarico di effettuarlo (spedizioniere vettore).

3) Lo spedizioniere nazionale che, per conto dell'operatore residente interessato, in diretto rapporto con lo spedizioniere non residente provvede al regolamento valutario delle prestazioni di cui al precedente punto 2) assume, agli effetti valutari, la figura di « operatore residente » e subentra quindi negli obblighi a carico di quest'ultimo per la specifica operazione. Lo spedizioniere può effettuare il regolamento anche mediante utilizzo di disponibilità del proprio « conto autorizzato », se titolare di conto della specie, del quale in tal caso è consentito il reintegro in valuta in applicazione di quanto previsto all'art. 98 del Decreto.

Ai fini di cui sopra occorre tenere presente che il diretto rapporto tra spedizioniere nazionale e spedizioniere estero sussiste quando lo spedizioniere estero effettua le proprie prestazioni su richiesta dello spedizioniere nazionale e non per diretto mandato dell'operatore residente ed emette la nota di addebito a carico dello spedizioniere in Italia. In mancanza della predetta condizione, non è ammesso l'intervento di spedizioniere nazionale nel regolamento valutario di prestazioni per le quali siano intercorsi diretti rapporti di mandato tra operatore residente e spedizioniere estero, anche nel caso in cui questo ultimo abbia emesso nota di addebito a carico di operatore residente con indicazione di effettuare il pagamento per il tramite di spedizioniere nazionale.

4) Nei casi di importazioni di merci spedite dall'estero a « groupage », lo spedizioniere nazionale può provvedere al regolamento valutario delle merci stesse, osservate le disposizioni di cui alla Circolare n. 2 del 31-8-1981, Cap. VI, paragr 5.

5) Documento giustificativo fondamentale — da esibire alla banca intermediaria sia da parte di operatori privati che di spedizionieri nazionali — per i rimborsi (ovvero per lo scarico dell'impegno nel caso di anticipata copertura) a spedizionieri esteri di spese e di prestazioni e per l'accertamento del loro ammontare è la « nota spese » dello spedizioniere estero, « nota » che deve inoltre essere corredata dai documenti complementari giustificativi e recare gli estremi dei documenti doganali e valutari emessi nonchè da una dichiarazione sottoscritta, a seconda dei casi, dall'operatore privato o dallo spedizioniere nazionale attestante, sotto la responsabilità del dichiarante che quanto indicato risponde al vero.

Nei rapporti tra spedizionieri nazionali ed esteri è tuttavia ammesso che le richieste di valuta da parte di spedizionieri nazionali di sicuro affidamento o l'utilizzo dei loro conti autorizzati, per il regolamento di singole partite o di gruppi di partite, avvengano su presentazione delle sole « note spese » munite degli elementi di cui al precedente capoverso contro impegno di detti spedizionieri nazionali a invalidare agli effetti valutari la relativa documentazione con specifico richiamo alle note stesse e a tenerla a disposizione degli organi valutari per eventuali successivi controlli. Per detti pagamenti le banche all'uopo incaricate possono comunque richiedere, a complemento delle « note spese », ogni altro documento che ritengano necessario ai fini dell'accertamento della regolarità dei pagamenti stessi.

Fermo restando l'obbligo di regolare le prestazioni entro i termini pro-tempore vigenti, è inoltre concesso agli spedizionieri nazionali di intrattenere con ogni spedizioniere estero un conto di compensazione valutaria il cui saldo non deve superare Lit. 10 000.000, nel quale vengono iscritte le varie partite di debito e di credito, determinandone la compensazione, partite per le quali deve essere conservata la relativa documentazione Qualora, eccezionalmente, il saldo del conto superi l'ammontare di Lit 10.000.000, deve provvedersi immediatamente alla copertura dell'eccedenza

6) Nei casi di regolamenti valutari effettuati per il tramite dell'Amministrazione Postale in applicazione di quanto previsto nelle disposizioni di attuazione all'art. 9 del Decreto, i residenti interessati (operatori privati ovvero spedizionieri) devono invalidare agli effetti valutari la documentazione di cui al precedente punto 5) con specifico richiamo al tagliando attestante l'avvenuto pagamento in favore dell'estero ed a tenerla, a disposizione degli Organi valutari per eventuali successivi controlli

INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) Qualora gli spedizionieri nazionali debbano effettuare anticipazioni di spese di assicurazione dei trasporti, di noli e di oneri vari, da regolare in valuta di conto valutario o in lire di conto estero a favore dei prestatori dei servizi (assicuratori, vettori, ecc.), le anticipazioni stesse debbono avvenire con utilizzo di disponibilità del « conto autorizzato » dello spedizioniere, se titolare di conto della specie, mentre gli spedizionieri non titolari di detti conti possono effettuare le anticipazioni di che trattasi soltanto con utilizzo di valuta derivante da finanziamento che le banche abilitate possono concedere agli stessi previo accertamento della predetta circostanza. In tali casi l'estinzione del finanziamento deve avvenire con la valuta rimborsata dall'estero.

Diversamente, per le spese di cui sopra, gli spedizionieri devono assicurarsi la relativa copertura da parte del non residente interessato

2) Per le spese relative a noli, da corrispondere a compagnie estere di navigazione, qualora non si addivenga da parte dello spedizioniere nazionale all'immediato pagamento nei modi di cui al precedente punto 1), l'agente o raccomandatario della compagnia estera può per tale pagamento ottenere il rilascio di adeguata garanzia mediante fidejussione bancaria in applicazione di quanto previsto all'art. 4 del decreto

3) Nei casi in cui lo spedizioniere nazionale assume l'incarico di eseguire il trasporto delle merci (spedizioniere vettore - ex art 1741 del Codice Civile) si applicano anche le disposizioni che regolano le operazioni poste in essere da « vettore » residente.

4) Documento giustificativo fondamentale per i rimborsi (ovvero per lo scarico dell'impegno nel caso di anticipata copertura) pervenuti allo spedizioniere nazionale è la « nota spese » emessa dallo stesso a carico del committente estero, « nota » che lo spedizioniere medesimo deve esibire, in duplice esemplare, alla banca abilitata intermediaria, contro impegno ad invalidare agli effetti valutari la relativa documentazione con specifico richiamo alla nota stessa ed a tenerla a disposizione degli organi valutari per eventuali successivi controlli.

5) Deve ritenersi equiparato all'operatore estero lo spedizioniere non residente che operi per conto di esso in diretto rapporto con lo spedizioniere nazionale. In questi casi, per il regolamento dei reciproci rapporti tra spedizioniere nazionale ed estero è consentita la detenzione di « conti di compensazione valutaria » considerati al punto 5) delle disposizioni di attuazione per gli Esborsi della presente causale, osservate le relative modalità.

6) Nei casi di regolamenti valutari effettuati per il tramite dell'Amministrazione Postale in applicazione di quanto previsto nelle disposizioni di attuazione all'articolo 9 del Decreto, gli spedizionieri nazionali interessati devono invalidare agli effetti valutari la documentazione di cui al precedente punto 4) con specifico richiamo al tagliando attestante l'avvenuto pagamento dall'estero ed a tenerla a disposizione degli Organi valutari per eventuali successivi controlli.

Causale 10) Attività di intermediazione bancaria

ESBORSI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Sempreché l'attività si riferisca ad operazioni autorizzate

INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche, nell'ambito *dei servizi accessori* da esse forniti alla propria clientela, possono liberamente locare cassette di sicurezza a soggetti con residenza all'estero.

Deve altresì ritenersi consentita la cointestazione delle cassette di sicurezza a soggetti residenti e non residenti, come pure la facoltà, per gli intestatari non residenti, di accordare a residenti delega all'apertura delle cassette medesime, fermo rimanendo che il cointestatario residente nel primo caso ed il delegato, nel secondo, devono rilasciare alla banca locataria una dichiarazione del seguente tenore:

« Il sottoscritto residente a

« cointestatario col / delegato dal sig residente a

« della / all'apertura della cassetta di sicurezza tipo

« .. .. n. .... presso la banca ....

« si obbliga ad osservare, senza alcuna riserva od eccezione, tutte le disposizioni valutarie alle quali
« siano o possano venire sottoposti i cittadini italiani residenti in Italia per le operazioni che egli
« potrà effettuare con i titoli, la valuta italiana od estera ed i valori di qualsiasi specie immessi nella
« cassetta sopraindicata o prelevati dalla medesima ».

Per i relativi regolamenti devono essere osservate le *disposizioni vigenti* in materia

Causale 17) Prestazioni pubblicitarie

ESBORSI sempreché tali prestazioni *siano relative a beni e servizi nazionali* e rese all'estero

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La prestazione pubblicitaria deve fornire un risultato finalizzato alla esclusiva o prevalente diffusione all'estero del bene o del servizio

Causale 19) Riparazioni di mezzi di trasporto navali, aerei e terrestri.

ESBORSI con esclusione delle riparazioni navali ed aeree da effettuarsi in Paesi non aderenti al FMI che non siano urgenti ed indispensabili per la sicurezza della navigazione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nel caso di riparazioni navali, da considerarsi urgenti ed indispensabili per la sicurezza della navigazione, effettuate *in Paesi non aderenti al F.M I.*, tale circostanza deve essere documentata, sia pure a posteriori, con apposita dichiarazione del Capitano della nave oggetto della riparazione convalidata dalla Capitaneria di porto del primo successivo approdo in Italia; qualora la nave *non sia adibita* ad un servizio regolare di linea e/o non approdi con frequenza in porto italiano, la convalida può essere data dal Rappresentante del Registro navale italiano o dal Consolato italiano del luogo dove è stata eseguita la riparazione o, in difetto, del primo porto successivo che sia sede di Consolato o di Rappresentanza del Registro navale italiano

Causale 21) Prestazioni relative alla lavorazione e *trasformazione di merci*

ESBORSI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I regolamenti per la causale in argomento devono essere effettuati con l'osservanza delle disposizioni in materia previste dalla Circolare n. 2 del 31-8-1981

Causali 22) e segg dell'Allegato A in materia assicurativa

NORME COMUNI

1) Rapporti tra compagnie di assicurazioni estere e le loro rappresentanze generali

Le rappresentanze di compagnie estere di assicurazione, autorizzate ad *esercitare in Italia ai* sensi delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private (DPR 13 febbraio 1959, n. 449 e legge 10 giugno 1978 n. 295), sono equiparate ai fini valutari alle imprese assicuratrici nazionali e pertanto la loro gestione deve essere condotta con piena autonomia da quella della propria direzione centrale e delle altre sedi all'estero.

Non è consentito alle rappresentanze generali di compagnie estere di assicurazione di eseguire, con proprie disponibilità in lire italiane ed in valuta estera, pagamenti per conto delle rispettive case madri o di altre consorelle estere, nè di rimborsare loro quei pagamenti che le stesse possono aver anticipato *per conto delle rappresentanze* in Italia.

Le banche devono porre particolare cura sia nella intestazione dei conti e depositi in lire o in valuta, sia nella esecuzione delle operazioni al fine di stabilire l'esatta pertinenza italiana o estera *dei relativi importi, cioè* se gli stessi sono da attribuire alla rappresentanza generale in Italia oppure alla casa madre o consorella all'estero della compagnia

2) Compensazioni di carattere assicurativo e riassicurativo

Alle rappresentanze generali di imprese estere di assicurazione non è consentito eseguire pagamenti in Italia per conto delle rispettive case madri e consorelle. Così pure non è consentito alle compagnie di assicurazione nazionali di effettuare operazioni riflettenti le proprie rappresentanze all'estero

Le *compensazioni* di somme relative a saldi di riassicurazione possono essere effettuate liberamente; unica condizione richiesta per le compensazioni di rapporti di credito e di debito espressi:

— in valute estere, fra compagnie operanti in Italia,

— in lire italiane e/o in valute estere, fra compagnie operanti in Italia e compagnie operanti all'estero,

è che le compensazioni stesse siano operate *fra saldi* espressi *in monete appartenenti* allo stesso regime di convertibilità o, se a regime diverso, l'operazione sia conveniente per l'economia valutaria italiana.

3) Coassicurazione

Le compagnie di assicurazione e/o riassicurazione operanti in Italia possono accettare rischi esteri o collocare all'estero rischi italiani in coassicurazione, semprechè si tratti di rapporti assicurativi ammessi con autorizzazione generale o particolare.

Per quanto riguarda le operazioni di cui sopra, la compagnia delegataria dev'essere munita di esteri o collocare all'estero rischi italiani in coassicurazione, semprechè si tratti di rapporti assicurativi ammessi con autorizzazione generale o particolare.

Per quanto riguarda gli affari espressi in valuta, la compagnia delegataria dev'essere munita di conto autorizzato (se anche le compagnie deleganti sono titolari di conto autorizzato, i pagamenti e le riscossioni in valuta relativi agli affari in coassicurazione devono avvenire, nei rapporti con la delegataria, a valere su detto conto). La compagnia delegataria può eseguire pagamenti e riscossioni, nei rapporti con l'estero, anche per conto delle altre compagnie (deleganti), purchè avvenga appena possibile il riparto dei premi, provvigioni o sinistri per cifre rispondenti alla quota di partecipazione di ciascuna compagnia negli affari trattati.

Causale 22) Assicurazione su merci.

a) *Assicurazione su merce* esportata CIF, stipulata da esportatore residente con compagnia operante in Italia

ESBORSI: indennizzi semprechè in base alla polizza siano direttamente dovuti agli aventi diritto non residenti.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Per il pagamento degli indennizzi direttamente agli aventi diritto esteri si richiede la previa esibizione di polizza o certificato di assicurazione, certificato e conteggio di liquidazione del danno, fattura merce e modulo valutario di esportazione.

I premi a carico di operatori italiani (esportatori o transitari) nei confronti di compagnie di assicurazione operanti in Italia per l'assicurazione di merci esportate CIF possono, se pattuiti in valuta di conto valutario, essere corrisposti in tale valuta (prelevata, se a carico di transitari, da conto autorizzato).

Gli interessati devono esibire: polizza o certificato di assicurazione accompagnato dal conteggio del premio, fattura merce.

Per quanto riguarda gli indennizzi dovuti da compagnie di assicurazione operanti in Italia, ad operatori italiani, in risarcimento di danni per sinistri relativi a merci esportate CIF (quando gli indennizzi stessi, in base alla polizza, non siano direttamente dovuti agli aventi diritto all'estero), se il premio è stato corrisposto in valuta di conto valutario il regolamento dell'indennizzo deve effettuarsi in detta valuta, da prelevarsi da conto autorizzato della compagnia assicuratrice.

Il successivo trasferimento agli aventi diritto esteri di indennizzi per sinistri relativi a merci esportate CIF deve essere effettuato per il tramite della stessa banca, con riferimento alla documentazione da questa a suo tempo esaminata e invalidata.

Gli indennizzi corrisposti devono essere fatti constare nei moduli valutari.

Gli interessati devono esibire: polizza o certificato di assicurazione; certificato di danno; conteggio di liquidazione del danno; fattura merce; modulo valutario di esportazione.

Causale 22) Assicurazioni su merci.

b) *Assicurazione su merce* esportata FOB stipulata da importatore non residente con compagnia operante in Italia

ESBORSI: Indennizzi

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Per il pagamento di indennizzi all'importatore estero si richiede la previa esibizione di: polizza o certificato di assicurazione; certificato e conteggio di *liquidazione del danno; fattura* merce o modulo valutario di esportazione.

Causale 23) Assicurazione di corpi (navi od aerei).

a) *Assicurazione di corpi (navi od aerei)* di proprietà di residenti stipulata da operatore con compagnia operante all'estero (il contratto deve essere autorizzato dal Ministero Industria, Commercio e Artigianato)

ESBORSI: premi

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Il pagamento dei premi a favore della compagnia assicuratrice estera deve avvenire su presentazione della seguente documentazione:

— per assicurazione di rischi ordinari della navigazione:
lettera originale di autorizzazione del Ministero Industria, Commercio e Artigianato (Direzione Generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo); polizza di assicurazione in originale o in copia conforme, debitamente registrata nelle forme di legge, da cui risulti l'intera fatturazione del premio ed i relativi accessori;

— per assicurazione di rischi speciali della navigazione:
lettera originale di autorizzazione, rilasciata dal Ministero Industria, Commercio e Artigianato (Direzione Generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo) — da esibire soltanto in occasione del pagamento della prima rata — e fattura premi originale, rilasciata dalla compagnia estera di assicurazione o dallo underwriter estero, bollata e registrata nelle forme di legge.

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Causale 25) Assicurazione danni stipulata con compagnia operante in Italia.

ESBORSI: indennizzi (se dovuti a non residente ivi comprese eventuali spese)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Il pagamento dell'indennizzo deve avvenire dietro esibizione della polizza e della richiesta di indennizzo dell'avente diritto non residente, corredata da idonea documentazione (al riguardo particolare importanza ha la documentazione atta a comprovare l'avvenuto sinistro, ad es. quella eventualmente emessa dalle competenti autorità del luogo di residenza dell'assicurato e/o del luogo del sinistro: vigili del fuoco, genio civile, polizia stradale, autorità portuali od aeroportuali, ecc.).

Nel caso di assicurazione, presso compagnia operante in Italia, di credito estero per esportazione di merci verso l'Italia, il trasferimento dell'indennizzo deve aver luogo per il tramite della stessa banca che ha rilasciato il benestare all'importazione, sul quale va apposta annotazione di scarico.

INTROITI premi (se l'obbligato al pagamento è un non residente)

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I non residenti possono stipulare, con compagnie assicuratrici operanti in Italia, contratti a copertura di rischi nel ramo danni, compresi i rischi di carattere industriale o commerciale.

A titolo esemplificativo, si rammentano: assicurazioni cumulative infortuni e malattie professionali; corpi di veicoli terrestri e ferroviari; rischi inerenti al trasporto di merci di pertinenza estera in transito per l'Italia; incendio, crolli, esplosioni, inquinamento ed elementi naturali: altri danni ai beni; responsabilità civile per autoveicoli terrestri, aeromobili, veicoli marittimi, fluviali e lacustri; responsabilità civile generale; crediti di non residenti verso residenti per esportazioni di merci verso l'Italia; rischi relativi ad impianti per la ricerca, la produzione o il trasporto di energia o combustibili (centrali elettriche, impianti nucleari, piattaforme per trivellazioni sottomarine, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, ecc.).

Causale 27) Assicurazione rischi coperti dal sistema della Carta Verde

ESBORSI – INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Pagamenti effettuati dall'UCI (Ufficio Centrale Italiano) e dalle compagnie assicuratrici operanti in Italia, ad esso associate, nell'ambito del sistema della Carta Verde (sistema di assicurazione internazionale della responsabilità civile automobilistica operazioni ai sensi della Raccomandazione n. 5, adottata il 25-1-1949 dal Sottocomitato per i trasporti su strada dell'ONU, dell'art. 6 della Legge 24-12-1969, n. 990, della Legge 26-2-1977, n 39 e dei decreti ministeriali del 26-5-1971 e del 12-10-1972, e successive modifiche ed integrazioni).

1) Le banche abilitate possono eseguire d'iniziativa i pagamenti dovuti dall'U C I o da compagnie assicuratrici operanti in Italia, ad esso associate, a Uffici Centrali esteri o a compagnie assicuratrici operanti all'estero, a rimborso di quanto da questi ultimi anticipato, a favore dei danneggiati, a regolamento di sinistri di cui si siano resi responsabili, all'estero, automobilisti italiani.

   Qualora il rimborso da parte italiana avvenga oltre sessanta giorni a decorrere dalla data della richiesta di rimborso da parte dell'estero, le banche possono altresì trasferire d'iniziativa gli interessi di mora a carico dell'Italia, nella misura prevista dagli accordi e disposizioni pro-tempore vigenti, a decorrere dalla data di detta richiesta

   All'atto del pagamento, l'U C I o le compagnie assicuratrici interessate esibiranno alla banca la richiesta della controparte — Ufficio Centrale estero o compagnie assicuratrici operanti all'estero — in relazione ai sinistri di cui trattasi.

2) I pagamenti che l'U C I o le compagnie assicuratrici operanti in Italia, ad esso associate, devono eseguire, *in Italia e a favore dei danneggiati italiani, a regolamento di sinistri di cui si* siano resi responsabili, in Italia, automobilisti stranieri, devono essere effettuati in lire tramite banca abilitata.

   Le banche abilitate possono dare corso, d'iniziativa, ai relativi rimborsi a favore dell'U C I o di dette compagnie, disposti da Uffici Centrali esteri o da compagnie assicuratrici operanti all'estero.

   L'U C I. o le compagnie assicuratrici operanti in Italia, all'atto di disporre i citati pagamenti in lire, devono comunicare alle banche che essi sono eseguiti al titolo di cui trattasi, precisando gli estremi dei relativi sinistri. Le banche, effettuati i pagamenti, devono tenerne evidenza al fine della percezione dei rimborsi dall'estero.

   Le banche possono introitare d'iniziativa anche gli eventuali interessi di mora pagati dall'estero

   Le banche, *nell'eseguire i pagamenti e nel tenere le evidenze di cui sopra,* devono segnalare all'Ufficio (Servizio Ispettorato) eventuali fatti o situazioni anomale

3) Qualora si verifichi, in Italia, un sinistro fra veicoli entrambi immatricolati all'estero, e circolanti in Italia nell'ambito del sistema della carta verde, le banche abilitate, dietro disposizione dell'U.C I o di compagnia assicuratrice operante in Italia, ad esso associata, possono trasferire d'iniziativa all'estero quanto dovuto al danneggiato (art. 6 della Legge 24-12-1969, n. 990, e D.M. 26-5-1971).

Si osservano le stesse disposizioni di cui al precedente punto 2) circa i dati che l'U C I. o le compagnie assicuratrici devono comunicare alle banche, i rimborsi da parte dell'estero, gli interessi di mora e le segnalazioni da effettuare all'Ufficio.

In deroga alle norme generali i pagamenti e i rimborsi di cui alle presenti disposizioni punti 1), 2) e 3) possono essere eseguiti d'iniziativa dalle banche abilitate anche quando essi riguardano compagnie assicuratrici operanti in Italia e compagnie assicuratrici operanti all'estero fra le quali esiste un rapporto da casa madre a rappresentanza o viceversa, o da consorella a consorella.

Causale 31) Riassicurazione (o retrocessione) di contratti assicurativi semprechè le clausole dei contratti siano conformi alle leggi italiane, pro-tempore vigenti, in materia assicurativa ed alle disposizioni del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.

ESBORSI Regolamento di saldi da parte di compagnie operanti in Italia anche attraverso brokers non residenti a favore di compagnie assicuratrici operanti all'estero.

INTROITI Regolamento di saldi anche attraverso brokers non residenti da parte di compagnie operanti all'estero a favore di compagnie assicuratrici in Italia

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Il regolamento di saldi di riassicurazione o retrocessione, da parte di compagnie operanti in Italia, a favore di compagnie operanti all'estero, deve avvenire dietro presentazione alla banca del conto di riassicurazione o retrocessione per ogni ramo d'affari trattato e della lettera della compagnia estera che dà il benestare al saldo da trasferire. Ove lo ritenga necessario, la banca potrà farsi esibire anche il trattato di riassicurazione o retrocessione, o i documenti relativi al singolo affare concluso.

Analoga è la documentazione relativa ai saldi in introito

Con l'autorizzazione all'esborso e all'introito di saldi di riassicurazione o retrocessione, le compagnie assicuratrici operanti in Italia si intendono implicitamente autorizzate a stipulare affari singoli e/o trattati di riassicurazione e/o retrocessione con compagnie estere, semprechè le clausole in essi contenute siano conformi alle leggi italiane pro-tempore vigenti in materia assicurativa ed alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato

Le riserve tecniche, relative a quote di rischi stilati in lire, ceduti da compagnie assicuratrici/riassicuratrici operanti in Italia a riassicuratori/retrocessionari esteri, possono essere coperte con titoli in lire di proprietà di detti riassicuratori/retrocessionari. Detti titoli devono essere acquistati in conformità delle norme pro-tempore vigenti in materia di investimenti esteri in Italia, e devono pertanto giacere in deposito capitale o deposito legge n. 43

La banca detentrice dei depositi può compiere d'iniziativa le operazioni inerenti all'utilizzo dei titoli come riserve tecniche (ad es , vendita dei titoli ed accredito del ricavo alla compagnia italiana; eventuale ripartizione, fra compagnia cedente italiana e riassicuratore/retrocessionario estero, dei redditi prodotti dai titoli, nella misura stabilita dai trattati di riassicurazione o retrocessione, ecc.)

Causale 34b) Prestazioni di lavoro autonomo di professionisti o studi professionali e attività di amministratori di società.

ESBORSI Qualora tali prestazioni e attività siano fornite da residenti in paesi non aderenti al FMI, semprechè il relativo compenso non superi il controvalore di Lit. 5 milioni

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate possono dar corso ai trasferimenti dei compensi in favore di amministratori di società, ai sensi della presente causale, a condizione che tali soggetti non vengano ad assumere, in relazione alla carica ricoperta, la qualifica di residenti ai fini valutari e cioè quando la funzione di amministratore non comporti il compimento di una serie di atti che richiedono una presenza non saltuaria ed occasionale nel territorio nazionale.

Causale 35) Rimesse verso il paese di origine di risparmi su redditi di lavoro.

ESBORSI
1) fino ad un massimo dell'80% del reddito netto percepito, nel caso di immigrati in Italia da non più di 10 anni;

2) fino ad un massimo del 20% del reddito netto percepito, e comunque per un importo non superiore a Lit. 5 milioni annue, nel caso di immigrati in Italia da più di 10 anni;

3) I trasferimenti per importi superiori a quelli indicati nei precedenti punti 1) e 2), nonchè quelli effettuati verso un paese diverso da quello di origine del richiedente, sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'U.I.C

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate, nei limiti ed alle condizioni sotto riportati, possono trasferire risparmi su redditi di lavoro prodotti in Italia da cittadini stranieri — che non abbiano anche la cittadinanza italiana — i quali svolgono un'attività di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato) oppure un'attività di lavoro autonomo (ivi compreso l'esercizio delle libere profesisoni):

1) nel caso di cittadini stranieri che risultino immigrati in Italia da non più di 10 anni

a) *d'iniziativa,* semprechè

— l'importo da trasferire non ecceda l'80% del reddito annuo netto percepito nel periodo in relazione al quale viene eseguito l'esborso, risultante, per i lavoratori dipendenti, dal contratto di lavoro o busta paga e, per i lavoratori autonomi, dalla certificazione fiscale;

— trattisi di trasferimenti relativi a redditi percepiti negli ultimi 12 mesi;

— il trasferimento venga effettuato verso il paese di origine dell'immigrato o, comunque, verso il paese nel quale l'immigrato mantiene il proprio nucleo familiare;

b) *previa autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi* (Autorizzazioni) quando non siano rispettate le condizioni di cui alla precedente lettera a)

2) Nel caso di cittadini stranieri che risultino immigrati in Italia da più di 10 anni

a) *d'iniziativa* semprechè

— l'importo da trasferire non ecceda il 20% del reddito annuo netto percepito nel periodo in relazione al quale viene eseguito l'esborso, risultante dalla documentazione indicata, a seconda dei casi, al primo alinea della lettera a) del precedente punto 1) e comunque sia contenuto nel limite di Lit 5.000 000 annue;

— trattisi di trasferimenti relativi a redditi percepiti negli ultimi 12 mesi;

— il trasferimento venga eseguito verso il paese di origine dell'immigrato o, comunque, verso il paese in cui l'immigrato mantiene il proprio nucleo familiare;

b) *previa autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi* (Autorizzazioni) quando non siano rispettate le condizioni di cui alla precedente lettera a)

INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate devono aver cura che gli assegni in bianco per emigrati eventualmente rimessi ai propri corrispondenti esteri siano muniti dell'indicazione « emessi a valere su conto estero » e della stampiglia « pagabile soltanto a residenti in Italia »

Causale 40) Trasferimenti in occasione del rimpatrio, di risparmi su redditi di lavoro.

ESBORSI Previo esame della documentazione da parte dell'U I C

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'intervento dell'Ufficio deve intendersi limitato alle ipotesi per le quali le banche non possano operare d'iniziativa ai sensi della precedente causale 35) e fatto salvo quanto stabilito alla causale 222 a).

Causale 42) Diritti d'autore.

ESBORSI qualora tali diritti siano dovuti a residenti in paesi non aderenti al F.M I , semprechè il relativo compenso non superi il controvalore di Lit. 5.000.000 l'anno per singolo contratto.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Tra i trasferimenti eseguibili ai sensi della presente causale sono da ricomprendere anche quelli per diritti di traduzione ferma restando, per questi ultimi, la limitazione di Lit. 5.000.000 annui, per singolo contratto, ove il trasferimento sia da effettuare verso Paesi non aderenti al F.M.I.

Causale 44) Attività di assistenza tecnica

ESBORSI *semprechè trattisi* di assistenza relativa alla produzione e distribuzione di beni e servizi

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'assistenza che deve essere fornita per un periodo di tempo determinato e stabilito in relazione al particolare tipo di servizio prestato, può consistere, ad esempio, in consultazione e trasferimento di esperti, redazione di piani e disegni di ordine tecnico, istituzione di controlli di fabbricazione, studi di manuali, formazione del personale e software.

Causale 45) Acquisto e sfruttamento di brevetti, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed invenzioni.

ESBORSI previo esame della documentazione da parte dell'UIC qualora il pagamento non sia collegato all'effettivo utilizzo

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate possono dar corso a trasferimenti ai sensi della presente causale previa esibizione, in ogni caso, del contratto stipulato tra le parti. Inoltre:

1) Nel caso di brevetti, previa esibizione del Certificato dell'Ufficio Centrale Brevetti del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato. Nei casi urgenti, per ragioni di correntezza in luogo di tale certificato la banca intervenuta può, temporaneamente, accettare una dichiarazione dell'operatore circa l'esistenza e la validità del brevetto, con impegno di esibire successivamente il ripetuto certificato.

   Ogni richiesta di esborso deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato attestante che per i brevetti onde trattasi si è provveduto al pagamento delle annualità di tasse

2) Nel caso di marchi di fabbrica, previa esibizione del certificato dell'Ufficio Centrale Brevetti del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato o dell'Ufficio Internazionale per la protezione della Proprietà Industriale di Ginevra (quest'ultimo quando l'operatore estero risieda in un Paese che ha aderito alla convenzione di Madrid del 14-4-1891) attestante che i marchi di fabbrica sono registrati e validi.

3) Nel caso di redevances, previa esibizione di una dichiarazione dell'operatore da cui risulti, a seconda dei casi, l'ammontare delle vendite o della produzione su cui si pagano le redevances, il periodo cui si riferiscono e, nel primo caso, il gruppo delle fatture, in cui le vendite risultano comprese, nel secondo caso, estratto del registro di magazzino in cui la produzione risulti compresa.

   Le banche possono dar corso al pagamento di diritti di licenza di fabbricazione, brevetti, disegni, ecc. soltanto se gli stessi riguardino prodotti fabbricati in Italia.

4) Nel caso di contratti concernenti specialità farmaceutiche, previa esibizione di una copia del Decreto del Ministero della Sanità che autorizza la produzione e la vendita in Italia di tali specialità ovvero indicazione della G.U. su cui il Decreto è pubblicato.

5) Nel caso di assistenza tecnica (compresa la consulenza), previa esibizione di documenti da cui risulti la natura e la portata della prestazione.

6) Nel caso di impianti in Italia con « dossier tecnico estero », previa esibizione di documenti da cui risulti l'introduzione in Italia del « dossier tecnico » nonchè, a posteriori, copia del verbale di collaudo o di altro documento da cui risulti che effettivamente l'impianto è stato costruito in base a detto « dossier ».

   Quando trattisi di impianti per la raffinazione di prodotti petroliferi o similari, la licenziataria deve dimostrare, alla fine del secondo anno di funzionamento, di aver raggiunto almeno l'80% della produzione prevista dal contratto per il quale sia stato corrisposto un compenso forfettario.

INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate possono dar corso al regolamento a favore del beneficiario previa esibizione della licenza di esportazione quando prescritta per il bene oggetto del brevetto, invenzione ecc

Causali: 47a) Sfruttamento di films e di programmi televisivi, sincronizzazione e copia.

47b) Realizzazione di films e programmi televisivi.

48) Trasferimenti per quote di compartecipazione o di collaborazione cinematografica (coproduzione).

ESBORSI – INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nelle causali in riferimento sono esclusi i films di carattere didattico, culturale, scientifico ed in genere tutti quelli non aventi natura di spettacolo che sono subordinati, rispettivamente, per lo sfruttamento, realizzazione e coproduzione, all'autorizzazione di Mincomes

Causale 49a) Spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo ed affari.

ESBORSI fino al controvalore di Lit. 1 100 000 (un milionecentomila) a persona per anno solare; esborsi di ammontare superiore possono essere effettuati esclusivamente per viaggi e *soggiorni a scopo di affari, previa autorizzazione* dell'U.I.C.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I) ASSEGNAZIONI DI VALUTA A RESIDENTI NEI LIMITI DEL MASSIMALE CONSENTITO

Le banche abilitate, anche in deroga alle disposizioni concernenti la loro competenza territoriale, e gli altri uffici delegati dalla Banca d'Italia possono procedere, nei limiti del controvalore di Lit. 1.100 000 pro capite per anno solare previsti dalla causale in argomento, ad assegnazioni di valuta, come in appresso precisato, a persone fisiche considerate residenti ai sensi dell'articolo 1 della Legge valutaria 786, titolari di passaporto individuale o altro documento idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità, nonchè ai minori di 15 anni iscritti nel passaporto dei genitori.

Le assegnazioni, per le quali le banche devono effettuare le segnalazioni previste dal fascicolo Istruzioni alle Banche, possono essere effettuate con uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:

a) biglietti di Stato e/o di banca italiani fino al limite di Lit 200.000 in tagli non superiori a Lit. 50.000;

b) biglietti di Stato e/o di banca esteri fino al controvalore di Lit 100 000;

c) traveller's cheques;

d) assegni tratti su banca estera non trasferibili e non negoziabili in Italia;

e) ordine di pagamento su banca estera utilizzabile entro 30 giorni da parte del beneficiario assegnatario, esclusivamente mediante prelievo diretto presso le casse della banca stessa.

   L'ordine di pagamento può essere richiesto anche da persona diversa dal beneficiario assegnatario, quando quest'ultimo si trovi già all'estero;

f) lettera di credito utilizzabile a presentazione da parte del titolare presso banca del paese di destinazione entro 30 giorni dalla data del rilascio;

g) cards of avouchment eurochèques e assegni turistici in lire;

h) carte di credito, utilizzabili all'estero per importi che complessivamente non superino l' 80% dell'assegnazione.

La rinuncia totale o parziale ai mezzi di pagamento di cui ai punti *a)* e *b)* comporta la possibilità di ottenere, in misura corrispondente, l'assegnazione con i restanti predetti mezzi di pagamento.

Oltre alle assegnazioni effettuate con i mezzi di pagamento sopra elencati devono essere considerate in utilizzo del predetto massimale di Lit. 1.100.000:

i) le quote in lire pagate ad agenzie turistiche ed organizzazioni similari per essere trasferite all'estero da queste come spese di soggiorno oppure come corrispettivo di trasporti turistici locali in territorio estero (ad es. spese per escursioni, abbonamenti a mezzi di trasporto non gestiti dalle amministrazioni ferroviarie, ecc.), nonchè di buoni che diano diritto ad usufruire, in occasione del soggiorno all'estero, di beni e/o servizi, con esclusione dei buoni benzina;

m) le rimesse disposte direttamente dai residenti in favore di alberghi, agenzie, ecc., per spese di soggiorno a scopo di turismo o affari, che, nei limiti del massimale, sono effettuabili ad iniziativa bancaria sulla base di idonea documentazione.

Non sono invece da considerare in utilizzo di detto massimale, le somme da trasferire o da accreditare in favore dell'estero a regolamento di biglietti di viaggio venduti in Italia relativi a passaggi su mezzi di trasporto, salvo quanto disposto alla causale 49 C).

Disposizioni particolari per l'utilizzo dei singoli mezzi di pagamento

Per quanto concerne i mezzi di pagamento sopraelencati, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

1) *Biglietti di Stato e/o di banca esteri*

Le banche abilitate possono procedere ad assegnazioni in biglietti di Stato e/o di banca esteri, oltre l'importo stabilito alla lettera *b)* e nei limiti dell'assegnazione ordinaria:

— a residenti che si recano all'estero a scopo di affari, semprechè trattisi di clientela nota e di sicuro affidamento;

— a residenti partecipanti a crociere su navi nazionali previa esibizione del biglietto di passaggio sul quale deve essere annotato l'importo assegnato. In caso di rimborso del biglietto per mancato utilizzo, la società armatrice, qualora il biglietto stesso non rechi l'annotazione di banca abilitata dell'avvenuta cessione della valuta precedentemente assegnata, è tenuta a segnalare immediatamente tale circostanza all'Ufficio (Ispettorato) con lettera raccomandata indicando le generalità e l'indirizzo dell'interessato nonchè gli estremi del relativo documento di riconoscimento.

2) *Assegni turistici in lire*

Gli assegni turistici in lire possono essere rilasciati dalle banche abilitate solo in occasione di specifico viaggio all'estero del richiedente e, qualora non siano utilizzati, devono essere restituiti alla banca emittente entro 15 giorni dal rientro, ovvero dalla data di rilascio, quando il viaggio non ha avuto luogo.

Gli assegni devono essere stilati con caratteristiche analoghe a quelle degli assegni turistici inviati per la vendita all'estero, devono essere di taglio non superiore a Lit. 100.000 e devono recare l'indicazione « da accreditare in c/ estero ».

3) *Eurochèques*

Le banche abilitate e le aziende di credito autorizzate dalla Banca d'Italia ad operare come Centri Raccolta Valute (queste ultime con l'intesa che per il regolamento delle operazioni della specie nei confronti delle banche estere devono appoggiarsi alla banca abilitata cui fanno capo) possono rilasciare a propria clientela residente titolare di « carta assegni », libretti di assegni da emettere in lire italiane e da spendere all'estero, osservate le seguenti modalità:

— i moduli di assegni devono essere contraddistinti dall'apposizione o riproduzione dell'apposito contrassegno distintivo dello Eurochèque, e su ciascuno di essi deve essere apposta chiaramente la stampiglia « questo assegno può circolare esclusivamente all'estero in quanto emesso su presentazione di carta assegni e per importo non eccedente le Lit. 100.000 (centomila »);

— alla clientela residente la banca può consegnare moduli in numero idoneo a soddisfare le esigenze di ciascun viaggiatore, tenendo comunque presente che le possibilità complessive di utilizzo non devono superare i limiti del massimale di assegnazione pro-tempore vigente. Il rilascio di nuovi assegni o di una nuova carta assegni è subordinato all'accertamento del buon fine degli assegni emessi in precedenza dallo stesso titolare;

— gli assegni onde trattasi possono essere utilizzati da parte del residente interessato nei limiti dei massimali consentiti o nei limiti di cui, comunque, egli non abbia ancora usufruito di detti massimali nel corso dell'anno considerato ,tenuto conto in particolare dell'eventuale utilizzo, da parte sua, degli altri mezzi di pagamento ricevuti allo stesso titolo.

4) *Carte di credito*

Gli enti emittenti carte di credito possono rilasciare previa autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero carte di credito personali o aziendali utilizzabili all'estero (« solo per l'estero » o « per l'Italia e per l'estero ») per il pagamento di beni d'uso e/o servizi da parte di residenti ai quali è consentito esserne titolari di uno o più sia del tipo personale che aziendale.

L'uso di detti mezzi di pagamento è consentito per importi che globalmente non superino, per le carte di credito personali, l'80% del massimale annuo pro tempore vigente e, per le carte di credito aziendali, l'80% del « plafond » accordato alle aziende interessate con autorizzazione particolare dell'Ufficio, « plafond » il cui utilizzo può essere effettuato soltanto con carte di credito aziendali.

Gli Enti emittenti carte di credito devono:

— far sottoscrivere al titolare al momento del rilascio una dichiarazione con la quale questi si impegni a non superare il limite di utilizzo su di essa indicato (80% della assegnazione ordinaria o della particolare assegnazione autorizzata dall'Ufficio) limite che deve essere sempre riportato a tergo delle carte;

— accertare mediante un accurato controllo che le carte stesse vengano rilasciate ed utilizzate con l'osservanza delle presenti disposizioni segnalando immediatamente all' Ufficio eventuali abusi;

— controllare in sede di rilascio di carte di credito aziendali che il « plafond aziendale » a fronte del quale verrà utilizzata la carta sia stato regolarmente autorizzato e domiciliato presso una determinata banca agente e che il titolare della carta abbia diritto all'utilizzo del « plafond » in argomento; successivamente devono comunicare tempestivamente alla banca *domiciliataria* gli utilizzi effettuati a valere sul « plafond » onde consentire lo svolgimento dei controlli di competenza.

II) ASSEGNAZIONE OLTRE IL MASSIMALE CONSENTITO

Le banche abilitate possono procedere a maggiori assegnazioni di valuta per viaggi all'estero a scopo *di affari (1)* mediante banconote estere anche *oltre il* limite di cui alla lettera *b)* del precedente punto I) nonchè con utilizzo degli altri mezzi di pagamento di cui alle lettere *c), d), e), f), g), h)* di detto punto I):

— a residenti che viaggiano per proprio conto, sulla base di autorizzazione dell'Ufficio (Autorizzazioni) che viene rilasciato caso per caso previo esame di idonea documentazione da inoltrare per il tramite di banca abilitata;

— a residenti che si recano all'estero per conto delle aziende da cui dipendono

i) sulla base di autorizzazione dell'Ufficio (Autorizzazioni) che viene rilasciata caso per caso previo esame di idonea documentazione da inoltrarsi per il tramite di banca abilitata;

ii) a valere su un « plafond » che le aziende con necessità di inviare all'estero propri dipendenti possono essere autorizzate a detenere. Le Aziende interessate debbono inoltrare all' Ufficio (Autorizzazioni), tramite una banca abilitata da esse prescelta, domanda di assegnazione di un « plafond » semestrale di valuta utilizzabile allo scopo predetto.

La richiesta deve precisare il presumibile fabbisogno di valuta semestrale, la consistenza patrimoniale della ditta, il volume degli affari con l'estero dell'anno precedente, nonchè ogni altro elemento utile per la decisione.

I « plafond » autorizzati possono essere rinnovati d'iniziativa delle banche, alle relative scadenze semestrali, per gli importi già autorizzati dall'Ufficio, su presentazione da parte delle aziende di specifica richiesta che le banche devono aver cura di conservare agli atti e semprechè siano state rispettate le condizioni previste nell'autorizzazione originaria.

Ogni modifica ai « plafonds » è subordinata alla autorizzazione dell'Ufficio (Autorizzazioni)

La banca presso la quale viene *domiciliata l'autorizzazione a detenere il « plafond »*

— può procedere, su richiesta dell'azienda intestataria del plafond, ad assegnazione di valuta ai dipendenti da inviare all'estero in missione nei limiti delle competenze ad essi liquidabili per il determinato viaggio;

— deve aver cura di riportare sui prescritti Modd V1/1 rilasciati a nome dei singoli dipendenti il numero di domiciliazione del plafond assegnato dall'Ufficio;

— deve segnalare tempestivamente all'Ufficio le autorizzazioni per le quali le aziende non abbiano presentato istanza di rinnovo e che, pertanto, si intendono decadute indipendentemente dal fatto che siano state utilizzate o meno.

Le aziende intestatarie di un « plafond » sono tenute, ai fini di eventuali controlli, a conservare la documentazione relativa ai viaggi effettuati dai dipendenti e alle competenze liquidate agli stessi.

Si precisa infine che l'utilizzo di detto plafond mediante carta di credito è consentito soltanto se trattasi di carta di credito aziendale

N B - Le assegnazioni di valuta a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che si recano in missione all'estero sono effettuate direttamente dall'Ufficio per i dipendenti da amministrazioni con sede in Roma e provincia, ovvero per il tramite delle Rappresentanze dell'Ufficio presso le locali filiali della Banca d'Italia, per i dipendenti da Amministrazioni periferiche.

(1) Ai viaggi a scopo di affari, ai fini delle maggiori assegnazioni, possono essere assimilati quelli effettuati per lavoro, nonchè quelli effettuati da soggetti membri o dipendenti di Enti, Associazioni ed Organizzazioni che perseguano finalità sportive, culturali, scientifiche, politiche, sindacali e a carattere sociale, per la realizzazione delle attività istituzionali di detti Enti, Associazioni ed Organizzazioni.

III) CESSIONE DI VALUTA NON UTILIZZATA

Entro 15 giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure — qualora il viaggio non abbia avuto luogo — dalla data di assegnazione, i residenti sono tenuti, fatto salvo quanto disposto al 4° comma dell'art 23 del Decreto, ad offrire in cessione ad una banca abilitata, al cambio del giorno, la valuta estera non utilizzata, senza possibilità di trattenerla per utilizzi in viaggi successivi Tali cessioni vanno conteggiate in detrazione delle assegnazioni effettuate in utilizzo del massimale consentito.

IV) ASSEGNAZIONI A NON RESIDENTI

Le banche abilitate possono effettuare assegnazioni di valuta contro lire a non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia all'atto del loro rimpatrio, semprechè gli interessati siano in grado *di provare che le lire provengono da utilizzo di « c/estero »* oppure da cessione di valuta di legittima pertinenza o provenienza estera (es.: valuta prelevata da c/estero, valuta importata al seguito ovviamente comprovata da Mod. V 2 quando la compilazione sia prescritta ai fini della riesportazione)

Inoltre le banche all'atto dell'assegnazione devono

— invalidare, anche parzialmente, il bordereau o la distinta rilasciata al nome del non residente per la precedente cessione della valuta o l'utilizzo del conto estero;

— rilasciare, quando necessaria, apposita attestazione valida ai fini dell'esportazione della valuta assegnata

Si ricorda comunque che, sulla base di quanto disposto all'art. 48 del Decreto, i non residenti possono esportare liberamente biglietti di Stato e di banca esteri fino ad un importo pari al controvalore di Lit. 300 000 pro capite.

INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Gli assegni turistici in lire italiane creati da banche italiane per la vendita all'estero, devono rispettare in via pregiudiziale la condizione della doppia firma del prenditore ed assicurare la possibilità di pagamento o negoziazione presso tutte le filiali e corrispondenti della banca emittente, nonchè in qualsiasi altro paese.

L'assegno, comunque stilato, deve essere coperto dal concessionario estero con lire di « conto estero » e portare la stampiglia « emesso a valere su conto estero ».

Detta stampiglia, apposta a stampa o con timbro ad inchiostro indelebile, deve figurare sui titoli già al momento della loro spedizione all'estero

Causale 49b) Spese di viaggio e soggiorno a scopo di cura e studio.

ESBORSI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate possono effettuare d'iniziativa assegnazioni di valuta per viaggi all'estero a scopo di cura o studio a persone fisiche considerate residenti ai sensi dell'art. 1 della legge valutaria 786, titolari di passaporto individuale o altro documento idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità, nonchè ai minori di 15 anni iscritti nel passaporto dei genitori

Le banche abilitate possono effettuare dette assegnazioni mediante i mezzi di pagamento previsti alla causale 49a), con l'osservanza delle relative disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

— a scopo di cura

l'assegnazione può essere effettuata sia per le spese di « cura » propriamente dette (interventi, cure ambulatoriali cnorari medici e specialistici, ricoveri in ospedale, cliniche, case di cura), che per le spese di vitto e alloggio quando la « cura » non comporti il ricovero.

Le banche possono dar corso alle assegnazioni sulla base di certificazione medica attestante la necessità della cura e di preventivo di spesa rilasciato dall'estero (clinica, ospedale, ecc) contro impegno degli interessati o di chi per essi ad esibire a posteriori la documentazione definitiva

Nei soli casi d'urgenza, ove gli interessati non siano in grado di presentare un preventivo di spesa, l'assegnazione di cui trattasi può essere effettuata sulla base della sola certificazione medica, fermo restando l'impegno da parte degli interessati di documentare a posteriori l'effettiva spesa sostenuta al titolo dichiarato.

L'assegnazione relativa alle spese di vitto e alloggio, quando la cura non comporti il ricovero dell'ammalato, deve essere effettuata dalle banche in misura ragionevole tenendo presente la durata della permanenza all'estero del soggetto, il paese di destinazione ed altri eventuali elementi utili.

Qualora, in relazione alla particolarità o gravità del caso, si renda necessario per l'ammalato la presenza di accompagnatori, le banche — sempre attenendosi ai criteri sopra precisati — possono procedere ad ulteriori assegnazioni di valuta per le spese di vitto e alloggio di uno o, al massimo, due accompagnatori, considerando tali assegnazioni a carico dei soggetti accompagnati.

— a scopo di studio

l'assegnazione può essere effettuata sia per spese di « studio » in senso stretto (quali ad es quelle per l'iscrizione a corsi presso Università, Scuole, Istituti specializzati e simili, incluso il costo per l'acquisto e l'utilizzo di libri e materiale didattico per le ricerche scientifico-culturali, nonchè per la partecipazione — da parte degli aventi diritto — a congressi per aggiornamento tecnico-professionale), sia per spese di vitto e alloggio che gli interessati devono sostenere durante il periodo di permanenza all'estero quando già non incluse nel costo del « corso di studio », ovvero della partecipazione al congresso.

Le banche possono procedere ad assegnazioni per le spese di « studio » in senso stretto sulla base di preventivo di massima rilasciato dall'estero (Scuola, Università, Ente organizzatore, ecc.), contro impegno degli interessati, o chi per essi, ad esibire a posteriori la documentazione definitiva.

L'assegnazione relativa a spese di vitto e alloggio non comprese nel costo del corso, ovvero della partecipazione al congresso, deve essere effettuata dalle banche con l'osservanza dei criteri precisati per le analoghe spese da sostenere nel caso di cura di cui al precedente alinea.

Nel procedere a dette assegnazioni le banche devono aver cura di riportare nei prescritti moduli V1/1, nel riquadro riservato all'autorizzazione U I C., l'annotazione « Codice 370/79 » Detta annotazione va riportata anche sui Mod V 1/2 e V 1/3 qualora se ne effettui la compilazione a fronte di dette assegnazioni

Qualora non ricorrano le condizioni prescritte, le banche devono subordinare le assegnazioni di valuta di che trattasi alla autorizzazione dell'Ufficio (Autorizzazioni).

Causale 50) Acquisto di biglietti di passaggio su navi ed aerei.

ESBORSI   semprechè il pagamento sia effettuato in Italia in lire

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate possono dare corso al regolamento di biglietti di passaggio su navi od aerei, venduti in Italia da compagnie estere di navigazione marittima ed aerea o da loro agenti, sub-agenti e raccomandatari, abilitati in Italia all'esercizio professionale

Gli operatori in questione sono autorizzati ad incassare in lire il corrispettivo di

— biglietti di passaggio venduti a viaggiatori residenti, annotando sui relativi documenti gli importi effettivamente riscossi;

— biglietti di passaggio venduti a viaggiatori non residenti temporaneamente in Italia soltanto per viaggi che abbiano inizio e/o termine nel territorio della Repubblica e fermo restando l'obbligo delle prescritte annotazioni sui documenti relativi.

Le banche abilitate per l'accreditamento, nei conti esteri delle compagnie di navigazione, delle lire direttamente incassate dai soggetti sopra elencati in corrispettivo di biglietti di passaggio possono accertarne la regolare pertinenza estera sulla base di idonea documentazione che sia valida anche ai fini fiscali e che contenga gli estremi e l'importo dei singoli biglietti e sia accompagnata da attestazione degli interessati (agenti, raccomandatari, ecc.) che gli elementi trascritti siano rispondenti al vero e che nessun dato è stato alterato

La compagnia vettrice può effettuare il rimborso di biglietti di passaggio venduti in Italia contro lire a residenti e non utilizzati o utilizzati parzialmente soltanto in lire in Italia.

INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate possono dare corso al regolamento di biglietti di passaggio su navi od aerei venduti all'estero da compagnie italiane. Gli incassi realizzati all'estero dalla vendita dei biglietti in argomento, devono essere convenientemente documentati dalle compagnie interessate alle banche in sede di accreditamento delle relative somme nel rispettivo « conto autorizzato (Italia) in valuta » o all'atto della liquidazione nel loro controvalore in lire.

Causale 51) Acquisto di biglietti ferroviari o di buoni benzina.

ESBORSI   semprechè il pagamento sia effettuato in Italia in lire

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Il rimborso per mancato utilizzo (totale o parziale) dei biglietti ferroviari venduti in Italia contro lire a residenti deve essere effettuato in lire in Italia

Causale 55) Dividendi, interessi, fitti, utili ed altri redditi.

ESBORSI sempreché relativi ad operazioni di movimenti di capitali autorizzate, ovvero ad operazioni attinenti ai depositi bancari. Nel caso di utili di sedi secondarie in Italia di compagnie estere di assicurazione, previo nulla-osta del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.
Previa autorizzazione dell'UIC quando relativi ad operazioni effettuate non in conformità alle norme valutarie
Per la documentazione da esibire cfr le disposizioni di cui alle circolari di attuazione del presente Decreto.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate possono dar corso a trasferimenti per la causale in argomento con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la movimentazione dei conti di pertinenza estera di cui al Titolo VI del Decreto e delle relative norme di attuazione nonchè di quelle particolari sotto riportate e solo dopo aver accertato la regolarità, ai fini valutari, del cespite dal quale provengono i redditi da trasferire all'estero.

a) dividendi ed interessi su titoli

— per i titoli circolanti all'estero (quotati e non quotati), le cedole rimesse dall'estero devono essere accompagnate da un affidavit di banca estera a ciò abilitata, attestante che i titoli relativi appartengono a persone con residenza (sede) all'estero e devono essere muniti di una delle seguenti stampiglie:

i) « circolante all'estero – ex deposito capitale », per i titoli acquisiti con lire di « conto capitale »;

ii) « circolante all'estero – ex D L n 211, per i titoli rappresentanti investimenti ai sensi del D L 2-3-1948, n 211 »;

iii) « circolante all'estero – investimento n . .. della banca ..... oppure « circolante all'estero – investimento n L 43 .... della banca .. .. », per i titoli rappresentanti investimenti ai sensi della Legge 7-2-1956, n 43, se effettuati rispettivamente prima o dopo il 1°-1-1966; per il regolamento del ricavo delle cedole dei titoli predetti devono essere osservate inoltre le disposizioni di cui al Titolo VI del Decreto.

L'affidavit sopra richiamato è la dichiarazione rilasciata da banche o da istituzioni estere, espressamente a ciò abilitate, con la quale si attesta che il titolo (o cedola) in questione è di effettiva proprietà della determinata persona e vi sono indicate la data alla quale risale tale proprietà e, se del caso, la provenienza dei fondi impiegati nell'acquisto del titolo o la diversa origine della proprietà del titolo stesso. Se l'affidavit è rilasciato per titoli di Stato od obbligazionari italiani deve essere indicata anche la data della loro esportazione dall'Italia.

Qualora trattisi di dividendi su titoli azionari recanti la sola stampiglia « circolante all'estero » o di interessi su titoli obbligazionari (compresi quelli di Stato o garantiti dallo Stato), esportati dall'Italia anteriormente il 12 giugno 1958 (data di istituzione delle tre suddette stampiglie)), è sufficiente l'affidavit di banca estera attestante la proprietà estera dei titoli;

— per i titoli non quotati, indipendentemente se costituiti in deposito in Italia, ovvero circolanti all'estero, deve essere esibita inoltre copia del bilancio depositato a norma di legge, delle delibere assembleari, ecc :

b) utili derivanti dalla partecipazione in aziende o dall'esercizio di imprese, previa esibizione

— di copia del bilancio depositato a norma di legge e delle delibere assembleari, qualora trattisi di società di capitali;

— di copia della dichiarazione dei redditi completa degli allegati di cui al D P R 29-9-1973, n. 600 (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), qualora trattisi di soggetti diversi. Gli interessati devono dichiarare, mediante espressa annotazione in calce a detta copia, la conformità all'originale trasmesso all'Ufficio Imposte e la rispondenza alle risultanze delle scritture contabili dell'impresa tenute a norma di legge. Le banche restano comunque obbligate a farsi esibire, appena possibile, un certificato del competente Ufficio delle Imposte e accertare la rispondenza delle predette scritture contabili con i dati del certificato stesso.

In mancanza della predetta documentazione le operazioni onde trattasi sono subordinate a preventivo nulla osta dell'U.I C.

c) interessi su prestiti di qualsiasi specie concessi dall'estero (diversi da quelli obbligazionari di cui alla precedente lettera *a)* nonchè interessi derivanti da prestiti di somme corrisposte ai sensi del « Trattato di Pace », sempreché siano corrisposti nei termini stabiliti dall'autorizzazione ministeriale, se prescritta, a suo tempo concessa per l'assunzione del prestito.

Le banche abilitate nel dar corso ai trasferimenti di cui alla causale in argomento devono inoltre tener presente che non è consentito il trasferimento di acconti su dividendi, mentre è consentito il trasferimento di dividendi e interessi su titoli costituiti in deposito presso le società emittenti o persone delegate a condizione però che, a suo tempo, sia stata concessa da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi autorizzazione per la costituzione del deposito

INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate possono dar corso al regolamento a condizione che i titoli o le attività risultino regolarmente denunciate quando così prescritto dalle disposizioni pro-tempore vigenti.

Causale 64) Interessi su dilazioni di pagamento.

ESBORSI sempreché trattisi di interessi corrisposti a fronte di operazioni autorizzate

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate, qualora i regolamenti per la causale in argomento riguardino compensi per dilazioni di pagamento accordate dall'estero su importazioni di merci, devono osservare le disposizioni in materia previste dalla Circolare « Scambi con l'Estero ».

Causale 66) Rimborsi a seguito di scioglimento di contratti e per ripetizione di pagamenti indebiti.

INTROITI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Qualora l'operazione originaria sia avvenuta mediante esborso di valuta estera, la liquidazione nei confronti del beneficiario dell'importo in valuta rimborsato avviene con la procedura del minor cambio di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 27 del Decreto

Causale 72) Liquidazione di differenze di operazioni a termine su merci in Borsa

ESBORSI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I regolamenti per la causale in argomento devono essere effettuati con l'osservanza delle disposizioni in materia previste dalla Circolare « Scambi con l'Estero »

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI ITALIANI

Causale 101) Partecipazioni (anche totalitarie) non rappresentate da titoli quotati presso le borse valori ufficiali estere assunte allo scopo di stabilire legami economici durevoli e tali da assicurare al residente la effettiva amministrazione o, comunque, il controllo dell'impresa estera in cui viene effettuato l'investimento con l'esclusione, in ogni caso, delle partecipazioni in holdings e di quelle puramente finanziarie, effettuate cioè, al solo scopo di consentire all'investitore un accesso indiretto al mercato monetario e finanziario del paese estero.	la quota assunta in partecipazione non deve essere inferiore al 20% del totale salvo che la partecipazione assicuri al residente attribuzione di cariche sociali almeno per un anno.
a) assunte da residenti diversi da quelli di cui alla successiva lettera b)	esclusivamente in imprese estere con sede in paesi OCSE ovvero con sede in qualsiasi paese se le partecipazioni vengono assunte da imprese gestite in forma societaria in imprese estere aventi lo stesso oggetto sociale.
b) assunte da soggetti esercenti il credito (a breve, medio e lungo termine) sottoposti al controllo della Banca d'Italia, nonchè da Compagnie di Assicurazione	esclusivamente in imprese aventi lo stesso oggetto sociale

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) La condizione di carattere generale di cui alla causale in riferimento, relativa alla effettiva amministrazione o controllo dell'impresa estera, si intende soddisfatta, in ogni caso, con l'acquisizione di una quota non inferiore al 20% ovvero, di quota inferiore, quando accompagnata da attribuzione di carichi sociali che consentano al residente di esercitare realmente i suddetti poteri di amministrazione e controllo in seno alla impresa estera.

2) I residenti che intendono assumere partecipazioni ai sensi della causale in riferimento, devono presentare alla banca abilitata prescelta richiesta in duplice esemplare dalla quale, tra l'altro, risulti:

— la ragione, l'oggetto sociale, l'indirizzo ed il capitale sociale versato, se trattasi di persone giuridiche;
— la ragione, l'oggetto sociale e l'indirizzo dell'impresa estera, il capitale sociale versato e le azioni emesse (o quote sottoscritte) o da emettere ed il relativo valore nominale;
— il valore di mercato delle azioni, che peraltro la banca deve controllare sulla scorta di informazioni assunte presso i propri corrispondenti dell'estero;
— il valore della quota di partecipazione o il quantitativo delle azioni che si intendono sottoscrivere o acquistare;

— l'ammontare della valuta da trasferire all'estero;

— la dichiarazione che la partecipazione viene assunta allo scopo di agevolare l'esercizio delle proprie attività all'estero con conseguente convenienza per l'economia italiana e, se trattasi di società (di capitali o di persone), che l'ammontare complessivo delle partecipazioni non rappresentate da titoli quotati, delle quote sociali e dei prestiti non supera il proprio capitale sociale versato.

La richiesta di cui sopra deve essere corredata della copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa italiana, quando non trattasi di azienda a larga base, nonchè della copia dell'atto costitutivo dell'impresa estera (o progetto di atto costitutivo se quest'ultima è costituenda), della copia dell'ultimo bilancio dell'impresa italiana e di quella estera; dei contratti di acquisto, corrispondenza, ecc.

Per gli investimenti effettuati da persone fisiche, gli elementi di cui al presente punto devono essere opportunamente adattati. Le banche devono inoltre accertare che l'ammontare dell'operazione richiesta sia in relazione alla situazione ed all'attività economica del richiedente.

3) Le partecipazioni onde trattasi possono essere assunte (totalmente o parzialmente) anche con apporto di merci o macchinari « a dogana » da impiegare nell'impresa estera, osservate le disposizioni di cui alla Circolare n. 2 del 31-8-1981, Cap. VI, par. 14).

4) Qualora la partecipazione non abbia le caratteristiche di investimento diretto, l'acquisto di titoli non quotati destinati a cauzioni di cariche amministrative è subordinato al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio (Autorizzazioni).

5) Sono vietate operazioni di anticipazione in qualsiasi forma eseguite, operazioni a premio, o di riporto, come pure acquisto (o vendita) a pronti contro contemporanea vendita (o acquisto) a termine e costituzione in garanzia di titoli emessi o pagabili all'estero.

Causale 102a) Acquisto integrale e costituzione di imprese all'estero sotto forma societaria (filiazione) ovvero di succursali e sedi secondarie in genere e relativi ampliamenti.

Valgono le stesse condizioni di cui alla precedente causale.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

In quanto applicabili, valgono le stesse disposizioni di attuazione della precedente causale 101).

Causale 103) Prestiti a lungo termine (di durata superiore a 5 anni) con carattere di partecipazione, intesi per tali i prestiti concessi ad imprese estere nelle quali vi sia una partecipazione della specie considerata alla precedente causale 101) ovvero quelli concessi a filiazioni.

soltanto nel caso in cui il mutuante sia un soggetto diverso da quelli considerati nella precedente causale 101b) ed il beneficiario risulti residente in un paese aderente alla OCSE.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Qualora i prestiti onde trattasi siano erogati da società (di capitali e di persone) le banche devono accertare che l'ammontare degli stessi non superi il capitale sociale versato del mutuante.

Per i prestiti effettuati da persone fisiche le banche devono accertare che l'ammontare degli stessi sia in relazione alla situazione ed all'attività economica del mutuante.

La trasformazione dei prestiti di cui alla causale in riferimento in partecipazione al capitale dell'impresa estera mutuataria può essere effettuata ad iniziativa di banca abilitata semprechè sussistono, al momento della trasformazione, tutte le condizioni di cui alle precedenti causali 101) e ovvero 102a), osservate le relative disposizioni d'attuazione, e siano decorsi 5 anni dall'erogazione del prestito.

Causale 104a) Acquisto di titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero quotati presso borse valori ufficiali estere.

qualora trattisi di titoli azionari ovvero obbligazionari convertibili in titoli azionari, di Istituti finanziari (intesi per tali le banche, le Casse di Risparmio e gli Organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine, nonchè le Compagnie di Assicurazione e le Casse per il Credito edilizio, le Società di investimenti e gli altri Istituti similari) l'acquisto è subordinato al preventivo esame della documentazione da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi. E' invece consentito l'acquisto da parte dei soggetti di cui alla precedente causale 101 *b)* di titoli di imprese estere aventi lo stesso oggetto sociale.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) L'acquisto dei titoli di che trattasi deve essere effettuato a fermo, con regolamento in contanti o a termine secondo le norme vigenti nelle rispettive borse di contrattazione.

2) Le disposizioni di cui alla causale in riferimento devono intendersi valide anche per l'acquisto nei paesi CEE di titoli azionari ed obbligazionari quotati soltanto in listini di organi collegati con le borse valori ufficiali del paese considerato, nonchè per l'acquisto a fermo con regolamento per contanti di titoli emessi o pagabili all'estero e ammessi alla quotazione ufficiale oltre che presso borse estere anche presso borse valori italiane.

3) La causale in riferimento non si applica all'acquisto di titoli italiani in valuta estera soggetti a conversione, valendo per essi le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1948, n. 788. Qualora l'acquisto abbia per oggetto obbligazioni ammesse alle operazioni di sistemazione e conversione previste dal Decreto Legislativo 8-9-1947, n. 921 e dalla Legge 3-2-1951, n. 48, il prezzo non deve essere superiore a quello di mercato dei nuovi titoli che sarebbero spettati ai possessori se avessero provveduto alla conversione, tenuto conto anche di tutti gli interessi maturati su detti nuovi titoli.

4) Le richieste di esame della documentazione da parte dell'UIC (Autorizzazioni), per l'acquisto di titoli azionari ovvero obbligazionari convertibili in titoli azionari di Istituti Finanziari, devono essere, tra l'altro, muniti dei seguenti dati: ragione sociale dell'Istituto estero emittente e data di costituzione dello stesso; borsa o borse estere nelle quali è quotato il titolo di cui è richiesto l'acquisto, valore nominale del titolo e quotazione minima e massima registrate durante l'anno precedente, ultima quotazione del titolo registrata su borsa estera prima della richiesta.

5) I residenti possono acquistare, per il tramite di banche abilitate, titoli italiani espressi in lire quotati presso borse valori ufficiali estere, anche se rappresentati da certificati emessi all'estero. I titoli acquistati — previa sostituzione, se rappresentati da certificati ordinari emessi all'estero, con titoli nominativi di emissione italiana muniti della stampiglia « circolante all'estero » — devono essere intestati al nome dei residenti interessati e reintrodotti nel territorio della Repubblica per la conversione in titoli di circolazione interna.

6) Sono vietate operazioni di anticipazioni in qualsiasi forma eseguite, operazioni a premio o di riporto, come pure acquisto *(o vendita)* a pronti contro contemporanea vendita (o acquisto) a ter mine e costituzione in garanzia di titoli emessi o pagabili all'estero.

Causale 104b) Acquisto di quote di fondi comuni di investimento — purchè i fondi stessi risultino autorizzati da Mincomes ad operare in Italia

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) In alternativa alla percezione diretta, ai residenti è consentito il reinvestimento automatico degli utili maturati sulle quote di fondi comuni delle specie considerata alla causale in riferimento. E' consentito inoltre il reinvestimento automatico degli utili maturati su quote di fondi comuni acquistate da residenti in data anteriore all' 8 aprile 1969 semprechè l' impegno di reinvestire risulti da dichiarazione in tal senso rilasciata all'atto dell'investimento del residente interessato.

2) Sono vietate operazioni di anticipazioni in qualsiasi forma eseguite, operazioni a premio o di riporto, come pure acquisto (o vendita) a pronti contro contemporanea vendita (o acquisto) a termine e costituzione in garanzie di titoli emessi o pagabili all'estero

Causale 105) Acquisto di proprietà immobiliari e di diritti reali di godimento — soltanto in paesi aderenti alla CEE ed esclusi gli acquisti di immobili gravati da mutui ipotecari da prendere a carico da parte degli acquirenti.

Nel caso in cui l'investimento comporti anche trasferimento di fondi per la costruzione di edifici, i relativi termini di regolamento devono intendersi riferiti ai singoli stati di avanzamento dei lavori

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le disposizioni di cui alla causale in riferimento non valgono per i contratti di enfiteusi i quali, pertanto, devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione di Mincomes

Causale 107) Prestiti garantiti da ipoteca — fino a Lit 100 000 000 e semprechè l'ipoteca sia iscritta su immobili siti nel territorio della Repubblica acquisiti da non residenti in conformità alle disposizioni valutarie vigenti.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) La causale in riferimento non è applicabile ai mutui ipotecari accollati da non residenti per l'acquisto di immobili siti in Italia gravati da detti mutui, in quanto i mutui stessi, considerati obbligazioni accessorie all'acquisto immobiliare, devono ritenersi disciplinati dalla successiva causale 202).

2) I prestiti di che trattasi possono essere effettuati anche sotto forma di aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteche

3) I mutui ipotecari accordati dall'I.C.L.E., da Istituti Fondiari, da Casse di Risparmio e da banche abilitate a lavoratori italiani temporaneamente residenti all'estero, e destinati all'acquisto o alla costruzione di immobili in Italia, devono essere classificati quali operazioni in lire interne. Le operazioni della specie, pertanto, non sono soggette ad alcuna formalità di carattere valutario.

Nel far presente che quanto precede riguarda tanto l'erogazione o gli accolli dei mutui quanto i relativi rimborsi, si precisa che, per le operazioni della specie, i mutuatari interessati dovranno esibire alla banca o all'istituto concedente idonea documentazione atta a comprovare la posizione di lavoratore all'estero, nonchè di dichiarazione, sottoscritta dagli stessi o da persona delegata, circa la temporaneità della loro permanenza all'estero.

Si ricorda che, in base alle norme in vigore, ove un lavoratore italiano beneficiario di un mutuo ipotecario in argomento ottenga dall'Ufficio, a seguito del definitivo trasferimento all'estero della propria residenza, il riconoscimento della « pertinenza estera » dei beni posseduti in Italia, il rimborso delle scadenze ancora in essere deve avvenire soltanto in valute o in lire di conto estero.

Causale 112) Depositi cauzionali a fronte di operazioni a termine su merci da parte di residenti presso Borse ufficiali estere — semprechè i contratti a termine risultino autorizzati

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) Nei depositi cauzionali di cui alla causale in riferimento devono intendersi compresi i pegni

2) Per l'effettuazione dei depositi di che trattasi valgono anche le disposizioni di cui alla Circolare « Scambi con l'Estero ».

Causale 113) Depositi cauzionali diversi da quelli previsti alle precedenti causali 111) e 112) — previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nei depositi cauzionali di cui alla causale in riferimento devono intendersi compresi i pegni.

Causale 117) Realizzo di titoli azionari ed obbligazionari nonchè di quote di fondi comuni di investimento — semprechè relativi ad attività acquisite in conformità alle disposizioni vigenti.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) L'esecuzione delle operazioni di vendita dei titoli di che trattasi deve aver luogo per il tramite di banca abilitata e dovrà essere effettuata « a fermo », con regolamento in contanti o a termine secondo le norme vigenti sulle rispettive borse estere

2) Nel caso di vendita di titoli azionari non quotati o di quote sociali, le banche devono accertare che il prezzo risulti congruo

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN ENTRATA

***Causale 201)* Investimenti mobiliari**

a) costituzione, acquisto integrale di imprese in Italia (filiazioni, succursali e sedi secondarie in genere) e relativi ampliamenti;

b) conferimento di fondi di esercizio ad uffici o sedi di rappresentanza nonchè di fondi di dotazione a succursali e sedi secondarie in genere;

c) partecipazioni in imprese non rappresentate da titoli;

d) acquisto di titoli azionari ed obbligazionari (ivi compresi quelli del debito pubblico), emessi e pagabili in Italia.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) Gli investimenti di cui alla presente causale possono essere effettuati

— mediante disponibilità in lire detenute in conto speciale Legge 7-2-1956, n. 43 oppure con macchinari da impiegarsi nell'impresa L'accensione e la movimentazione di detto conto è disciplinata dall'art. 78 del Decreto e relative norme di attuazione;

— mediante disponibilità in lire detenute in « conto capitale » L'accensione e la movimentazione del conto capitale è disciplinata dall'art. 76 del Decreto e relative norme di attuazione

2) In caso di cessione ad altro nominativo dell'estero di investimenti effettuati ai sensi dell'art 2 della Legge n 43 del 1956 la determinazione dei limiti d'importo e di tempo per il trasferimento dei redditi e dei capitali disinvestiti viene fatta in base all'investimento originario

3) Nell'interesse di non residenti sono consentite vendite di titoli a termine, soltanto a fronte di titoli giacenti in deposito dell'estero presso la banca, oppure che risultino già acquistati a termine; sono vietate, salvo espressa autorizzazione, operazioni a premio e di riporto, facilitazioni di credito o in valuta in qualsiasi forma eseguite su titoli, italiani ed esteri, anche se a favore di residenti, come pure acquisti (o vendite) a pronti contro contemporanea vendita (acquisto) a termine.

Causale 202) Investimenti immobiliari: acquisto di proprietà immobiliari e diritti reali di godimento:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) Gli investimenti di cui alla presente causale possono essere effettuati

— mediante disponibilità in lire detenute in conto speciale Legge 7-2-1956, n 43 L'accensione e la movimentazione di detto conto è disciplinata dall'art. 78 del Decreto e relative norme di attuazione;

— mediante disponibilità in lire detenute in « conto capitale ». L'accensione e la movimentazione del conto capitale è disciplinata dall'art. 76 del Decreto e relative norme di attuazione

2) Le disposizioni di cui alla causale in riferimento non valgono per i contratti di enfiteusi i quali, pertanto, devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione di Mincomes.

3) L'acquisto di immobili da parte di governi esteri deve essere preventivamente autorizzato con Decreto del Presidente della Repubblica.

4) In caso di cessione ad altro nominativo dell'estero di investimenti effettuati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 43 del 1956, la determinazione dei limiti d'importo e di tempo per il trasferimento dei redditi e dei capitali disinvestiti viene fatta in base all'investimento originario

5) La banca italiana interessata per acquisti immobiliari in base a compromesso o contratto di compravendita preliminare, cioè prima che abbia luogo la stipulazione del regolare atto notarile, deve accertare l'effettiva destinazione della somma da investire e la congruità dell'investimento. In difetto del documento ufficiale di vendita la banca può richiedere l'esibizione della documentazione che ritiene più idonea a detto scopo, in attesa di ricevere copia del regolare contratto notarile. Il cliente deve quindi impegnarsi, nei confronti della banca, a produrre, appena possibile, i documenti ufficiali relativi alla vendita per comprovare che la somma prelevata è stata effettivamente utilizzata per l'investimento dichiarato

Causale 203) Prestiti a lungo termine (di durata superiore a 5 anni) con carattere di partecipazione, anche garantiti da ipoteca su immobili di proprietà del beneficiario — esclusivamente da parte di residenti in paesi aderenti all'OCSE.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) I prestiti previsti dalla causale in riferimento sono quelli destinati a stabilire o a mantenere legami economici durevoli (come ad esempio i prestiti concessi da una società alle sue filiali oppure ad impresa in cui il non residente possieda delle partecipazioni o di cui abbia la proprietà integrale) nonchè i prestiti che diano luogo ad una partecipazione agli utili.

2) I prestiti di cui trattasi possono essere effettuati in valuta di conto valutario o in lire di conto estero ovvero mediante disponibilità in lire detenute in conto speciale legge 43, la cui accensione e movimentazione è disciplinata dall'art. 78 del Decreto.

3) La trasformazione dei prestiti, di cui alla causale in riferimento, in partecipazione al capitale dell'impresa mutuataria può essere effettuata ad iniziativa bancaria semprechè siano decorsi 5 anni dall'erogazione del prestito.

Causale 204) Prestiti (non connessi ad importazioni di merci ed a prestazioni di servizi rese da non residenti) garantibili da ipoteche su immobili del beneficiario residente:

i) a breve (*fino ad un anno*) e medio termine (oltre un anno e fino a 5 anni) — esclusivamente da residenti in paesi CEE e semprechè ricorrano le seguenti condizioni

— l'ammontare dei singoli prestiti non superi Lit. 250.000.000;

— il residente mutuatario non abbia ricevuto altro prestito dello stesso tipo il cui importo, sommato a quello richiesto, superi l'ammontare di Lit. 250.000.000.

ii) a lungo termine (di durata superiore a 5 anni); — effettuabili esclusivamente ai sensi della precedente causale 203

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I prestiti di cui trattasi possono essere effettuati in valuta di conto valutario o in lire di conto estero ovvero mediante disponibilità in lire detenute in conto speciale Legge 43, la cui accensione e movimentazione è disciplinata dall'articolo 78 del Decreto

Causale 205) Prestiti della Commissione delle Comunità Europee — esclusivamente ad imprese siderurgiche

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

E' consentito ad eventuali garanti degli Istituti, Enti e imprese beneficiari dei prestiti in argomento di assumere obbligazioni nei confronti della BEI quando il rilascio di tali garanzie costituisca una condizione alla concessione del prestito.

I prestiti di cui trattasi possono essere effettuati in valuta di conto valutario o in lire di conto estero ovvero mediante disponibilità in lire detenute in conto speciale Legge 43, la cui accensione e movimentazione è disciplinata dall'art 78 del Decreto.

Causale 206) Prestiti della Banca Europea degli Investimenti — esclusivamente in favore di enti pubblici ed imprese

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

E' consentito ad eventuali garanti degli Istituti, Enti e imprese beneficiari dei prestiti in argomento di assumere obbligazioni nei confronti della BEI quando il rilascio di tali garanzie costituisca una condizione alla concessione del prestito.

I prestiti di cui trattasi possono essere effettuati in valuta di conto valutario o in lire di conto estero ovvero mediante disponibilità in lire detenute in conto speciale Legge 43, la cui accensione e movimentazione è disciplinata dall'art 78 del Decreto.

Causale 207) Prestiti a familiari — fino al controvalore di Lit 300 000 000 e semprechè i mutuanti siano residenti in paesi aderenti all'OCSE e risultino legati al beneficiario da vincoli di matrimonio o di parentela fino al 3° grado ed il rimborso sia previsto non oltre 3 anni dalla concessione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I prestiti di cui trattasi possono essere effettuati in valuta di conto valutario o in lire di conto estero ovvero mediante disponibilità in lire detenute in conto speciale Legge 43, la cui accensione e movimentazione è disciplinata dall'articolo 78 del Decreto

Causale 209) Depositi cauzionali concernenti operazioni a termine su merci, effettuate secondo gli usi di borsa, presso borse merci in Italia.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nei depositi cauzionali di cui alla causale in riferimento devono intendersi compresi i pegni

Causale 210) Depositi cauzionali diversi da quelli di cui alle precedenti causali 208) e 209); — *previo esame della documentazione da parte* dell'Ufficio Italiano dei Cambi;

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Nei depositi cauzionali di cui alla causale in riferimento devono intendersi compresi i pegni

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEI MOVIMENTI DI CAPITALI ESTERI IN USCITA

Causale 215) Rimborso di prestiti a lungo termine con carattere di partecipazione autorizzati — il rimborso non può essere effettuato prima di cinque anni.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Per i prestiti in lire il rimborso deve aver luogo con accreditamento in conto della stessa categoria di quella di origine.

Causale 216) Rimborso di prestiti diversi da quelli di cui alla precedente causale 215) — semprechè trattisi di prestiti autorizzati

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Per i prestiti in lire il rimborso deve aver luogo con accreditamento in conto della stessa categoria di quella di origine

Causale 217a) Donazioni — nel caso di esborsi a favore di persone fisiche che hanno trasferito la residenza dall'Italia all'estero, l'operazione può essere effettuata solo quando l'espatrio abbia carattere definitivo. Diversamente previo nulla osta dell'U.I.C.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche devono subordinare il trasferimento alla esibizione dell'atto notarile debitamente registrato dal quale risulta l'importo da trasferire.

Causale 218) Successioni ereditarie e legati

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche devono subordinare il trasferimento alla esibizione dei documenti previsti dalle leggi vigenti in materia di successioni ereditarie.

Causale 222) Trasferimenti in favore di residenti che trasferiscono definitivamente la propria residenza fuori del territorio della Repubblica:

a) *in occasione del viaggio di espatrio* — fino al controvalore di Lit 5 000 000 a persona

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate possono procedere all'assegnazione della valuta in argomento, oltre alla assegnazione turistica di cui alla causale 49a), previa esibizione di certificato rilasciato dal comune di residenza attestante la presentazione di dichiarazione di abbandono del territorio della Repubblica

Le banche possono effettuare l'assegnazione di cui alla presente causale, in banconote estere, in travellers cheques, in assegni tratti su banca estera non trasferibili e non negoziabili in Italia, con lettera di credito utilizzabile a presentazione da parte del titolare presso banca del paese di destinazione nonchè mediante accredito diretto su banca estera; devono inoltre rilasciare agli interessati apposita attestazione, quando necessaria, ai fini del passaggio in dogana;

b) *ad avvenuto stabilimento all'estero della residenza* — semprechè sia stato ottenuto il riconoscimento dell'UIC in ordine alla pertinenza estera delle disponibilità da trasferire

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La richiesta per il riconoscimento della pertinenza estera dei beni detenuti in Italia deve essere inoltrata dagli interessati all'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Autorizzazioni), tramite banca abilitata e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

— certificato anagrafico di avvenuta cancellazione dal Registro della popolazione residente;

— certificato di residenza all'estero vistato dalle locali autorità consolari italiane o, in difetto, dichiarazione delle autorità stesse comprovante che l'interessato risiede stabilmente all'estero

— elenco dettagliato di tutte le altre attività mobiliari ed immobiliari eventualmente ancora possedute dagli interessati, con indicazione dei relativi valori e del luogo ove le attività stesse si trovano depositate od ubicate Qualora le attività in questione vengano acquisite successivamente alla data in cui gli interessati hanno abbandonato il territorio della Repubblica debbono essere fornite al predetto Ufficio notizie sulle modalità di acquisizione di dette attività con la precisazione in particolare dell'origine dei fondi utilizzati per l'eventuale pagamento e debbono essere prodotti i seguenti documenti:

i) estratto dei conti interni dalla data dell'abbandono da parte del titolare o dalla data di accensione, se successiva all'abbandono del territorio della Repubblica, con indicazione dell'origine delle somme accreditate e della destinazione data a quelle prelevate;

ii) estratto dei « depositi interni », per lo stesso periodo, con la specificazione dell'origine dei fondi utilizzati per sottoscrizione e/o acquisti nonchè della destinazione data ai ricavi delle vendite ed ai dividendi od interessi;

— ogni altro documento che l'Ufficio Italiano dei Cambi potrà richiedere di volta in volta

La banca incaricata dell'inoltro della richiesta deve anche allegare una relazione secondo le istruzioni impartite alle banche dall'Ufficio Italiano dei Cambi

In attesa delle determinazioni che l'Ufficio Italiano dei Cambi adotterà a fronte di richieste relative al riconoscimento della pertinenza estera dei suddetti conti e depositi e fermo restando che eventuali successivi accrediti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio medesimo, le banche possono consentire l'utilizzo delle disponibilità esistenti nei conti e depositi stessi per pagamenti in Italia nonchè per spese di soggiorno in Italia dei titolari e dei rispettivi familiari

Le banche, all'atto di ogni singolo utilizzo per le causali sopra indicate dei conti e depositi in questione, devono contestualmente segnalare l'operazione all'Ufficio (Elaborazioni Statistiche), avendo cura di indicare anche gli estremi della richiesta a suo tempo inoltrata per il riconoscimento della pertinenza estera.

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE GARANZIE PASSIVE

Causale 3) Mantenimento dell'offerta, per la partecipazione di ditte residenti a gare indette all'estero per la fornitura di merci e/o la prestazione di servizi, nonchè buona esecuzione e rimborso di somme anticipate dal committente « non residente » in relazione alla fornitura di merci e/o alla prestazione di servizi da parte di ditte residenti, anche prima che siano state ottenute le autorizzazioni eventualmente necessarie ai fini valutari per le particolari modalità o per i termini di regolamento;

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) La possibilità di rilasciare le garanzie di cui alla causale in riferimento si intende accordata sia alle banche che alle compagnie di assicurazioni, semprechè ricorrano le seguenti condizioni:

i) l'esecuzione dei lavori non comporti esportazioni di merci a « licenza »;

ii) sia previsto un introito di valuta per un importo:

— non inferiore al 10% dell'ammontare globale dell'operazione, qualora l'esecuzione della stessa non comporti l'esportazione dall'Italia di merci e/o servizi ovvero, pur comportandola, il relativo valore non superi la suddetta percentuale;

— almeno pari al valore delle merci e/o servizi da esportare dall'Italia, qualora il valore complessivo degli stessi superi la percentuale del 10% dell'ammontare globale dell'operazione;

iii) il regolamento dell'operazione, indipendentemente dalla durata della stessa e a prescindere da qualsiasi termine per le eventuali quote in via anticipata, sia previsto a stati di avanzamento lavori e comunque non oltre i termini in facoltà bancaria la cui decorrenza deve intendersi a partire dalla presentazione dei singoli stati di avanzamento dei lavori. Eventuali quote di pagamento « a collaudo » siano contenute nella misura conforme agli usi commerciali e comunque non superiori al 15% del valore globale dell'operazione e il relativo regolamento sia previsto non oltre 90 giorni dall'avvenuto collaudo.

Qualora dalla documentazione prodotta dalle ditte interessate non sia possibile verificare la esistenza di tutte le condizioni sopra specificate, le banche e le compagnie di assicurazione sotto la loro responsabilità possono rilasciare le garanzie in questione sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'operatore interessato attestante l'esistenza delle condizioni stesse.

Ove l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sia effettuata dalle ditte italiane in concorso con ditte estere (joint venture), le garanzie in argomento possono essere rilasciate limitatamente alla quota dei lavori di pertinenza italiana, ovvero, per l'intero, semprechè in quest'ultimo caso venga prestata da banca estera contro-garanzia nella medesima valuta per la quota di pertinenza estera.

Le facoltà di cui sopra non escludono l'obbligo di richiedere, per tutti gli impegni valutari non ammessi all'iniziativa bancaria, le relative autorizzazioni.

2) Per i trasferimenti a titolo indennizzo sinistri coperti da polizze cauzionali, emesse a favore dell'estero da compagnia assicuratrice operante in Italia per prestare garanzie del tipo bid bond (mantenimento dell'offerta), performance bond (buona esecuzione) ed advance payment bond (rimborso di somme anticipate), relative all'esecuzione di lavori e/o forniture all'estero da parte di ditte italiane, la compagnia assicuratrice deve presentare alla banca incaricata idonea documentazione (bando di concorso o richiesta di offerte pubblicati dall'ente appaltante; contratto di esecuzione dei lavori e/o forniture all'estero; richiesta motivata d'indennizzo presentata dall'avente diritto estero; eventuale scambio di corrispondenza; polizza cauzionale emessa in relazione a detti lavori e/o forniture, ecc.).

In rapporto alle operazioni di cui trattasi la compagnia assicuratrice operante in Italia, regolarmente autorizzata dal Ministero dell'Industria ad operare nel ramo cauzioni-fidejussioni, può emettere la polizza o a diretto favore del committente estero, o a controgaranzia di una compagnia estera che abbia essa direttamente garantito il committente, dietro richiesta della compagnia italiana. In quest'ultimo caso, la compagnia italiana può, tramite banca e presentando la documentazione del caso, rimborsare le spese e pagare le commissioni dovute alla sua corrispondente estera.

Causale 11) Pagamento di impegni facenti carico ad operatori « residenti » (armatori, noleggiatori, o assicuratori) in conseguenza di fatti di mare per i quali le loro navi abbiano causato danni a navi estere o abbiano dovuto ricorrere all'assistenza di navi estere (urto, investimento, disincaglio, rimorchio);

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La garanzia può essere prestata previo accertamento che:

— la nave sia assicurata presso una compagnia di assicurazione operante in Italia, autorizzata ad intrattenere conti in valuta estera;

— la garanzia richiesta non ecceda i limiti della responsabilità contrattuale della compagnia assicuratrice.

Causale 12) Pagamento di impegni facenti carico ad operatori « residenti » (armatori, noleggiatori, o assicuratori), in conseguenza di sinistri marittimi intervenuti con nave estera, per i quali non sia ancora accertata la relativa responsabilità semprechè esista una controgaranzia prestata dal « non residenti » nella medesima valuta.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

La garanzia di cui alla causale in riferimento può essere prestata purchè esista analoga garanzia di banca estera, rilasciata nella medesima valuta di quella richiesta alla banca italiana e ricorrano le condizioni di cui alla causale precedente. Nell'eventualità di liberazione della garanzia in dipendenza di arbitrato o sentenza che dichiari il sinistro marittimo non imputabile a nave italiana, dovrà essere rimessa all'Ufficio (Servizio Autorizzazioni) documentazione comprovante l'entità della somma liquidata dall' estero a titolo di indennizzo e il relativo eventuale utilizzo per il pagamento delle riparazioni.

DISPOSIZIONI VALUTARIE
RELATIVE AD OPERAZIONI COMMERCIALI

CIRCOLARE 31 agosto 1981, n 2

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

Su istruzioni del Ministero del Commercio con l'Estero, viste le Leggi 22-7-1952 n 1126, 26 9-1955 n. 852 e 25-7-1956 n 786 nonchè i Decreti Ministeriali 20-11-1967 su « Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare bancari all'importazione ed all'esportazione » e 12-3-1981 contenente « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », si riportano qui di seguito le disposizioni valutarie che, a far tempo dal 21 settembre 1981, disciplinano le operazioni commerciali con l'estero.

Con l'entrata in vigore della presente Circolare deve intendersi decaduta la Circolare « Scambi con l'Estero » e tutte le Circolari A e le Comunicazioni DC, emanate a modifica e/o integrazione della medesima, le cui disposizioni risultano inserite nella presente Circolare ovvero in contrasto e/o incompatibili con la stessa

Restano comunque in vigore le Circolari nn A 421, A 429, A 438, e A 441

Cap. I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Premesso che per 'esportazione' ed 'importazione', quando tali termini riccorrano nella presente circolare, devono intendersi rispettivamente l'uscita di merce nazionale o nazionalizzata dal territorio doganale italiano e l'introduzione di merce estera in detto territorio, risultanti dall'accettazione da parte delle Autorità doganali delle dichiarazioni di esportazione e di importazione in definitiva od in temporanea, da riscontrare nelle relative bollette doganali od in documenti equipollenti, le esportazioni e le importazioni di merci di valore superiore a Lit 2.000.000 (per quelle di valore inferiore, confrontare successivo par. 2) sono consentite dalle Dogane su presentazione di denuncia e benestare bancario rilasciato dalle banche abilitate (1) e dell'autorizzazione particolare del Ministero del Commercio con l'Estero (Mincomes), se le merci sono « a licenza (2) ». Mincomes può limitare il rilascio della denuncia e benestare esclusivamente all'Ufficio Italiano dei Cambi (Ufficio) e/o alle Rappresentanze di quest'ultimo presso le filiali della Banca d'Italia (cfr. Alleg. 1).

Le autorizzazioni di carattere valutario rilasciate senza indicazioni di scadenza da Mincomes, oppure dall'Organo da questo delegato ai sensi dell'art. 13 della L. 25-7-1956, n. 786 e dell'art. 3 della Legge 24-5-1977, n. 227, sono valide sino alla fine del sesto mese successivo a quello del loro rilascio. Trascorso il termine di validità le operazioni considerate possono essere effettuate soltanto previo rinnovo dell'autorizzazione.

Le banche, a fronte di autorizzazione ministeriale, sono tenute ad ottenere anche quella di altro organo eventualmente delegato per l'esecuzione delle conseguenti operazioni valutarie, solo se così prescritto nell'autorizzazione ministeriale stessa.

Indipendentemente dalle competenze stabilite nella presente Circolare, il rilascio di provvedimenti valutari — ivi compresi gli affidamenti — necessari per l'esecuzione di operazioni che si configurano accessorie ad altre operazioni (principali) anch'esse non eseguibili d'iniziativa bancaria, deve essere richiesto all'organo competente a rilasciare l'autorizzazione relativa all'operazione principale. Gli impegni connessi alle predette operazioni accessorie devono figurare nelle istanze relative alle operazioni principali.

Le richieste di autorizzazione a Mincomes o all'Ufficio, da effettuarsi nelle forme e con l'osservanza delle modalità di seguito prescritte, devono essere opportunamente motivate e corredate della documentazione giustificativa e di ogni altro elemento utile per la decisione. In particolare devono essere indicati i seguenti elementi riguardanti la ditta richiedente: capitale sociale e/o ogni altro elemento atto ad individuarne la consistenza patrimoniale; numero di codice fiscale; numero dei dipendenti addetti; fatturato dell'azienda quale risulta dall'ultimo bilancio approvato; attestazione bancaria dalla quale risulti l'affidabilità del richiedente. Inoltre, qualora le richieste di autorizzazione riguardino l'ottenimento di provvedimenti valutari necessari per l'esecuzione di operazioni indicate nel D.M. 31-8-1977 concernente delega di competenza del Ministero del Commercio con l'Estero alla S.A.C.E e successive modificazioni, nelle relative istanze dirette a Mincomes ovvero all'Ufficio, gli operatori interessati devono dichiarare espressamente che non intendono richiedere alla S.A.C.E. la garanzia assicurativa e la promessa di garanzia.

Le richieste di autorizzazione:

— se dirette a Mincomes, qualora l'inoltro non avvenga tramite banca, devono contenere l'indicazione della banca prescelta per l'esecuzione dell'operazione sottostante. Nel caso di istanze relative a forniture all'estero di merci e servizi, le stesse devono essere corredate da un modulo predisposto secondo il fac-simile di cui all'allegato n. 15, in duplice copia;

— se dirette all'Ufficio, devono essere inoltrate esclusivamente tramite banca agente, la quale deve evidenziare in modo chiaro e preciso il numero di posizione meccanografico assegnato dalla C.C.I.A.A. all'operatore interessato quale ditta operante con l'estero, ovvero la dicitura « operatore occasionale » qualora l'interessato fosse sprovvisto di tale numero (1).

Tutte le comunicazioni all'Ufficio, come pure gli invii dei prescritti moduli, devono essere indirizzate al « Servizio Elaborazioni Statistiche » a meno che non siano espressamente indicati altri Servizi.

Le disposizioni di carattere doganale richiamate nella presente Circolare sono contenute nel « Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale », approvato con D.P R. del 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

Le operazioni di transito sono disciplinate dal successivo Capitolo V

1) TERMINI PER IL REGOLAMENTO VALUTARIO – OPERAZIONI DOMICILIATE

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti devono aver luogo entro i termini stabiliti nel successivo paragrafo 11, osservate le relative disposizioni.

Operazioni domiciliate – Sono considerate operazioni « domiciliate » le importazioni e le esportazioni con regolamento *anticipato o posticipato rispetto all'operazione doganale oltre trecentosessanta* giorni.

Nelle importazioni, il primo intervento di una banca prescelta dall'operatore, vincola l'importatore a svolgere le successive fasi dell'operazione presso la medesima banca (domiciliataria), osservate le disposizioni di cui al paragrafo 6) in appresso; nelle esportazioni, la domiciliazione è limitata all'obbligo per l'esportatore di richiedere il rilascio dei moduli valutari alla medesima banca (domiciliataria) che ha effettuato il primo intervento nell'operazione.

Le operazioni della specie sono contraddistinte da un « numero di riferimento », assegnato dall'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche), che le banche devono riportare su tutti i documenti valutari secondo le istruzioni ad esse impartite.

Non sono da intendersi « domiciliate » le esportazioni il cui regolamento posticipato sia previsto, per almeno il 90%, entro trecentosessanta giorni dall'operazione doganale, e per il saldo entro 24 mesi.

La banca domiciliataria, nelle importazioni ed esportazioni assistite da autorizzazione particolare, dev'essere quella indicata nell'autorizzazione stessa

---

(1) Sono considerate banche abilitate, ai fini delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia e le banche autorizzate a fungere da sue agenzie (banche agenti — cfr. Istruzioni alle Banche — e le altre banche autorizzate ad operare dalla Banca d'Italia, entro i limiti delle facoltà ad esse accordate).

(2) Per merci « a licenza », ove ricorre tale dizione, devono intendersi quelle merci per le quali esistono divieti economici derogabili mediante autorizzazione particolare di Mincomes, D.G. Importazioni-Esportazioni.

(1) Le banche devono limitare l'indicazione « operatore occasionale » al solo caso in cui l'operatore sia effettivamente tale e quindi non risulti assegnatario del cennato numero di posizione, avendo cura, peraltro, di rendere edotta la propria clientela che salvo transazioni episodiche gli operatori con l'estero hanno l'obbligo di richiedere, presso le competenti C.C.I.A.A., l'assegnazione di detto numero. Inoltre le banche devono segnalare all'Ufficio (Elaborazioni Statistiche), con mod. standard,i nominativi di coloro che dovessero non ottemperare a detta prescrizione.

L'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche), su tempestiva richiesta dell'operatore interessato, quando sussistono determinate esigenze e l'operazione è frazionabile, può consentire la domiciliazione dell'operazione stessa presso più banche, con relativa ripartizione delle rispettive quote.

2) MODULI VALUTARI

Le importazioni e le esportazioni di merci di valore non superiore a Lit. 1 000.000 sono effettuate senza formalità valutarie, cioè senza presentazione in dogana di moduli valutari (1), semprechè non rappresentino il frazionamento di operazioni di valore superiore al predetto ammontare, fermo restando l'obbligo della presentazione dell'autorizzazione ministeriale, se le merci sono « a licenza ».

Nei casi in cui vengano effettuate, senza formalità valutarie, importazioni o esportazioni di valore inferiore a Lit. 1 milione, rappresentanti il frazionamento di operazioni di valore superiore, le banche, ad avvenuto accertamento di tale circostanza, devono richiamare gli operatori ad attenersi scrupolosamente in avvenire alle norme in vigore, provvedendo nel contempo a sanare l'irregolarità rilevata mediante rilascio di un normale modulo valutario per il valore dell'operazione regolarmente effettuata, sul quale la dogana apporrà, a posteriori, le relative annotazioni di scarico.

I moduli valutari, che assistono le operazioni di importazione e di esportazione, sono i seguenti

— « Mod. A Import » e « Mod. A Esport » (contrassegnati dalla sigla « RA », quando rilasciati dalla Banca d'Italia in qualità di Rappresentanza dell'Ufficio per operazioni demandate alla sua specifica competenza);

— « Mod A Import - Procedura Speciale » e « Mod A Esport - Procedura Speciale »

e vengono usati come precisato nelle successive lettere *a)* e *b)* del presente paragrafo

I moduli valutari possono essere emessi soltanto al nome di persone fisiche e giuridiche con residenza o sede in Italia. Tuttavia, oltre a quanto previsto all'allegato 13), è consentita, per importazioni ed esportazioni « franco valuta » o « senza regolamento » effettuate in relazione allo svolgimento delle relative attività o al soggiorno in Italia, l'emissione di moduli valutari a nome dei seguenti soggetti non residenti:

— uffici di rappresentanza di compagnie aeree estere, istituti bancari esteri e società non residenti;

— cittadini stranieri con proprietà immobiliari in Italia;

— ditte non residenti appaltatrici di lavori in acque extraterritoriali;

— cittadini stranieri che importino imbarcazioni da diporto ai sensi dell'art. 7 della legge dell'11-12-1971, n 50 Essi attestano, con dichiarazione dell'emittente, l'esistenza rigorosamente accertata di tutte le condizioni di diritto e di fatto poste per la determinata operazione e conferiscono, in concorso con le formalità doganali e con gli altri documenti prescritti, l'abilitazione, per il titolare, ai movimenti di merci dall'estero in Italia e viceversa e ai conseguenti esborsi o introiti valutari.

a) Modd A Import - A Esport (ordinari)

Devono essere usati per importazioni ed esportazioni, con regolamento, di valore superiore a Lit. 2.000.000, nonchè per operazioni di ammontare superiore a Lit. 1.000.000 per le

(1) Per le operazioni di valore compreso tra Lit 500 000 e Lit. 1.000.000, le banche, a fronte dei relativi pagamenti, devono sempre compilare il Modulo B Import/Esport « statistico », sul quale, nel caso di pagamenti posticipati, devono essere riportati, allo spazio « note », gli estremi della bolletta doganale e della fattura invalidate.

quali negli appositi schemi non sia prevista la possibilità di far ricorso a moduli di procedura speciale (ad es.: importazioni ed esportazioni « franco valuta », in conto commissione o in conto deposito, ecc).

I moduli hanno una validità di giorni 60 dalla data della loro emissione, fermi restando i termini di scadenza, originari o prorogati, dell'autorizzazione ministeriale o dell'Ufficio, quando prescritta Per le importazioni è ammesso dalle Dogane l'utilizzo ritardato dei relativi benestare fino a 30 giorni dalla data di scadenza.

Detti moduli sono utilizzabili presso qualsiasi dogana — salvo i casi di particolari contingenti di merci assegnati ad una o più dogane determinate — anche frazionatamente per un massimo di otto operazioni doganali, ma effettuata una prima operazione parziale presso una dogana, non possono essere presentati ad altre dogane per il successivo utilizzo. Qualora i moduli non siano stati presentati in dogana per l'utilizzo entro il termine di validità, l'operatore deve restituirli alla banca emittente (1) e richiedere la sostituzione con nuovi moduli se l'operazione deve aver luogo.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare il regolamento valutario di un modulo parzialmente utilizzato o sorga la necessità di proseguire le operazioni presso altra dogana, l'operatore ne effettua la restituzione alla banca. Ove l'operatore debba completare successivamente l'importazione o l'esportazione la banca intervenuta procede, per la parte non utilizzata, al rilascio di nuovo modulo valutario, apponendovi gli opportuni riferimenti ed annotazioni del precedente modulo.

I moduli constano di n 4 esemplari contrassegnati da numeri progressivi da 1 a 4 che devono essere tutti firmati dalla banca emittente e dall'operatore interessato o da un suo rappresentante autorizzato.

Per rappresentate autorizzato, deve intendersi rappresentante munito di procura scritta che deve prevedere in via particolare o in via generale la facoltà di compiere i predetti atti (2). Copia dell'atto scritto di rappresentanza, è trattenuta agli atti della banca.

Lo smistamento dei vari esemplari (compresi i Modd A Import/RA e A Esport/RA) è il seguente: l'esemplare n. 4 è trattenuto dalla banca emittente, all'atto del rilascio; gli esemplari nn. 1, 2 e 3 sono consegnati all'operatore. All'atto dell'utilizzo in dogana, questa trattiene l'esemplare n. 3 (3) e consegna gli esemplari 1 e 2 all'operatore che a sua volta li inoltra immediatamente alla banca emittente. Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce la restituzione degli esemplari 1 e 2 al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico, a meno che, per le finalità di cui al precedente 1° cpv., non si renda necessario anticiparne la restituzione.

Sarà cura delle banche emittenti di controllare, sulla scorta dell'esemplare numero 4 in loro possesso, che i moduli valutari siano utilizzabili in dogana entro il termine di validità oppure, in caso di mancato utilizzo, che vengano restituiti dall'operatore per l'annullamento o la sostituzione con nuovi moduli, segnalando eventuali inadempienze nei modi previsti al successivo par. 14).

(1) Nell'eventualità di smarrimento da parte dell'operatore degli esemplari in suo possesso, per ottenere la sostituzione, l'operatore stesso deve rilasciare dichiarazione di smarrimento con la quale attesta di non aver utilizzato nè ceduto a terzi detti esemplari e si impegna a consegnarli alla banca in caso di reperimento. Le banche devono segnalare la mancata restituzione dei moduli nei termini e nelle forme previste al successivo par. 14.

(2) In casi eccezionali giustificati — fermo restando da parte delle banche il vaglio della clientela — gli spedizionieri e le case di spedizione, in mancanza della delega scritta, possono sottoscrivere i benestare dichiarando di essere in possesso di apposita attestazione loro rilasciata dall'operatore interessato con assunzione di diretta responsabilità da parte di quest'ultimo. In mancanza di tale attestazione, anche lo spedizioniere viene considerato responsabile in proprio, con le eventuali conseguenze previste dalle vigenti disposizioni.

(3) La Dogana, riscontrata la concordanza dei dati del modulo valutario ed effettuati gli adempimenti di istituto, provvede ad apporre sui vari esemplari, nell'apposito spazio, le attestazioni di scarico convalidandole con il timbro e la firma del funzionario addetto.

La banca emittente trattiene per le proprie evidenze l'esemplare n 2 e

— se il regolamento valutario ha avuto luogo in via anticipata, rimette all'Ufficio entro i termini prescritti (cfr successivo par. 15) l'esemplare n. 1 sul quale devono essere riportati gli estremi (numero, data e importo) del Mod B Import o B Esport precedentemente emesso (vedi successivo par. 4);

— se il regolamento valutario ha luogo in via posticipata, trattiene presso di sé l'esemplare n. 1 fino al momento in cui il regolamento stesso viene effettuato, dopo di che lo trasmette, nei modi prescritti, debitamente annotato, all'Ufficio;

— se trattasi di importazioni o di esportazioni effettuate in temporanea « senza regolamento », trattiene presso di sè l'esemplare n. 1 fino al momento in cui l'operazione ha trovato il suo perfezionamento secondo le disposizioni stabilite al successivo Cap. III.

Nel caso di « operazioni domiciliate », la banca emittente trattiene l'esemplare n 1 per le proprie evidenze ed invia immediatamente all'Ufficio l'esemplare n. 2

b) Modd A Import - A Esport « Procedura Speciale »

Sono usati, senza il preventivo visto di banca abilitata, in luogo dei moduli di cui ad *a)*, per operazioni, con scadenza dell'impegno entro i termini rimessi alla competenza delle banche, di valore superiore a Lit. 1.000.000 e fino a Lit. 2.000.000 per qualsiasi merce oppure, qualunque ne sia il valore, per:

1) importazioni di legname resinoso e cascami di segheria provenienti da paesi limitrofi all'Italia e di *bestiame vivo da qualsiasi provenienza* (1);

2) importazioni di fosfati;

3) esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli (2), volatili domestici, conigli e cacciagione qualunque sia la forma di vendita;

4) importazioni ed esportazioni « contro assegno » di qualsiasi merce, effettute per il tramite delle *Ferrovie dello Stato* (F.S.), (3)

fermi restando l'osservanza di particolari adempimenti, se prescritti, ivi compresi l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale per le merci « a licenza » e del titolo d'importazione per i prodotti agricoli regolamentati, ove sia prevista la clausola di salvaguardia.

La « procedura speciale » si applica anche alle importazioni delle merci qui di seguito elencate, giunte al confine terrestre, quando, allo scopo di evitare ritardi nell'inoltro di merci particolarmente deperibili oppure per snellire il traffico di frontiera, la competente dogana lo ritenga necessario:

— carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate; pollame vivo o macellato;

— pesci freschi, refrigerati, congelati o surgelati (ivi compresi i filetti di cui alle voci doganali 10.04 C-I e 16.04 G-I);

— pesci semplicemente salati o con salamoia, affumicati o secchi;

— latte fresco per uso alimentare;

— burro.

— formaggi in genere;

— uova in guscio fresche e conservate;

— prodotti ortofrutticoli freschi refrigerati, congelati o surgelati;

— prodotti ortofrutticoli allo stato secco, compresi i datteri;

— patate da seme o da consumo;

— orzo, segala, malto;

— foraggi e mangimi per bestiame (compreso latte in polvere per uso zootecnico, previa denaturazione - v.d. 04.02 - A - II);

— spato fluore (v d 25 31), magnesite calcinata, magnesite oleata (v d 25 19);

— carbon fossile, ligniti, carbon coke;

— concimi chimici e naturali;

— essenze legnose (comprese quelle di legni di faggio, rovere, noce e di altre qualità);

— pelli bovine;

— legna da ardere, carbone vegetale;

— legname resinoso anche se proveniente da paesi diversi da quelli limitrofi all'Italia;

— cellulosa e pasta di legno, cartaccia da macero;

— materiali refrattari (v d. 69 02);

— vetro in lastre;

— prodotti siderurgici di cui alle voci doganali 73 03, 73 04, 73 05, 73 06 73 17 (1)

Nei casi di urgenza riconosciuta dalle dogane (come ad es: merce suscettibile di rapido deperimento o documentata scadenza bruciante del termine per la spedizione fissato da apertura di credito), l'interessato che non sia in grado, per giustificati motivi, di produrre all'atto dell'operazione doganale il prescritto modulo valutario, munito del visto bancario, può essere ammesso alla presentazione di modulo di « procedura speciale », fermo restando l'obbligo dell'esibizione dell'autorizzazione ministeriale, se le merci sono « a licenza », e l'osservanza di altri particolari adempimenti, se prescritti.

I predetti moduli hanno una validità di giorni 60 dalla data della loro emissione Compilati e *firmati dall'operatore o da un suo rappresentante autorizzato* (2), come definito a pag. 3,

(1) Per tali operazioni può essere indicata una qualsiasi banca abilitata, in deroga alle norme sulla competenza territoriale (cfr. par. 6).

(2) Nei casi di esportazioni con vendite « a fermo » di prodotti ortofrutticoli refrigerati, per le quali sono stilate 2 fatture, una riflettente *il prezzo della merce e l'altra il costo del ghiaccio*, gli operatori devono compilare il Modulo A Esport « Proc. Spec. » indicando il costo della merce nell'apposito spazio ad esso riservato e il valore del ghiaccio alla voce « NOTE ». La banca prescelta, in tali casi, rimette nei modi prescritti l'esemplare n. 1 del modulo valutario all'Ufficio ad avvenuto regolamento del costo della merce; il regolamento del prezzo del ghiaccio può essere effettuato successivamente ad esibizione della relativa fattura.

(3) La procedura si applica anche alle importazioni (senza limiti di valore) e alle esportazioni (fino a Lit 25 milioni) anche se con regolamento parziale contro assegno e per la differenza, nelle forme usuali; per la parte da regolare nelle forme usuali le F.S., emittenti i moduli di « Procedura Speciale », avranno cura di controllare che l'impegno assunto dall'operatore non ecceda i termini ammessi alla competenza delle banche.

(1) Non possono in nessun caso essere emessi modd A Import proc speciale a fronte di importazioni di prodotti siderurgici di cui alle voci doganali 73.01 B, C e D; 73.02 A I; 73.07 A I; 73.07 B I; 73.08 (eccetto 73 08 A I); 73.10 A I; 73.10 A II; 73.11 A I; 73.12 A II; 73 13 A II; 73.13 B I-a; 73.13 B II-b; 73.13 B II-c; 73.13 B IV c-1 e 2; 73.15 A I b) 2; 73 15 A V b) 1; 73.15 B I b) 2; 73.15 B V b) 1; 73.15 B V b) 2; 73.15 B V II b) 1 aa, bb, cc 11, 22, 33; 73.15 B VII b) 2 bb, della tariffa dei dazi doganali.

(2) Qualora le operazioni siano curate da spedizionieri doganali o da case di spedizione, oltre alla delega scritta, anche i documenti di trasporto (lettera di vettura, ecc.) costituiscono titolo sufficiente acché gli spedizionieri medesimi possano direttamente compilare e sottoscrivere, per conto degli operatori interessati, i moduli di « Procedura Speciale ». Eccezionalmente, in casi di comprovata urgenza, può costituire titolo sufficiente, in sostituzione del documento di trasporto, anche una comunicazione telegrafica o telex indirizzata allo spedizioniere stesso da parte dell'operatore.

e con indicazione della banca prescelta per il regolamento valutario che, nel caso di regolamento anticipato, deve essere la stessa che lo ha eseguito, sono utilizzabili presso qualsiasi Dogana anche frazionatamente per un massimo di otto operazioni doganali, ma effettuata una prima operazione parziale presso una Dogana, non possono essere presentati ad altre Dogane per il successivo utilizzo. Essi constano di n. 3 esemplari contrassegnati da numeri progressivi da 1 a 3.

Lo smistamento dei vari esemplari, all'atto dell'utilizzo in Dogana, è il seguente:

— L'esemplare n. 3 è trattenuto dalla Dogana;

— gli esemplari nn. 1 e 2 sono consegnati all'operatore che li inoltra immediatamente alla banca prescelta.

Ove lo scarico sia parziale, la Dogana differisce la restituzione degli esemplari 1 e 2 al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico.

La banca prescelta, accertato che per l'operazione siano state osservate tutte le disposizioni vigenti in materia, trattiene per le proprie evidenze l'esemplare numero 2 e:

— se il regolamento valutario ha avuto luogo in via anticipata, rimette all'Ufficio entro i termini prescritti (cfr. successivo par. 15) l'esemplare n. 1 sul quale devono essere riportati gli estremi (data, numero e importo) del Mod. B Import o B Esport, precedentemente emesso (vedi successivo par. 4);

— se il regolamento valutario ha luogo in via posticipata, trattiene presso di sé l'esemplare numero 1 fino al momento in cui il regolamento stesso viene effettuato, dopo di che lo trasmette nei modi prescritti, debitamente annottato, all'Ufficio.

c) importazioni ed esportazioni effettuabili con presentazione differita dei moduli valutari

Le Dogane, per l'esportazione di prodotti ortofrutticoli, onde evitare intralci al passaggio delle merci o altre difficoltà, possono far proseguire carichi di prodotti della specie anche quando gli operatori interessati, per il concorrere di particolari, eccezionali circostanze (quali ad esempio: ritardi nel ricevere istruzioni, ristrettezze sui tempi per limitate soste dei convogli, ecc.) non siano in grado di presentare la prescritta documentazione valutaria.

La suddetta possibilità operativa resta in ogni caso subordinata alla consegna alle Dogane, da parte degli operatori interessati, di una lettera di impegno — contenente l'indicazione del tipo e della quantità della merce in esportazione — con la quale gli operatori stessi assumono esplicito obbligo di presentare i documenti di cui trattasi, ai fini della regolarizzazione dell'operazione, nel termine massimo di cinque giorni dalla data di presentazione di detta lettera di impegno, con l'avvertenza che qualora gli operatori non rispettassero l'impegno assunto, i medesimi saranno esclusi dal fruire, in futuro, dell'agevolazione predetta.

Inoltre nei casi di importazioni ed esportazioni di merci, con regolamento valutario effettuate da Pubbliche Amministrazioni (cfr. Istr. Banche) per le quali è prescritto in ogni caso il modulo valutario rilasciato dall'Ufficio, le Dogane, qualora constatino l'improrogabilità delle operazioni, possono dar corso all'operazione medesima sulla base di una dichiarazione scritta, firmata dal funzionario dell'Amministrazione interessata, recante l'impegno a presentare entro 10 giorni il modulo valutario dell'Ufficio.

Le Dogane provvederanno a segnalare tempestivamente all'Ufficio (Servizio Ispettorato), per gli accertamenti di competenza, le operazioni che, poste in essere con il ricorso alle procedure agevolate onde trattasi, non dovessero venire regolarizzate ai fini valutari.

3) COMPILAZIONE DEI MODULI VALUTARI

La redazione dei moduli per la quale sono raccomandate massima accuratezza e precisione, è affidata — ad eccezione dei Modd A Import e A Esport « Procedura speciale » — alle banche con il concorso degli interessati

E' fatto pertanto obbligo alle banche, nei casi in cui ad esse sia affidata la emissione di moduli valutari, di provvedere con proprio personale alla redazione dei moduli stessi astenendosi dal consegnarli in bianco. Qualora le banche, per particolari considerazioni, ritengano di poter derogare alla norma, assumono nei confronti dell'Ufficio diretta responsabilità per qualsiasi inconveniente, anche se di solo ordine organizzativo, che ne potesse derivare Il ricorso a tale deroga è peraltro ammesso solo quando la banca interessata ne ravvisi una effettiva necessità e contro impegno da parte degli operatori di presentare i moduli valutari per la firma di convalida oppure restituirli, se ancora incompleti o in bianco, entro il termine massimo di 30 giorni (festivi compresi) dalla data di consegna. E' comunque vietata in modo assoluto la consegna di moduli in bianco già muniti di firma della banca emittente.

Osservate le particolari istruzioni riportate nell'Allegato 2, che hanno carattere indicativo, le banche — e per i Modd. A Import e A Esport « Procedura speciale », gli stessi operatori — devono compilare i moduli valutari a macchina, a ricalco e con inchiostro fisso, ed annullare mediante tratteggio gli spazi rimasti in bianco dopo la compilazione; eventuali rettifiche, anche se consistenti in semplici cancellature successive all'emissione dei moduli valutari, devono essere specificatamente convalidate con il timbro ed il visto della banca emittente, rispettivamente, dell'operatore.

L'esemplare 1 dei modd. A Import e A Esport per qualsiasi motivo annullati dalle banche dev'essere rimesso all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) Qualora i moduli siano già stati utilizzati in Dogana l'annullamento deve risultare convalidato dalla competente Dogana nelle forme di rito.

4) NOTIFICHE BANCARIE DI OPERAZIONI VALUTARIE

Le banche devono compilare moduli di notifica bancaria distinti dalle seguenti sigle

« Mod B Import » e « Mod. B Esport »

sempre che gli introiti o gli esborsi comportino addebitamenti o accreditamenti di conti valutari o di conti esteri in lire, nei regolamenti di importazioni e di esportazioni che hanno luogo prima delle relative operazioni doganali.

Le banche devono attenersi alle disposizioni impartite nelle « Istruzioni alle Banche » per quanto concerne le modalità di compilazione ed invio delle notifiche bancarie suddette

Non devono essere emesse notifiche bancarie, oltre che nei richiamati casi di mancato addebitamento od accreditamento di conti valutari o di conti esteri in lire (ad esempio: utilizzo di conto autonomo per gli scambi commerciali tra le zone di frontiera italo-jugoslave; utilizzo del conto speciale Alpe-Adria; importazioni dall'Egitto, limitatamente alla quota del 30% da versare presso la competente Banca d'Italia nel « sottoconto M »), anche nei seguenti:

— operazioni esenti da formalità valutarie, fermo restando per le Banche l'obbligo di tenere evidenza degli impegni conseguenti a regolamenti anticipati di importazioni (1);

— compensi di lavorazione (comprese le riparazioni) da e per l'estero;

— operazioni di transito i cui regolamenti debbono essere segnalati con mod 1 Trans

(1) Per le segnalazioni d'inadempienza cfr il par 14

Qualora a fronte di una operazione di valore superiore al limite esente da formalità valutarie vengano eseguiti pagamenti parziali anche inferiori al limite stesso, devono sempre essere omesse le notifiche bancarie.

5) NOTIFICHE BANCARIE « PRO FORMA »

Nei casi sottoelencati nei quali, a fronte di importazioni ed esportazioni le cui operazioni doganali hanno avuto luogo, non può essere inviato all'Ufficio l'esemplare 1 del relativo Mod. A Import o A Esport, la Banca deve compilare un mod. B Import o B Esport distinto dalla dicitura « pro-forma » e barrato da due linee diagonali:

— il regolamento valutario è effettuato dopo l'emissione del modulo ma l'operatore non è in possesso dell'esemplare 1 vistato dalla Dogana in quanto trattenuto da questa per ulteriori scarichi;

— il regolamento valutario (anche se costituito da più pagamenti effettuati nel mese) è solo parziale e l'esemplare 1 dev'essere trattenuto dalla Banca;

— la Banca deve trattenere l'esemplare 1 in quanto, per merci « a licenza », non è autorizzata allo scarico con differenze in più o in meno non previste dalla licenza;

— la Banca che negozia la valuta ricavata dall'esportazione o che è richiesta del regolamento dell'importazione è diversa da quella che ha emesso il benestare bancario. In tal caso invia immediatamente alla Banca che ha rilasciato il benestare l'esemplare 2 della notifica, al fine dello scarico dell'impegno assunto con l'importazione o l'esportazione.

Il suddetto Mod B Esport o B Import « pro-forma » deve del pari essere compilato quando la banca debba effettuare trasferimenti da o a favore dell'estero di interessi, diritti accessori, ed altre spese connessi ad esportazioni o importazioni di merci assistite da moduli valutari ma non conglobati nel prezzo della merce e quindi non figuranti sui moduli stessi, in quanto non concorrenti a formare il valore imponibile in Dogana della merce medesima (cfr. successivo par. 11/F).

Debbono essere segnalati con notifica bancaria « pro-forma » non barrata, previa autorizzazione dell'Ufficio all'operazione (Servizio Autorizzazioni), gli introiti e gli esborsi a fronte di operazioni commerciali non assistite da modulo valutario perchè non accompagnate da effettivo movimento doganale della merce, e ciò nonostante si realizzino passaggi di proprietà delle merci onde trattasi.

La destinazione degli esemplari delle notifiche bancarie « pro-forma » è identica a quella delle altre notifiche.

6) CONDIZIONI PREGIUDIZIALI PER GLI INTERVENTI BANCARI

Lo svolgimento delle operazioni collegate con gli scambi con l'estero presuppone da parte delle banche, un attento vaglio della clientela anche in considerazione delle responsabilità che alle banche stesse possono derivare dalle disposizioni vigenti in materia.

Accertata l'idoneità del cliente e la propria competenza all'operazione richiesta, la banca subordina qualsiasi suo intervento alla presentazione da parte del richiedente di appropriata documentazione. Dopo un preliminare esame sulle caratteristiche dei documenti esibiti, che non deve lasciare dubbio sulla loro origine e autenticità, la banca accerta la perfetta rispondenza degli elementi di fatto desumibili dai documenti stessi e l'esatta concordanza di tali elementi in ogni documento collegato all'operazione, con la natura e gli estremi (valuta, importo, termine, origine, ecc.) dell'intervento richiesto dando corso all'operazione soltanto se ha potuto trarre il convincimento sulla regolarità dell'operazione medesima. Eventuali variazioni che riguardino i termini di regolamento sono consentite sempreché non eccedano quelli di iniziativa bancaria.

Le banche devono declinare tutte le operazioni sulla cui regolarità sostanziale agli effetti valutari sussistono fondati dubbi, segnalandole contestualmente all'Ufficio (Ispettorato).

Fatto salvo quanto demandato alla SACE in materia di assicurazione di crediti all'esportazione con D.M. 31-8-1977 e successive modificazioni, le banche abilitate devono subordinare alla preventiva autorizzazione di Mincomes:

— le operazioni demandate alla loro iniziativa la cui documentazione sia carente;

— le operazioni che pur essendo inquadrabili in linea di principio tra quelle rimesse alla loro iniziativa non rientrano esattamente negli schemi riportati nei singoli capitoli ovvero non presentano tutte le condizioni prescritte;

— le operazioni non espressamente previste.

In particolare, *nelle operazioni che si risolvono in esborsi a favore dell'estero*, le banche devono limitare i loro interventi ai soli casi in cui esse siano territorialmente competenti. La competenza territoriale delle banche ai fini valutari è quella assegnata dalla Banca d'Italia — Vigilanza sulle Aziende di Credito — in materia di posizioni di rischio, fermo restando per le banche stesse il presupposto del vaglio della clientela.

Fanno eccezione alle suddette disposizioni le operazioni per le quali esistano tassative disposizioni di corrispondente estero oppure quando la banca abbia concesso, a seguito di deroga ad essa accordata dalla Banca d'Italia, finanziamento in lire o in valuta all'importatore

Eventuali richieste di deroga alla competenza territoriale ai soli fini valutari devono essere inoltrate all'Ufficio (Servizio Autorizzazioni) corredate da motivato parere della Banca d'Italia e da idonea documentazione giustificativa.

7) DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

In relazione alla pemessa di cui al precedente par. 6), i documenti giustificativi, salvo particolari disposizioni, sono:

a) per le importazioni,

— fattura originale definitiva o pro-forma (1) (con impegno dell'operatore, in questo secondo caso, di esibire la fattura definitiva), per il rilascio di denuncia e benestare bancario all'importazione o per l'ammissibilità di un esborso valutario anticipato rispetto all'importazione stessa; qualora l'operatore non sia in grado di esibire la fattura, in quanto questa accompagna la merce, il benestare bancario può essere emesso dalla banca all'atto dello sdoganamento della merce, inviando appositamente un proprio funzionario in Dogana, oppure, in via del tutto eccezionale, il benestare può essere emesso sulla base di una comunicazione telegrafica del venditore estero indirizzata all'importatore italiano che riproduca tutti gli elementi riportati in fattura; in quest'ultimo caso la « dichiarazione di veridicità » dovrà essere riportata a tergo della comunicazione telegrafica e, successivamente, anche sulla fattura relativa che dovrà essere esibita alla banca non appena l'operatore ne verrà in possesso;

— fattura originale (1) munita di visto doganale, per esborso valutario in regolamento di importazione già avvenuta, anche se la fattura stessa sia stata già esibita all'atto del rilascio della denuncia e benestare bancario;

---

(1) La fattura, per le merci in importazione, deve, anche per le sue caratteristiche, risultare originale, cioè essere stata redatta dalla stessa ditta estera fornitrice della merce. Solo eccezionalmente è ammessa (per merci in deposito franco italiano o viaggianti per conto dell'estero) una fatturazione da parte del rappresentante in Italia del *fornitore estero*, a condizione che questi sia a ciò espressamente autorizzato dal contratto di rappresentanza o da altro equivalente atto ed i precisi estremi dell'uno o dell'altro siano richiamati in calce alla fattura emessa.

Se la fattura è per merci in esportazione, essa deve essere compilata dallo stesso esportatore, esclusa essendone l'emissione da parte del rappresentante italiano dell'acquirente estero, ed essere sottoscritta da persona o persone che legalmente impegnano l'emittente.

— **bolletta doganale** d'importazione, salvo che gli operatori dichiarino di non essere in grado di esibirla, per giustificati motivi, nel qual caso può essere esibito un equivalente certificato doganale comprovante l'operazione compiuta.

Tuttavia, le banche, sotto la propria responsabilità e beninteso quando ricorrano giustificati motivi, possono prescindere dal richiedere l'esibizione della bolletta doganale (o di certificato equivalente), a condizione che la fattura di cui al precedente alinea, oltre agli estremi della denuncia e benestare bancario rechi anche quello della relativa bolletta doganale, riportati a cura della Dogana.

Nei casi in cui la Dogana, avendo riscontrato una sostanziale divergenza tra il valore appurato « ai fini fiscali » e quello esposto in fattura, abbia provveduto a riportare sulla stessa, oltre agli estremi della bolletta, anche il valore accertato, la banca, qualora il regolamento dell'operazione si risolva in un maggior esborso o minor introito rispetto al valore accertato dalla Dogana, nel dar corso all'operazione, deve segnalare contestualmente tale circostanza all'Ufficio (Ispettorato) con modulo standard allegando fotocopia della fattura di cui trattasi.

Resta fermo l'obbligo per le banche di richiedere la bolletta doganale quando l'esibizione della stessa sia espressamente prescritta per specifici adempimenti (es.: cfr. nota (1), pag. 22).

L'esibizione della bolletta doganale (o di certificato equivalente) non è prescritta per le importazioni a fronte delle quali le bollette stesse siano rilasciate a nominativi diversi dal titolare della denuncia e benestare bancario, come ad esempio nel caso di importazione a « groupage ».

b) **per le esportazioni,**

— **fattura definitiva o pro-forma (1)** emessa dall'esportatore, per il rilascio di denuncia e benestare bancario all'esportazione o per il regolamento in via anticipata di un introito valutario pervenuto prima dell'esportazione stessa;

— bolletta doganale di esportazione, salvo che gli operatori dichiarino di non essere in grado di esibirla, per giustificati motivi, nel qual caso può essere esibito un equivalente certificato doganale comprovante l'operazione compiuta. Tuttavia, le banche, sotto la propria responsabilità e beninteso quando ricorrano giustificati motivi, possono prescindere dal richiedere l'esibizione della bolletta doganale (o di certificato equivalente) a condizione che la fattura di cui al precedente alinea, oltre agli estremi della denuncia e benestare bancario, rechi anche quelli della relativa bolletta doganale, riportati a cura della Dogana

Resta fermo l'obbligo per le banche di richiedere la bolletta doganale nei casi in cui l'esibizione della stessa sia espressamente prescritta per specifici adempimenti (es.: cfr. nota (1), pag 22).

Le fatture originali (definitive o pro-forma), relative sia alle importazioni che alle esportazioni, devono essere munite della seguente dichiarazione, sottoscritta dall'operatore interessato o, in analogia a quanto disposto per la firma dei benestare, da un suo rappresentante autorizzato, come definito a pag. 3: « Dichiaro, sotto la mia piena responsabilità ed in particolare agli effetti delle vigenti disposizioni valutarie, che il prezzo indicato nella fattura è vero e reale e, pertanto, nessuna altra corresponsione in qualsiasi forma o con qualsiasi modalità va a favore o a carico dell'impresa da me rappresentata, in relazione alla operazione per la quale è stata emessa la fattura stessa »; per le esportazioni di prodotti ortofrutticoli in commissione la dichiarazione deve essere apposta anche su una copia del conto di vendita.

(1) Cfr. nota (1) a pag 10

Sono inoltre documenti giustificativi, a seconda dei casi:

— il contratto originale, o in difetto, la corrispondenza scambiata fra le parti da cui risultino chiari e precisi i termini dell'affare;

— qualsiasi altro documento che dal contratto o dalla corrispondenza risulti necessario per il perfezionamento dell'operazione;

— il talloncino postale comprovante l'avvenuta spedizione della merce, quando essa sia stata ricevuta o inviata a mezzo pacco postale;

— i conti originali di ricavo, con i documenti relativi alle detrazioni per spese, provvigioni, abbuoni, ecc , a fronte di ricavi per esportazioni in conto commissione o per la vendita a proprio rischio sui mercati esteri.

c) **per il regolamento di importazioni contro documenti**

In tutti i casi nei quali è disposto che il regolamento valutario è legato alla consegna o al ritiro di documenti rappresentativi della merce, devono come tali essere intesi quelli che per la loro natura e per consuetudine generalmente accettata sono ritenuti idonei a conferire al portatore l'esclusiva disponibilità della merce e sono costituiti dall'uno o dall'altro dei seguenti documenti essenziali:

(i) la « polizza di carico per merce imbarcata » (shipped bill of lading) originale e senza riserve, per destinazione a porto italiano, oppure la « polizza per merce ricevuta per l'imbarco » (received for shipment bill of lading), integrata dall'attestazione del capitano di ricevimento a bordo della merce ed accompagnata dalla ricevuta delle merci rilasciata dal capitano stesso oppure infine la « polizza di carico diretta » (through bill of lading) per l'inoltro diretto per via terrestre o marittima, documento, l'uno o l'altro, che deve richiedersi in tutti i casi, senza riguardo se la merce è stata contrattata cif, fob, fob vessel, caf, fas, o ad altra consimile condizione;

(ii) la « fede di deposito » congiuntamente alla « nota di pegno » rilasciata in Italia da un magazzino generale autorizzato o da deposito franco;

(iii) « l'ordine di consegna proprio » (delivery order) rilasciato dall'avente diritto e munito di visto del capitano della nave o dell'agente oppure del raccomandatario della compagnia, in frazionamento di polizza di carico, per destinazione Italia, regolarmente depositata presso l'uno o l'altro degli anzidetti rappresentanti del vettore;

iv) per i trasporti via terra con destinazione Italia: il duplicato di « lettera di vettura »; se la banca non è già indicata nella lettera di vettura come recapito per l'avviso — cautela che potrebbe essere prescritta al cliente e da questo al suo fornitore — la consegna del duplicato e degli altri eventuali documenti può farsi previo il prescritto deposito cauzionale nei casi previsti e contro dichiarazione, del destinatario o dello spedizioniere incaricato delle operazioni, che la merce sarà introdotta in Italia;

(v) per i trasporti via aerea con destinazione Italia: la « lettera di trasporto aereo », per la quale devono usarsi gli accorgimenti ad *(iv)*;

(vi) in via del tutto eccezionale e per i soli fini valutari, per i trasporti di merci dirette a destinatari diversi (groupage, collettame, ecc.) compresi in polizza o lettera di vettura unica: la « ricevuta di presa in consegna » delle merci rilasciata da spedizionieri di notoria serietà e correttezza, sulla quale siano portati gli estremi della polizza o della lettera di vettura unica, relativa alla partita in questione.

Sono *considerati* invece documenti complementari:

(i) la fattura originale, di cui tuttavia sempre deve richiedersi l'inoltro o la consegna;

(ii) la polizza o il certificato o la lettera di assicurazione, emessi all'origine oppure rilasciati in Italia, nel qual caso debbono essere consegnati alla banca dall'importatore nazionale;

(iii) altri eventuali documenti stabiliti dall'uso o convenuti dalle parti, ad es: fattura consolare, certificato di origine, certificato di peso, di quantità, di analisi, di ispezione, di sanità, ecc.

8) ESAME DI MERITO DA PARTE DELLE BANCHE

Le banche, prima di procedere al rilascio di denunce e benestare bancari all'importazione o all'esportazione oppure prima di dare corso ad un regolamento valutario anticipato (anche mediante apertura di credito) o di inoltrare la relativa richiesta all'Ufficio, riscontrata ineccepibile e probatoria la documentazione esibita dall'operatore, devono accertare:

(i) che la merce oggetto dell'operazione sia ammessa all'importazione o all'esportazione liberamente e ricorrano tutte le condizioni stabilite per l'ammissibilità « a dogana », nel caso in cui la merce oggetto dell'operazione sia « a licenza » o sottoposta ad altro regime (1) che l'operatore sia in possesso rispettivamente dell'autorizzazione ministeriale o di quanto altro prescritto secondo le disposizioni di seguito riportate.

1) le merci soggette al regime dell'autorizzazione all'importazione sono

a) le merci elencate nell'annesso I del « Regime delle Importazioni delle merci » secondò le zone di origine, di cui al D.M. 6 maggio 1976 e successive modificazioni;

b) le merci contraddistinte con il simbolo « AA » nella Zona A1 (Paesi CEE, limitatamente alle merci in libera pratica, originarie dei paesi espressamente indicati in nota a ciascun prodotto elencato nell'annesso II alla Circolare 22/76 del 30 novembre 1976 del Ministero del Commercio con l'Estero - Dir. Gen. Import/Esport, relativa al Regime delle Importazioni delle merci ammesse con l'osservanza di talune formalità;

c) le merci che, pur essendo liberamente importabili, provengono da un paese diverso da *quello di origine* per il quale si applica il principio della coincidenza della provenienza con l'origine (Paesi della Zona B, Egitto e Jugoslavia). Detto principio non si applica per le citate merci in libera pratica nella Comunità salvo che per le merci di cui al precedente punto *b)*.

Il rilascio di denuncia e benestare bancario e il regolamento valutario anticipato, anche mediante apertura di credito, a fronte di importazione delle merci di cui trattasi, sono subordinati *al fine dei divieti economici*, all'esibizione della prescritta autorizzazione ministeriale (autorizzazione « caso per caso » rilasciata in modo discrezionale e in via automatica oppure con il sistema del « nulla osta ICE »). Alle disposizioni di cui sopra fanno tuttavia eccezione le merci la cui importazione sia consentita nei limiti dei contingenti messi in distribuzione con il sistema della « dogana controllata » ovvero le merci la cui importazione sia consentita nell'ambito di contingenti tariffari a qualsiasi titolo aperti dall'Italia; le banche in questi ultimi casi, possono effettuare pagamenti anticipati ovvero disporre aperture di credito nonchè procedere al rilascio di denuncia-benestare bancario previo accertamento dell'esistenza del contingente (1). Qualora a fronte di pagamenti anticipati come sopra eseguiti, le merci non *possano essere importate per esaurimento del relativo contingente*, le banche dovranno segnalare detta circostanza al Ministero del Commercio con l'Estero (D.G. Accordi Commerciali - Div. V), fermo rimanendo l'obbligo di inviare all'Ufficio la prescritta segnalazione di inadempienza (cfr. successivo par. 14).

In ogni caso, le banche possono disporre d'iniziativa aperture di credito, la cui efficacia sia però tassativamente condizionata all'ottenimento, da parte dell'operatore, della autorizzazione *ministeriale* o di *quanto altro prescritto ai fini dei divieti economici.*

2) Le procedure di sorveglianza, cui vengono sottoposte le merci elencate nell'annesso II del citato « Regime delle Importazioni delle merci », sono:

a) dichiarazione d'importazione munita del visto ministeriale (merci contraddistinte dai simboli D, DF, DA, DP);

b) titolo d'importazione (prodotti agricoli regolamentati in sede comunitaria contraddistinti dal simbolo C). Tra tali prodotti occorre evidenziare, ai fini delle presenti disposizioni, le merci per le quali il rilascio del titolo d'importazione da parte dell'Organismo emittente è previsto nel quadro di regimi o procedure speciali (attualmente: regimi speciali nel settore e aste comunitarie per le importazioni di olio di oliva);

c) visto ICE (merci contraddistinte dal simbolo « VBC »).

Per le merci la cui importazione è ammessa con l'osservanza delle predette procedure:

— il rilascio della denuncia e benestare bancario è subordinato alla esibizione della « dichiarazione d'importazione munita del visto ministeriale »; per il caso sub *a)* e, rispettivamente, del « *titolo di importazione* » per *le merci evidenziate* al punto *sub b)* non è soggetto a condizione negli altri casi;

— il regolamento anticipato (anche mediante apertura di credito) è ammesso liberamente in tutti i casi indicati ad eccezione delle merci evidenziate al punto sub *b)* per le quali le banche possono, tuttavia, disporre aperture di credito la cui efficacia sia tassativamente condizionata all'ottenimento del titolo d'importazione da parte dell'operatore.

(ii) che l'operazione rientri tra quelle rimesse alla competenza delle banche (considerati a tale proposito la natura dell'operazione, i limiti d'importo e di scadenza ecc);

(iii) che siano osservate le particolari formalità per le merci che, pur essendo a dogana, sono soggette ad autorizzazione di determinati enti;

(iv) che i prezzi dichiarati nelle fatture siano corrispondenti, con eventuale ragionevole margine, a quelli correnti noti e che, per le esportazioni in conto commissione, essi siano stati determinati con i prescritti criteri;

(v) che il regolamento della merce sia conforme a quello previsto dalle norme vigenti o a quello stabilito nell'autorizzazione valutaria rilasciata dall'organo competente;

---

(1) Il regime delle importazioni è disciplinato dal D.M 6 5 1976 (G U n 157 del 16 6-1976 - S O) e successive modificazioni; il regime delle esportazioni dal D.M. 10 1-1975 (G.U. n. 31 dell'1 2-1975 - S O) e successive modificazioni.

(1) Da questa eccezione sono escluse le importazioni di prodotti tessili, di cui ai capitoli da 51 a 62 della Tariffa Doganale che risultino compresi nell'Annesso primo al D.M 6-5-1976 e successive modificazioni. Alle banche agenti, pertanto è consentito rilasciare benestare bancari, effettuare pagamenti anticipati e disporre aperture di credito per le importazioni di dette merci soltanto previa esibizione, da parte degli operatori interessati, della prescritta autorizzazione ministeriale.

(vi) che il richiedente della denuncia benestare bancario, firmatario della stessa, sia effettivamente il titolare della ditta intestataria oppure un suo rappresentante autorizzato, come definito a pag. 2;

(vii) che la ditta interessata nelle operazioni di importazione o di esportazione:

— sia munita di numero di posizione meccanografico assegnato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato territorialmente competente, da riportare sui documenti valutari (Modd. A e B Import/Esport). In mancanza del codice di posizione meccanografica, con riferimento agli « operatori occasionali », le Banche devono riportare sui benestare e sulle notifiche il numero di codice fiscale dell'operatore;

— sia iscritta negli appositi albi di categoria, quando ciò sia prescritto dalle vigenti disposizioni di legge;

(viii) che i documenti esibiti non risultino già invalidati ai fini valutari;

(ix) che la documentazione prodotta sia corredata da espressa dichiarazione con la quale l'operatore assume diretta responsabilità circa la veridicità di quanto risulta da ciascun documento esibito.

9) INVALIDAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti esibiti devono essere resi inefficaci agli effetti valutari con annotazione di tutti gli estremi delle correlative operazioni e dei moduli eventualmente emessi; integralmente, quelli che esauriscono la loro funzione probatoria con la presentazione considerata, parzialmente e con indicazione dell'ammontare della quota, quelli suscettibili di ulteriore presentazione giustificativa.

Le banche devono inoltre conservare agli atti, per il periodo di tempo fissato dalle leggi vigenti, le copie delle fatture, della corrispondenza, dei contratti, ecc., nonchè gli esemplari di propria pertinenza dei moduli valutari, delle notifiche bancarie e delle segnalazioni di inadempienza, annotando nelle singole pratiche gli estremi degli altri documenti invalidati e restituiti all'operatore.

10) DICHIARAZIONI DI VALORE

I prezzi delle merci in importazione e in esportazione devono essere dichiarati sui moduli valutari, descritti al precedente par. 2), secondo lo schema in appresso:

OPERAZIONI	PREZZO
a) Importazioni ed esportazioni per acquisti e vendite a fermo;	il prezzo effettivamente concordato fra le parti, fatta eccezione per le esportazioni di prodotti ortofrutticoli contrattati con la clausola « vendita a fermo con prezzo da determinarsi » per le quali il prezzo da dichiarare nei moduli valutari è quello corrente del giorno di partenza delle merci, prezzo che deve risultare indicato sulla fattura « pro-forma » (lo scarico dell'impegno avverrà beninteso sulla base della fattura definitiva).
b) esportazioni in conto deposito o per la vendita in conto commissione:	
— merci non deperibili;	Il prezzo della merce al giorno della spedizione. Il ricavo netto totale o parziale deve corrispondere — tenuto conto delle spese e delle condizioni del rispettivo traffico di esportazione — al prezzo vigente in Italia, il giorno della vendita, per merci della stessa natura e qualità;
— merci deperibili;	il presunto ricavo della merce, che deve essere indicato dichiarando il costo all'origine maggiorato delle spese di trasporto (dal luogo di partenza sino alla frontiera) ed accessorie (queste ultime almeno esposte separatamente). Detto ricavo deve essere segnalato sul modulo valutario nella casella riservata al « Totale » dell'« Importo della fattura » (lasciando in bianco le linee tratteggiate corrispondenti alle voci: Costo merce, Nolo e Assicurazione).

11) COMPETENZE PER IL RILASCIO DEI MODULI VALUTARI E PER L'ESECUZIONE DEI REGOLAMENTI

A) Regolamenti anticipati e rilascio di moduli valutari con regolamento posticipato

Le banche possono dare corso a regolamenti anticipati di importazioni e di esportazioni in definitiva ed al rilascio di denunce e benestare bancari (Modd. A Import e A Esport) con regolamento posticipato, come in appresso indicato:

I) regolamenti anticipati di importazioni

a) d'iniziativa: qualora l'importazione sia prevista per almeno il 90% entro 120 giorni o quattro mesi solari dalla data del regolamento e per il residuo entro 360 giorni o dodici mesi solari da tale data;

b) previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio:

(i) qualora l'importazione sia prevista oltre 120 gg. o quattro mesi solari e fino a 360 gg. o dodici mesi solari dalla data del regolamento;

(ii) nei rapporti con i residenti in Paesi CEE (1) ed assimilati (2) indipendentemente dal paese di origine delle merci (3), qualora l'importazione sia prevista oltre i termini d'iniziativa delle banche e fino a 5 anni dalla data del regolamento;

(1) Per Paesi aderenti alla CEE, oltre l'Italia, devono intendersi Belgio, Danimarca, Germania (Rep Federale), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Francia, compresi i dipartimenti francesi d'oltre mare (Martinica, Guadalupe, Guaiana e Riunione) nonché Monaco (Principato).

(2) Per Paesi assimilati alla CEE, ai fini delle presenti disposizioni, devono intendersi: Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera.

(3) Resta fermo comunque quanto previsto alla nota (1) di pag 24

c) previa autorizzazione dell'Ufficio: nei rapporti con residenti in Paesi OCSE (3) (esclusi i Paesi CEE ed assimilati), indipendentemente dal paese di origine delle merci (4), qualora l'importazione sia prevista oltre 360 gg. o dodici mesi solari e fino a 5 anni dalla data del regolamento ed il valore della stessa non superi 1 miliardo di lire;

d) previa autorizzazione di Mincomes: negli altri casi.

II) regolamenti anticipati di esportazioni

a) d'iniziativa: qualora l'esportazione sia prevista entro 360 gg. o dodici mesi solari dalla data del regolamento;

b) previo esame di documentazione da parte dell'Ufficio: nei rapporti con residenti nei paesi CEE (1) ed assimilati (2) per esportazioni verso qualsiasi paese e, qualora l'esportazione sia prevista oltre 360 gg. o dodici mesi solari e fino a 5 anni dalla data del regolamento;

c) previa autorizzazione dell'Ufficio: nei rapporti con residenti nei paesi OCSE (3) — esclusi paesi CEE ed assimilati —, per esportazioni verso qualsiasi paese, qualora la esportazione sia prevista oltre 360 gg. o dodici mesi solari e fino a 5 anni dalla data del regolamento ed il valore della stessa non superi 1 miliardo di lire;

d) previa autorizzazione di Mincomes: negli altri casi.

III) rilascio di moduli valutari a fronte di importazioni con regolamento posticipato

a) d'iniziativa: qualora il regolamento sia previsto entro 360 gg. o dodici mesi solari dalla data dell'importazione;

b) previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio: nei rapporti con residenti in paesi CEE (1) ed assimilati (2) indipendentemente dal paese di origine delle merci (4), qualora il regolamento sia previsto oltre 360 gg. o dodici mesi solari e fino a 5 anni dalla data dell'importazione;

c) previa autorizzazione dell'Ufficio: nei rapporti con residenti in paesi OCSE (3) (esclusi i paesi CEE ed assimilati) indipendentemente dal paese di origine delle merci (4), qualora il regolamento sia previsto oltre 360 gg. o dodici mesi solari e fino a 5 anni dalla data dell'importazione ed il valore della stessa non superi 1 miliardo di lire;

d) previa autorizzazione di Mincomes: negli altri casi.

IV) rilascio di moduli valutari a fronte di esportazioni con regolamento posticipato

a) d'iniziativa:
— qualora il regolamento sia previsto, per almeno il 90% entro 120 gg. o quattro mesi solari dalla data dell'esportazione e per il saldo entro 24 mesi solari;

b) previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio:
— qualora il regolamento sia previsto oltre 120 gg. o quattro mesi solari e fino a 360 gg. o dodici mesi solari dalla data dell'esportazione, oppure per almeno il 90% entro 360 gg. o dodici mesi solari e per il saldo entro 24 mesi solari;
— nei rapporti con i residenti in paesi CEE (1) ed assimilati (2) per esportazioni verso qualsiasi paese qualora il regolamento sia previsto oltre i termini d'iniziativa delle banche e fino a 5 anni dalla data dell'esportazione;

c) previa autorizzazione dell'Ufficio:
— nei rapporti con residenti in paesi OCSE (3) (esclusi i paesi CEE ed assimilati) per esportazioni verso qualsiasi paese, qualora il regolamento sia previsto oltre 360 gg. o dodici mesi solari e fino a 5 anni dalla data dell'esportazione, ed il valore della stessa non superi 1 miliardo di lire;

d) previa autorizzazione di Mincomes: negli altri casi.

Fermi restando i termini di validità delle autorizzazioni ministeriali ai fini dell'utilizzo in Dogana, le disposizioni che precedono si applicano anche alle importazioni ed esportazioni di merci « a licenza » salvo che non sia fissato altro termine.

Inoltre, le facoltà come sopra demandate alle banche devono intendersi valide per operazioni che inizialmente si presentino effettuabili entro i termini predetti e si applicano anche:

— alle temporanee importazioni di merci con regolamento;

---

(1) Per Paesi aderenti alla CEE, oltre l'Italia, devono intendersi: Belgio, Danimarca, Germania (Rep. Federale), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Francia, compresi i dipartimenti francesi d'oltre mare (Martinica, Guadalupe, Guaiana e Riunione) nonché Monaco (Principato).

(2) Per Paesi assimilati alla CEE, ai fini delle presenti disposizioni, devono intendersi: Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera.

(3) Per Paesi aderenti all'OCSE, oltre l'Italia, devono intendersi: Andorra (Repubblica), Australia, Austria, Belgio, Canadà, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania (Rep. Federale), Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Monaco (Principato), Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera (e Liechtenstein), Turchia, USA.

(4) Resta fermo quanto previsto alla nota (1) di pag. 24.

---

(1) Per Paesi aderenti alla CEE, oltre l'Italia, devono intendersi: Belgio, Danimarca, Germania (Rep. Federale), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Francia, compresi i dipartimenti francesi d'oltre mare (Martinica, Guadalupe, Guaiana e Riunione) nonché Monaco (Principato).

(2) Per Paesi assimilati alla CEE, ai fini delle presenti disposizioni, devono intendersi: Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera.

(3) Per Paesi aderenti all'OCSE, oltre l'Italia, devono intendersi: Andorra (Repubblica), Australia, Austria, Belgio, Canadà, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania (Rep. Federale), Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Monaco (Principato), Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera (e Liechtenstein), Turchia, USA.
Resta fermo quanto previsto alla nota (1) di pag. 24.

— alle trasformazioni in definitiva, con regolamento, di importazioni ed esportazioni in temporanea; in tal caso i termini decorrono dalla data di vendita delle merci.

Gli impegni relativi ad importazioni ed esportazioni, anche se assunti dall'operatore con scadenza inferiore ai termini stabiliti, devono essere considerati con scadenza nel giorno previsto quale termine massimo

In deroga ai termini come sopra stabiliti, le Banche possono procedere d'iniziativa al regolamento di importazioni ed esportazioni di merci di valore non superiore a Lire 1 milione (sempre che non rappresentanti il frazionamento di operazioni d'importo superiore) qualora il regolamento stesso venga eseguito — in via anticipata o posticipata — entro 360 gg dall'importazione o dalla esportazione.

B) Concessioni di proroghe

L'operatore che, per cause inizialmente non previste debba chiedere la proroga degli impegni a suo tempo assunti, deve rivolgersi alla banca presso la quale è stata appoggiata l'operazione che, previo esame di documentazione giustificativa, inoltra la richiesta all'Ufficio (Servizio Autorizzazioni) oppure a Mincomes (D.G. per le Valute), corredando la richiesta della predetta documentazione giustificativa.

Le richieste di proroga all'Ufficio non possono prevedere il superamento dei termini di competenza dello stesso come previsto alla precedente lettera A), termini che decorrono dalla data della esportazione o dell'importazione ovvero da quella del regolamento anticipato

La concessione di proroghe a fronte di operazioni inizialmente autorizzate dal Mincomes è di esclusiva competenza di quest'ultimo, al quale le domande devono pertanto essere direttamente inoltrate

Le predette proroghe sono applicabili anche agli impegni sorti a fronte di

— importazioni di merci in temporanea con regolamento;

— trasformazione in definitiva, con regolamento, di importazioni ed esportazioni in temporanea

Le banche tengono in evidenza l'impegno sino alla scadenza come sopra prorogata; in caso di inadempienza alla scadenza del nuovo termine, le banche si attengono a quanto previsto al successivo par. 14.

Fermi restando i termini di validità delle autorizzazioni ministeriali ai fini dell'utilizzo in Dogana, le disposizioni che precedono si applicano anche alle importazioni ed esportazioni di merci « a licenza » salvo che non sia fissato altro termine

C) Scarico dei moduli con regolamento posticipato

Lo « scarico » valutario dei benestare deve essere effettuato con annotazione della data della effettiva operazione nello spazio riservato al regolamento sull'esemplare n 1 del benestare, quando:

— per il regolamento in valuta, viene addebitato o accreditato il conto valutario dell'operatore, salvo le eccezioni previste per i finanziamenti all'esportazione; per le importazioni assistite da finanziamento lo scarico dei moduli valutari avviene contestualmente all'utilizzo del conto valutario per il pagamento a favore dell'estero;

— per il regolamento in lire, l'operatore effettua il corrispondente pagamento o incasso a credito, rispettivamente, a debito del « conto estero ».

Lo « scarico » dei benestare con regolamento valutario può aver luogo con qualsiasi valuta di conto valutario o lire di « conto estero » alla condizione che il controvalore in lire della diversa valuta di regolamento, al cambio del giorno della liquidazione, risulti approssimativamente corrispondente a quello della valuta indicata sui moduli valutari, anche quando sia intervenuto finanziamento in valuta.

D) Scarico di impegni con mancato assolvimento totale o parziale

Le banche sono autorizzate a procedere allo scarico degli impegni che non trovino il loro adempimento totale o parziale, anche prima della relativa scadenza (originaria o prorogata), a fronte di importazioni od esportazioni di merci effettuate o da effettuare, previo esame ed invalidazione di idonea documentazione atta a comprovare la regolarità del maggiore o minore esborso od introito.

Quando le banche, dall'esame della suddetta documentazione, traggano il convincimento che gli impegni a suo tempo assunti dall'operatore non possano essere assolti totalmente o parzialmente, hanno facoltà di procedere, sotto la propria responsabilità, allo scarico degli impegni stessi, annotando sui relativi moduli valutari o notifiche bancarie, nello spazio « note » la causale del maggiore o minore introito o esborso. Per i maggiori introiti o esborsi posticipati le banche devono attenersi a quanto disposto alla successiva lettera F).

Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle temporanee importazioni ed esportazioni trasformate in definitiva con regolamento nonchè alle operazioni in conto deposito o in conto commissione.

Nel caso di pagamenti anticipati di importazioni la liberazione della cauzione o della sostitutiva fidejussione può essere eseguita soltanto con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo par. 12-A).

Le dette disposizioni non sono però applicabili alle merci soggette al vincolo dell'autorizzazione ministeriale, ferme restando, ovviamente, le norme contenute nella successiva lettera H); in tali casi lo scarico deve essere sottoposto ad autorizzazione di Mincomes.

E) Scarico di impegni mediante compensazioni valutarie

Le banche, osservate, se del caso, le disposizioni della Circolare UIC n 1 del 31 agosto 1981, possono effettuare il regolamento mediante compensazione valutaria di partite di debito e credito dello stesso operatore in Italia anche se non più in termini di validità e concernenti merci importate e merci esportate, merci ed accessori commerciali (spese di trasporto, compensi di mediazione, provvigioni, sconti, abbuoni, spese doganali, tasse, interessi per ritardati pagamenti, ecc.) oppure solo accessori commerciali, semprechè il regolamento delle due partite di debito e di credito sia previsto in lire di conto estero o valuta di conto valutario e non vi siano elementi che possano far supporre una sottostante operazione di diversa natura, fermo rimanendo l'obbligo per le banche stesse di effettuare le prescritte segnalazioni all'Ufficio (Servizio Ispettorato) per il ritardato scarico degli impegni.

Le banche, quando una o entrambe le partite oggetto della compensazione sono assistite da Moduli valutari, devono annotare su di essi, alla voce « Regolamento », gli estremi e la causale della contropartita che concorre alla compensazione stessa.

Le compensazioni valutarie fra operazioni di qualsiasi tipo, diverse dalle precedenti, sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni).

F) Trasferimenti di interessi, diritti accessori e altre spese

Il trasferimento da o a favore dell'estero di interessi, diritti accessori e altre spese connessi ad esportazioni ed importazioni di merci assistite da moduli valutari — ferma restando l'osservanza delle norme in materia di trasferimento per le singole causali — è condizionato all'emissione da parte delle banche abilitate, sulla scorta di idonea documentazione, di:

— Mod. B Esport o B Import « pro-forma », se trattasi di oneri non concorrenti a formare il valore imponibile in Dogana delle merci e quindi non conglobati nel valore delle merci medesime indicato sul relativo modulo valutario (es.: interessi per pagamento dilazionato, ecc.);

— Mod. A Esport o A Import « suppletivo », se trattasi di oneri che concorrono a formare il valore imponibile in Dogana delle merci (es.: conguaglio o revisione prezzi contrattualmente previsto). Gli esemplari del solo Mod. A Import suppletivo, devono essere trasmessi, a cura della banca emittente, direttamente alla Dogana indicata dall'operatore la quale, dopo aver apposto sugli esemplari stessi i visti e/o le annotazioni di competenza, li restituisce alla banca.

Sulle fatture esibite dagli operatori interessati deve essere riportata l'attestazione di « veridicità dei prezzi » di cui al precedente paragrafo 7).

Alla voce « note » sia delle notifiche bancarie « pro-forma » che dei benestare « suppletivi » devono essere indicati gli estremi del modulo valutario rilasciato per la importazione o l'esportazione delle merci *cui si riferisce il trasferimento* (*per le operazioni domiciliate anche il* « *numero* di riferimento » assegnato dall'Ufficio e la causale per la quale il trasferimento stesso è richiesto.

G) Ritrasferimenti per sconti ed abbuoni

Le banche possono procedere, sulla base di idonea documentazione, alle operazioni di storno che comportino un trasferimento dall'estero od a favore dell'estero per sconti ed abbuoni, sempreché questi siano conformi agli usi commerciali ed il trasferimento stesso sia effettuato non oltre 360 giorni dalla data di scarico del relativo impegno valutario.

Il regolamento per sconti ed abbuoni non conformi agli usi commerciali è subordinato ad autorizzazione dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni).

Il regolamento che avviene oltre il termine di 360 giorni è in ogni caso subordinato alla preventiva autorizzazione di Mincomes

H) Tolleranza nell'utilizzo in dogana delle autorizzazioni e dei moduli valutari

Le banche, a fronte di importazioni e di esportazioni di merci in qualunque forma effettuate (in definitiva, in temporanea, ecc.), non possono concedere alcuna tolleranza — salvo le eccezioni di cui al successivo punto 4) per i pagamenti anticipati di merci « a licenza » — ma devono limitarsi a riportare sui moduli valutari l'esatta indicazione della quantità e del valore delle merci, risultanti:

— dalla fattura, per le merci « a dogana »;

— dall'autorizzazione ministeriale, per le merci « a licenza »; deve essere riportata anche la clausola « circa » se prevista nell'autorizzazione stessa.

In sede doganale è prevista una tolleranza nelle misure qui di seguito indicate nell'utilizzo di:

	TOLLERANZA
1) autorizzazioni (per merci « a licenza »)	
a) contenenti la clausola « circa »	
— riferita al valore ed alla quantità delle merci	10% massimo, in più o in meno, sul valore o sulla quantità, o su ambedue i termini purchè, in questo ultimo caso, la variazione operi nello stesso senso e non superi il 10%;
— riferita solo alla quantità (1) o solo al valore delle merci	10% massimo, in più o in meno, solo sulla quantità o soltanto sul valore a seconda dei termini cui si riferisce la clausola;
b) non contenenti la clausola « circa »	
— recanti l'indicazione del valore e della quantità delle merci	ove le dogane ne riconoscano la necessità, 3% massimo, in più o in meno, sul valore o sulla quantità o su ambedue i termini purchè, in quest'ultimo caso, la variazione operi nello stesso senso e non superi il 3% (2);
— recanti l'indicazione della sola quantità (1) o del solo valore delle merci	ove le dogane ne riconoscano la necessità, 3% massimo, in più o in meno, solo sulla quantità o soltanto sul valore (2);
2) moduli valutari (per merci « a dogana »)	per operazioni autorizzate in via generale o particolare, 3% massimo, in più o in meno, sul valore o sulla quantità o su ambedue i termini purchè, in questo ultimo caso, la variazione operi nello stesso senso e non superi il 3% (2).

Le predette tolleranze, per merci « a licenza », nei casi di utilizzo parziale in più riprese delle autorizzazioni, sono applicate « pro-quota » sui singoli utilizzi solamente quando l'autorizzazione stessa porti l'indicazione sia della quantità che del valore delle merci e la variazione riguardi uno solo di tali elementi, vale a dire quando trattasi di variazioni del valore unitario. Pertanto la tolleranza « pro-quota » sui singoli utilizzi parziali non è consentita quando trattasi di autorizzazione rilasciata solo in quantità o solo in valore oppure di autorizzazione portante l'indicazione di entrambi i termini, le cui variazioni, però, operino nello stesso senso e nella stessa proporzione. Tuttavia, allo scopo di venire incontro alle varie esigenze commerciali, può essere consentita dalle Dogane, su richiesta degli operatori, l'applicazione dell'intera tolleranza prevista dalla autorizzaizone in occasione dell'ultimo scarico della stessa.

Le disposizioni che precedono si applicano anche nel caso di utilizzi parziali di moduli valutari emessi per merci « a dogana ».

Per quanto concerne in particolare le merci « a licenza »:

1) la tolleranza del 10% esclude, ovviamente, l'applicazione di un'ulteriore tolleranza del 3%;

(1) In tali casi, quando trattasi di operazioni con regolamento, il valore può essere riportato sulla autorizzazione a puro titolo indicativo, per esigenze statistiche
(2) La tolleranza è consentita fino al 10% nel caso di importazioni di merci soggette a variazioni di peso per cause naturali.

2) è consentito che le tolleranze superino i massimali in precedenza indicati, in più o in meno del valore, purchè i relativi importi non comportino una differenza, in senso assoluto, superiore a $ USA 50 o equivalente controvalore in altra valuta;

3) può essere esclusa qualsiasi possibilità di tolleranza mediante annotazione apposta sulle singole autorizzazioni;

4) è data facoltà alle banche di effettuare regolamenti anticipati a fronte di importazioni e di esportazioni applicando sul valore una tolleranza nei limiti previsti nello schema, fermo restando che della differenza (maggiore o minore introito od esborso) conseguente all'utilizzo della tolleranza deve essere apposta indicazione giustificativa alla voce « note » dei moduli valutari;

5) da parte delle dogane viene consentito l'utilizzo ritardato delle autorizzazioni, per importazioni fino a 60 giorni dopo la scadenza semprechè nell'autorizzazione stessa non sia indicato un termine di validità inferiore a quello ordinario di 6 mesi e a condizione che la merce risulti giacente in dogana da non oltre 30 giorni prima della data di scadenza della autorizzazione ovvero risulti spedita, con destinazione Italia, prima della scadenza dell'autorizzazione stessa e sia giunta in dogana dopo tale termine. Le predette disposizioni valgono anche nel caso d'importazioni di merci soggette a « nulla osta ICE ».

12 REGOLAMENTI VALUTARI

Il regolamento valutario delle importazioni e delle esportazioni deve essere effettuato, salvo diversa determinazione del Mincomes, per il tramite delle banche abilitate, in valuta di conto valutario, in lire di « conto estero », ovvero mediante compensazione valutaria come previsto alla lettera E del precedente paragrafo 11) qualunque sia la moneta di fatturazione o di contrattazione.

Inoltre nei rapporti con i paesi con i quali sono in vigore i servizi « contro assegno ferroviario » e/o dei « vaglia postali e postagiro internazionali » il regolamento valutario può aver luogo per il tramite, rispettivamente dell'Amministrazione ferroviaria o postale.

Per i regolamenti effettuati per il tramite dell'Amministrazione Postale, valgono le particolari disposizioni contenute nella Circolare UIC n. 1 del 31-8-1981.

N.B. – Il regolamento valutario delle importazioni di talune merci originarie e provenienti dall'Egitto è disciplinato dalle disposizioni di cui al successivo Capitolo VI, par. 16.

Le operazioni che comportano negoziazione o conversione di valuta estera devono essere eseguite al cambio del giorno della determinata valuta, salvo quanto previsto per le operazioni di storno (cfr. Circolare UIC n. 1 del 31-8-1981).

La scadenza di effetti in regolamento di importazioni e di esportazioni non può oltrepassare i limiti di scadenza dell'impegno assunto dall'operatore a fronte dell'operazione relativa. Qualora la scadenza dell'impegno sia stata prorogata, con l'osservanza delle disposizioni, di cui al precedente par. 11/B, le banche possono procedere alla sostituzione degli effetti con altri aventi scadenza non superiore a quella della proroga autorizzata.

Qualora l'impegno da regolare non sia più in termini di validità originaria o prorogata è consentito procedere alla emissione o accettazione di effetti, eventualmente in sostituzione di altri già scaduti, ove si renda necessario ed inevitabile nell'ambito dell'azione di recupero del credito, a seconda dei casi da parte dell'Italia ovvero dell'estero, ferma restando l'osservanza delle disposizioni relative alle segnalazioni d'inadempienza (cfr. successivo par. 14) (1).

Le aperture di credito a fronte di operazioni soggette ad autorizzazione particolare degli organi valutari competenti devono essere disposte con validità che rientri nei termini prescritti nella autorizzazione stessa.

---

(1) Le banche, osservate le disposizioni in tema di segnalazioni d'inadempienza (cfr. par. 14) e fatti salvi eventuali procedimenti sanzionatori a carico degli operatori interessati per il ritardato scarico, procedono d'iniziativa al regolamento di operazioni commerciali effettuato oltre i termini.

In relazione a quanto disposto nel precedente par. 8), le aperture di credito ed i pagamenti anticipati, comunque effettuati a favore o da parte dell'estero, non costituiscono per l'operatore in Italia diritto di prelazione nei casi in cui una determinata merce passi dal regime « a dogana » a quello « a licenza » oppure risulti sottoposta ad altro regime (cfr. par. 8) (1).

A) Regolamenti anticipati di importazioni (2).

1 - Deposito cauzionale

Quando il regolamento valutario ha luogo prima dell'importazione della merce, la banca richiesta dell'operazione, effettuati gli accertamenti sulla documentazione connessa alla operazione stessa di cui al precedente par. 7), all'atto del pagamento anticipato, da considerarsi come tale quello eseguito a mezzo bonifico o rimessa a favore dell'esportatore estero oppure mediante apertura di credito con « red clause » (limitatamente all'ammontare coperto da tale clausola) oppure infine a fronte della consegna dei documenti rappresentativi della merce pervenuti alla banca direttamente dall'operatore estero o presentati dallo stesso importatore italiano,

1a) fa depositare all'operatore — salvo che sia una Pubblica Amministrazione (cfr. Allegato 14) — quando il regolamento anticipato, anche se frazionato (3) non sia inferiore, nel controvalore, a Lit. 100.00.000, la cauzione prevista dalla legge 20 luglio 1952 n. 1126 (G.U. 206 del 5 settembre 1952) e successive modificazioni, stabilita nella misura del 5% dal D.M. 12 marzo 1981 ed accredita l'importo in c/c infruttifero a nome dell'importatore con vincolo a favore dell'Ufficio, senza darne particolare comunicazione all'Ufficio stesso, oppure

b) rilascia fidejussione propria o accetta quella di altra banca, nella misura predetta, e senza che ne sia data particolare notizia all'Ufficio, trattiene in atti il documento relativo, che dev'essere redatto secondo il testo in appresso. In base al D.M. 12-3-1981 sono autorizzate a rilasciare la fidejussione le banche abilitate nonchè qualsiasi azienda di credito con patrimonio non inferiore a 500 milioni di lire.

« *All'Ufficio Italiano dei Cambi*

Roma

« In relazione all'incarico di effettuare il pagamento anticipato dato » da .... (ditta) ....
« a .... (banca) .... a fronte dell'importazione di .... (quantità) ....
« di .... (merce descritta secondo la denominazione doganale con indicazione del relativo numero
« di tariffa e codice di statistica) .... per il valore di .... (valuta, importo) .... da ....
« (paese) .... ci obblighiamo con la presente, ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e
« successive modificazioni, a depositare presso la .... (banca) .... al nome
« di .... (ditta) .... con vincolo in favore di codesto Ufficio Italiano dei Cambi la
« somma in lire italiane .... (importo) ...., pari al 5% dell'importo di ....
« (o del controvalore in lire al cambio oggi vigente), non appena e qualora codesto Ufficio medesimo ci notificasse che, entro i termini dell'impegno assunto da .... (ditta) ...., non sia stata provata l'avvenuta importazione di cui sopra a norma delle vigenti disposizioni e altresì dichiariamo che codesto Ufficio
« resta esonerato dall'intraprendere ogni e qualsiasi azione nei confronti del predetto importatore, solo incombendo a noi ogni obbligo in proposito ».

.... (data) ....

Il fidejussore

---

(1) Il regolamento valutario di importazioni di prodotti siderurgici di cui alle voci doganali 73.01 B, C e D; 73.02 A I; 73.07 AI; 73.07 B I; 73.08 (eccetto 73.08 A I); 73.10 A I; 73.10 A II; 73.11 A I; 73.12 A II; 73.13 A I 73.13 B Ia; 73.13 B IIb; 73.13 B IIc; 73.13 B IV c-1 e 2; 73.15 A I b)2; 73.15 A V b) 1; 73.15 B I b); 73.15 B V b) 1; 73.15 B V b) 2; 73.15 B V II b) 1 aa, bb, cc 11, 22, 33; 73.15 B VII b) 2 bb, della tariffa dei dazi doganali dev'essere effettuato esclusivamente in favore degli esportatori creditori residenti nei Paesi di origine delle merci sopra indicate. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate unicamente dal Mincomes. Sono escluse da tale disciplina le importazioni di prodotti in libera pratica in un Paese della zona A 1, come definita nel D.M. 6-5-1976 concernente il regime delle importazioni e successive modifiche.

(2) Il pagamento posticipato di importazioni effettuato prima che siano pervenuti alla banca incaricata gli esemplari 1 e 2 dei moduli valutari recanti le attestazioni doganali sull'avvenuta importazione è da considerare alla stregua dei regolamenti anticipati, salvo quanto previsto, in caso di smarrimento dei predetti esemplari, alla nota (1) di pag. 22.

(3) Qualora il regolamento anticipato sia eseguito frazionatamente, ovvero in più rate, la cauzione o la sostitutiva fidejussione bancaria dev'essere prestata all'atto del regolamento della rata il cui importo, sommato a quello delle precedenti, raggiunga o superi il controvalore di Lire 100 milioni e va integrata all'atto del regolamento delle rate successive.

N B. - Ai fini delle disposizioni concernenti l'obbligo della prestazione della cauzione o della sostitutiva fidejussione bancaria, ai regolamenti anticipati di importazioni sono assimilati:

— la consegna all'importatore italiano dei documenti idonei a conferire la disponibilità della merce pervenuti alla banca direttamente dalla corrispondente banca estera (per l'incasso o in utilizzo di credito documentario, a vista o contro accettazione, in precedenza disposto dalla banca italiana sulla corrispondente stessa) e da essa trattenuti in deposito;

— il regolamento all'estero mediante utilizzo di disponibilità della gestione valutaria italiana per acquisto di merci destinate al transito (cfr. successivo Cap. V).

In tali casi, ovviamente, il testo della fidejussione sopra riportato deve essere opportunamente modificato.

c) notifica all'Ufficio (a meno che non si tratti di invio all'estero di titoli cambiari o di consegna di documenti in utilizzo o meno di credito documentario contro accettazione) l'avvenuto regolamento mediante emissione di un Mod. B Import secondo le modalità di cui ai paragrafi 4) e 5);

d) tiene in evidenza i fogli 1 e 2 del Mod B Import e, in caso di mancata importazione totale o parziale delle merci cui il modulo stesso fa riferimento, entro i termini originari o prorogati previsti da autorizzazione generale o particolare, si attiene alle disposizioni di cui al punto 2) in appresso nonchè a quelle del successivo paragrafo 14);

2) all'atto del rilascio del Mod A Import, che salvo deroga espressamente autorizzata, deve essere effettuato dalla stessa banca che ha emesso il Mod. B Import:

a) indica nello spazio « Note » del modulo stesso (in tutti gli esemplari) gli estremi del Mod. B Import in precedenza emesso; nel caso di regolamento parziale ne fa annotazione nell'apposito spazio sulla facciata posteriore di ciascun esemplare e, a regolamento completato, in quello posto sulla facciata anteriore;

b) invita l'operatore ad effettuare l'importazione entro i termini stabiliti (originari o prorogati) da autorizzazione generale o particolare.

L'esemplare n 4 del modulo valutario è tenuto in evidenza dalla banca in attesa che le pervengano gli esemplari nn. 1 e 2 a comprova dell'avvenuta importazione (1), i cui estremi, unitamente a quelli delle relative bollette doganali, devono essere annotati a tergo dei corrispondenti Modd. B Import, qualora l'importazione totale non abbia luogo entro i termini stabiliti, la banca stessa si attiene a quanto previsto al successivo par. 14).

Nel caso in cui, per merci « a licenza », l' autorizzazione ministeriale porti la clausola: « Il benestare bancario potrà essere rilasciato a condizione che il pagamento sia effettuato in via anticipata o contestualmente alla consegna dei documenti rappresentativi della merce con l'osservanza delle modalità stabilite per tali forme di regolamento », la banca, richiesta del rilascio dei Modd. A Import relativi, deve apporre sugli stessi nello spazio « Note » una dichiarazione, controfirmata dall'operatore, attestante l'osservanza dell'una o dell'altra delle predette condizioni; nell'eventualità di storno parziale o totale di regolamenti valutari effettuati a fronte di importazioni di merci « a licenza » autorizzate con la clausola di cui sopra, la banca subordina il rimborso all'operatore ad autorizzazione di Mincomes.

(1) In caso di smarrimento degli esemplari 1 e 2 la Banca, riscontrata la regolarità dei documenti doganali, può procedere sotto la propria diretta responsabilità agli stessi adempimenti previsti in caso di normale restituzione degli esemplari di cui trattasi (scarico dell'impegno, regolamento etc.), previa invalidazione dei documenti medesimi, di cui dev'essere conservata copia agli atti.

La restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione ha luogo, totalmente o parzialmente:

— d'iniziativa della banca operante quando le siano pervenuti i prescritti esemplari dei moduli valutari, muniti del visto doganale, attestanti l'avvenuta importazione della merce (1) rispettivamente totale o parziale, e questa risulti effettuata entro i termini originari o prorogati dell'impegno assunto dall'importatore all'atto del pagamento anticipato (2).

Nei casi in cui l'operatore presenti alla banca gli esemplari dei moduli valutari unitamente alla bolletta doganale dalla quale risulti che la data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva è anteriore alla data di scadenza dell'impegno, le banche possono egualmente far luogo d'iniziativa alla restituzione della cauzione o alla liberazione della sostitutiva fidejussione, ferme restando le disposizioni concernenti lo scarico degli impegni e le relative *segnalazioni;*

— su autorizzazione di Mincomes — da richiedere tempestivamente per il tramite dell'Ufficio (Ispettorato) (3) — negli altri casi, compresi gli storni relativi ad importazioni di merci « a licenza » con la clausola sopra prevista, indipendentemente dallo scarico dell'impegno valutario effettuato secondo le disposizioni di cui al precedente par. 11-D).

Le banche possono procedere alla restituzione della cauzione o allo svincolo della fidejussione non appena in possesso della relativa autorizzazione di Mincomes, senza attendere pertanto ulteriori comunicazioni da parte dell'Ufficio.

N.B - Nei casi di ritardata importazione delle merci, rispetto ai termini originari o prorogati, le banche dovranno avviare tempestivamente con l'Ufficio la procedura per la definizione delle pratiche relative alla cauzione o alla sostitutiva fidejussione.

L'incameramento a favore dello Stato dell'importo esistente nel conto vincolato, oppure la escussione della sostitutiva fidejussione bancaria, avviene dopo emanazione del decreto previsto all'art. 4 della Legge 20 luglio 1952, n. 1126.

II - Finanziamento obbligatorio a carico dell'importatore

I regolamenti anticipati di importazioni — da intendersi per tali quelli eseguiti nei casi previsti *al precedente punto I) e comunque tutti* quelli per i quali l'operatore non sia in grado di documentare nel modo prescritto l'avvenuta importazione della merce — ed i regolamenti relativi ad acquisti di merce in transito, con esborso che precede l'introito, quando siano da effettuare attraverso i conti valutari ovvero mediante accreditamento nei conti esteri in lire, devono essere eseguiti con valuta derivante da finanziamento in valuta accordato da banca abilitata osservato quanto previsto dall'art 14 del Decreto 12 marzo 1981 e dalle relative *disposizioni di attuazione (cfr. Circolare n.* 1 del 31-8-1981).

(1) In caso di smarrimento degli esemplari 1 e 2 la Banca, riscontrata la regolarità dei documenti doganali, può procedere sotto la propria diretta responsabilità agli stessi adempimenti previsti in caso di normale restituzione degli esemplari di cui trattasi (scarico dell'impegno, regolamento ecc.), previa invalidazione dei documenti medesimi, di cui dev'essere conservata copia agli atti.

(2) In presenza di importazioni di merci che per la loro particolare natura possono registrare cali di peso naturali e/o fondami, lo svincolo dei gravami è rimesso all'iniziativa delle banche agenti a condizione che le minori importazioni siano contenute nei limiti delle tolleranze previste al precedente par. 11 punto H.

(3) Le richieste, redatte su carta legale, devono essere corredate dei seguenti documenti: notifica e benestare bancario, ordine e/o fattura bolletta doganale di importazione, copia del contratto originale, documenti rappresentativi della merce (polizza di carico, fede di deposito, ordine di consegna, lettera di vettura, lettera di trasporto aereo, ecc.) certificato di origine, eventuale corrispondenza con il fornitore estero, dichiarazione dello spedizioniere e/o del trasportatore, attestazione delle Camere di Commercio (italiane ed estere) in caso di scioperi e simili, certificazione delle Capitanerie di Porto in caso di ritardato sbarco ecc., prospetto di liquidazione del danno da parte delle Compagnie Assicuratrici in caso di sinistro (perdita o danneggiamento della merce), nonché ogni altra documentazione atta a comprovare i motivi della ritardata o mancata importazione.

Le banche sono inoltre invitate a rimettere all'Ufficio ogni altra documentazione idonea a comprovare le motivazioni addotte dagli interessati in ordine alle ritardate o mancate importazioni.

B) Regolamenti posticipati di importazioni

Quando il regolamento valutario ha luogo dopo l'importazione della merce, la banca richiesta dell'operazione, effettuati gli accertamenti sulla documentazione connessa alla operazione stessa, di cui al precedente par. 7):

— controlla, sulla scorta degli esemplari dei moduli valutari (Modd. A Import e A Import « Proc. spec. ») vistati dalla dogana, che l'importazione della merce cui il regolamento si riferisce sia realmente avvenuta; in difetto di presentazione dei moduli valutari il regolamento è da considerare alla stregua di quelli anticipati di cui alla precedente lett. A), salvo quanto previsto, in caso di smarrimento degli esemplari 1 e 2 dei moduli valutari, alla nota (1), pag. 22. Qualora la banca che esegue il pagamento all'estero è diversa da quella che ha emesso il modulo valutario, deve farsi fornire da quest'ultima i dati relativi all'importazione cui il regolamento stesso si riferisce, da riportare sul Mod. B Import « pro forma » previste al precedente par. 5) (il foglio 2 di detto Modulo « pro forma » deve essere tempestivamente rimesso alla banca che ha rilasciato il modulo valutario);

— accerta che il regolamento avvenga — indipendentemente dalla data indicata alla voce « scadenza impegno » — entro i termini rimessi alla propria competenza, che decorrono dalla data dell'importazione risultante dal timbro doganale apposto sul modulo valutario, e entro il termine previsto da autorizzazione particolare oppure infine entro il termine fissato da eventuali proroghe (cfr. precedente par. 11). I regolamenti posticipati, dilazionati oltre 360 giorni dall'importazione e quindi soggetti all'obbligo della domiciliazione, se effettuati prima della scadenza prevista, devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio (Autorizzazioni) e del Ministero del Commercio con l'Estero, a seconda che la domiciliazione rientri nella competenza dell'uno o dell'altro;

— annota, in caso di regolamento totale, l'esemplare n. 1 del (o dei) Mod. A Import e ne fa rimessa all'Ufficio, salvo quanto prescritto per le operazioni domiciliate; in caso di regolamenti parziali da annotare di volta in volta nell'apposito spazio sulla facciata posteriore di ciascun esemplare e per il regolamento a saldo, in quello posto sulla facciata anteriore dei moduli stessi, trattiene il suddetto esemplare n. 1 fino a completo regolamento e, qualora questo non abbia luogo entro i termini stabiliti, si attiene a quanto previsto al successivo par. 14).

C) Regolamenti anticipati di esportazioni

Quando il regolamento valutario ha luogo prima dell'esportazione della merce, la banca richiesta dell'operazione, effettuati gli accertamenti sulla documentazione connessa all'operazione stessa, di cui al precedente par. 7):

1) all'atto del regolamento notifica all'Ufficio l'avvenuto regolamento mediante emissione di un Mod. B Esport, secondo le modalità di cui ai precedenti par. 4) e 5) e tiene in evidenza i fogli 1 e 2 del Mod. B Esport. In caso di mancata esportazione delle merci, cui il modulo stesso fa riferimento, entro i termini originari o prorogati previsti da autorizzazione generale e particolare, si attiene alle disposizioni di cui al successivo par. 14);

2) all'atto del rilascio del Mod. A Esport che, nel caso di operazione domiciliata deve, salvo diversa autorizzazione, essere effettuato dalla stessa banca che ha emesso il Mod. B Esport:

— indica nello spazio « Note » del modulo stesso (in tutti gli esemplari) gli estremi del Mod. B Esport in precedenza emesso; nel caso di regolamento parziale ne fa annotazione nell'apposito spazio sulla facciata posteriore di ciascun esemplare e, per il regolamento a saldo, in quello posto sulla facciata anteriore;

— invita l'operatore ad effettuare l'esportazione entro i termini stabiliti (originari o prorogati) da autorizzazione generale o particolare

L'esemplare n 4 del modulo valutario è tenuto in evidenza dalla banca in attesa che le pervengano gli esemplari nn. 1 e 2 a comprova dell'avvenuta esportazione (1), i cui estremi, unitamente a quelli delle relative bollette doganali, devono essere annotati a tergo dei corrispondenti Modd. B Esport; qualora l'esportazione totale non abbia luogo entro i termini stabiliti, la banca si attiene a quanto previsto al successivo par. 14)

D) Regolamenti posticipati di esportazioni

Quando il regolamento valutario ha luogo dopo l'esportazione della merce, la banca richiesta dell'operazione, effettuati gli accertamenti sulla documentazione connessa alla operazione stessa di cui al precedente par. 7):

— controlla, sulla scorta degli esemplari dei moduli valutari (Modd. A Esport o A Esport « Proc. spec. ») vistati dalla dogana, che l'esportazione della merce cui il regolamento si riferisce sia realmente avvenuta (1). Il regolamento può aver luogo anche in mancanza dei moduli valutari e dei certificati doganali, previo rilascio da parte dell'esportatore di una dichiarazione attestante i motivi che ostano all'esibizione di tali documenti e con impegno di presentarli non appena in grado, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo par. 14 in caso di mancata restituzione (2). Qualora la banca che riceve il pagamento dall'estero è diversa da quella che ha emesso il modulo valutario, deve farsi fornire da questa ultima i dati relativi alla esportazione cui il regolamento stesso si riferisce, da riportare sul Mod. B Esport « pro-forma » previsto al precedente par. 5) (il foglio 2 di detto modulo « pro-forma » deve essere tempestivamente rimesso alla banca che ha rilasciato il modulo valutario);

— accerta che il regolamento avvenga entro i termini rimessi alla propria competenza, indipendentemente dalla data indicata alla voce « scadenza impegno », o entro il termine previsto da autorizzazione particolare oppure infine entro il termine fissato da eventuali proroghe (cfr. precedente par. 11): Ovviamente il regolamento può essere effettuato anche prima dei termini suddetti;

— annota, in caso di regolamento totale, l'esemplare n. 1 del (o dei) Mod A Esport e ne fa rimessa all'Ufficio salvo quanto prescritto per le operazioni domiciliate; in caso di regolamenti parziali (da annotare di volta in volta nell'apposito spazio sulla facciata posteriore di ciascun esemplare e per il regolamento a saldo, in quello posto sulla facciata anteriore dei moduli stessi), trattiene il suddetto esemplare n. 1 fino a completo regolamento e, qualora questo non abbia luogo entro i termini stabiliti, si attiene a quanto previsto al successivo par. 14).

---

(1) In caso di smarrimento degli esemplari 1 e 2, confronta nota (1), pag 22

(2) Le stesse disposizioni valgono anche nel caso di esportazioni eseguite senza formalità valutarie, qualora l'esportatore, all'atto del regolamento, non sia in grado di esibire la fattura vistata dalla Dogana.

13) CONTROLLO DELLE BANCHE SULL'OSSERVANZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAGLI OPERATORI

Una volta posti in essere i moduli valutari o di notifica, le banche sono tenute a controllare, sotto la loro diretta responsabilità, che le operazioni di importazione o di esportazione nonchè quelle del loro regolamento abbiano luogo — salvo quanto previsto al successivo capoverso e al par. 11-B) — entro i termini stabiliti e cioè che il regolamento valutario sia effettuato secondo gli impegni assunti ed alla data di scadenza indicata sui moduli stessi e che l'importazione o l'esportazione sia perfezionata alla data indicata sui moduli stessi e che l'importazione o l'esportazione sia perfezionata alla data indicata sui Modd. B Import o Esport, oppure, nei casi in cui detti moduli non devono essere compilati, alle date risultanti dalle evidenze della banca.

Il controllo circa gli adempimenti degli impegni assunti dagli operatori con scadenza inferiore a quella prevista al precedente par. 11), è effettuato il giorno successivo al previsto termine massimo affidato alla competenza delle banche.

Gli stessi obblighi di controllo incombono alle banche, per le operazioni assistite da Modd A Import o Esport « Proc. spec. », sebbene esse non siano intervenute nella compilazione, dal momento della ricezione degli esemplari vistati dalla dogana.

Ai fini del perfezionamento delle operazioni, il controllo da parte delle banche ha luogo, giusta gli schemi in appresso, mediante accoppiamento dei diversi esemplari dei moduli valutari e di notifica che devono essere reciprocamente annotati dei relativi estremi, ferme restando le disposizioni di cui al precedente par. 11-D) ed al successivo par.14).

Nei seguenti schemi non figurano alla colonna « Perfezionamento » gli esemplari 1 delle denunce e benestare bancari, in quanto *gli stessi devono dalla banca essere inviati* all' Ufficio salvo quanto prescritto per le operazioni « domiciliate ».

A) Controllo dell'adempimento degli impegni - IMPORTAZIONI

OPERAZIONI	EVIDENZA	PERFEZIONAMENTO
Importazioni (in definitiva o temporanea):		
— con regolamento anticipato: *a)* eseguibili con Mod. A Import (1);	— Mod. B Import (foglio 1) e, *successivamente*, anche Mod. A Import (esemplare 4);	Mod. A Import (esemplare 2) vistato dalla dogana;
b) eseguibili con Mod. A Import « Procedura Speciale »;	— Mod. B Import (foglio 1);	Mod. A Import « Proc. Spec. » (esemplare 2) vistato dalla dogana;
— con regolamento posticipato: *a)* eseguite con Mod. A Import (1);	— Mod. A Import (esemplare 4 e, successivamente, esemplare 2 vistato dalla dogana);	annotazione sul Mod. A Import (esemplare 2) vistato dalla dogana, dell' avvenuto regolamento valutario;
b) eseguite con Mod. A Import « Procedura Speciale »;	— Mod. A Import « Proc. Spec. » (esemplare 2) vistato dalla dogana;	annotazione sul Mod. A Import « Proc. Spec. » (esemplare 2) dell' avvenuto regolamento valutario;
Importazioni (in definitiva): — « franco valuta »;	— Mod. A Import-RA o A Import (esemplare 4);	Mod. A Import-RA o A Import (esemplare 2) vistato dalla dogana;
Importazioni (in temporanea comprese quelle per la lavorazione) — « senza regolamento »;	— Mod. A Import (esemplare 4 e, successivamente, esemplare 2 vistato dalla dogana) o Mod. A Import « Proc. Spec. » esemplare 2) vistato dalla dogana;	annotazione sul Mod. A Import ordinario o di « Proc. Spec. » (esemplare 2) vistato dalla dogana, a seconda dei casi: — degli estremi del Mod. A Esport *ordinario o* di « Proc. Spec » o A Esport-RA vistato dalla dogana comprovante l'avvenuta riesportazione oppure — della trasformazione in definitiva della T.I., con indicazione: (*i*) se « franco valuta » degli estremi dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritta; (*ii*) se con regolamento, degli estremi dell'avvenuto regolamento e di quelli dell' autorizzazione ministeriale, quando prescritta.

(1) Per le operazioni assistite da finanziamento in valuta, precisare nello spazio riservato alle Note « Fondi provenienti da finanziamenti ».

B) Controllo all'adempimento degli impegni - ESPORTAZIONI

OPERAZIONI	EVIDENZA	PERFEZIONAMENTO
Esportazioni (in definitiva):		
— con regolamento anticipato: *a)* eseguibili con Mod. A Esport;	— Mod. B Esport (foglio 1) e, successivamente, anche Mod. A Esport (esemplare 4);	Mod. A Esport (esemplare 2) *vistato dalla dogana;*
b) eseguibili con Mod. A Esport « Procedura Speciale »;	— Mod. B Esport (foglio 1);	Mod. A Esport « Proc. Spec. » (esemplare 2) vistato dalla dogana;
— con regolamento posticipato: *a)* eseguite con Mod. A Esport;	— Mod. A Esport (esemplare 4 e successivamente, esemplare 2 vistato dalla dogana);	annotazione sul Mod. A Esport (esemplare 2), vistato dalla dogana, dall'avvenuto regolamento valutario;
b) eseguite con Mod. A Esport « Procedura Speciale »;	— Mod. A Esport « Proc. Spec. » (esemplare 2) vistato dalla dogana;	annotazione sul Mod. A Esport «Proc. Spec.» (esemplare 2) dell' avvenuto regolamento valutario.

OPERAZIONI	EVIDENZA	PERFEZIONAMENTO
Esportazioni (in definitiva): — « franco valuta »;	— Mod. A Esport-RA o A Esport (esemplare 4);	Mod. A Esport-RA o A Esport (esemplare 2) vistato dalla dogana.
Esportazioni (in temporanea comprese quelle per la lavorazione) — « senza regolamento »;	— Mod. A Esport-RA (esemplare 4 e, successivamente, esemplare 2, vistato dalla dogana);	annotazione sul Mod. A Esport-RA (esemplare 2) vistato dalla dogana, a seconda dei casi: — degli estremi del Mod. A Import-RA vistato dalla dogana comprovante l'avvenuta reimportazione oppure — della trasformazione in definitiva della T.E. con indicazione: (*i*) se « franco valuta », degli estremi dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritta; (*ii*) se con regolamento, degli estremi dell'avvenuto regolamento e di quelli dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritta.

14) SEGNALAZIONI D'INADEMPIENZA

A fronte di qualsiasi impegno assunto dagli operatori e non assolto nei termini di validità originaria o prorogata, le Banche sono tenute ad inviare all'Ufficio (Servizio Ispettorato) la segnalazione d'inadempienza, come previsto nella Circolare « Istruzioni alle Banche ».

15) INVIO DEI MODULI VALUTARI E DELLE NOTIFICHE BANCARIE ALL'UFFICIO

Le Banche devono inviare all'Ufficio, una volta acquisita la certezza dell'integrale perfezionamento valutario e/o doganale dell'operazione, ovvero in caso di mancato utilizzo, i prescritti esemplari dei moduli valutari inerenti l'operazione stessa.

Detti moduli vanno tassativamente inviati nei termini e con le modalità prescritte nelle « Istruzioni alle Banche ».

Cap. II - IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI IN DEFINITIVA

1°) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI CON REGOLAMENTO VALUTARIO

Le importazioni ed esportazioni in definitiva con regolamento valutario, di merci di valore fino a Lit. 1 000.000, come pure le riesportazioni e reimportazioni di valore compreso nel predetto limite, sono effettuate senza formalità valutarie, fermo restando l'obbligo della presentazione in dogana dell'autorizzazione ministeriale, se le merci sono « a licenza ».

Le importazioni e le esportazioni di valore superiore a Lit 1 000 000 sono effettuate con presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario ordinario o di «Procedura speciale» (cfr. Cap. I) e dell'autorizzazione ministeriale se le merci sono « a licenza ».

N B. – Le esportazioni di prodotti ottenuti mediante lavorazione di materie prime acquistate in Italia da committenti esteri possono essere effettuate anche con due o più benestare bancari intestati rispettivamente alle ditte fornitrici delle materie prime, a quelle intervenute nelle lavorazioni ed alle imprese esportatrici dei prodotti finiti. Detti moduli, accompagnati dalle relative fatture e dall'autorizzazione ministeriale se i prodotti sono « a licenza », devono essere esibiti contemporaneamente presso la stessa dogana.

A) RIESPORTAZIONI di

a) merci estere che vengono rispedite per restituzione o sostituzione

Mod. A Esport ordinario (1) o di « Procedura speciale » con impegno di regolamento quando la riesportazione ha luogo verso lo stesso paese di provenienza della merce oggetto della riesportazione oppure verso paese diverso e la merce è in questo caso « a dogana ».
Se la riesportazione ha luogo verso paese diverso da quello di provenienza e la merce oggetto della riesportazione è « a licenza », previa autorizzazione di Mincomes;

b) merci nazionali che vengono spedite in sostituzione di altre restituite dall'importatore estero perchè risultate avariate, difettose o non conformi all'ordinazione.
Si applicano le stesse disposizioni di cui alla premessa al presente Titolo per le esportazioni in definitiva.

N B. – Sul modulo valutario di riesportazione devono essere riportati gli estremi del precedente modulo valutario d'importazione o di reimportazione di merci nazionali non ammesse alla franchigia doganale oppure gli estremi della precedente bolletta doganale di reimportazione di merci ammesse alla franchigia doganale; inoltre, a riesportazione avvenuta, alla banca intervenuta nell'operazione originaria, devono essere comunicati gli estremi del modulo valutario di riesportazione.

B) REIMPORTAZIONI di:

a) merci nazionali che vengono reimportate per restituzione o per sostituzione:

i) ammesse alla franchigia doganale	senza formalità valutarie (cfr. punto 31 - Allegato 3);
ii) non ammesse alla franchigia doganale	Mod A Import ordinario o di « Procedura speciale » con impegno di regolamento;

(1) Mod A Esport « barrato » senza impegno di regolamento se la merce non è stata ancora importata, fermo restando gli obblighi connessi agli eventuali pagamenti anticipati notificati con Modd. B Import.

b) merci estere che vengono reimportate in sostituzione di altre restituite dall'importatore italiano perchè risultate avariate, difettose o non conformi alla ordinazione;

— *Mod. A Import ordinario o di « Procedura speciale » con impegno di regolamento e autorizzazione* di Mincomes, se le merci sono « a licenza ».

N B – Sul modulo valutario di reimportazione (per le merci nazionali, soltanto per il caso sub *ii)* devono essere riportati gli estremi del precedente modulo valutario di esportazione; inoltre, a reimportazione avvenuta, alla banca intervenuta nell'operazione originaria, devono essere comunicati gli estremi del modulo valutario di reimportazione

Il controllo dell'adempimento dell'impegno assunto dall'operatore nei casi di cui ad A) e B) ha luogo con l'annotazione sull'esemplare 2 del modulo valutario dell'avvenuto regolamento, oppure, quando il regolamento non ha luogo, con annotazione sul modulo di reimportazione o di riesportazione degli estremi del corrispondente modulo di contropartita.

C) IMPORTAZIONI IN CONTO COMMISSIONE O IN CONTO DEPOSITO

M E R C I	M O D A L I T A'
a) « a dogana »;	Mod. A Import, con impegno di regolamento, previa autorizzazione di Mincomes se da Paesi diversi da quelli membri della C.E.E.;
b) « a licenza »;	Mod. A Import, con impegno di regolamento, semprechè nell'autorizzazione ministeriale sia esplicitamente indicato che l'operazione ha luogo in conto commmissione o in conto deposito.

D) ESPORTAZIONI IN CONTO COMMISSIONE O IN CONTO DEPOSITO

M E R C I	M O D A L I T A'
a) « a dogana »;	Mod. A Esport, con impegno di regolamento;
b) « a licenza »;	Mod. A Esport, con impegno di regolamento, semprechè nell'autorizzazione ministeriale sia esplicitamente indicato che l'operazione ha luogo in conto commissione o in conto deposito.

Le esportazioni in conto deposito ed in conto commissione di merci, sia a « dogana » che « a licenza », possono aver luogo su semplice lettera commerciale o dichiarazione dell'operatore — senza obbligo di esibizione di fattura pro-forma od altra documentazione — da cui risulti, in via presuntiva, il valore delle merci; per lo scarico dell'impegno valutario deve invece essere esibito il conto di vendita oppure la fattura definitiva.

E) RIESPORTAZIONE E REIMPORTAZIONE DI MERCE RESA DA CONTO DEPOSITO

Sono effettuate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai rispettivi paragrafi A), punto *a)* e B), punto *a)*.

II°) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI « FRANCO VALUTA »

Le importazioni e le esportazioni di merci « franco valuta », cioè quelle che non danno luogo a costituzione di debiti o crediti nei confronti dell'estero oppure alla loro estinzione, devono essere effettuate con l'osservanza delle disposizioni di cui agli schemi in appresso e, se di valore non superiore al limite stabilito (cfr. Cap. I), sono esenti da formalità valutarie, fermo restando l'obbligo della presentazione in dogana dell'autorizzazione ministeriale, se le merci sono « a licenza ».

N B. - **Le operazioni di seguito elencate, di natura diversa da quelle sopra definite « franco valuta » e che non comportano regolamento valutario (cioè « senza regolamento ») sono disciplinate *dalle disposizioni a fianco di ciascuna di esse indicate e, se di valore non superiore al limite* stabilito, sono pure esenti da formalità valutarie, fermo restando l'obbligo della presentazione in dogana dell'autorizzazione di Mincomes, se le merci sono « a licenza »:**

— importazioni di prodotti petroliferi a reintegro di prestiti fatti da ditte nazionali a ditte estere (Cap. IV);

— esportazioni di generi alimentari per scorte di bordo (Cap IV) ovvero per scorte presso scali aerei in territorio estero;

— importazioni di materiali fuori uso sbarcati da navi battenti bandiera estera o ceduti a fronte di prestazioni di lavoro (Cap. IV);

— importazioni di materiali provenienti dalla demolizione di navi acquistate all'estero e di navi battenti bandiera italiana (Cap. IV);

— importazioni di provviste di bordo sbarcate da navi nazionali (eccedenze di cambusa) (Cap. IV);

— esportazioni di materiali e pezzi di ricambio di proprietà dell'estero destinati alla riparazione di navi battenti bandiera estera in cantieri nazionali (Cap. IV);

— esportazioni di materiali e pezzi di ricambio per la riparazione all'estero di navi battenti bandiera estera costruite in cantieri nazionali nonchè di materiali e pezzi di ricambio per la riparazione di navi italiane in porti esteri (Cap. IV);

— esportazioni di quadri, sculture, opere d'arte in genere, al seguito di coloro che espatriano definitivamente (Cap. VI);

— importazioni di macchinari per investimenti esteri in Italia, ai sensi della L 7-2-1956, n. 43 (Cap. VI);

— esportazioni di merci e macchinari quale apporto per l'assunzione di partecipazioni italiane all'estero (Cap. VI).

L'importazione e l'esportazione di determinate merci elencate negli Allegati 3 e 4 sono consentite senza formalità valutarie e senza autorizzazione ministeriale, alle condizioni previste dagli allegati stessi.

Le Rappresentanze dell'Ufficio, a fronte di importazioni ed esportazioni « franco valuta » demandate alla loro competenza, rilasciano i relativi Modd. A Import/RA e A/Esport RA su presentazione di dichiarazione di valore e di documenti (corrispondenza fra le parti, ecc.), atti a comprovare i motivi da cui trae origine l'operazione « franco valuta ».

A) IMPORTAZIONI « FRANCO VALUTA »

MERCI	MODALITA'
a) « a dogana » (1)	
(*i*) entro il limite di valore di Lit. 250 milioni se da paesi OCSE e di Lit. 50 milioni se da altri paesi per trimestre solare per singolo nominativo (2) anche se usate.	Mod. A Import/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, « franco valuta ».
Gli importi relativi al trimestre e non utilizzabili nello stesso, sono utilizzabili in quello successivo.	Il Mod. A Import/RA deve recare l'indicazione dello stato d'uso delle merci e del valore dichiarato dall'importatore;

causali maggiormente ricorrenti:

— materiale di pubblicità, propaganda, ecc.;

per le importazioni di prodotti medicinali effettuate a titolo di propaganda da aziende del ramo, sul Mod. A Import/RA, alla voce « Note », deve essere apposta la seguente annotazione: l'importazione sarà consentita previo accertamento da parte della dogana della corrispondenza tra il valore dichiarato e quello effettivo dei prodotti, i quali dovranno portare impressa sull'involucro la dicitura « saggio gratuito per medici - vendita vietata », o altra equivalente;

— merci inviate per gare o fiere, a titolo di campione, per prove, esperimenti, ricerche scientifiche, ecc.;

— materiale inviato dalla Sede principale o Casa Madre a corredo di filiali o agenzie e per il funzionamento delle stesse (stampati, macchine per ufficio, ecc.);

— materiale pubblicistico o per radiodiffusione (materiale fotografico, pellicole impressionate di attualità cinematografiche, nastri e fili da magnetofono, dischi, ecc.);

— materiale destinato a ditte estere che eseguono lavori in Italia;

— materiali abbandonati in dogana o confiscati, ceduti a ditte italiane;

— oggetti di uso personale o di valore artistico quale compendio di eredità o lasciti;

— oggetti o merci inviati in dono, a scopo di beneficenza o di soccorso;

MERCI	MODALITA'
(*ii*) di valore superiore ai limiti stabiliti a seconda dei casi nel precedente punto *i*) o inferiori a tali importi ma che, tenuto conto delle precedenti operazioni effettuate nel trimestre dallo stesso nominativo, eccedono i limiti stessi. oppure quando l'operazione, a prescindere dal valore, lasci adito a dubbi circa l'attendibilità o faccia supporre una importazione di capitali dall'estero sotto forma di merci;	Mod. A Import/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore previa autorizzazione (3): — dell'Ufficio, per le importazioni da Paesi O.C.S.E.; — di Mincomes, negli altri casi, « franco valuta »;
b) « a licenza »	Mod. A Import, sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes, « franco valuta ».

(1) Ai fini della determinazione del regime « a dogana » per le importazioni « franco valuta », valgono i criteri generali per l'ammissibilità « a dogana » delle merci in importazione.
Le importazioni franco valuta di merci « a dogana », nei casi in cui l'origine non sia quella prescritta, sono consentite su presentazione in dogana di Mod. A Import/RA, rilasciato dalle Rappresentanze dell'Ufficio in base ad autorizzazione di Mincomes che rechi la clausola, da apporre sul modulo stesso: « l'operazione potrà essere effettuata a prescindere dalla esibizione del certificato di origine della merce ».

(2) Le aziende con organizzazione decentrata possono fruire della quota trimestrale per ciascuna delle proprie filiazioni.

(3) Nel caso di importazioni da effettuare in utilizzo di importi relativi alla quota del precedente trimestre non utilizzata, le Rappresentanze dell'Ufficio possono rilasciare ad iniziativa i prescritti moduli valutari.

B) ESPORTAZIONI « FRANCO VALUTA » (1)

MERCI	MODALITA'
a) non comprese nella Tabella « Esport »:	
(*i*) entro il limite di valore di Lit. 250 milioni se verso paesi OCSE e di Lit. 50 milioni se verso altri paesi per trimestre solare per singolo nominativo (2) anche se usate.	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, « franco valuta ».
Gli importi relativi al trimestre e non utilizzati nello stesso, sono utilizzabili in quello successivo.	Il Mod. A Esport/RA deve recare l'indicazione dello stato d'uso delle merci e del valore dichiarato dall'esportatore;

causali maggiormente ricorrenti:

— materiale di pubblicità, propaganda, ecc.;

quando si tratta di esportazioni di prodotti medicinali effettuate a titolo di propaganda da aziende del ramo, sul Mod. A Esport/RA, alla voce « Note », deve essere apposta la seguente annotazione: l'esportazione sarà consentita previo accertamento da parte della dogana della corrispondenza tra il valore dichiarato e quello effettivo dei prodotti, i quali dovranno portare impressa sull'involucro la dicitura « saggio gratuito per medici - vendita vietata », o altra equivalente.

— merci inviate per gare o fiere, a titolo di campione, per prove, esperimenti, ricerche scientifiche, ecc.;

— materiale inviato dalla Sede principale o Casa Madre a corredo di filiali o agenzie e per il funzionamento delle stesse (stampati, macchine per ufficio, ecc);

— materiale pubblicistico e per radiodiffusione (materiale fotografico, pellicole impressionate di attualità cinematografiche, fili e nastri da magnetofono, dischi, ecc.);

— materiale destinato a ditte italiane che eseguono lavori all'estero;

— oggetti di uso personale o di valore artistico quale compendio di eredità o lasciti;

previo nulla osta della Sovraintendenza delle Antichità e Belle Arti, quando prescritto.

— oggetti o merci inviati in dono a scopo di beneficenza o di soccorso;

(1) Nel caso di esportazioni « franco valuta » di « materiali di consumo » necessari per l'esecuzione di lavori e/o forniture all'estero, le ditte interessate, nel richiedere all'organo competente il rilascio dei provvedimenti valutari relativi alle operazioni di base, devono riportare nelle rispettive istanze anche un elenco di detti materiali.

(2) Le aziende con organizzazione decentrata possono fruire della quota trimestrale per ciascuna delle proprie filiazioni.

segue Esportazioni « franco valuta »

MERCI	MODALITA'
(*ii*) di valore superiore ai limiti stabiliti a seconda dei casi nel precedente punto *i*) o inferiore a tali importi ma che, tenuto conto delle precedenti operazioni effettuate nel trimestre dallo stesso nominativo, eccedono i limiti stessi. oppure quando l'operazione, a prescindere dal valore, lasci adito a dubbi circa l'attendibilità o faccia supporre una esportazione di capitali all'estero sotto forma di merci;	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore previa autorizzazione (1): — dell' Ufficio, per esportazioni verso Paesi O.C.S.E.; — di Mincomes, negli altri casi, « franco valuta »;
b) comprese nella Tabella « Esport »;	Mod. A Esport, sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes. « franco valuta ».

(1) Nel caso di esportazioni da effettuare in utilizzo di importi relativi alla quota del precedente trimestre non utilizzata, le Rappresentanze dell'Ufficio possono rilasciare ad iniziativa i prescritti moduli valutari.

CAP. III - IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI IN TEMPORANEA

I°) IMPORTAZIONI IN TEMPORANEA

Le merci estere di qualsiasi specie ed origine che vengono introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono essere ammesse alla importazione in temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere riesportati fuori del territorio medesimo.

La *temporanea importazione* può essere *altresì consentita a titolo di speciale agevolazione per* il traffico internazionale (1).

Le merci vincolate al regime della temporanea importazione conservano, ai fini doganali, la condizione giuridica di merci estere

Tali operazioni sotto il profilo tecnico-doganale sono autorizzate, a seconda dei casi, dal Capo della competente Circoscrizione Doganale o dal Ministero delle Finanze d'intesa con il Ministero per il Commercio con l'Estero.

Eventuali proroghe dei termini fissati nelle relative bollette doganali per il perfezionamento delle operazioni di T.I. sono concesse dal Capo della competente Circoscrizione Doganale

I divieti e le restrizioni di ogni genere, stabiliti alla importazione e alla esportazione in definitiva, si applicano anche in materia, rispettivamente, di importazione temporanea e di riesportazione, salvo che non sia diversamente disposto. Il Ministero per il Commercio con l'Estero ha peraltro concesso autorizzazione generale per le merci di cui all'Allegato 8, semprechè introdotte per l'esecuzione delle lavorazioni indicate per ciascuna di esse, e per le merci di cui all'Allegato 3 (punto 31).

N B – In base a quanto previsto dall'art 130 bis, inserito nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale con D P.R. 16-12-1977, n 960, i contenitori nuovi di fabbrica, dichiarati per l'esportazione definitiva, sono, a richiesta degli operatori nazionali interessati, considerati usciti dal territorio doganale nel momento in cui ne viene comprovato l'avvenuto regolamento valutario; la banca che ha emesso il Mod. A Esport invalidato dalla dogana deve pertanto provvedere, secondo quanto previsto dalla Circolare Minfinanze (D.G Dogane) IX/1978/269, a far risultare la predetta circostanza da apposita dichiarazione

Durante il periodo di permanenza nel territorio doganale, detti contenitori devono ritenersi assoggettati al regime della temporanea importazione a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale.

A) IMPORTAZIONI TEMPORANEE IN PROPRIO – RIESPORTAZIONI

1) Le importazioni in temporanea (T I) con regolamento sono considerate, ai fini valutari, alla stregua delle importazioni in definitiva e, pertanto, si rimanda, anche per le riesportazioni, alle disposizioni che regolano le importazioni e le esportazioni in definitiva. L'eventuale trasformazione in definitiva — effettuata senza emissione di modulo valutario e con presentazione in dogana dell'autorizzazione di Mincomes per le merci considerate « a licenza » all'importazione in definitiva — non comporta alcun riflesso valutario

(1) S'intende per traffico internazionale il movimento di veicoli, contenitori, recipienti, strumenti, apparecchi, attrezzi, macchine, prodotti, materiali e bestiame, spediti da e per l'estero e da riesportare o reimportare tal quali per essere impiegati per il trasporto, il condizionamento ed il contenimento di merci in importazione ed in esportazione anche temporanea, per servire come campioni, per studio, per visionatura, per esperimenti, per collaudo, per esecuzione di lavori commissionati, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali e fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.

2) Le importazioni in temporanea senza regolamento sono effettuate con emissione di denuncia e benestare bancario ordinario o di « Procedura speciale » e, se di valore non superiore a Lit. 1.000.000, sono esenti da formalità valutarie, fermo restando in entrambi i casi l'obbligo della presentazione in dogana dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritta, i cui estremi devono essere riportati sul modulo valutario (1).

Ai fini del controllo delle importazioni in temporanea senza regolamento le banche emittenti dei moduli valutari di T.I.:

— trattengono l'esemplare n 1 del modulo di T I, vistato dalla dogana, fino a quando non sia pervenuto l'esemplare n. 1 del Mod. A Esport attestante l'avvenuta riesportazione della merce o la relativa comunicazione di altra banca intervenuta nella riesportazione;

— annotano, su entrambi i moduli, nello spazio riservato al « Regolamento », i correlativi estremi (numero e data) che consentano il collegamento dell' originaria operazione di T. I con quella successiva di riesportazione;

— inviano all'Ufficio, a chiusura dell'operazione, gli esemplari n. 1 dei detti moduli valutari.

Quando una importazione in temporanea senza regolamento è trasformata in definitiva, con l'osservanza delle norme di cui al successivo par. C), deve essere fatta annotazione della trasformazione stessa, nello spazio riservato al « Regolamento », sull'esemplare n. 1 del modulo valutario di T.I vistato dalla dogana, prima di farne invio all'Ufficio, indicando:

— se l'operazione ha luogo « franco valuta », gli estremi dell'autorizzazione ministeriale, per le merci « a licenza »;

— se l'operazione ha luogo con regolamento, gli estremi dell'avvenuto regolamento e quelli dell'autorizzazione ministeriale, per le merci « a licenza ».

Qualora alla scadenza (originaria o prorogata) dei termini delle bollette doganali di T I. senza regolamento l'operazione non abbia trovato il suo perfezionamento, mediante riesportazione della merce o con trasformazione in definitiva, le banche — previo accertamento presso la competente dogana che la bolletta di T I. non abbia fruito di proroga — si attengono a quanto previsto nel Cap I, par. 14, comunicando inoltre lo stato dell'operazione e rimettendo i documenti giustificativi esibiti dall'operatore.

La T.I. di natanti è soggetta anche alle particolari disposizioni di cui al Cap IV.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle importazioni in temporanea a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale (1) (2).

La riesportazione di merci importate in temporanea senza regolamento deve essere effettuata con l'osservanza delle modalità di cui allo schema in appresso. In particolare le banche devono curare che vengano indicati sui moduli valutari relativi alle riesportazioni estremi e riferimenti che consentano di identificare la precedente avvenuta operazione di T.I senza regolamento ed inoltre dare notizia dell'avvenuta riesportazione alla banca eventualmente intervenuta nell'operazione di T.I., ferme restando le norme e le cautele da osservare in sede di rilascio di moduli valutari e di regolamento quando questo ha luogo.

(1) L'importazione in temporanea e la successiva riesportazione senza regolamento di determinate merci elencate nell'Allegato 3 (punto 31) è consentita senza formalità valutarie e senza autorizzazione ministeriale, alle particolari condizioni previste nell'Allegato stesso.
La T.I. « senza regolamento » di merci destinate ad essere esposte durante le manifestazioni fieristiche in Italia è ammessa dalle dogane senza formalità valutarie anche se le merci stesse siano destinate ad espositori esteri.
La riesportazione verso qualsiasi Paese di dette merci ha luogo senza formalità valutarie con presentazione in dogana della licenza ministeriale nel solo caso in cui le merci siano comprese nella Tabella Esport e la riesportazione avvenga verso un Paese diverso da quello di provenienza.
Per l'eventuale trasformazione in definitiva, con o senza regolamento, della T.I delle merci esposte devono essere assolte le prescritte formalità valutarie.
(2) Cfr. nota (1), pag. 38.

RIESPORTAZIONI DI MERCI IMPORTATE IN TEMPORANEA SENZA REGOLAMENTO

	M O D A L I T A'
1) riesportazioni verso qualsiasi paese di merci fabbricate con materie prime importate temporaneamente « in proprio » anche se commiste con materie prime nazionali vincolate o meno ad autorizzazione ministeriale (1);	
a) considerate « a dogana » all'esportazione in definitiva:	
— con pagamento da parte dell'estero,	— Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con impegno di regolamento;
— senza pagamento da parte dell'estero	— Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, con l'osservanza delle disposizioni previste per le esportazioni «franco valuta» di merci nazionali. La Rappresentanza da notizia dell'avvenuta riesportazione alla banca intervenuta nella operazione di T.I.
b) considerate « a licenza » all'esportazione in definitiva.	— autorizzazione ministeriale e Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale » con impegno di regolamento o Mod. A Esport ordinario « franco valuta » come previsto nell'autorizzazione ministeriale stessa, i cui estremi devono essere riportati sul modulo valutario.
2) riesportazioni di merci temporaneamente importate a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale (2):	
a) verso lo stesso Paese dal quale vennero importate in temporanea;	— Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », anche se trattasi di merci « a licenza » alla esportazione in definitiva;
b) verso Paesi diversi da quelli dai quali vennero importate in temporanea.	— Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale »; se trattasi di merci « a licenza » all'esportazione in definitiva, previa autorizzazione di Mincomes, i cui estremi devono essere annotati sul modulo valutario. La banca che rilascia il modulo di riesportazione è tenuta ad accertare preventivamente che: — nessun pagamento sia stato effettuato a favore dell'estero per le merci e — qualora un pagamento sia avvenuto — che sia stato operato il riaccreditamento (effettivo o assicurato da apertura di credito irrevocabile) per eguale importo. — le merci stesse non risultino di proprietà di residenti; in caso contrario la riesportazione dovrà essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni e modalità previste al precedente punto 1).

(1) Per la riesportazione di merci fabbricate con materie prime temporaneamente importate per la lavorazione o la riparazione per conto di committenti esteri, valgono le disposizioni di cui al successivo par B.
(2) Cfr. nota (1), pag. 38.

B) IMPORTAZIONI TEMPORANEE PER LA LAVORAZIONE (COMPRESE LE RIPARAZIONI) PER CONTO DI COMMITTENTI ESTERI – RIESPORTAZIONI (1)

Le temporanee importazioni di merci destinate a lavorazione « per conto » differiscono dalle temporanee importazioni « in proprio » poichè nel primo caso le merci stesse ed i relativi prodotti ottenuti dalla lavorazione sono e rimangono di proprietà dell'estero, eccetto le merci nazionali eventualmente aggiunte.

Le importazioni in temporanea per la lavorazione devono trovare il loro perfezionamento — mediante riesportazione della merce oppure con trasformazione in definitiva — entro i termini (originari o prorogati) fissati nelle relative bollette doganali

Qualora alla scadenza (originaria o prorogata) dei termini delle bollette doganali di T I per la lavorazione, l'operazione non abbia trovato il suo perfezionamento, le banche si attengono a quanto previsto nel Cap. I, par. 14, comunicando inoltre lo stato dell'operazione e rimettendo i documenti giustificativi esibiti dall'operatore.

Le operazioni di valore superiore a Lit. 1.000 000 sono effettuate, all'importazione ed alla riesportazione, con benestare bancario ordinario o di « Procedura speciale » (Mod. A Import o Mod. A Esport) sul quale devono essere riportati: gli estremi della autorizzazione ministeriale quando prescritta, il valore delle merci a titolo indicativo, l'annotazione « non dà luogo a cessione di valuta » e l'ammontare dell'eventuale compenso di lavorazione. Per l'eventuale trasformazione in definitiva valgono le norme di cui al successivo par. C.

Non è consentito il rilascio di un solo modulo valutario a fronte di più autorizzazioni di T I riguardanti lo stesso operatore.

Ferme restando le norme e le cautele da osservare in sede di rilascio di moduli valutari e di regolamento quando questo ha luogo, le banche devono curare che vengano indicati sui moduli valutari relativi alle riesportazioni estremi e riferimenti che consentano di identificare l'operazione di temporanea importazione. Inoltre, le banche emittenti dei moduli di T I.:

— trattengono l'esemplare n. 1 di detto modulo, vistato dalla dogana, fino a quando non sia pervenuto l'esemplare n. 1 del modulo attestante l'avvenuta riesportazione della merce (nel caso in cui i moduli valutari di T I. e quelli di riesportazione siano emessi da banche diverse, la banca intervenuta nell'operazione di riesportazione deve comunicare all'altra banca l'avvenuta riesportazione della merce);

— inviano all'Ufficio l'esemplare n 1 del modulo di T I. dopo avere annotato sullo stesso nello spazio riservato al « Regolamento », gli estremi del modulo di riesportazione.

Il compenso per le lavorazioni eseguite deve essere corrisposto nella misura stabilita dalla relativa autorizzazione di T.I. oppure, qualora questa non sia stata stabilita, in misura congrua risultante da idonea documentazione che ne giustifichi la misura stessa. Quando la congruità del compenso deve essere attestata da dichiarazione rilasciata dall'Ente competente, questa deve essere presentata, all'atto della richiesta del rilascio del Mod. A Esport, alla banca, che la trattiene in atti.

(1) Per le merci di cui all'Allegato 8, osservate comunque le disposizioni di cui all'Allegato medesimo

Il compenso alla ditta italiana può essere corrisposto anche mediante trattenuta di una quota parte della merce data in lavorazione o dei prodotti della lavorazione oppure di tutti o parte dei sottoprodotti, solo se tale forma di corresponsione è prevista nell'autorizzazione di T.I. (originaria o modificata). Il valore della merce trattenuta per compenso deve essere determinato in base al valore di mercato attribuito alla merce stessa all'atto dell'importazione, se trattasi di quota parte della merce importata per la lavorazione e, negli altri casi, in base al valore effettivo di mercato dei sottoprodotti o dei prodotti ottenuti dalla lavorazione.

Quando il compenso dovuto alla ditta italiana è corrisposto con altra merce da importarsi « senza regolamento », indipendentemente e separatamente da quella importata per la lavorazione — semprechè tale forma di compenso sia prevista nell'autorizzazione di T.I. (originaria o modificata) — viene emesso il Mod. A Import, con l'avvertenza che il valore della merce avuta in compenso deve essere corrispondente a quello effettivo di mercato (per quanto riguarda la compilazione dei moduli, confrontare Allegato 2, punto 14).

In relazione alle variazioni — nella misura ammessa dalle dogane — che si verificano in più o in meno nella quantità delle merci per effetto della subita lavorazione, deve essere proporzionalmente variato l'importo del compenso spettante per la lavorazione, restando comunque immutata la misura di esso per unità di merce lavorata.

L'esemplare n 1 del Mod A Esport relativo alla riesportazione è rimesso all'Ufficio

— immediatamente, quando la lavorazione è effettuata a titolo gratuito oppure quando il compenso pattuito è corrisposto mediante trattenuta di parte della merce data in lavorazione oppure di parte dei sottoprodotti o dei prodotti ottenuti dalla lavorazione;

— all'atto della negoziazione della valuta pervenuta dall'estero, quando il compenso è pattuito in valuta oppure all'atto dell'importazione della merce rappresentante il compenso stesso, quando questo è pattuito « in natura » con merce diversa da quella oggetto della lavorazione

Se più Modd. A Esport riflettono la stessa lavorazione, nello spazio riservato al « Regolamento » di ciascun modulo, devono essere indicati gli estremi dell'avvenuto introito valutario relativo al compenso oppure quelli del modulo valutario utilizzato per l'importazione della merce rappresentante il compenso stesso, con precisazione della quota parte di compenso corrispondente all'operazione contemplata nel Mod. A Esport. Qualora il regolamento del compenso (in valuta o in natura) abbia luogo per il tramite di banca diversa da quella intervenuta nella riesportazione, la banca prima indicata deve dare a quest'ultima notizia del regolamento stesso.

Qualora nel prodotto in riesportazione siano state incorporate aliquote di materie prime nazionali (1), la banca, sulla scorta di idonea documentazione, deve evidenziare sul modulo valutario il valore dei materiali medesimi nonchè quello del compenso di lavorazione (vedere Allegato 2, punto 14). Lo scarico dell'impegno, in tal caso, deve essere effettuato ad avvenuto introito sia del compenso di lavorazione che del valore delle materie prime nazionali incorporate.

(1) La riesportazione di merci non comprese nella Tabella « Esport », ottenute con materie prime di proprietà di non residenti importate in temporanea per la lavorazione per conto, anche se sono state aggiunte materie prime nazionali comprese nella citata Tabella, è consentita direttamente dai Capi delle Circoscrizioni Doganali.

Non sono assimilabili alle operazioni considerate nel presente capitolo le lavorazioni eseguite in Italia su merci italiane che, prima di essere esportate, subiscono un procedimento di trasformazione per conto dell'acquirente estero, in quanto esse rappresentano normali esportazioni e come tali sono soggette alle disposizioni vigenti in materia (cfr. Cap. II, Titolo I).

C) TRASFORMAZIONE IN DEFINITIVA DI TEMPORANEE IMPORTAZIONI SENZA REGOLAMENTO

La trasformazione in definitiva di temporanee importazioni senza regolamento ha luogo senza emissione di modulo valutario e con presentazione in dogana dell'autorizzazione di Mincomes per le merci considerate « a licenza » all'importazione in definitiva.

Nei casi in cui la trasformazione di merci « a dogana » non comporti regolamento, le competenti Rappresentanze dell'Ufficio, su richiesta della banca emittente del modulo valutario di T.I. e previo esame di idonea documentazione giustificativa, rilasciano una dichiarazione da presentare in dogana che attesta la regolarità dell'operazione ai fini valutari. Tale dichiarazione è rilasciata d'iniziativa oppure previa autorizzazione dell'Ufficio o di Mincomes — da richiedere direttamente dalla banca intervenuta nella operazione di T.I. — secondo le disposizioni previste per le importazioni « franco valuta » (per le merci « a licenza » la predetta dichiarazione è sostituita dall'autorizzazione di Mincomes).

Quando la trasformazione ha luogo « con regolamento » deve essere presentata in dogana una analoga dichiarazione firmata dalla banca intervenuta nell'operazione di T.I. che la rilascia d'iniziativa oppure previo nulla osta o autorizzazione dell'Ufficio o di Mincomes, secondo le disposizioni previste per le importazioni in definitiva « con regolamento ».

Le dogane prendono nota dell'avvenuta trasformazione e ne danno notizia alla banca intervenuta nell'operazione di T.I.

II° ESPORTAZIONI IN TEMPORANEA

Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie che vengono spedite fuori del territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono essere ammesse alla esportazione in temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo (1).

La temporanea esportazione può essere altresì consentita a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale (2).

Le merci vincolate al regime della temporanea esportazione conservano la condizione giuridica di merci nazionali o nazionalizzate.

Tali operazioni sotto il profilo tecnico-doganale sono autorizzate, a seconda dei casi, dal Capo della competente Circoscrizione Doganale o dal Ministero delle Finanze d'intesa con il Ministero per il Commercio con l'Estero.

(1) Possono essere ammesse, altresì, all'esportazione in temporanea le merci temporaneamente importate per la lavorazione o i relativi prodotti ottenuti per essere sottoposti all'estero ad operazioni di perfezionamento complementari.

(2) Cfr. nota (1), pag. 38.

I divieti e le restrizioni di ogni genere, stabiliti alla esportazione ed alla importazione in definitiva, si applicano anche in materia, rispettivamente, di temporanea esportazione e di reimportazione, salvo che non sia diversamente disposto. Il Ministero del Commercio con l'Estero ha peraltro concesso autorizzazione generale per le merci di cui all'Allegato 9 e per quelle di cui all'Allegato 4 (punto 18).

A) ESPORTAZIONI TEMPORANEE E SUCCESSIVE REIMPORTAZIONI

Le esportazioni in temporanea di merci di valore superiore al limite stabilito per le operazioni ammesse senza formalità valutarie — considerate, ai fini delle presenti disposizioni, operazioni « senza regolamento » — e le successive reimportazioni sono demandate alla esclusiva competenza delle Rappresentanze dell'Ufficio.

Tali operazioni sono effettuate con presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport/RA o Mod. A Import/RA), rilasciato dalle predette Rapresentanze presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti rispetto alla residenza dell'operatore, e della autorizzazione ministeriale, quando prescritta, i cui estremi devono essere riportati sul modulo valutario.

Ferme restando le norme e cautele da osservare in sede di rilascio di moduli valutari e di regolamento quando questo ha luogo, le Rappresentanze dell'Ufficio devono curare in modo particolare che, nei casi di reimportazione o di trasformazione in definitiva, vengano indicati estremi e riferimenti che consentano di identificare la precedente avvenuta operazione di T.E. ed i relativi moduli valutari.

Le esportazioni in temporanea devono trovare il loro perfezionamento — mediante reimportazione della merce oppure con trasformazione in definitiva — entro i termini fissati (originari o prorogati) nelle relative bollette doganali (1).

Eventuali proroghe dei predetti termini sono concesse dalle dogane su richiesta motivata degli operatori interessati, corredata di nulla osta che la Rappresentanza dell'Ufficio emittente del Mod. A Esport/RA di T.E. rilascia, anche se scaduti i termini di validità originaria della operazione:

- per merci « a dogana » esportate in temporanea previa autorizzazione del Ministero delle Finanze d'intesa con il Ministero del Commercio con l'Estero: d'iniziativa, fino ad un massimo di 3 anni dalla data dell'avvenuta operazione di T.E.; previa autorizzazione del Mincomes (D.G. Import-Esport) per periodi superiori;
- per « merci a dogana » esportate in temporanea su autorizzazione del Capo della competente Circoscrizione Doganale: d'iniziativa, fino ad un massimo di 5 anni dalla data dell'avvenuta operazione di T.E.; previa autorizzazione dell'Ufficio (Autorizzazioni), per periodi superiori;
- per merci comprese in Tabella « Esport », previa autorizzazione di Mincomes (Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni).

(1) Le dogane sono autorizzate a dar corso allo scarico delle bollette di T.E., anche se scadute (siano esse state accese d'iniziativa o previa licenza ministeriale), entro un mese dalla loro scadenza (originaria o prorogata), quando:
a) le merci siano giacenti negli spazi doganali pronte per la reimportazione;
b) sia presentata dagli operatori la prescritta dichiarazione della Rappresentanza dell'Ufficio attestante l'avvenuto regolamento valutario dell'operazione oppure che è stata autorizzata la trasformazione della T.E. in esportazione definitiva « franco valuta ».

Qualora alla scadenza (originaria o prorogata) dei termini delle bollette doganali di T E, l'operazione non abbia trovato il suo perfezionamento, mediante reimportazione della merce o con trasformazione in definitiva, le Rappresentanze dell'Ufficio si attengono a quanto previsto nel Cap. I, par. 14, comunicando inoltre lo stato dell'operazione e rimettendo i documenti giustificativi esibiti dall'operatore.

Ai fini dell'evidenza degli impegni, la Rappresentanza dell'Ufficio emittente del Mod. A Esport/RA:

— è tenuta ad indicare sul modulo valutario di T E il valore della merce per l'eventualità che, in caso di mancata reimportazione, debba essere fatto valere l'impegno di regolamento nelle forme stabilite per le esportazioni in definitiva, che l'operatore assume con la firma della dichiarazione contenuta sul modulo stesso;

— trattiene l'esemplare n. 1 del detto modulo, vistato dalla dogana, fino a quando non le sia pervenuto l'esemplare n 1 del Mod. A Import/RA attestante l'avvenuta reimportazione della merce;

— annota, su entrambi i moduli, nello spazio riservato al « Regolamento », i correlativi estremi (numero e data) che consentano il *collegamento dell'originaria* operazione di T.E. con quella successiva di reimportazione;

— invia all'Ufficio gli esemplari n. 1 dei detti moduli valutari.

Quando una esportazione in temporanea è trasformata in definitiva, con l'osservanza delle norme di cui al successivo par. B), deve essere fatta annotazione della trasformazione stessa nello spazio *riservato* al « Regolamento » sull'esemplare n 1 del modulo valutario di T.E. vistato dalla dogana, prima di farne invio all'Ufficio, indicando:

— se l'operazione ha luogo « franco-valuta », gli estremi dell'autorizzazione ministeriale per le merci « a licenza »;

— se l'operazione ha luogo con regolamento, gli estremi dell'avvenuto regolamento e quelli dell'autorizzazione ministeriale per le merci « a licenza »

Nelle esportazioni in temporanea per la lavorazione (comprese le riparazioni), il compenso di lavorazione (sia per lavorazioni eseguite che da eseguire) deve essere corrisposto nella misura stabilita dalla relativa autorizzazione di T.E. oppure, qualora la stessa non sia stata stabilita, in misura congrua risultante da idonea documentazione che ne giustifichi la misura stessa. In relazione a ciò, il modulo valutario di reimportazione deve contenere una dichiarazione dalla quale risulti se la lavorazione è avvenuta a titolo gratuito oppure a pagamento; in quest'ultimo caso detta dichiarazione deve essere *completata* con *l'indicazione del compenso* spettante alla ditta estera.

Il compenso alla ditta estera può essere corrisposto anche mediante cessione di una quota parte della merce data in lavorazione o dei prodotti della lavorazione oppure di tutti o parte dei sottoprodotti, solo se tale forma di corresponsione è prevista nella autorizzazione di T.E. (originaria o modificata). Il valore della merce trattenuta per compenso deve essere determinato in base al valore (*di mercato*) attribuito alla *merce stessa* all'atto dell'operazione, se trattasi di trattenuta di quota parte della merce esportata per la lavorazione, e negli altri casi in base al valore effettivo di mercato dei prodotti o dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione.

Quando il compenso alla ditta estera incaricata della lavorazione è corrisposto con merce, da *esportarsi senza regolamento*, diversa da quella esportata per la lavorazione oppure ottenuta dalla lavorazione, viene emesso il Mod. A Esport-RA tanto per merci « a dogana » che per merci « a licenza » semprechè tale forma di compenso sia prevista nella autorizzazione di T.E. (o nella sua eventuale successiva modifica) e tenuto presente che il valore della merce data in compenso deve corrispondere a quello *effettivo di* mercato

Qualora nel prodotto in reimportazione siano state incorporate aliquote di materie prime estere (1), la Rappresentanza dell'Ufficio, sulla scorta di idonea documentazione, deve evidenziare sul modulo valutario il valore dei materiali medesimi, oltre a quello del compenso di lavorazione (vedere Allegato 2, punto 14). In tal caso, lo scarico del relativo impegno deve essere effettuato ad avvenuto regolamento sia del compenso di lavorazione che del valore delle materie *prime estere incorporate.*

Nel presente capitolo non sono considerate le temporanee esportazioni di merci destinate a botteghe di bordo su navi di linea, per le quali valgono le norme di cui al successivo Cap. IV.

L'esportazione in temporanea delle merci elencate nell'Allegato 9 è consentita direttamente dalle dogane, con l'osservanza delle particolari modalità previste nell'Allegato stesso

L'esportazione temporanea e la successiva reimportazione senza regolamento di determinate merci elencate nell'Allegato 4 è consentita senza formalità valutarie e senza licenza ministeriale, alle particolari condizioni previste nell'Allegato stesso.

La T E di natanti è soggetta anche alle particolari disposizioni di cui al Cap IV.

Non sono assimilabili alle operazioni considerate al presente titolo le lavorazioni eseguite all'estero su merci estere, che, prima della loro importazione, subiscano un procedimento di trasformazione per conto dell'acquirente italiano, rappresentando esse normali importazioni soggette alle disposizioni di carattere generale.

B) TRASFORMAZIONE IN DEFINITIVA DI TEMPORANEE ESPORTAZIONI

La trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni ha luogo senza emissione di modulo valutario, con presentazione in dogana dell'autorizzazione ministeriale per le merci considerate « a licenza » all'esportazione in definitiva.

Nei casi in cui la trasformazione di merci « a dogana » non comporti regolamento da parte dell'estero le competenti Rappresentanze dell'Ufficio, previo esame di idonea documentazione giustificativa, rilasciano una *dichiarazione* da presentare *in* dogana *che attesta la regolarità* dell'operazione ai fini valutari. Tale dichiarazione è rilasciata d'iniziativa oppure previa autorizzazione dell'Ufficio o di Mincomes secondo le disposizioni previste per le esportazioni « franco valuta » (per le merci « a licenza » la predetta dichiarazione è sostituita dall'autorizzazione ministeriale).

---

(1) La reimportazione di merci « a dogana », ottenute con materie prime nazionali esportate in temporanea per la lavorazione per conto di committenti italiani anche se sono state aggiunte materie prime estere « a licenza », è consentita direttamente dai Capi delle Circoscrizioni Doganali.

Quando la trasformazione ha luogo « con regolamento », la suddetta dichiarazione è rilasciata dalle Rappresentanze d'iniziativa oppure previo nulla osta o autorizzazione dell'Ufficio o di Mincomes secondo le disposizioni previste per le esportazioni in definitiva «con regolamento».

Le dogane prendono nota dell'avvenuta trasformazione e ne danno notizia alla Rappresentanza dell'Ufficio che ha emesso il Mod. A Esport/RA di T.E.

Nel caso di trasformazione in definitiva di materiali, sia « a dogana » che « a licenza », già imbarcati su navi nazionali chè vengano successivamente vendute all' estero, le Rappresentanze competenti sono facoltizzate a rilasciare d'iniziativa la predetta dichiarazione, considerato che l'autorizzazione ministeriale è da intendersi già concessa all'atto dell'approvazione della vendita del natante.

CAP. IV - NAVIGAZIONE

I°) BUNKERAGGI

Le ditte nazionali produttrici e raffinatrici di carburanti e lubrificanti, i bunkeratori e le altre ditte esercenti il commercio di transito nello specifico settore possono costituire scorte da destinare a rifornimenti a navi ed aerei nazionali od esteri, con l'osservanza delle norme di cui agli schemi A e B in appresso.

Sono considerati, ai fini delle presenti disposizioni

navi nazionali, le navi di qualsiasi bandiera gestite da « residenti »;

navi estere, le navi di qualsiasi bandiera gestite da « non residenti »;

aerei nazionali, gli aerei appartenenti a « residenti »;

aerei esteri, gli aerei appartenenti a « non residenti »

Le ditte nazionali del ramo possono inoltre effettuare prestiti di prodotti petroliferi (olio combustibile e gasolio) a ditte estere, secondo le modalità di cui al successivo schema C), su preventivo affidamento ottenuto dal Ministero dell'Industria e del Commercio - Ufficio Petroli, e presentato all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, unitamente ad una dichiarazione con la quale le ditte interessate assumono l'impegno di ottenere, in caso di mancato reintegro, il regolamento in valuta di conto valutario o in lire di « conto estero » del prestito effettuato e danno assicurazione che per l'assolvimento di tale impegno esiste correlativa garanzia da parte della ditta estera beneficiaria del prestito stesso. La predetta Amministrazione Centrale provvede, a sua volta, a dare istruzioni alle competenti Rappresentanze dell'Ufficio per il rilascio dei moduli valutari relativi sia al prestito che al reintegro.

I bunkeratori che siano titolari di « Conto autorizzato in valuta » fruiscono delle stesse agevolazioni, in materia di arbitraggi, previste per le operazioni di transito effettuate da transitari abituali (cfr. Cap. V par. 1)

Alle aziende petrolifere nazionali è altresì consentito effettuare ai comandi NATO e SETAF dislocati in Italia forniture di carburanti e lubrificanti con l'osservanza delel norme di cui al successivo schema D)

A) RIFORNIMENTI A NAVI ED AEREI NAZIONALI

(nel presente schema non sono considerati i rifornimenti con prodotti già immessi al consumo interno)

SCORTE DI	MODALITA' DI RIFORNIMENTO
1) olio combustibile, gasolio, olio lubrificante e petrolio nazionali, schiavi di imposta di fabbricazione (sif), giacenti presso le ditte produttrici o presso i depositi doganali di ogni specie per essere immessi al consumo interno, oppure ottenuti dalla lavorazione di olii minerali grezzi importati in temporanea introdotti nei depositi doganali di ogni specie e vincolati a bunkeraggio, nonchè combustibili solidi e liquidi, lubrificanti, ecc. esteri introdotti in deposito doganale, e non utilizzati per il bunkeraggio, vincolati alla importazione;	senza formalità valutarie con regolamento: in lire italiane; limitatamente a mezzi ammessi a fruire dei benefici fiscali;
2) combustibili solidi e liquidi, lubrificanti, ecc. esteri destinati al commercio di transito ed introdotti in punto o deposito franco o in depositi doganali di ogni specie, regolati all'origine con disponibilità di « conto autorizzato in valuta », nonchè combustibili solidi e liquidi, lubrificanti ecc. esteri di proprietà estera introdotti in punto o deposito franco ed amministrati, per conto dei proprietari, da bunkeratori nazionali;	Mod. A Esport di « Procedura speciale » barrato, con impegno di regolamento con disponibilità di « conto autorizzato » del gestore del mezzo rifornito.

B) RIFORNIMENTI A NAVI ED AEREI ESTERI

SCORTE DI	MODALITA' DI RIFORNIMENTO
1) olio combustibile, gasolio, olio lubrificante e petrolio nazionali, schiavi di imposta di fabbricazione (sif), o comunque nazionalizzati, giacenti presso le ditte produttrici o preso i depositi doganali di ogni specie, per essere immessi al consumo interno, oppure ottenuti dalla lavorazione di olii minerali grezzi importati in temporanea introdotti nei depositi doganali di ogni specie e vincolati a bunkeraggio;	Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con impegno di regolamento. Per rifornimenti ad aerei esteri da turismo o a navi estere da diporto, è inoltre ammesso il regolamento in lire italiane, senza emissione di modulo valutario, previo nulla-osta di banca abilitata che è tenuta ad accertare la legittima provenienza ai fini valutari delle lire e ad invalidare il relativo bordereau di negoziazione nel caso di lire provenienti da cessione di valuta. N.B. – Per quanto concerne in particolare i rifornimenti ad aerei esteri con prodotti ottenuti dalla lavorazione di olii minerali grezzi importati in temporanea, è prescritto che il prelevamento degli occorrenti prodotti avvenga: — per gli aerei, in sosta in aeroporti doganali, con destinazione diretta per l'estero: con scarico sulla bolletta di temporanea importazione a fronte di emissione di bolletta di riesportazione; — per gli aerei, in sosta in aeroporti doganali, con destinazione ad altro scalo nazionale: con scarico della bolletta di temporanea importazione a fronte di emissione di bolletta di importazione Mod. A 22, con riscossione di diritti doganali;
2) combustibili solidi e liquidi, lubrificanti, ecc. esteri, introdotti in deposito doganale e non utilizzati per il bunkeraggio, vincolati all'importazione;	Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con impegno di regolamento;
3) combustibili solidi e liquidi, lubrificanti, ecc. esteri, destinati al commercio di transito ed introdotti in punto o deposito franco o in depositi doganali di ogni specie, regolati all'origine con disponibilità di « conto autorizzato in valuta », nonchè combustibili solidi e liquidi, lubrificanti, ecc. esteri di proprietà estera, introdotti in punto o deposito franco ed amministrati, per conto dei proprietari, da bunkeratori nazionali;	Mod. A Esport di « Procedura speciale » barrato con impegno di regolamento.

C) PRESTITI DI PRODOTTI PETROLIFERI

Prestiti di	Modalità del prestito	Modalità della restituzione
1) olio combustibile e gasolio nazionali schiavi di imposta di fabbricazione (sif);	Mod. A Esport/RA « Conto permute », con impegno di reintegro nel termine massimo di sei mesi, senza regolamento, salvo quello derivante dal compenso pattuito. L'emissione dei Moduli A Esport/RA «Conto permute» deve essere immediatamente segnalato dalle Rappresentanze emittenti alla Amministrazione Centrale della Banca d'Italia;	Mod. A Import/RA «Conto permute», previo nulla osta della Banca d'Italia - A.C.: — senza regolamento, quando il reintegro ha luogo con eguali quantitativi di prodotti aventi le stesse caratteristiche organolettiche di quelli oggetto del prestito, provenienti da lavorazione (anche per conto terzi) di greggio importato in temporanea; oppure — franco valuta, quando il reintegro ha luogo, su preventiva autorizzazione di Mincomes, con prodotti appositamente inviati dall'estero. L'eventuale mancato reintegro entro il prescritto termine di sei mesi comporta il regolamento valutario;
2) olio combustibile e gasolio ottenuti dalla lavorazione (anche per conto terzi) di olii greggi in temporanea importazione. Operazioni consentite alle ditte titolari di « conto autorizzato in valuta per il commercio di transito »;	senza formalità valutarie (le operazioni hanno luogo sotto controllo doganale) e senza regolamento, salvo quello derivante dal compenso pattuito da regolare attraverso il « conto autorizzato »;	senza formalità valutarie.

D) FORNITURE AI COMANDI NATO E SETAF IN ITALIA

FORNITURA DI	MODALITA' DELLA FORNITURA
1) carburanti e lubrificanti: schiavi di imposta di fabbricazione,	su presentazione in dogana di Mod. A Esport, ordinario o di « Procedura speciale », se con regolamento in valuta di conto valutario;
2) carburanti e lubrificanti ottenuti dalla lavorazione del greggio in temporanea importazione.	senza formalità valutarie, se con regolamento in lire italiane a valere sulle disponibilità dei conti intestati ai Comandi stessi.

II°) PROVVEDITORIE MARITTIME

I provveditori marittimi, titolari o meno di « conto autorizazto in valuta », hanno facoltà di costituire — in appositi magazzini situati in punto o deposito franco oppure in magazzini comunque sotto vigilanza doganale — scorte di merci da destinare a forniture di bordo a navi nazionali ed estere, come indicato negli schemi in appresso

Sono considerate, ai fini delle presenti disposizioni

— navi nazionali, le navi di qualsiasi bandiera gestite da « residenti »;

— navi estere, le navi di qualsiasi bandiera gestite da « non residenti »

Le presenti disposizioni trovano applicazione anche per forniture di bordo ad aerei nazionali ed esteri, intesi per tali gli aerei appartenenti rispettivamente a « residenti » o a « non residenti ».

In particolare le esportazioni senza regolamento di generi alimentari che le società nazionali di navigazione aerea effettuano, documentandone la necessità, per la costituzione di scorte presso scali aerei in territorio estero, hanno luogo su presentazione in dogana di Mod. A Esport/RA rilasciato dalla competente Rappresentanza dell'Ufficio

I provveditori marittimi che siano titolari di « conto autorizzato in valuta » fruiscono delle stesse agevolazioni in materia di arbitraggi previste per le operazioni di transito effettuate da transitari abituali (cfr. Cap. V, par. 1).

Ferma restando l'autorizzazione ministeriale nel caso di merci « a licenza », l'importazione in franchigia doganale, da parte di provveditori, di merci destinate a Rappresentanze diplomatiche estere come pure ad Organismi NATO in Italia e subordinata alla presentazione in Dogana di « dichiarazione » — rilasciata dalla banca agente tramite la quale avviene il regolamento della fornitura — attestante che il regolamento stesso è stato o sarà effettuato in valuta di conto valutario oppure in lire mediante addebitamento, rispettivamente, dei conti in lire interne intestati alle Rappresentanze Diplomatiche o dei conti speciali intestati agli Organismi NATO (cfr. Circolare UIC

n 1 del 31 agosto 1981)

Nel caso di regolamento successivo al rilascio della « dichiarazione » le banche interessate devono accertare , sotto la loro diretta responsabilità, che il regolamento stesso avvenga nei modi predetti

A) FORNITURE CON MERCI NAZIONALI O NAZIONALIZZATE

a) Navi nazionali

SCORTE DI	MODALITA' DELLA FORNITURA
merci nazionali o nazionalizzate — anche se prodotte in cantine vigilate — nonchè merci prelevate da magazzini doganali e vincolate all'importazione, da destinare a provviste e dotazioni di bordo a navi nazionali. L'introduzione nei magazzini doganalmente vigilati è esente da formalità valutarie. Per l'introduzione nelle cantine vigilate e nei magazzini doganali vedi Cap. VI, par. 7 e par. 8;	senza licenza e senza formalità valutarie. (cfr. Allegato 4, punto 17-a). Il regolamento è effettuato in lire italiane.

b) Navi estere

SCORTE DI	MODALITA' DELLA FORNITURA
merci nazionali o nazionalizzate — anche se prodotte in cantine vigilate — da destinare a provviste e dotazioni di bordo di navi estere. L'introduzione nei magazzini doganalmente vigilati è esente da formalità valutarie. *Per l'introduzione nelle cantine vigilate vedi Cap. VI, par. 7;*	Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con impegno di regolamento. **Le forniture di tabacchi nazionali a navi estere hanno luogo con le suddette modalità; il regolamento all'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha luogo in lire italiane, da parte del provveditore, all'atto del prelievo.** **Per forniture di merci di prima necessità (alimentari), il provveditore, sul modulo valutario, può prescindere dalla indicazione specifica, delle merci, purchè il valore non sia superiore a Lit. 5.000.000 o controvalore in altra valuta.**

B) FORNITURE CON MERCI ESTERE

SCORTE DI	MODALITA' DELLA FORNITURA
a) merci estere, con regolamento all'origine con disponibilità di « conto autorizzato in valuta » del provveditore, da destinare a provviste e dotazioni di bordo di navi nazionali ed estere. L'introduzione nei magazzini doganalmente vigilati è esente da formalità valutarie;	— a navi nazionali senza formalità valutarie, con regolamento: in valuta prelevata da « conto autorizzato » dell'armatore nazionale; — a navi estere (1) (2) Mod. A Esport di « Procedura speciale » barrato, con regolamento in valuta di conto valutario o lire di « conto estero ».
b) merci estere con regolamento all' origine con valuta di conto valutario o mediante accreditamento di lire in «conto estero», da destinare a provviste e dotazioni di bordo di navi nazionali ed estere;	— a navi nazionali senza licenza e senza formalità valutarie. *Il regolamento è effettuato in lire italiane;* — a navi estere (1) (2) su presentazione in dogana di Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con impegno di regolamento.

L'introduzione delle predette merci nei magazzini doganalmente vigilati ha luogo con Mod. A Import il cui rilascio è subordinato alla esibizione, alla banca emittente, di attestato doganale dal quale risulti che l'operatore è titolare di magazzino allo stato doganalmente vigilato.

Alla voce « note » del Mod. A Import deve essere specificato il vincolo di destinazione delle merci a provviste di bordo. La eventuale successiva destinazione di tali merci al consumo interno, se « a licenza » alla importazione definitiva, è soggetta ad espressa autorizzazione di Mincomes, su specifica motivata richiesta;

SCORTE DI	MODALITA' DELLA FORNITURA
c) merci estere di proprietà estera da destinare a provviste e dotazioni di bordo di navi nazionali ed estere ed amministrate per conto dei proprietari da provveditori nazionali. L'introduzione nei magazzini doganalmente vigilati è esente da formalità valutarie;	— a navi nazionali Mod. A Esport « Procedura speciale », barrato, con regolamento in valuta prelevata da « conto autorizzato » del gestore del mezzo rifornito; — a navi estere Mod. A Esport « Procedura speciale » barrato, con regolamento.

(1) Nelle fatture relative a forniture di tabacchi esteri a navi estere, deve essere compreso anche il diritto fisso che le provveditorie marittime sono tenute a corrispondere direttamente, in lire italiane, all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

(2) Nel caso di forniture effettuate con merci estere giacenti in punti franchi o depositi franchi si applicano le disposizioni di cui al successivo Cap. V, punto 3, lettera B

C) FORNITURE CON PRODOTTI OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME IMPORTATE IN TEMPORANEA

SCORTE DI	MODALITA' DELLA FORNITURA
prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime importate in temporanea con regolamento all'origine con valuta di conto valutario o mediante accreditamento di lire in « conto estero ».	— a navi nazionali senza licenza e senza formalità valutarie. Il regolamento è effettuato in lire italiane (anche se la temporanea importazione è stata regolata mediante finanziamento bancario in valuta). Gli armatori nazionali hanno facoltà di regolare le forniture alle navi da essi gestite anche a valere sulle disponibilità del proprio « conto autorizzato in valuta » nel qual caso il prelievo da magazzino vigilato ha luogo con presentazione in dogana di Mod. A Esport con impegno di regolamento attraverso il conto autorizzato stesso;
L'introduzione nei magazzini doganalmente vigilati ed il conseguente scarico della T.I. ha luogo su presentazione in dogana di Modulo A Esport/RA « senza regolamento » rilasciato d'iniziativa della competente Rappresentanza dell' Ufficio anche se il richiedente del modulo sia ditta diversa da quella intestataria della bolletta di T.I., sempreché, in quest'ultimo caso, sia comprovata con idonea documentazione la cessione della merce;	— a navi estere su presentazione in dogana di Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale » con regolamento in valuta di conto valutario o in lire di « conto estero ».

N B. - Nei casi in cui la fornitura sia effettuata per l'imbarco direttamente da ditte nazionali autorizzate a trasformare materie prime importate in temporanea, la fornitura stessa ed il conseguente scarico della T.I. ha luogo:

— per forniture a navi nazionali, su presentazione in dogana di Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale » con impegno di regolamento in valuta di conto valutario se il regolamento avviene con disponibilità di « conto autorizzato in valuta » dell'armatore nazionale, oppure in lire italiane;

— per forniture a navi estere, con l'osservanza delle disposizioni previste al secondo alinea del presente schema.

III°) ACQUISTO, VENDITA E RIPARAZIONI DI NATANTI - ALTRE OPERAZIONI CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

A) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI NATANTI

	M O D A L I T A'
1) Importazioni (1)	*a)* natanti di stazza lorda inferiore alle 25 tonn. e, se da diporto o da competizione, con scafo inferiore a 12 metri senza motore o con motore inferiore ai 50 HP, originari e provenienti dai Paesi delle zone A 1 - A 2 - A 3 di cui all'Appendice 1 del D.M. 6-5-76 (Regime delle Importazioni), — Mod. A Import, con impegno di regolamento; *b)* natanti con caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui al precedente punto *a)* oppure aventi tali caratteristiche ma originari e provenienti da Paesi delle Zone B e C di cui all'Appendice 1 menzionato al punto *a)*, — Mod. A Import, con impegno di regolamento, sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes, per l'acquisto del natante, rilasciata su conforme parere del Ministero della Marina Mercantile (Dir. Gen. Naviglio) al quale gli interessati devono inizialmente inoltrare domanda. Per la temporanea importazione di natanti, ferme restando le disposizioni di cui sopra, valgono le norme di cui al Cap. III - Titolo I°.
2) Esportazioni	*a)* natanti, sia da esercizio che da diporto, che non siano inclusi per loro caratteristiche tecniche o per altre circostanze nella Tabella « Esport », — dichiarazione della competente Capitaneria di Porto attestante la avvenuta concessione dell'autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile alla dismissione di bandiera ai sensi del l'art. 156 del Codice della Navigazione; per i natanti di nuova costruzione la dichiarazione deve attestare che non sussistano impedimenti all'esportazione sia in relazione alla Tabella « Esport », sia per quanto riguarda gli adempimenti di carattere marittimo prescritti dalle norme vigenti, (2) — Mod. A Esport, con impegno di regolamento; *b)* natanti, sia da esercizio che da diporto, inclusi per le loro caratteristiche tecniche o per altre circostanze nella Tabella « Esport », — Mod. A Esport, con impegno di regolamento, sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes, rilasciata su conforme parere del Ministero della Marina Mercantile (Dir. Gen. Naviglio) al quale gli interessati devono inizialmente inoltrare domanda (3). Per la temporanea esportazione di natanti, ferme restando le disposizioni di cui sopra, valgono le norme di cui al Cap. III - Titolo II°.

(1) L'acquisto di qualsiasi natante destinato alla demolizione è subordinato alla autorizzazione di Mincomes (Dir Gen. Import/Esport), al quale gli interessati devono inoltrare direttamente la relativa richiesta.

(2) La dichiarazione della Capitaneria di Porto non deve essere esibita in dogana quando si tratta di natanti di nuova costruzione che rientrano nelle seguenti categorie:
a) navi mercantili e galleggianti di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate;
b) navi da diporto o per competizioni sportive azionate a remi;
c) scafi di navi da diporto o per competizioni sportive di lunghezza non superiore a ml 12;
d) navi da diporto o per competizioni sportive azionate a vela od a motore entro o fuori bordo, di lunghezza non superiore a ml. 12.

(3) Le domande per la vendita di natanti già immatricolati in Italia devono essere inoltrate a Mincomes (Dir Gen Import/Esport) ed al Ministero della Marina Mercantile.

B) RIPARAZIONI DI NAVI BATTENTI BANDIERA ESTERA

	MODALITA'
1) Esportazione di materiali e pezzi di ricambio destinati alla riparazione di navi battenti bandiera estera, in cantieri nazionali	— Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con regolamento. Se la riparazione comporta impiego di merci non solo « a dogana », ma anche « a licenza » (1) e queste ultime non superano il valore di Lit. 50.000.000, i cantieri, a lavori ultimati, devono trasmettere a Mincomes, Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni, un elenco, convalidato dalla dogana, dei materiali « a licenza » impiegati nei lavori di riparazione; se il valore delle merci « a licenza » da impiegare nella riparazione supera Lit. 50.000.000, tutta la fornitura è subordinata alla preventiva autorizzazione di Mincomes, al quale i cantieri devono presentare domanda con l'elenco completo dei materiali sia « a licenza » che « a dogana » da impiegare nei lavori, indicando altresì il costo complessivo delle riparazioni (mano d'opera compresa). Qualora la riparazione o la dotazione di bordo della nave venga effettuata con materiale o pezzi di ricambio di proprietà estera spediti dall'estero da o per conto dell'armatore o del gestore estero della determinata nave, l'imbarco ha luogo senza formalità valutarie. Analogamente ha luogo senza formalità valutarie l'installazione, su natanti in costruzione presso cantieri nazionali per conto di committenti esteri, di materiali di proprietà estera spediti dall'estero da o per conto dei committente medesimo (1).

(1) Per l'esportazione o la rispedizione delle merci qui di seguito indicate, è necessaria, in ogni caso, la preventiva autorizzazione di Mincomes, Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni:

1 - Radar e sue parti
2 - Bussole giroscopiche e ripetitori giroscopici e loro parti
3 - Telecomandi per proiettori e loro parti
4 - Cavi (a più fili) usabili per la difesa dei porti o per il dragaggio delle mine
5 - Equipaggiamenti per rilevare le mine (magnetici e acustici e loro parti)
6 - Equipaggiamenti di comunicazione utilizzanti le radiazioni infrarosse o gli ultra suoni e loro parti staccate
7 - Apparecchi di localizzazione sottomarina per individuazione o localizzazione nell'acqua di ogni genere di oggetti (esclusi gli apparecchi utilizzabili soltanto per misurare la profondità dell'acqua o la distanza sulla verticale dell'apparecchio stesso) e loro parti
8 - Motori Diesel di potenza di 1500 HP o più con velocità di rotazione di 600 giri o più
9 - Cuscinetti lubrificanti ad acqua la cui superficie portante è costituita da composti di gomma dura
10 - Motori Diesel speciali di potenza di 50 HP o più, costituiti prevalentemente di materiale amagnetico, e loro parti
11 - Motori elettrici reversibili della potenza di 1000 HP o più e loro parti

segue B) Riparazioni di navi battenti bandiera estera

	MODALITA'
2) *Esportazione di materiali* e pezzi di ricambio, destinati alla riparazione di navi battenti bandiera estera in porti esteri, considerati:	
a) a « dogana »	— Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con regolamento; — Mod. A Esport/RA senza regolamento — se la riparazione è a carico di cantieri nazionali — rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore:
b) a « licenza »	*(i)* d'iniziativa, semprechè il valore delle merci da impiegare nella riparazione non superi Lit. 5.000.000; *(ii)* previa autorizzazione di Mincomes, negli altri casi; Mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale » sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes.

C) RIPARAZIONI DI NAVI BATTENTI BANDIERA ITALIANA

	MODALITA'
1) Imbarco di materiali e pezzi di ricambio per la riparazione di navi battenti bandiera italiana dislocate in acque nazionali	senza formalità valutarie (cfr. Allegato 4, punto 17-b).
2) Esportazione di materiali e pezzi di ricambio destinati alla riparazione di navi battenti bandiera italiana in porti esteri	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, senza limite di valore e senza regolamento. Nei casi di particolare urgenza le dogane possono consentire l'esportazione dei materiali di cui trattasi, per un valore massimo di Lit. 5.000.000, con presentazione di Mod. A Esport di « Procedura Speciale » da domiciliare presso la competente Rappresentanza dell'Ufficio.

D) IMPORTAZIONI DI MATERIALI FUORI USO SBARCATI DA NAVI RIPARATE O DEMOLITE (1)

	MODALITA'
1) Importazione di materiali, da demolire sotto vigilanza doganale, sbarcati da navi battenti bandiera estera riparate in cantieri nazionali, considerati, in rapporto al paese del quale la nave batte bandiera:	
a) « a dogana »	— Mod. A Import ordinario o di « Procedura speciale », con regolamento. La certificazione dell'origine deve avvenire con una attestazione del capitano vidimata dalla Capitaneria di porto. — Mod. A Import/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la Banca d'Italia, territorialmente competente rispettò alla residenza dell'operatore, d'iniziativa oppure previa autorizzazione dell'Ufficio o di Mincomes secondo le disposizioni previste per le importazioni « franco valuta ». Se le merci vengono cedute a fronte di prestazioni di lavoro, senza impiego di prodotti nazionali, sono competenti al rilascio del benestare le Rappresentanze dell'Ufficio presso la Banca d'Italia, qualunque sia il valore delle merci, salvo quanto previsto al punto 22), c), dell'Allegato 3. Il Mod. A Import/RA ha in tal caso una validità di tre mesi dalla data del rilascio;
b) a « licenza »	Mod. A Import ordinario o di « Procedura speciale » sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes con regolamento oppure « franco valuta ».

(1) Per i rottami metallici, macchinari e materiali ancora in efficienza, cfr anche Allegato 3, punto 22), *b*)

segue D) Importazioni di materiali fuori uso sbarcati da navi riparate o demolite

	MODALITA'
2) Importazioni di materiali di risulta sbarcati da navi battenti bandiera italiana riparate in porti esteri	senza formalità valutarie (cfr. anche Allegato 3, punto 22). La prova dell'importazione deve essere fornita, a cura dell' armatore interessato, alla competente filiale della Banca d'Italia che ha in precedenza rilasciato il Mod. A Esport/RA per l'esportazione di materiali e pezzi di ricambio destinati alla riparazione delle navi (cfr. Titolo III°, C-2, del presente Capitolo) mediante esibizione della bolletta doganale di importazione.
3) Importazioni di materiali e rottami provenienti dalla demolizione di navi battenti bandiera estera acquistate da nominativo nazionale (scafo, strutture della nave, normali dotazioni di bordo) ed eventualmente delle merci caricate sulle stesse (1), indifferente se considerate « a dogana » o « a licenza »	senza formalità valutarie (cfr. anche Allegato 3, punto 24, c) sempreché per l'acquisto della nave da demolire sia stata ottenuta la preventiva autorizzazione di Mincomes e per l'importazione della nave stessa, quando la demolizione ha luogo in acque nazionali, siano osservate le disposizioni di cui al Titolo III°, A-1, del presente Capitolo. Una volta perfezionato l'acquisto del relitto da demolire (ed eventualmente delle merci caricate) nei termini indicati dalla relativa autorizzazione ministeriale, la banca tiene in evidenza l'impegno fino a quando risulti completata la nazionalizzazione dei materiali, rottami e merci provenienti dal relitto, come da apposita attestazione doganale, vistata dalla competente Capitaneria di porto. Dell'avvenuto regolamento valutario del relitto e delle effettuate importazioni totali o parziali, la banca è tenuta ad informare di volta in volta la Rappresentanza dell'Ufficio presso la competente filiale della Banca d'Italia, la quale, a chiusura dell'operazione, ne dà notizia a Mincomes.
4) Importazioni di materiali e rottami provenienti da demolizione di navi battenti bandiera italiana, o parti di esse, o da recuperi marittimi (1)	senza formalità valutarie (cfr. anche Allegato 3, punto 22, a).

(1) Per le rimanenze di prodotti petroliferi e per le provviste e dotazioni di bordo è consentito il trasbordo su nave estera, su presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport/RA) rilasciato dalla competente Rappresentanza dell'Ufficio con regolamento nelle forme ammesse; per le stesse merci da trasbordare su nave nazionale, l'imbarco ha luogo su presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport/RA) senza regolamento rilasciato dalla competente Rappresentanza dell'Ufficio, previo accertamento da parte di questa ultima — nel caso in cui le merci provengono da nave estera — che il prezzo d'acquisto del natante da demolire sia comprensivo delle merci medesime.

E) ALTRE OPERAZIONI CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

	MODALITA'
1) Importazioni di provviste di bordo sbarcate da navi nazionali (eccedenze di cambusa)	Mod. A Import/RA rilasciato dalla filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore. — senza limite di valore, quando le provviste sono sbarcate per disarmo della nave, riparazioni prolungate o cambio di linea, semprechè tali circostanze siano documentate con attestazioni rilasciate dalle Autorità portuali; — entro il limite del 10% (calcolato facendo riferimento al prezzo di acquisto all'estero delle provviste) del valore documentato delle provviste imbarcate durante il viaggio dall'armatore o dal provveditore-appaltatore della nave, quando si tratti di normali eccedenze di cambusa. Il reimbarco delle eccedenze di cambusa ha luogo con le modalità previste allo schema A), lett. *a)* e *b)*, del precedente Titolo II°.
2) Acquisto di materiali da parte di armatori nazionali in porti esteri per dotazioni di bordo o per riparazioni di navi di proprietà di armatore nazionale, oppure di navi battenti bandiera estera ma gestite da armatore nazionale in base a contratto di noleggio preventivamente autorizzato quando così presritto dalle norme vigenti.	— in facoltà dell'armatore, con utilizzo di disponibilità del conto autorizzato (Italia o Estero) dell'armatore stesso. La documentazione giustificativa degli acquisti in parola è rappresentata dalla fattura e dalla dichiarazione del capitano della nave (oppure da estratto del giornale nautico) rilasciata, in nome e per conto dell'armatore, attestante l'effettivo imbarco ed impiego del materiale per gli scopi per cui è stato acquistato. (Per quanto concerne gli esborsi relativi alla riparazione di navi, confrontare le disposizioni di cui alla Circolare U.I.C. n. 1 del 31-8-1981).
3) Trasbordo di materiali di dotazione o di armamento fra navi italiane appartenenti allo stesso o a diversi armatori o compagnie armatoriali.	senza formalità valutarie.
4) Esportazioni di merci da destinare a provviste e/o dotazioni di bordo di navi nazionali in porti esteri	Mod. A Esport/RA, senza regolamento, rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla sede legale o amministrativa della compagnia di navigazione interessata. In tali casi le Rappresentanze dell'Ufficio possono rilasciare d'iniziativa i moduli valutari sem rechè l'operazione richiesta, cumulata con altre della stessa specie effettuate nel trimestre solare non superi il limite di valore di Lit. 50.000.000 previsto per le operazioni « franco valuta »; qualora non ricorrano le condizioni predette, il rilascio dei benestare è subordinato alla preventiva autorizzazione di Mincomes. Le disposizioni di cui sopra sono applicabili anche alle merci estere già regolate ed introdotte nei magazzini doganali con destinazione a provviste di bordo.

segue E) Altre operazioni connesse con l'esercizio della navigazione

	MODALITA'
5) Esportazioni da parte di società italiane di pesca, di generi alimentari destinati a provviste di bordo di pescherecci nazionali adibiti permanentemente alla pesca oceanica.	Mod. A Esport/RA, senza regolamento , rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla sede (legale o amministrativa) della società interessata.

Per le operazioni di seguito elencate, valgono le disposizioni previste nei singoli capitoli a fianco di ciascuna di esse indicati

— importazione per lavorazione per conto, di attrezzature navali, macchine, caldaie, apparecchi o loro parti (Cap III - I°);

— esportazione in temporanea di apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi e loro parti staccate, nonchè apparecchi radioelettrici in genere, loro parti di ricambio ed accessori, nonchè accumulatori e motori per la generazione e la trasformazione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli apparecchi stessi da imbarcare su navi nazionali o estere (Cap. III - titolo II°);

— trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni di materiale radioelettrico e radiotelefonico imbarcatò per uso di bordo su navi estere e nazionali (Cap III - titolo II°);

— importazioni di materiali fuori uso — di dotazione o provvista — sbarcati da navi mercantili nazionali o da navi della Marina militare (Allegato 3, punto 22 a);

— importazione di motori nazionali ed esteri adibiti alla propulsione di imbarcazioni nazionali destinate alla pesca ed al piccolo cabotaggio (Allegato 3, punto 22 e);

— introduzione nel territorio nazionale di materiali ferrosi e non ferrosi e rottami di gomma provenienti da recuperi o da demolizione di navi nazionali nonchè di materiali vari di risulta dalla demolizione di navi estere (Allegato 3, punto 24 a, b, c);

— imbarco di materiali di dotazione, nazionali o nazionalizzati, su navi nazionali (Allegato 4, punto 17 b);

— imbarco di motori nazionali, trasbordo e reimbarco di motori esteri su imbarcazioni nazionali da pesca (Allegato 4, punto 17 c).

F) BOTTEGHE DI BORDO

Gli operatori interessati possono imbarcare, in temporanea esportazione, per dotazione di botteghe a bordo di navi di linea nazionali ed estere, merci non comprese nella Tabella Esport, su presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario all'esportazione (Mod. A Esport/RA) rilasciato per ogni singolo viaggio dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia competente per territorio, senza regolamento.

La trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva per le merci che vengono vendute a bordo, ha luogo a fronte di cessione di valuta di conto valutario (1).

Lo scarico totale del Mod. A Esport/RA di T.E. avviene al momento del ritorno della nave al porto di partenza, mediante annotazione sugli esemplari n. 1 e 2 del modulo stesso da parte della Rappresentanza dell'Ufficio emittente, della valuta ceduta a fronte delle vendite effettuate (1) nonchè degli estremi del nuovo Mod. A Esport/RA rilasciato per il valore delle merci rimaste invendute e di quello oggetto di nuovo imbarco.

L'eventuale effettiva reimportazione delle merci non vendute ha luogo su presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (Mod. A Import/RA) rilasciato dalla stessa Rappresentanza dell'Ufficio senza regolamento e con conseguente scarico del Mod. A Esport/RA di T.E. precedentemente emesso a fronte dell'imbarco delle merci stesse.

Nei casi in cui le Dogane, per giustificati motivi (quale ad es.: sosta della nave per poche ore) consentano la reimportazione delle merci non vendute anche in mancanza dei prescritti Modd. A Import/RA, le Rappresentanze dell'Ufficio possono procedere allo scarico dei Modd. A Esport/RA a suo tempo rilasciati, in base alle annotazioni riportate a cura delle Dogane medesime sulle relative bollette doganali di T.E.

Per l'imbarco di merci comprese nella Tabella Esport valgono le norme di carattere generale previste per le esportazioni in temporanea di merci a licenza e per le conseguenti operazioni di trasformazione in definitiva o di reimportazione.

(1) I gestori di botteghe di bordo, empori a bordo di navi di linea nazionali possono, entro il limite massimo del 20% delle merci vendute a bordo, cedere contro lire italiane minuterie e oggetti simili:
— a marittimi italiani imbarcati sulle navi stesse entro il limite, per ciascun marittimo, delle paghe in lire ricevute a bordo, purchè documentate da apposita attestazione del capitano o del commissario di bordo;
— in via subordinata a viaggiatori italiani, ivi compresi i crocieristi.
Entro i limiti della suddetta quota del 20% delle merci vendute, le Dogane possono consentire la reimportazione di banconote italiane su esibizione di apposita distinta in triplice copia. Una copia di tale distinta, opportunamente vistata, verrà inviata dalla Dogana alla Banca d'Italia emittente il Mod. A/Esport RA, una seconda copia sarà esibita alla stessa Banca d'Italia all'atto dello scarico del benestare e la terza sarà trattenuta dalla Dogana.

CAP. V - COMMERCIO DI TRANSITO

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai fini delle presenti disposizioni per operazione di transito deve intendersi l'acquisto di merci estere da parte di un « residente » in contropartita con un « non residente » e la rivendita delle stesse, che conservino la condizione giuridica di merci estere, da parte del medesimo o di altro residente sempre in contropartita con un « non residente ».

L'ammontare complessivo del prezzo di vendita all'estero, comprese le spese accessorie (noli, assicurazioni, ecc.), deve essere superiore, eccezionalmente pari, al prezzo di acquisto comprese le spese predette.

Le operazioni di transito possono essere effettuate da transitari abituali (titolari di « conto autorizzato in valuta per il commercio di transito ») o da transitari occasionali (operatori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato non titolari di conto autorizzato, che effettuino occasionalmente operazioni di transito).

Le operazioni di transito, possono avere per oggetto merci che non toccano il territorio italiano e merci che toccano detto territorio. Dal punto di vista doganale, qualora le merci toccano il territorio italiano, le operazioni si distinguono in:

a) transito diretto,

per merci estere che giungano in Italia con originaria destinazione al transito per l'estero, anche se la destinazione finale non sia esplicitamente indicata nei relativi documenti di accompagnamento (es.: Genova transito, Venezia punto franco, ecc.) purchè le merci stesse non ricevano all'arrivo in Italia una destinazione doganale intermedia in attesa di quella definitiva.

La clausola del transito diretto, che di norma deve essere inserita all'origine sui documenti di trasporto, può essere anche apposta dal vettore o dallo spedizioniere italiano per conto del mittente estero, sempreché tale circostanza sia comprovata da apposita documentazione da esibire in dogana all'atto dell'arrivo delle merci in territorio nazionale e le merci siano considerate « a dogana » all'esportazione e non ricevano, all'arrivo in Italia, una destinazione doganale intermedia in attesa di quella definitiva;

b) transito indiretto,

— per merci estere introdotte, in attesa di definitiva destinazione, nei punti franchi, nei depositi franchi, nei magazzini retti a regime di deposito franco e nei magazzini o depositi doganali di ogni specie;

— per merci estere, comunque giacenti negli spazi doganali, che siano arrivate con originaria destinazione per l'Italia.

In base alle disposizioni valutarie italiane le operazioni di transito si distinguono come segue:

1) operazioni di transito effettuate da transitari abituali con regolamento attraverso i conti autorizzati in valuta per il commercio di transito;

2) operazioni di transito effettuate da transitari occasionali.

L'esecuzione di tutti i regolamenti valutari connessi con le operazioni predette (come pure la emissione dei moduli valutari quando prescritti) per la rispedizione della merce, devono essere effettuati dalla medesima Banca abilitata la quale deve tenere evidenza di tutte le operazioni eseguite per il suo tramite.

Le predette operazioni devono trovare il proprio perfezionamento valutario (introito o esito a seconda che il pagamento all'estero della merce abbia proceduto o seguito quello della rivendtia della merce stessa):

a) quando il pagamento all'estero della merce precede il ricavo della rivendita della merce stessa ed avviene:

1 - mediante utilizzo di disponibilità della gestione valutaria italiana:

— entro 120 gg. dall'esborso, d'iniziativa;

— oltre 120 gg. e fino a 360 gg. dall'esborso, previa autorizzazione dell'Ufficio (d'iniziativa bancaria se il valore dell'operazione non supera il ctv. di Lit. 1.000.000);

— oltre 360 gg., previa autorizzazione del Mincomes.

Il regolamento a favore dell'estero dovrà essere effettuato con valuta derivante da finanziamento concesso da banca abilitata e dovrà essere prestata la cauzione o la sostitutiva fidejussione di cui agli artt. 13 e 14 del D.M. 12-3-1981.

2 - mediante utilizzo di disponibilità di « conto autorizzato per il commercio di transito »:

— entro 360 gg. dall'esborso, d'iniziativa;

— oltre 360 gg. previa autorizzazione di Mincomes.

b) quando il pagamento all'estero della merce è successivo al ricavo della rivendita della merce stessa (indipendentemente che detto ricavo sia stato accreditato in « conto autorizzato per il commercio di transito » o in « conto di attesa commercio di *transito* » *oppure ceduto* ai sensi dell'art. 23 del D.M. 12-3-1981):

— *entro* 360 gg. dall'introito, d'iniziativa;

— oltre 360 gg., previa autorizzazione di Mincomes.

Eventuali proroghe, da richiedere entro i termini di validità degli impegni, sono concesse dall'Ufficio fino a 360 gg. dall'esborso per le operazioni di cui al punto *a)*; da Mincomes negli altri casi.

Per l'attuazione delle operazioni — salvo che *non sia diversamente disposto* mediante particolari *istruzioni impartite* alle banche — devono essere osservate le norme riportate in appresso.

Per le operazioni di transito sottoposte a preventiva autorizzazione ministeriale o dell'Ufficio, oppure delle Rappresentanze di quest'ultimo, le domande, che gli operatori sono tenuti ad inoltrare per il tramite della banca abilitata prescelta per il regolamento dell'operazione, devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:

— quantità, qualità e valore della *merce*;

— voce della *tariffa* doganale;

— paese di provenienza e cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo del fornitore estero,

— paese di destinazione e cognome e nome, o ragione sociale ed indirizzo dell'acquirente estero,

— valuta di regolamento dell'acquisto e della vendita della merce,

— termini di consegna della merce,

— condizioni di pagamento pattuite in acquisto e vendita della merce,

— ogni eventuale ulteriore elemento utile ai fini dell'esame della richiesta.

Per merci originariamente destinate al transito e successivamente utilizzate per bunkeraggi e provviste di bordo valgono le *norme previste nel precedente capitolo* IV.

Segnalazioni

La Banca prescelta dall'operatore occasionale deve segnalare all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) ciascuna *operazione* non appena questa abbia trovato il proprio perfezionamento valutario, a mezzo Mod. 1 Trans.

Qualora entro i termini stabiliti (originari o prorogati), le operazioni di cui al precedente capoverso non abbiano trovato perfezionamento, le banche intermediarie devono farne immediata segnalazione all'Ufficio con il predetto Mod. 1 Trans., *precisando*, nello *spazio* « Note », i motivi del mancato perfezionamento. Nel citato spazio devono altresì essere indicati gli estremi della richiesta di proroga eventualmente inoltrata ed in corso di esame.

Tutti i pagamenti e gli incassi in valuta di conto valutario o in lire di conto estero, *relativi* ad operazioni di transito regolate al di fuori dei conti autorizzati, saranno riportati nei moduli di segnalazione mensile, secondo le istruzioni impartite alle banche.

Per quanto riguarda le segnalazioni dei movimenti dei « conti autorizzati in valuta per il commercio di transito », le banche detentrici dei predetti conti sono tenute ad inviare annualmente alle Rappresentanze dell'*Ufficio presso le* Filiali della Banca d'Italia, territorialmente competenti rispetto alla residenza e/o sede dell'operatore, ed all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) nei termini stabiliti dalle istruzioni impartite alle banche stesse, i prescritti moduli 2 Trans. corredati di una relazione riepilogativa dell'attività svolta, durante l'anno considerato, dalle aziende intestatarie dei conti. Nelle predette segnalazioni devono essere *evidenziate le* operazioni non perfezionate entro i termini stabiliti (originari o prorogati), quelle comunque perfezionate senza alcun utile valutario ed, infine, quelle trasformate in importazioni (numero e valore, in assoluto e in percentuale).

1) OPERAZIONI DI TRANSITO EFFETTUATE DA TRANSITARI ABITUALI (1) CON REGOLAMENTO ATTRAVERSO I CONTI AUTORIZZATI IN VALUTA PER IL COMMERCIO DI TRANSITO

L'acquisto di merci all'estero da parte di transitari abituali deve avvenire *mediante* utilizzo di disponibilità del conto autorizzato *proprie* del titolare o accreditate al conto per finanziamento di banca italiana abilitata.

Il *ricavo* della *rivendita* all'estero della merce deve avvenire in valuta di conto valutario o in lire di « conto estero » e va accreditato nel conto autorizzato del transitario.

Arbitraggi

Ai fini del reintegro del *conto autorizzato oppure* dell'accreditamento nel conto stesso della valuta da utilizzare per il pagamento della merce acquistata (in quest'ultimo caso quando il regolamento all'origine debba avvenire con il ricavo della rivendita, come previsto nel precedente capoverso) le banche detentrici dei conti possono procedere alla conversione in altra valuta, con contropartita sul mercato dei conti valutari, delle valute di conto valutario e delle lire di « conto estero » *provenienti* dalla vendita delle merci a condizione che la conversione sia effettuata nello stesso giorno dell'incasso dell'importo della rivendita ed al cambio in vigore il giorno della conversione stessa.

Analogamente le banche possono procedere alla conversione in altra valuta di conto valutario o in lire di « conto estero », delle disponibilità esistenti nel conto autorizzato del transitario da utilizzare per il pagamento delle merci destinate al transito; la conversione deve essere effettuata nello stesso giorno del pagamento della merce acquistata.

E' assoggettata a commissione la valuta utilizzata per il regolamento della merce acquistata.

(1) Nel caso di forniture a Rappresentanze diplomatiche estere come pure ad Organismi NATO in Italia valgono le disposizioni previste in materia per i provveditori (cfr. precedente Cap. IV - II).

Modalità per l'esecuzione delle operazioni

Per l'esecuzione delle operazioni valgono le norme riportate negli schemi del successivo paragrafo 3).

2) OPERAZIONI DI TRANSITO EFFETTUATE DA TRANSITARI OCCASIONALI

Possono essere effettuate, da parte di transitari occasionali (non titolari di conto autorizzato), operazioni di acquisto e di rivendita di merce all'estero, con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 3.

Il regolamento delle operazioni di cui trattasi può essere effettuato

a) con valuta derivante dalla rivendita all'estero della merce ed accreditata in « conto di attesa commercio di transito » acceso presso Banca Agente.

In tal caso, ai fini del pagamento del costo della merce all'origine e delle spese accessorie, le banche possono procedere, su richiesta del transitario, alla conversione in altra valuta, con contropartita sul mercato dei conti valutari, delle valute di conto valutario e delle lire di « conto estero » provenienti dalla rivendita delle merci, a condizione che per la conversione siano osservate le disposizioni previste al precedente paragrafo 1) del presente capitolo sotto il titolo « Arbitraggi » (primo capoverso).

b) con valuta della gestione valutaria italiana
In tal caso, qualora l'esborso in questione preceda l'introito, si applicano le disposizioni di cui al punto a/1 delle Disp. Generali al presente Capitolo

Il ricavo della rivendita della merce, nel caso sub *a)*, e l'utile di transito nel caso sub *b)*, devono essere negoziati a norma delle vigenti disposizioni.

N B - Le operazioni di transito effettuate da transitari occasionali, consistenti in acquisti di merci all'estero per integrare forniture di ditte italiane a ditte estere con regolamento oltre i termini di iniziativa bancaria, possono essere regolate, per quanto concerne la rivendita, nell'ambito delle forniture medesime (o collateralmente) semprechè esse siano espressamente previste nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio (1) o da Mincomes, secondo le rispettive competenze, per l'esecuzione delle forniture. (Ai fini delle segnalazioni, le banche non appena eseguito il pagamento della merce acquistata in transito, devono rimettere all'Ufficio il Mod. 100 Esp. ed il Mod. 1 Trans., annotando alla voce « Introiti » che il regolamento della rivendita ha luogo nel quadro della determinata fornitura secondo le modalità previste nella autorizzazione all'uopo rilasciata di cui devono essere riportati gli estremi).

Qualora non si verifichino le condizioni predette, cioè quando l'autorizzazione alla fornitura non preveda l'inserimento di merci in transito oppure quando le merci in transito siano da inserire in forniture con regolamento nei termini di iniziativa bancaria, le operazioni di transito devono essere effettuate con l'osservanza delle disposizioni di carattere generale.

Per il regolamento delle operazioni di acquisto a valere sulla gestione valutaria italiana, le banche devono adottare le cautele previste dalle norme vigenti per i pagamenti anticipati a fronte di importazioni di merci (prestazione della cauzione o della sostitutiva fidejussione bancaria). Per la liberazione della cauzione o della sostitutiva fidejussione bancaria si applicano, per analogia, le disposizioni di cui al Cap. I - par. 12-A.

(1) In ogni caso, quando il valore della merce in transito da inserire nella fornitura superi il 20% del valore globale della fornitura medesima, l'operazione è subordinata all'autorizzazione di Mincomes, a meno che la merce in transito, pur superando in valore la predetta percentuale, sia regolata all'acquisto con somme anticipate dall'acquirente estero.

Il finanziamento obbligatorio acceso per il regolamento anticipato di merci destinate ad integrare forniture italiane all'estero deve essere estinto all'atto dell'effettiva acquisizione delle merci stesse da parte del committente estero.

Detta circostanza può essere documentata con polizza di carico o dal duplicato della lettera di vettura o della lettera di Trasporto Aereo comprovante la spedizione diretta dal paese di acquisto delle merci a quello di destinazione e deve essere integrata da dichiarazione del committente estero o dell'emanazione all'estero della Ditta italiana fornitrice, attestante l'arrivo a destino delle merci oggetto del transito.

3) FACOLTA' DEGLI OPERATORI E DELLE BANCHE NELLE OPERAZIONI DI TRANSITO

Ferma restando l'osservanza dei termini stabiliti per il perfezionamento valutario delle operazioni di transito, gli acquisti e le vendite relative a tali operazioni devono essere effettuate secondo le norme di cui in appresso

A) Merci che non toccano il territorio italiano

1) Transitari abituali

a) Acquisti e vendite di merci non comprese nella Tabella « Esport »:

in facoltà dell'operatore;

b) Acquisti e vendite di merci comprese nella Tabella « Esport » (1) (2):

previa autorizzazione della competente Rappresentanza dell'Ufficio, che ne dà notizia, in caso di accoglimento dell'istanza

— alla banca detentrice del conto autorizzato che ne riporta gli estremi sulle scritture del conto,

2) Transitari occasionali

a) Acquisti e vendite di merci non comprese nella Tabella « Esport »:

in facoltà dell'operatore.

b) Acquisti e vendite di merci comprese nella Tabella « Esport » (1) (3):

previa autorizzazione di Mincomes - Direzione Generale per le Valute.

La concessione è dal Ministero stesso notificata alla banca prescelta dall'operatore per il regolamento valutario.

(1) Per tutte le merci comprese nei seguenti capitoli della vigente Tabella « Esport »
Cap. 41 — Pelli e cuoio,
Cap. 43 — Pelli da pellicceria e loro lavori,
Cap. 44 — Legno, carbone di legna e lavori in legno,
Cap. 47 — Materie occorrenti per la fabbricazione della carta,
in facoltà dell'operatore.

(2) Limitatamente alle operazioni concernenti prodotti petroliferi, la banca abilitata, nel trasmettere la documentazione prevista alle filiali della Banca d'Italia competenti al rilascio dell'autorizzazione, dichiarerà se risulti o no che siano stati posti dal produttore originario o dai suoi aventi causa vincoli di destinazione al consumo in Italia del prodotto e/o suoi derivati.

(3) Per le operazioni di transito riguardanti i prodotti petroliferi nelle domande di autorizzazione ministeriale l'operatore dichiarerà quanto segue:
« Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il primo venditore, ovvero il Governo del Paese di origine, ovvero aziende da esso controllate, non ha vincolato il carico, per il quale viene chiesta l'operazione di transito, all'uso e al consumo nel nostro Paese. Ciò dichiaro dopo aver accertato che il mio dante causa estero ha acquistato il carico libero dai vincoli sopraindicati ».
« Dichiaro altresì che l'operazione di cui chiedo l'autorizzazione non incide sull'osservanza degli impegni cui la azienda petrolifera è tenuta verso altre pubbliche amministrazioni »

B) Merci che toccano il territorio italiano

	Rispedizione della merce verso qualsiasi destinazione
1) Transitari abituali *a)* Acquisto e vendita di merci non comprese nella Tabella « Esport »: — in facoltà dell'operatore	(*i*) in transito diretto, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario; (*ii*) in transito indiretto da punti franchi o depositi franchi, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario; (*iii*) in transito indiretto da spazi doganali o da magazzini o depositi doganali di ogni specie, con presentazione in dogana di Mod. A Esport « Procedura speciale » barrato con impegno di regolamento nel conto autorizzato (*).
b) Acquisto e vendita di merci comprese nella Tabella « Esport » (1) (2): previa autorizzazione della competente Rappresentanza dell'Ufficio, che ne dà notizia, in caso di accoglimento dell'istanza: — alla banca detentrice del conto autorizzato, che ne riporta gli estremi sulle scritture del conto autorizzato. N.B. - Nel caso di merci in transito indiretto con regolamento attraverso il conto autorizzato del transitario, l'acquisto è in facoltà dell'operatore previo rilascio alla banca detentrice del conto di impegno scritto che le merci oggetto del pagamento saranno inviate direttamente in Italia a suo nome, che nessun dirottamento sarà effettuato prima del loro arrivo in Italia se non previamente autorizzato dalla Rappresentanza dell'Ufficio competente per territorio e che sarà richiesta alla predetta Rappresentanza l'autorizzazione alla vendita della merce. E' nell'interesse dell'operatore accertarsi prima della conclusione dell'affare dell'ammissibilità dell'operazione di vendita. La banca detentrice del conto autorizzato deve inviare il predetto impegno scritto — entro il giorno successivo a quello dell'avvenuto utilizzo del conto stesso — alla competente Rappresentanza dell'Ufficio dalla quale è tenuta in evidenza fino a quando l'operatore non presenti domanda per la rispedizione delle merci. Sarà cura della Rappresentanza dell'Ufficio, trascorso un mese dalla data dell'impegno, di invitare l'operatore, per il tramite della banca intermediaria, a comprovare con attestazione doganale l'arrivo in Italia e la presa in custodia delle merci oppure, ove queste non siano ancora giunte, a giustificarne i motivi.	(*i*) in transito diretto, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario se non espressamente richiesto dalla dogana stessa in relazione alla natura della merce; (*ii*) in transito indiretto da punti franchi o da depositi franchi, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario, se non espressamente richiesto dalla dogana stessa in relazione alla natura della merce; (*iii*) in transito indiretto da spazi doganali o da magazzini o depositi doganali di ogni specie, con presentazione in dogana di Mod. A Esport « Procedura speciale » barrato con impegno di regolamento nel conto autorizzato (*).

(*) Nello spazio « Note » deve essere riportato l'importo della fattura di rivendita ed il costo all'origine della merce da rispedire.
(1) Cfr. nota (1) pag. 68.
(2) Cfr. nota (2) di pag. 68.

segue: B) Merci che toccano il territorio italiano

	Rispedizione della merce verso qualsiasi destinazione
2) Transitari occasionali *a)* Acquisto e vendita di merci non comprese nella Tabella « Esport »: in facoltà dell'operatore. *b)* Acquisto e vendita di merci comprese nella Tabella « Esport » (1) (2): — previa autorizzazione di Mincomes - Direzione Generale delle Valute.	(*i*) in transito diretto, senza presentazione in dogana di alcun *documento valutario, se* non espressamente richiesta dalla dogana stessa per le merci di cui al punto *b)* in relazione alla loro natura; (*ii*) in transito indiretto da punti franchi o da depositi franchi, senza presentazione in dogana di alcun documento valutario, se non espressamente richiesto dalla dogana stessa per le merci di cui al punto *b)* in relazione alla loro natura; (*iii*) in transito indiretto da spazi doganali o da magazzini o depositi doganali di ogni specie, con presentazione in dogana di Mod. A Esport barrato emesso dalla banca prescelta dal transitario per il regolamento valutario. Tale modulo deve contenere alla voce « con impegno di regolamento in » dopo la valuta, l'indicazione « Transito occasionale » e nello spazio « Note »: — l'importo della fattura di rivendita, — il costo all'origine della merce da rispedire, — gli estremi dell'autorizzazione ministeriale, quando prescritta.

4) OPERAZIONI DI TRANSITO CHE TROVANO IL LORO PERFEZIONAMENTO ATTRAVERSO SUCCESSIVI PASSAGGI TRA PIU' OPERATORI RESIDENTI

La cessione tra residenti di merci allo stato estero le quali siano già state regolate alla controparte estera da parte del cedente dev'essere effettuata in conformità delle ipotesi di seguito riportate

1) Transitario occasionale vende ad altro transitario occasionale

Il regolamento tra soggetti residenti intervenuti dev'essere effettuato in lire interne La segnalazione dell'operazione all'Ufficio dev'essere effettuata — ad operazione conclusa — dalla Banca presso la quale viene introitato il ricavo della rivendita all'estero a mezzo Mod. 1 Trans debitamente compilato (esborso in valuta, introito in valuta, eventuale finanziamento ottenuto, banca abilitata che ha effettuato l'esborso, operatori residenti intervenuti).

L'introito in valuta non potrà essere girato ad estinzione del finanziamento obbligatorio acceso dal primo contraente ma dovrà essere negoziato contro lire La Banca che ha accordato il finan-

(1) Cfr. nota (1) pag 68
(2) Cfr. nota (3) pag. 68

ziamento per il regolamento della merce ceduta potrà procedere all'estinzione dello stesso con acquisto di valuta sul mercato dopo aver ottenuto benestare sul regolare perfezionamento dell'operazione dalla Banca che ha effettuato la segnalazione. Nell'ipotesi in cui l'operazione non sia stata regolarmente perfezionata, l'estinzione del finanziamento è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni).

2) Transitario occasionale vende a transitario abituale

Il regolamento tra i soggetti residenti intervenuti dev'essere effettuato in lire interne. Il ricavo della rivendita effettuata all'estero dal transitario abituale non potrà essere accreditato sul conto autorizzato ma dovrà essere negoziato contro lire. L'estinzione dell'eventuale finanziamento obbligatorio deve aver luogo con le modalità di cui al punto 1).

3) Transitario abituale vende a transitario occasionale

Il regolamento tra i soggetti residenti intervenuti può essere effettuato in valuta da accreditare sul conto autorizzato del transitario abituale sempre che il conto stesso sia già stato addebitato per il regolamento del prezzo di acquisto della merce.

4) Transitario abituale vende ad altro transitario abituale

Il regolamento tra i soggetti residenti intervenuti dev'essere effettuato con disponibilità di conto autorizzato.

5) RIVENDITA ALL'ESTERO DA PARTE DI TRANSITARI DI MERCI ORIGINARIAMENTE DESTINATE ALL'IMPORTAZIONE

Le ditte titolari di conto autorizzato in valuta per il commercio di transito possono destinare alla rivendita all'estero in regime di transito le merci originariamente acquistate per l'importazione, qualunque ne sia stata la forma di regolamento, sia che trattisi di merci acquistate in proprio dalla ditta transitaria che di merci acquistate da altro operatore nazionale nei cui confronti la ditta transitaria si sia resa cessionaria.

La presente agevolazione si applica anche alla rispedizione in transito di merci introdotte nei magazzini doganali con la procedura di cui al Cap. VI, par. 8.

Ovviamente l'operazione di transito deve trovare il proprio perfezionamento valutario entro e non oltre i termini pro-tempore vigenti che decorrono in tali casi, dalla data dell'impegno assunto dall'operatore per l'importazione all'atto del regolamento parziale o totale della merce.

Il rilascio da parte delle banche del Mod. A Esport ove prescritto, è subordinato alla condizione che la ditta transitaria assuma impegno di negoziare a fronte della rivendita all'estero delle merci un importo in valuta di conto valutario (oppure in lire di « conto estero ») che sia superiore (eccezionalmente uguale) a quello pagato o da pagare per l'acquisto all'origine delle merci tenuto conto delle spese accessorie di trasporto e di assicurazione.

Nel caso di pagamento in via anticipata delle merci originariamente destinate dal transitario all'importazione e successivamente dallo stesso rivendute in transito, la valuta introitata potrà essere accreditata in conto autorizzato ' commercio di transito ' limitatamente all'utile di transito.

Nel caso in cui il transitario abituale acquisti da altro residente, l'operazione sarà eseguita in conformità delle disposizioni di cui al par. 4) punto 2, pag 71.

E' consentito ai transitari occasionali di rivendere in transito merci originariamente destinate all'importazione — applicando, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni che precedono — con l'intesa che i termini entro i quali devono essere chiuse le operazioni decorrono dalla data del pagamento (parziale o totale) della merce destinata all'importazione, anche se con valuta anticipata da banca italiana per finanziamento accordato.

6) IMPORTAZIONE DI MERCI ORIGINARIAMENTE DESTINATE AL TRANSITO

E' consentito ai transitari nazionali, titolari di « conto autorizzato in valuta per il commercio di transito », di destinare all'importazione in Italia merci estere originariamente destinate al transito.

Per l'esecuzione di dette operazioni devono essere osservate le seguenti norme:

a) l'importazione deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni che regolano gli scambi con l'estero, nessuna sostanziale differenza esistendo tra le operazioni in parola concluse con venditore residente in Italia e quelle normalmente effettuate con venditore residente all'estero;

b) le merci oggetto della concessione sono quelle che, in base alle vigenti disposizioni, tenuto conto della loro origine, possono essere importate a dogana oppure a licenza; sono tuttavia escluse le merci che, nei magazzini del Deposito o Punto Franco, hanno subito una trasformazione industriale che renda impossibile o almeno difficile l'accertamento dell'origine. L'origine della merce, dichiarata dalle parti alla banca incaricata delle operazioni valutarie connesse all'importazione, è accertata, nei modi prescritti, in sede doganale;

c) l'importatore, all'atto in cui chiede l'intervento alla banca per il regolamento valutario dell'operazione o per il rilascio del Mod. A Import (da compilarsi con gli adattamenti di cui alla successiva lettera *g)*, deve:

— precisare le caratteristiche della merce acquistata (qualità, quantità, ecc.) e presentare la documentazione relativa (autorizzazione ministeriale se trattasi di merce a licenza, contratto d'acquisto oppure fattura definitiva o pro-forma emessa dal transitario, sulla quale dovrà risultare l'origine della merce, ecc.);

— indicare la banca presso la quale il transitario fornitore della merce intrattiene il proprio conto autorizzato in valuta;

d) la banca incaricata dello svolgimento delle operazioni valutarie per conto dell'importatore consente, con l'osservanza delle norme vigenti, l'utilizzo dei fondi di conto valutario ai fini del reintegro (1) del conto autorizzato del transitario. Il trapasso delle disponibilità a favore del transitario venditore — in conformità delle clausole contrattuali di pagamento della merce — può avvenire soltanto con bonifico per conto del transitario alla banca che intrattiene il relativo conto autorizzato.

In tali casi la banca incaricata del trasferimento deve solo accertare presso la banca detentrice del conto autorizzato che il pagamento in favore dell'estero della merce sia stato effettuato attraverso tale conto; spetta invece alla banca detentrice di detto conto autorizzato verificare che l'accreditamento nello stesso avvenga nei limiti dell'importo effettivamente pagato in favore dell'estero, con conseguente immediata negoziazione di eventuali eccedenze.

Qualora l'importazione non venga perfezionata perchè i requisiti della merce (origine, ecc.) accertati dalla dogana non concordano con quelli indicati sul relativo benestare all'importazione, dovrà provvedersi allo storno dell'operazione nei modi consueti;

e) nel caso in cui il pagamento all'estero della merce sia stato effettuato dal transitario, non attraverso il conto autorizzato ma con ricorso al mercato dei conti valutari o con versamento di lire di « conto estero », come previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente capitolo, il regolamento da parte dell'acquirente italiano deve avvenire in lire;

f) in luogo della fattura dell'estero l'importatore esibisce alla banca e alla dogana, negli esemplari previsti per le normali importazioni, la fattura emessa a suo carico dal transitario dalla quale dovrà risultare, come sopra detto, l'origine della merce;

g) le banche nel compilare i moduli A Import, dovranno indicare, alle voci di seguito specificate, i seguenti dati:

— « paese di origine della merce »:	il paese di effettiva origine
— « paese di provenienza della merce »:	« Italia - merci ex transito »
— « paese creditore »:	« Transitario Italia »
— « esportatore estero »;	nome e residenza del transitario italiano
— alle « Note »;	« L'importo suddetto dovrà essere accreditato al conto autorizzato commercio di transito intrattenuto dal suddetto fornitore presso .... (banca) .... di .... (piazza) .... ».

Qualora il pagamento all'estero da parte del transitario non sia stato effettuato attraverso il conto autorizzato ma con ricorso al mercato dei conti valutari o con versamento di lire in « conto estero », alla voce « Note » dovrà essere fatto specifico richiamo al regolamento in « lire interne » da eseguirsi dall'acquirente italiano come previsto alla precedente lettera *e)*.

Il transitario abituale che abbia utilizzato disponibilità di conto autorizzato per il regolamento di merci inizialmente destinate alla rivendita in transito e successivamente importate in proprio può provvedere, all'atto dell'emissione del benestare, all'acquisto di valuta sul mercato necessaria al reintegro del conto stesso previo accreditamento di conto valutario ed addebito dello stesso per giro a conto autorizzato.

E' consentito anche ai *transitari occasionali* di destinare all'importazione in Italia merci estere originariamente destinate al transito applicando, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni che precedono.

7) SPEDIZIONE DI MERCI IN TRANSITO DI PROPRIETA' DELL'ESTERO

Le rispedizioni di merci in transito per l'Italia di proprietà dell'estero, che non comportano ovviamente movimenti a valere sulla gestione valutaria italiana — salvo il compenso spettante alla ditta nazionale — sono effettuate senza presentazione in Dogana di alcun documento valutario. Le stesse disposizioni valgono anche nel caso di rispedizione all'estero di merci di proprietà dell'estero che si trovano giacenti in magazzini o depositi doganali di qualsiasi specie per essere destinate alla temporanea esportazione.

Qualora le merci di proprietà di non residenti giacenti in spazi, magazzini o depositi doganali siano da rispedire all'estero a seguito di mutamenti dei rapporti contrattuali che prevedevano la importazione in definitiva delle stesse in Italia, le operazioni di che trattasi dovranno essere effettuate previa presentazione in dogana di Mod. A Esport « Procedura Speciale » barrato senza regolamento, se le merci non sono comprese nella Tabella Esport; Mod. A Esport/RA barrato senza regolamento, se comprese nella predetta Tabella Esport.

Gli importi in valuta introitati a fronte dei servizi prestati devono essere ceduti in conformità alle norme vigenti oppure, se il beneficiario è titolare di conto autorizzato, accreditato nel conto medesimo.

(1) Nei casi in cui, all'atto del reintegro, la merce non risulti ancora importata, il relativo regolamento deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni in materia di pagamento anticipato di importazioni.

CAP. VI - VARIE

1) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI GIORNALI, LIBRI, PUBBLICAZIONI, OPUSCOLI, RIVISTE, MUSICA STAMPATA, MATERIALE PUBBLICITARIO A STAMPA, CARTE GEOGRAFICHE STAMPATE E SIMILI, STAMPE, FOTOGRAFIE E RIPRODUZIONI IN GENERE

Le importazioni e le esportazioni di giornali, libri, pubblicazioni, opuscoli, riviste, musica stampata, materiale pubblicitario a stampa, carte geografiche stampate e simili, stampe, fotografie e riproduzioni in genere, con qualsiasi mezzo effettuate, sono eseguite senza formalità valutarie, fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale, se prescritta.

L'importazione e l'esportazione « *sottofascia* » dei soli giornali, può aver luogo senza autorizzazione ministeriale e senza formalità valutarie anche da o verso paesi nei confronti dei quali i giornali sono *considerati* a « licenza ».

2) COMMERCIO FILATELICO CON L'ESTERO

A) Disposizioni generali

1) Accertamento di valori

Il valore dei francobolli, sia italiani che esteri, in importazione o in esportazione, viene determinato:

a) per i francobolli in corso e non obliterati, dalla somma del valore facciale di ogni singolo esemplare;

b) per gli altri, da accertamento eseguito, su richiesta dell'operatore:

— da perito filatelico incaricato della filiale della Banca d'Italia sita in capoluogo di provincia e con *rilascio da parte della stessa* di apposita attestazione; oppure

— dalla sede centrale o da ufficio periferico del Sindacato nazionale dei commercianti di francobolli per collezione, che appone un visto di congruità, a seconda dei casi, sulla fattura estera per i francobolli in importazione o sulla copia della fattura per quelli in esportazione.

2) Mezzi di spedizione

Il commercio e lo scambio di francobolli con l'estero può essere effettuato

— con mezzi ordinari (pacchi postali, colli ferroviari, pacchi aerei e marittimi, trasporto a seguito immediato) oppure, limitatamente alle importazioni,

— mediante posta-lettere.

B) Importazione di francobolli

L'importazione di francobolli — con spedizione avvenuta con mezzi ordinari o mediante *posta-lettere* — è effettuata senza formalità valutarie ed è soggetta alla presentazione in dogana della perizia per l'accertamento dei valori.

Per quanto concerne in particolare le importazioni di francobolli effettuate a mezzo postalettere devono essere osservate le seguenti disposizioni.

— gli invii di francobolli dall'estero in Italia devono essere effettuati a mezzo di plico raccomandato, recante nella parte anteriore il cartellino verde Mod. C 1, previsto dall'art. 111 del Regolamento della Convenzione Postale Universale, conclusa a Parigi il 5 luglio 1947;

— le operazioni doganali relative a tali invii possono essere compiute soltanto presso le dogane di: Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma I, Roma II (Ciampino), Torino, Trieste, Venezia, Verona.

C C) Esportazione di francobolli

Le esportazioni di francobolli da effettuarsi con mezzi di spedizione ordinari debbono essere effettuate con la presentazione in dogana:

i) della perizia per l'accertamento dei valori

ii) dei moduli valutari prescritti per tutte le altre esportazioni di merci effettuate:

— in definitiva;

— in temporanea

— per l'esposizione a mostre con le formalità di volta in volta all'uopo stabilite;

— per tentare la vendita: con modulo della competente Rappresentanza dell'Ufficio, con impegno dell'esportatore di ottenere, in caso di vendita totale o parziale, il regolamento nei modi stabiliti per le esportazioni in definitiva.

B B) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI FILMS

Le importazioni e le esportazioni di films (pellicole, nastri video magnetici ed altro materiale cinematografico) sono effettuate con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per le normali importazioni ed esportazioni di merci e, limitatamente alle esportazioni, sono assistite dal « nulla osta » del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Le importazioni e le esportazioni dei soli films da spettacolo — sia sotto forma di pellicole o altro materiale di cui alle voci della Tariffa dei Dazi Doganali 37.06; 37.07 A, B II b-c-d, che sotto forma di nastri videomagnetici di cui alla v.d. 92-12 — sono subordinate ad autorizzazione di Mincomes che deve essere esibita alla Dogana per le opportune annotazioni sulla relativa bolletta doganale, ad eccezione delle importazioni connesse con l'esecuzione di contratti di acquisto di diritti di sfruttamento per le quali è richiesto il preventivo nulla osta dell'Ufficio (Servizio Autorizzazioni).

Nei casi in cui siano emessi i moduli valutari, sugli stessi debbono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes (quando prescritta) e, nell'apposito spazio, soltanto il costo della pellicola e/o del materiale

Per l'importazione o l'esportazione in via temporanea del materiale in argomento e per le successive operazioni di riesportazione e di reimportazione oppure di trasformazione in definitiva, valgono le norme di cui al precedente Cap. III, fermo restando l'obbligo delle previste autorizzazioni ministeriali, i cui estremi devono essere riportati sui relativi moduli valutari.

4) AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI TURISTI

I turisti stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, temporaneamente in Italia per turismo, studio, ecc., possono effettuare, per diretta concessione delle dogane, esportazioni di merci non comprese nella Tabella « Esport », entro i limiti di valore e con l'osservanza delle seguenti modalità:

	MODALITA'
a) merci al seguito o contenute nel bagaglio a mano od in quello registrato del viaggiatore,	— entro il limite di Lit. 1.000.000, senza formalità valutarie, purchè le merci siano di evidente produzione nazionale. Qualora il valore delle merci presenti qualche eccedenza rispetto al limite massimo fissato, è in facoltà delle dogane di consentire eventualmente l'esportazione agevolata dell'eccedenza stessa, tenuto conto, caso per caso, delle circostanze particolari in cui si svolge l'operazione e semprechè resti escluso ogni motivo di abuso;
b) merci spedite con qualsiasi mezzo dal turista,	— entro il limite di Lit. 1.000.000, per ciascuna spedizione, senza formalità valutarie, purchè le merci siano di evidente produzione nazionale (cfr. Allegato 4, punto 7);
c) merci spedite con qualsiasi mezzo da incaricati dei turisti (albergatori, spedizionieri, venditori, ecc.),	— entro il limite di Lit. 1.000.000, per ciascuna spedizione, senza formalità valutarie, purchè le merci siano di evidente produzione nazionale; — oltre Lit. 1.000.000 e fino a Lit. 2.000.000, su presentazione in dogana di Mod. A Esport « Proc. Spec. » a firma di un incaricato della spedizione (albergatore, spedizioniere, venditore, ecc.) per conto del turista stesso. Sui predetti moduli deve figurare il nominativo del turista, e quello dell'albergo, pensione, ecc. dove il turista stesso ha dimorato nonchè gli estremi del suo passaporto o di altro documento di identità personale valido ai fini dell'ingresso nel territorio nozionale, il valore della merce ed annotazione, allo spazio «Note», dalla quale risulti, quando non vi sia regolamento nelle forme usuali vigenti con il Paese estero di destinazione della merce, che l'acquisto è stato effettuato con lire italiane;
d) oggetti spediti da aziende di credito (autorizzate a compiere operazioni su pegno) per restituzione di depositi costituiti da turisti in garanzia di anticipazioni concesse agli stessi durante il loro soggiorno in Italia,	— entro il limite di Lit. 1.000.000, senza formalità valutarie, fermo restando il vincolo dell'autorizzazione ministeriale, se prescritta.

La concessione delle agevolazioni previste nel presente titolo non esonera dall'obbligo di osservare le disposizioni e le formalità stabilite dai regolamenti di polizia, di sanità, fitopatologiche, ecc., allorchè gli oggetti spediti rientrano tra quelli considerati dai predetti regolamenti.

Tra le merci ammesse all'agevolazione *sono* da ricomprendere le autovetture da turismo usate ed i motoscooters nuovi o usati entro i limiti di valore sopra indicati, acquistati in Italia da turisti (stranieri e cittadini italiani residenti all'estero); limitatamente alle autovetture da turismo usate, nel caso di esportazioni al seguito di turisti, le relative operazioni sono eseguibili senza formalità valutarie, purchè di importo non superiore a Lit. 2.000.000. Sono invece escluse dall'agevolazione gli oggetti d'arte e di antichità di cui alla *Legge* 1 *giugno 1939 n. 1089 e successive* modificazioni, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico.

5) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI A « GROUPAGE »

A) *Importazioni di merci spedite dall'estero a « groupage »*

Le importazioni di merci spedite dall'estero a « groupage » (vagone o collettame), contemporaneamente da uno o più esportatori esteri a più destinatari in Italia per il tramite di una Casa di spedizioni italiana, possono aver luogo:

a) con rilascio di un solo Mod. A Import

richiesto dallo spedizioniere incaricato del ricevimento in Italia delle merci spedite in « groupage » e del *loro smistamento* ai vari destinatari, contro presentazione:

— delle *fatture originali* stilate dal o dai mittenti esteri e

— delle distinte di carico del « groupage » (per vagone o per gruppo di colli), firmate dal o dai mittenti e controfirmate dallo spedizioniere italiano, con l'indicazione delle merci e dei singoli destinatari, oppure di un'unica distinta compilata dallo spedizioniere estero e controfirmata dallo spedizioniere italiano, dalla quale, oltre agli elementi sopradetti, risultino anche i vari mittenti.

La banca, presa visione delle distinte (o distinta) di carico, annota su tutti gli esemplari del benestare bancario gli estremi delle distinte stesse e dichiara di averne preso visione e di aver esercitato i necessari controlli per accertare la regolarità delle operazioni.

Sul modulo valutario alla voce « esportatore estero » deve essere apposta la dicitura « diversi, come da distinta (o distinte) di carico » e i singoli importi e quantità devono trovare corrispondenza nei totali figuranti sulla o sulle distinte; la firma vi è apposta « per conto diversi » dallo spedizioniere, che così assume impegno di effettuare il relativo regolamento valutario a favore dei vari beneficiari indicati nelle distinte di carico. Lo spedizioniere provvede al regolamento valutario possibilmente in una volta sola o, quanto meno, man mano che i singoli destinatari abbiano soddisfatto al pagamento delle merci loro consegnate. Se per fatto imputabile agli importatori o allo spedizioniere, si verificassero dei ritardi nel regolamento, le banche si attengono a quanto stabilito in proposito al paragrafo 14) del Cap. I;

b) con rilascio di più Modd. A Import in corrispondenza ai singoli mittenti esteri richiesto dallo spedizioniere incaricato quando la spedizione provenga da più mittenti esteri, ma di numero limitato, e per ciascuno di essi venga presentata in visione alla banca separata distinta di carico. La compilazione dei Modd. A Import avviene *secondo* le *norme* al riguardo vigenti, salvo che nella firma e nel regolamento per i quali valgono le disposizioni di cui ad *a)*;

c) con rilascio di più Modd. A Import in corrispondenza ad alcuni o a tutti i singoli destinatari quando, all'atto della richiesta dei *Modd. A Import, sia comprovato* dallo *spedizioniere* che il regolamento valutario delle merci o di una parte di esse deve essere effettuato direttamente dai destinatari; ciascun modulo è emesso a fronte di distinta singola e per il saldo eventuale da *distinte raggruppate* ed è firmato dallo spedizioniere « per conto di .... (destinatario) .... » nel caso di regolamento diretto del destinatario, e cumulativamente « per conto diversi » per quelli con regolamento valutario da parte dello spedizioniere; sia per i moduli separati che per quelli cumulativi, il regolamento ha luogo presso la banca che ha emesso i moduli, dovendo escludersi che la deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale delle banche, per il rilascio dei moduli, comporti l'ulteriore *deroga* di un regolamento valutario presso banca diversa da quella emittente;

d) con rilascio di più Modd. A Import *intestati ai singoli* destinatari per le partite, comprese in una spedizione a « groupage », regolate dai destinatari in via anticipata, per le quali non può farsi luogo al rilascio di denunce e benestare « per conto », ma la cui richiesta deve *essere avanzata direttamente* dal destinatario alla banca che ha effettuato il regolamento valutario; tali partite, pertanto, devono essere stralciate dalle distinte di carico che accompagnano la determinata spedizione a « groupage ».

In deroga alle disposizioni di carattere generale, nei casi previsti ai precedenti punti *a), b)* e *c)*, la banca indica sui benestare emessi soltanto il numero di posizione assegnato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato allo spedizioniere incaricato dell'operazione.

B) *Esportazioni a « groupage » di fiori freschi*

Nei casi in cui più esportatori italiani intendano effettuare spedizioni di fiori feschi verso uno stesso Paese anche se dirette a diversi destinatari, servendosi di un'unica Casa di spedizioni italiana, è consentito che questa si avvalga, con gli opportuni adattamenti, della stessa procedura di cui alla precedente lettera A).

6) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI QUADRI, SCULTURE, TAPPETI, OPERE ED OGGETTI D'ARTE IN GENERE

Le importazioni e le esportazioni di quadri, sculture, tappeti, opere ed oggetti d'arte in genere vengono effettuate con le stesse modalità e formalità che regolano le importazioni e le esportazioni delle altre merci, previo nulla osta della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti, per l'esportazione e di una dichiarazione di valore da parte della stessa, per l'importazione.

Per quanto concerne in particolare:

— l'esportazione in temporanea, la reimportazione o la trasformazione in definitiva di opere d'arte destinate ad esposizioni a carattere internazionale oppure organizzate all'estero da singoli artisti o da gruppi di artisti presso studi o sale d'arte, valgono le disposizioni di cui al precedente Cap. III (la reimportazione è effettuata sulla scorta della fattura « pro-forma » esibita all'atto della T.E.). La trasformazione in definitiva della temporanea esportazione è soggetta a nulla osta della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti a meno che l'originale nulla osta, rilasciato per l'esportazione temporanea, non contempli anche l'autorizzazione alla vendita all'estero delle opere;

— l'esportazione di quadri, sculture, tappeti, opere ed oggetti d'arte in genere, effettuata al seguito di coloro che espatriano definitivamente, deve essere richiesto alla Rappresentanza dell'Ufficio presso la competente filiale della Banca d'Italia, senza limite d'importo, un Mod A Esport/RA senza regolamento sul quale devono essere riportati gli estremi del nulla osta della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti;

— l'importazione in temporanea senza formalità valutarie e la successiva riesportazione di oggetti d'arte destinati a mostre od esposizioni in Italia, valgono le disposizioni previste all'Allegato 3 punto 31 o).

7) INTRODUZIONE DI MERCI NELLE « CANTINE VIGILATE » SITUATE IN PUNTO FRANCO E SUCCESSIVA ESTRAZIONE

Le merci introdotte nelle cantine vigilate situate in Punto Franco, o ivi lavorate, non possono essere nazionalizzate o comunque immesse al consumo interno, se non a seguito di autorizzazione di Mincomes.

Per l'introduzione nelle cantine vigilate e per la successiva estrazione valgono le norme in appresso indicate:

	MODALITA'
1) Introduzione nelle cantine vigilate situate in Punto Franco di merci considerate:	
a) « a dogana » all'importazione definitiva o temporanea;	— Mod. A Import con regolamento
b) « a licenza » all'importazione definitiva o temporanea;	— Mod. A Import con regolamento rilasciato su autorizzazione di Mincomes - Dir. Gen. per le Valute. Sui moduli A Import, con regolamento, nello spazio riservato alla voce « Note », deve essere indicata la denominazione della cantina vigilata e del punto franco nel quale essa è situata, anche se questa è gestita da nominativo diverso da quello intestatario del modulo;
2) estrazione dalle cantine vigilate situate in Punto Franco di merci da considerare sempre « a dogana » all'esportazione definitiva anche se introdotte su autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero,	Mod. A Esport con regolamento recante l'indicazione del punto franco nel quale è situata la cantina vigilata che deve essere in diretta gestione dell'operatore intestatario del modulo.

8) INTRODUZIONE DI MERCI NEI MAGAZZINI DOGANALI

L'introduzione di determinate merci (cfr. Allegato 14) nei magazzini doganali, con conseguente scarico dei relativi documenti valutari, è soggetta alle stesse norme che regolano l'importazione definitiva delle merci stesse, in quanto queste, una volta introdotte in tali magazzini, non possono avere destinazione diversa dall'importazione per consumo interno, salvo le eccezioni previste ai precedenti Cap. IV per le forniture di bordo a navi nazionali ed estere, Cap. V/5 per la rivendita all'estero di merci da parte di transitari, nonchè le altre eccezioni eventualmente di volta in volta autorizzate.

9) IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI MERCI DA E VERSO CAMPIONE D'ITALIA

Il movimento delle merci con Campione d'Italia è soggetto alla disciplina dei divieti di carattere economico e valutario ed è pertanto effettuato su presentazione in dogana dei prescritti moduli valutari.

Ferme restando le altre norme relative alla compilazione dei moduli, alle voci: « Paese di origine della merce », e « Paese di provenienza della merce », « Paese creditore », per le importazioni e « Paese di destinazione della merce », « Paese debitore », per le esportazioni, deve essere apposta l'indicazione: « Campione d'Italia ». Le importazioni devono essere regolate in lire interne mentre le esportazioni devono essere regolate in valuta di conto valutario; per queste ultime è tuttavia consentito anche il regolamento in lire semprechè l'acquirente rilasci una apposita dichiarazione vistata dal Sindaco di Campione attestante che le merci acquistate sono destinate al consumo in Campione.

10) ESPORTAZIONI DI MERCI ITALIANE A FRONTE DI FINANZIAMENTI DELLA BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (B.I.R.S.), DI WASHINGTON

Il rilascio da parte delle banche delle denunce e benestare bancari a fronte di esportazioni di merci nazionali il cui regolamento ha luogo con finanziamenti concessi ai paesi importatori dalla B.I.R.S. (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) di Washington mediante emissione di ordini in lire, da parte della B.I.R.S. medesima, a valere sui fondi costituiti a suo nome presso la Banca d'Italia, ha luogo con le seguenti modalità:

a) le banche italiane che ricevono dall'estero ordini di aperture di credito a fronte di operazioni da regolare a valere su fondi B.I.R.S. devono, nella comunicazione all'esportatore interessato, specificare che gli saranno corrisposte somme in lire italiane indipendentemente dalla valuta nella quale il credito è stato aperto;

b) le denunce e benestare bancari che le banche italiane emettono a fronte di esportazioni di merci non comprese nella « Tabella Esport » il cui regolamento sia avvenuto o sia previsto mediante finanziamento B.I.R.S., devono recare, nello spazio riservato al « Regolamento » oppure allo « Impegno di regolamento », l'indicazione: « lire italiane – finanziamento B.I.R.S., Washington » e l'annotazione dell'importo in lire e della data di regolamento;

c) qualora una esportazione, effettuata con impegno di regolamento in valuta di conto valutario o in lire di « conto estero » venga invece regolata, su richiesta del paese importatore, mediante finanziamento B.I.R.S., la banca intermediaria nell'operazione, prima di procedere allo scarico valutario della denuncia e benestare all'esportazione, deve chiedere l'autorizzazione della competente filiale della Banca d'Italia riportandone gli estremi sulla denuncia e benestare stesso alla voce « Note »;

d) le esportazioni di merci comprese nella « Tabella « Esport », sono effettuate secondo le specifiche modalità stabilite nella relativa autorizzazione particolare.

Le segnalazioni delle operazioni della specie sono effettuate in conformità delle istruzioni impartite alle banche.

11) IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica, che figura nella « Tariffa dei dazi doganali d'importazione » alla voce 27.17, non è tuttavia considerata ai fini doganali come merce e pertanto le relative importazioni ed esportazioni non sono assistite da denunce e benestare bancari.

Le importazioni e le esportazioni di energia elettrica, in base all'articolo 1 della legge 6-12-1962, n. 1643 (istitutiva dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL) e all'art. 20 del D.P.R. 18-3-1965, n. 342, sono riservate all'ENEL.

12) OPERAZIONI A TERMINE SU MERCI PRESSO LE BORSE ESTERE

Allo scopo di coprirsi dai rischi inerenti alle fluttuazioni dei prezzi è consentito esclusivamente alle aziende italiane operanti nei settori appresso indicati di stipulare, previa autorizzazione dell'Ufficio, contratti a termine su merci presso determinate borse estere, nell'ambito dei regolamenti in esse vigenti e nel rispetto delle norme previste per ciascun settore merceologico.

Ditte industriali (1) e commerciali dei seguenti settori:

— metalli non ferrosi (rame, stagno, piombo, zinco, nichelio, alluminio, argento, palladio e platino),

— cereali (grano duro, grano tenero, mais, orzo e avena),

— caffè crudo,

— cacao,

— gomma naturale,

— semi oleosi, relativi olii e farine, frutti oleosi, alimenti zootecnici,

nonchè ditte industriali delle lane e del cotone.

Le domande di autorizzazione devono essere inoltrate all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) per il tramite delle Associazioni di categoria, le quali oltre a fornire ogni utile elemento di valutazione circa la capacità, l'attrezzatura, la serietà, ecc. della ditta, dovranno certificare, attenendosi al fac-simile di cui all'Allegato 5, le eventuali scorte di materia prima esistenti presso la ditta medesima nonchè gli impegni eventuali di questa connessi a lavorazioni e forniture o ad acquisti di materia prima destinati all'importazione, a fronte dei quali viene chiesta l'autorizzazione ad operare a termine sulle borse estere.

(1) Da intendersi per tali le aziende che in qualsiasi modo lavorino o utilizzino le materie prime in argomento.

A) Operazioni a termine su metalli non ferrosi:

1) le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le borse estere, come stabilito in appresso:

— London Metal Exchange - Londra e Commodity Exchange Inc. - New York per rame, stagno, piombo, zinco, nichelio e argento (1)

— New York Mercantile Exchange per palladio e platino

— London Metal Exchange per alluminio

Contratti base

metallo	Londra	New York
rame	25 tonn.	25.000 libbre
stagno	5 tonn.	5 tonn.
piombo	25 tonn.	60.000 libbre
zinco	25 tonn.	60.000 libbre
nichelio	6 tonn.	2.000 libbre
alluminio	25 tonn.	—
argento	10.000 once per il London Metal Exchange 1.000 once per il London Bullion Market	10.000 once troy (2)
palladio	—	100 once troy (3)
platino	—	50 once troy (4)

2) la facoltà di operare a termine è riservata alle sole ditte industriali per l'argento, palladio e platino ed alle ditte industriali e commerciali per il rame, stagno, piombo, zinco, nichelio ed alluminio;

3) il quantitativo di merce entro il quale la ditta può operare a termine è fissato in una quantità corrispondente alla capacità operativa degli impianti, tenuto anche conto dei quantitativi effettivamente lavorati ovvero dei quantitativi commercializzati negli anni precedenti.

B) Operazioni a termine sul cacao

1) Le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le borse di Londra, di Parigi e di New York;

(1) Le operazioni a termine per l'argento possono essere trattate anche con i seguenti « Bullion Brokers » di Londra: Mocatta e Goldsmid; Sharps, Pixley e Company, Samuel Montagu e Company, Ltd.
(2) In piastre e/o lingotti con contenuto minimo del 99,8% di palladio (consegne per i mesi di marzo, maggio, giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre).
(3) In fogli o barre con contenuto minimo del 99,8% di platino puro (per i metalli del gruppo del platino 99,5%) - consegne per i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
(4) Di catodi nuovi della dimensione di 1 x 1 fino a 10 x 10 pollici quadrati; ogni contratto deve essere fatto per dimensioni uniformi e le fluttuazioni dei prezzi saranno contenute entro 25 cents in più o meno rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente.

2) per le ditte industriali la facoltà di operare a termine è limitata ad un quantitativo di merce corrispondente alla capacità produttiva degli impianti, tenuto conto dei quantitativi effettivamente lavorati negli anni precedenti;

3) per le ditte commerciali la facoltà di operare a termine è limitata alla copertura dei quantitativi destinati alla lavorazione interna tenendo per base le importazioni di cacao effettuate negli anni precedenti nonchè le ordinazioni per l'anno in esame;

4) qualora una azienda raccolga più richieste di ditte del ramo, nella domanda dovrà essere specificata la ragione sociale e il fabbisogno di ogni singola ditta, tenuto presente che i contratti base sono di 5 longtons per la borsa di Londra e di 5 tonn. metriche per quella di Parigi

C) Operazioni a termine su lane e cotone

1) Le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le borse di Londra, Anversa, Roubaix-Tourcoing, New York e Sydney per le lane e sul mercato di New York e di Londra-Liverpool per il cotone;

2) la facoltà di operare a termine è limitata alle ditte che gestiscono stabilimenti di filatura e di tessitura ed il quantitativo di merce entro il quale ciascuna ditta può operare è fissato in una quantità corrispondente ad un quarto del consumo per ogni unità produttiva (fuso per filatura e telaio per tessitura) accertato in misura media e forfettaria dalle Associazioni di categoria e comunicato all'Ufficio.

D) Operazioni a termine sui semi oleosi, olii e farina di estrazione nonchè di frutti oleosi

1) Le operazioni a termine devono essere trattate esclusivamente presso le borse di Chicago e di Rotterdam;

2) la facoltà di operare a termine è riservata

— alle ditte industriali spremitrici di semi oleosi e alle ditte produttrici di alimenti zootecnici, per i semi oleosi, olii e farina di estrazione;

— alle ditte industriali raffinatrici di olii da semi e da frutti oleosi grezzi, per gli olii da semi o da frutti oleosi;

— alle ditte commerciali del settore cerealicolo per i semi oleosi e farina di estrazione;

3) il quantitativo di merce entro il quale si può operare a termine è fissato, per le ditte industriali, in una quantità corrispondente alla capacità operativa degli impianti, tenuto conto dei quantitativi effettivamente importati e lavorati negli anni precedenti, mentre per le ditte commerciali è limitato alla copertura dei quantitativi destinati alla lavorazione interna tenendo per base le importazioni effettuate negli anni precedenti nonchè le ordinazioni in corso o ragionevolmente previste per l'anno in corso

E) Operazioni a termine sui cereali (grano duro, grano tenero, mais, orzo e avena)

1) Le operazioni a termine possono essere trattate

— per il grano duro presso le borse di Chicago, Londra e Minneapolis;

— per il grano tenero presso le borse di Chicago, Londra, Kansas City e Minneapolis;

— per il mais, l'orzo e l'avena presso le borse di Chicago e Londra;

2) la facoltà di operare è riservata alle ditte industriali e commerciali limitatamente alla copertura dei quantitativi destinati al consumo interno;

3) il quantitativo di merce entro il quale la ditta può operare a termine è fissato in una quantità corrispondente alle importazioni di cereali effettuate negli anni precedenti nonchè alle ordinazioni in corso o ragionevolmente previste per l'anno in esame.

F) Operazioni a termine sul caffè crudo

1) Le operazioni a termine devono essere esclusivamente trattate presso le borse di New York e di Londra;

2) la facoltà di operare a termine è riservata alle ditte commerciali e industriali, limitatamente alla copertura dei quantitativi destinati al consumo interno;

3) il quantitativo di merce entro il quale la ditta può operare a termine è fissato in una quantità corrispondente alle importazioni di caffè crudo effettuate negli anni precedenti nonchè alle ordinazioni in corso o ragionevolmente previste per l'anno in esame.

G) Operazioni a termine su gomma naturale

1) Le operazioni a termine devono essere esclusivamente trattate presso la London Rubber Terminal Market;

2) per le ditte industriali la facoltà di operare a termine è riservata alle aziende del settore per un quantitativo corrispondente alla capacità operativa degli impianti tenendo per base le quantità effettivamente importate e lavorate negli anni precedenti nonchè le ordinazioni in corso o ragionevolmente previste per l'anno in esame;

3) per le ditte commerciali la facoltà di operare a termine è limitata alla copertura dei quantitativi destinati alla lavorazione interna tenendo per base le importazioni effettuate negli anni precedenti nonchè le ordinazioni in corso o ragionevolmente previste per l'anno in esame.

H) NORME COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI A TERMINE

I contratti a termine su merci non devono rappresentare affari di speculazione ma di assicurazione contro i rischi di mercato che possono insorgere nella gestione aziendale delle ditte in connessione all'acquisto, alla vendita, alla lavorazione o al deposito a scorta di una equivalente partita di merce oggetto della contrattazione a termine.

L'autorizzazione ad *effettuare contrattazioni a termine su merci presso borse estere, dati gli* scopi per i quali è concessa, non può in alcun caso essere considerata come diritto precostituito all'ottenimento di eventuali licenze di importazione o di esportazione qualora si intenda provvedere al materiale trasferimento della merce oggetto della contrattazione a termine.

I « depositi » previsti dai regolamenti delle borse estere a garanzia dell'esecuzione dei contratti possono essere effettuati dalle banche, nell'interesse delle ditte autorizzate ad operare, a valere su proprie disponibilità o su linee di credito, oppure con disponibilità in valuta di conto valutario dell'operatore. Ove possibile, i depositi devono essere sostituiti da fidejussioni bancarie che possono essere prestate, qualora se ne presenti la necessità ed ove gli usi di borsa lo consentano, anche per importi globali oltre che a garanzia di singoli contratti onde evitare l'emissione di un numero elevato di fidejussioni iniziali. In ogni caso tali garanzie non dovranno essere rilasciate a copertura del pagamento delle merci previste nei contratti, ma esclusivamente del regolamento del saldo finale riveniente dalla chiusura delle operazioni e dovranno fare riferimento ai Plafond operativi concessi alle ditte. Le fidejussioni debbono intendersi valide per tutta la durata dei contratti a garanzia *dei quali vengono rilasciate dalle banche, anche se gli stessi hanno una scadenza che va oltre il periodo* di validità delle singole autorizzazioni. Eventuali esborsi ad integrazione dei depositi dovuti dagli operatori a copertura delle fluttuazioni dei margini possono analogamente essere effettuati dalle banche che segnaleranno l'operazione all'Ufficio (Operazioni in Cambi) con modulo Standard barrato.

Il pagamento delle differenze (attive o passive) risultanti dalla chiusura dei singoli contratti deve essere effettuato in contropartita con il mercato dei conti valutari osservati i termini di regolamento previsti dalle vigenti disposizioni. E' data, tuttavia, facoltà all'operatore italiano di conguagliare periodicamente, ma comunque per periodo non superiore ai 90 giorni, i saldi attivi o passivi maturati per singoli contratti con uno stesso broker. Gli eventuali saldi (attivi o passivi) risultanti dai conguagli, come sopra determinati,devono essere contestualmente regolati.

L'operatore deve immediatamente denunciare all'Ufficio, per il tramite della banca prescelta, la stipulazione dei contratti a termine, mediante il « Modulo di denuncia di contratto a termine » come da fac-simile di cui all'Allegato 6 – da compilarsi in triplice copia, nel quale devono essere specificati:

— gli estremi dell'autorizzaizone di massima rilasciata dall'Ufficio;

— tutti gli estremi del contratto (data, ragione sociale della ditta, numero del contratto, qualità e quantità della merce, prezzo, termine di consegna);

— la forma e l'entità della garanzia concessa (deposito con valuta riveniente da finanziamento bancario o da utilizzo di disponibilità in valuta di conto valutario dell'operatore, oppure fidejussione bancaria);

— il pagamento di provvigioni e spese accessorie effettuato in contropartita con il mercato dei conti valutari.

La banca trattiene la propria copia e trasmette all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) la seconda copia del modulo opportunamente compilato nella parte di propria competenza; la terza copia resta in possesso della ditta operatrice.

L'operatore alla chiusura dell'operazione deve darne immediata comunicazione, sempre per il tramite della banca prescelta, con il Modulo di rendiconto, come da fac simile di cui all'Allegato 7, da compilarsi in triplice copia, riportando il conteggio finale dell'operazione stessa« La banca trattiene la prima copia del modulo ed invia all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) la seconda copia opportunamente completata nella parte di propria competenza a conferma dei dati esposti dall'operatore (1), la terza copia del modulo resta in possesso della ditta operatrice.

All'atto della richiesta di proroga o comunque entro la scadenza delle autorizzazioni, le ditte devono inviare all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) un rendiconto rilasciato dal Broker che evidenzi tutti i contratti posti in essere, con l'indicazione dei rispettivi depositi (margini) versati a garanzia, delle eventuali integrazioni nonchè dei saldi rivenienti dalla chiusura totale o parziale dei contratti medesimi, accompagnato da una dichiarazione della ditta circa i quantitativi effettivamente lavorati, acquistati o venduti, e delle scorte esistenti nel periodo corrispondente.

Tutte le operazioni relative ai contratti a termine devono essere seguite, in ogni loro fase, *dalla banca che inizialmente è stata prescelta dall'operatore; qualora nel corso di una operazione,* l'operatore intenda avvalersi di altra banca, l'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) deve esserne immediatamente informato dalle due banche interessate.

Nel caso in cui l'operazione a termine si concluda con l'importazione o l'esportazione della merce la banca prescelta dall'operatore dovrà fornire all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi), con modulo standard barrato, gli estremi del relativo benestare all' importazione o all' esportazione allegando fotocopia della bolla doganale.

13) COMPENSAZIONI PRIVATE

Le importazioni ed esportazioni in compensazione privata, anche di merci « a dogana » qualunque sia il valore dell'operazione, sono effettuate su presentazione in dogana di autorizzazione Mincomes e di denuncia e benestare bancario (Mod. A Import/RA - A Esport/RA) — rilasciato *dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia territorialmente competente* rispetto alla sede della banca designata dall'operatore — sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.

La comunicazione dell'ottenuta autorizzazione ministeriale è data dall'Ufficio alla competente Rappresentanza e, per il tramite della banca prescelta, agli operatori; quest'ultima subordina nei confronti degli operatori il suo intervento nell'operazione alla loro esplicita accettazione di tutte le condizioni espressamente indicate dall'Ufficio contestualmente alla notifica dell'autorizzazione stessa.

14) PARTECIPAZIONI IN AZIENDE ESEGUITE CON APPORTO DI MERCI

A) Importazioni di macchinari per investimenti ai sensi della legge 7-2-1956, n 43

Le importazioni di valore superiore a Lit. 1 000 000 per investimenti ai sensi dell'art 5 della Legge 7-2-56, n. 43, sono effettuate con Mod. A Import rilasciato da banca abilitata con autorizzazione previa di Mincomes; su tale modulo devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione ministeriale e, alla voce « con impegno di regolamento in », la dizione: « Conto speciale Legge 7-2-56, n. 43 ».

(1) All'atto della trasmissione del modulo di denuncia e di rendiconto la banca deve aver cura di verificare il rispetto dei termini di validità dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio, provvedendo nel contempo ad invalidare la documentazione esibita dall'operatore interessato.

B) Esportazioni di merci « a dogana » per investimenti italiani all'estero

Le esportazioni di merci o di macchinari « a dogana » per l'assunzione di partecipazioni italiane all'estero, sono effettuate con Mod A Esport rilasciato da banca abilitata entro i limiti di valore della partecipazione e sempreche ricorrano le condizioni previste nella Circolare UIC n 1 del 31-8-1981; alla voce « con impegno di regolamento in » deve essere indicato « partecipazione italiana all'estero ».

C) Scarico di impegni

Lo scarico dell'impegno assunto dall'operatore entro i termini previsti viene effettuato al momento in cui la banca emittente dei Modd. A Import o A Esport ha notizia dell'avvenuto deposito bancario dei titoli italiani, rispettivamente esteri, rappresentativi della partecipazione; qualora questa non sia rappresentata da titoli, lo scarico viene effettuato mediante esibizione di documentazione attestante l'avvenuto apporto nel capitale dell'azienda.

A scarico effettuato la banca rimette all'Ufficio l'esemplare 1 opportunamente annotato in caso di eventuali inadempienze si applica la procedura stabilita dalle norme vigenti.

15) MODALITA' PER L'ACQUISTO E L'IMPORTAZIONE DI ORO GREGGIO

L'acquisto all'estero di oro greggio da destinare ad usi industriali è disciplinato dal D M. 23 marzo 1968 (G.U. n. 78 del 25-3-1968)

A) Rilascio delle autorizzazioni

Per l'approvvigionamento di oro greggio (in lingotti 'standard' contenenti oro fino entro i seguenti limiti: Kg. 10,850 peso minimo e Kg. 13,375 peso massimo), le imprese individuali o collettive esercenti attività che implicano l'impiego dell'oro quale materia prima, iscritte alla Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato, devono rivolgere, direttamente o per il tramite delle « Associazioni di categoria », la richiesta di autorizzazione al Ministero del Commercio con l'Estero (Direzione Generale per le Valute) e al Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Tesoro), trasmettendone copia per conoscenza all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi).

In dette richieste le imprese devono precisare il loro fabbisogno bimestrale di metallo ed impegnarsi a destinare l'oro acquisito a fronte delle autorizzazioni esclusivamente ad usi industriali, intendendosi per tali la trasformazione del metallo greggio in prodotto finito o semilavorato.

Le autorizzazioni alle imprese (assegnatarie) rilasciate dal Ministero del Commercio con l'Estero ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto Ministeriale, verranno notificate dall'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) alle imprese medesime mediante Mod. OC 460 — confronta allegato 10 — che dovrà essere restituito all'Ufficio all'atto del totale utilizzo e comunque entro il termine di presentazione delle domande relative al successivo bimestre, tenendo presente che la mancata restituzione può comportare un ritardo nel rilascio delle notifiche di autorizzazione.

Sulla base e nei limiti di validità delle autorizzazioni anzidette, le banche abilitate sono facoltizzate a procedere all'acquisto all'estero dell'oro come in appresso indicato.

B) Modalità di acquisto e contestuale cessione alle ditte

a) Approvvigionamento di oro da parte delle banche.

La banca prescelta dalla ditta, su presentazione di regolare notifica di autorizzazione (Modulo OC 460), procede all'acquisto a pronti sul mercato estero dei lingotti di oro greggio commissionatile.

b) Cessione da parte delle banche alle imprese autorizzate

Contestualmente all'acquisto dell'oro all'estero la banca ne effettua la cessione alla ditta con le modalità previste dall'Art. 3 del citato Decreto Ministeriale, provvedendo a:

1) annotare negli appositi spazi a tergo della notifica di autorizzazione (Mod OC 460) il quantitativo dei lingotti ceduti e la relativa data;

2) comunicare all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi), contestualmente a ciascuna cessione, a mezzo telex o telegraficamente, il quantitativo dei lingotti ceduti — contraddistinti da numero di serie, titolo e peso — con esatto riferimento alla ditta, numero di notifica (Mod. OC 460), prezzo unitario, peso e costo complessivo secondo lo schema di cui all'Allegato 12.

C) Importazione e consegna alle imprese assegnatarie dell'oro acquistato

a) L'importazione dell'oro acquistato sul mercato estero viene effettuata dalla banca

— Per ogni quantitativo da importare dovrà essere esibito in dogana un Mod. A Import, emesso a nome della banca acquirente, il cui esemplare 1, ad operazione effettuata, dovrà essere inoltrato all'Ufficio (Servizio Elaborazioni Statistiche) allegato ai Mod. 1 M o 2 M, accompagnato da distinta particolare in modo da facilitarne l'identificazione.

— L'oro così importato deve essere immediatamente consegnato alle imprese assegnatarie, annotando negli appositi spazi a tergo della notifica di autorizzazione (Mod. OC 460) la data di consegna.

b) Conto deposito.

— Le banche autorizzate dai competenti Ministeri, per il tramite dell'Ufficio, ad importare l'oro da immettere in conto deposito, dovranno esibire in dogana, all'atto di ogni importazione, un Mod. A Import, con impegno di regolamento(cfr. Cap. II - tit. I - lett. c) emesso a nome della banca.

Su detto modulo dovranno essere riportati gli estremi della autorizzazione dell'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi).

— Per ogni singola partita di oro prelevata da detto « Conto deposito » per effettuarne la consegna alla clientela richiedente, dovrà essere emesso, sempre a nome della banca, un Mod. B Import « pro-forma » barrato, con l'avvertenza che nello spazio riservato alle note dovranno essere riportati:

— gli estremi della notifica di autorizzazione (Mod. OC 460);

— l'esatto peso in Kg di oro fino della singola partita ceduta al cliente.

D) Cessione a terzi di oro greggio da parte delle ditte assegnatarie

E' consentito alle imprese assegnatarie di cedere a terzi, sotto la propria responsabilità, l'oro greggio acquistato sempreché venga utilizzato dai cessionari esclusivamente per usi industriali.

Le imprese assegnatarie potranno procedere alla vendita del metallo solo dopo aver riscontrato che i cessionari abbiano quei requisiti di serietà e capacità che lascino ragionevolmente ritenere il quantitativo di oro richiesto compatibile alle loro possibilità operative.

Inoltre, le imprese assegnatarie, all'atto della prima cessione, devono farsi consegnare dai cessionari il relativo certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o copia della licenza di P.S. aggiornati, da conservare agli atti, dai quali risulti che si tratta di imprese esercenti attività che implica l'impiego dell'oro come materia prima; tale formalità relativa alla richiesta di detti certificati dovrà essere ripetuta con cadenza annuale.

I cessionari non possono a loro volta cedere, allo stato greggio, l'oro acquistato dagli assegnatari, essendo essi facoltizzati soltanto a lavorarlo in proprio o affidarlo in conto lavorazione ad altro laboratorio o industria per ottenere prodotti finiti o semilavorati. Pertanto, all'atto della consegna del metallo, i cessionari dovranno sottoscrivere, in calce o. a tergo delle relative fatture emesse dalle imprese assegnatarie (cedenti), una dichiarazione redatta, a seconda dei casi, nei seguenti termini:

« Sotto la mia responsabilità dichiaro che l'oro greggio di cui alla presente fattura non sarà ceduto a terzi allo stato greggio, ma verrà immediatamente immesso in lavorazione presso il mio laboratorio

Firma »

oppure

« Sotto la mia responsabilità dichiaro che l'oro greggio di cui alla presente fattura non sarà ceduto a terzi allo stato greggio, ma verrà immediatamente consegnato alla ditta .... (denominazione e indirizzo) .... in conto lavorazione come da bolle di consegna di carico e scarico della cui conservazione mi reputo responsabile per ogni controllo dei competenti organi valutari

Firma »

Le cessioni a terzi di oro greggio devono essere notificate all'Ufficio dalle ditte cedenti (assegnatarie) con le modalità di cui al successivo punto E).

Le imprese assegnatarie di oro greggio e gli eventuali loro cessionari dovranno essere in grado, in sede di accertamenti, di dimostrare il regolare utilizzo dell'oro acquistato.

E) Termini per la presentazione delle richieste di autorizzazione

Le imprese interessate dovranno far pervenire le richieste relative al proprio fabbisogno bimestrale alle *Amministrazioni di cui alla precedente lettera A)* entro le seguenti date: 15 dicembre, 15 febbraio, 15 aprile, 15 giugno, 15 agosto e 15 ottobre, rispettivamente per il I, II, III, IV, V e VI bimestre di ciascun anno.

La copia di tali richieste indirizzata all'Ufficio (Servizio Operazioni in Cambi) dovrà essere corredata da una dichiarazione di utilizzo della assegnazione precedente al bimestre in corso (Allegato 11) allegando, nel caso di cessione di orò greggio a terzi, un elenco delle ditte alle quali le assegnatarie hanno ceduto l'oro, con la specifica, per ciascuna di esse, del numero delle cessioni e del quantitativo complessivo di metallo ceduto. Nella compilazione della suddetta dichiarazione, il quantitativo di metallo deve essere espresso in grammi.

Inoltre, annualmente, all'atto della prima richiesta di assegnazione, le imprese assegnatarie devono far pervenire all'Ufficio, in allegato alla richiesta medesima, il proprio certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o copia della licenza di P.S. aggiornati che le abilitano ad utilizzare l'oro greggio per gli usi consentiti (1).

(1) Sono esonerate dall'obbligo di produrre tale documentazione le imprese interessate iscritte presso quelle Camere di Commercio che abbiano fatto pervenire all'Ufficio un elenco, da aggiornare periodicamente, completo di denominazione, indirizzo e numero d'iscrizione delle ditte stesse.

16) REGOLAMENTO VALUTARIO DELLE IMPORTAZIONI DI TALUNE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALL'EGITTO

Il regolamento valutario delle importazioni di merci originarie e provenienti dall'Egitto, diverse dal cotone greggio, *riso* e *olio greggio di petrolio*, *ferme restando le altre disposizioni di carattere generale*, deve essere effettuato come segue:

— per il 30% del valore delle merci a favore del creditore residente in Egitto, mediante versamento del corrispondente ammontare in lire italiane all'Ufficio, per il tramite della Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla residenza dell'importatore;

— per il 70% a favore del creditore residente in Egitto oppure i uno dei Paesi aderenti alla O.C S.E., in valuta di conto valutario o mediante accreditamento di lire in « conto estero ».

Qualora l' importazione delle predette merci venga effettuata per il tramite di operatori residenti in Paesi O.C.S.E , il regolamento può avvenire anche mediante versamento, da parte dell'operatore nazionale, dell'intero importo rappresentante il valore delle merci, in c/ estero a favore del venditore residente in terzo Paese aderente all'O.C.S.E., a condizione che, contemporaneamente, sia disposta apertura di credito, da parte del predetto venditore estero, sulla medesima banca italiana a favore *dell'esportatore egiziano* pari all'importo da quest'ultimo fatturato, da utilizzare secondo le disposizioni di cui ai due precedenti alinea.

17) SCAMBI REGIONALI

Gli scambi regionali o locali, previsti nei relativi accordi, tra

— Trentino Alto Adige e Tirolo Vorarlberg

— *Zona* di *Gorizia-Udine* e *Zone* di Sesana, Nuova Gorizia e Tolmino

— Zona di Trieste e Zone di Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia

sono disciplinati dalle particolari disposizioni emanate dal Ministero del Commercio con l'Estero

Allegato 1

EMISSIONE DI MODULI VALUTARI RISERVATA ALL'UFFICIO E ALLE SUE RAPPRESENTANZE

E' riservata all'Ufficio e alle sue Rappresentanze presso la Banca d'Italia la competenza alla emissione dei moduli valutari per le operazioni di seguito specificate, con l'osservanza delle disposizioni di carattere generale o particolare contenute nei vari Capitoli che disciplinano le operazioni stesse (cfr. i riferimenti di volta in volta indicati).

I - COMPETENZA DELL'UFFICIO (Modd. A Import, A Esport contrassegnati da asterischi)

Importazioni.	Esportazioni:
— con finanziamenti I M I. (Eximbank)	
— per conto di Pubbliche Amministrazioni, con regolamento valutario	— per conto di Pubbliche Amministrazioni, con regolamento valutario

II - COMPETENZA DELLE RAPPRESENTANZE DELL'UFFICIO PRESSO LA BANCA D'ITALIA (Modd. A Import/RA e A Esport/RA)

Cap II) Importazioni ed esportazioni in definitiva

— importazioni « franco valuta » di merci « a dogana » (cfr. Tit. II)	— Esportazioni « franco valuta » di merci « a dogana » (cfr. Tit. II)
— Importazioni «franco valuta» per conto di Pubbliche Amministrazioni	— Esportazioni « franco valuta » per conto di Pubbliche Amministrazioni

Cap. III) Importazioni ed esportazioni in temporanea

— Importazioni in temporanea senza regolamento, per conto di Pubbliche Amministrazioni	— Esportazioni in temporanea (cfr Tit II) anche per conto di Pubbliche Amministrazioni
— reimportazioni di merci esportate in temporanea (cfr. Tit. II)	— Riesportazioni: 1) di merci « a dogana » prodotte con materie prime importate temporaneamente in proprio senza pagamento da parte dell'estero (cfr. Tit. I) 2) di merci importate in temporanea senza regolamento, per conto di Pubbliche Amministrazioni
— Reimportazioni di merci in genere esportate in temporanea per la lavorazione per conto di committenti italiani (cfr. Tit. II)	— Esportazioni temporanee di merci in genere per la lavorazione per conto (cfr. Tit. II)

Cap. IV Navigazione

I - Bunkeraggi

— Reintegro di prestiti di prodotti petroliferi nazionali a ditte estere (cfr. lett C - punto 1)	— Prestiti di prodotti petroliferi nazionali a ditte estere (cfr. lett. C - punto 1)

II - Provveditorie marittime

	— Esportazioni senza regolamento per scorte di bordo presso scali aerei in territorio estero
	— Introduzione in magazzini doganalmente vigilati per forniture a navi nazionali ed estere di prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime importate in temporanea

III - Acquisto, vendita e riparazioni di natanti - Altre operazioni connesse con l'esercizio della navigazione

— Importazioni « franco valuta » di materiali « a dogana », sbarcati da navi battenti bandiera estera riparate in cantieri nazionali	— Esportazioni senza regolamento di materiali e pezzi di ricambio « a dogana » destinati alla riparazione di navi battenti bandiera estera in porti esteri
	— Esportazioni di materiali e pezzi di ricambio destinati alla riparazione di navi battenti bandiera italiana in porti esteri
— Importazioni di provviste di bordo sbarcate da navi nazionali (eccedenze di cambusa)	— Trasbordo su navi nazionali o estere di rimanenze di prodotti petroliferi e di provviste e dotazioni di bordo provenienti dalla demolizione di navi battenti bandiera nazionale od estera
— Reimportazioni di merci non vendute esportate per dotazioni di botteghe di bordo	— Esportazioni di merci per dotazioni di botteghe di bordo

Cap. V) Commercio di transito

	— Rispedizioni, da spazi doganali o da magazzini o depositi doganali di ogni specie, di merci in transito indiretto comprese nella tabella « Esport » (cfr. Par. 7)

Cap. VI) Varie

	— Esportazioni di quadri, sculture, tappeti, opere d'arte in genere, effettuate al seguito di coloro che espatriano definitivamente (cfr. Par. 6)
	— Esportazioni da parte di banche italiane alle loro corrispondenti estere di biglietti e monete metalliche italiani (cfr. circolare UIC n. 1 del 31-8-1981)
— Importazione di merci in compensazione privata (cfr. Par. 13)	— Esportazione di merci in compensazione privata (cfr. Par. 13)

Allegato 2

NORME PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI VALUTARI

I moduli valutari devono essere compilati secondo le istruzioni di cui allo schema in appresso, che si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche alla compilazione dei Modd. A Import e A Esport « Proc. Spec. » (1):

VOCI DEL MODULO	COMPILAZIONE
1) paese creditore	deve essere indicato il paese al quale è effettuato il regolamento, oppure — per le importazioni per la lavorazione per conto: quello del committente estero; — per le reimportazioni di merci nazionali inviate all'estero per la lavorazione: quello della ditta estera che ha eseguito la lavorazione; (l'indicazione del paese creditore deve essere omessa e l'apposito spazio annullato con tratteggio sui Modd. A Import-RA e A Import relativi ad operazioni « franco valuta » o « senza regolamento »);
2) paese debitore	deve essere indicato il paese dal quale perviene il regolamento, oppure — per le esportazioni per la lavorazione per conto: quello della ditta estera che esegue la lavorazione; — per le riesportazioni di prodotti ottenuti dalla lavorazione per conto: quello del committente estero; — per bunkeraggi a navi nazionali con regolamento in lire italiane: « Italia »; (l'indicazione del paese debitore deve essere omessa e l'apposito spazio annullato con tratteggio sui Modd. A Import-RA e A Esport relativi ad operazioni « franco valuta » o « senza regolamento »);
3) con impegno di regolamento in	a seconda dei casi: — valuta di conto valutario oppure lire di o da accreditare in « conto estero »; — « lavorazione per conto dell'estero » e, per la riesportazione, indicare la valuta del compenso oppure « in natura »; — « lavorazione per conto dell'Italia » e, per la reimportazione, indicare la valuta del compenso oppure « in natura »; — « lire italiane », per i bunkeraggi regolabili in lire italiane; — « franco valuta », per le importazioni e le esportazioni in definitiva che non danno luogo a costituzione di debiti o crediti nei confronti dell'estero oppure alla loro estinzione; — « temporanea importazione/esportazione - senza regolamento », per le importazioni e le esportazioni in temporanea che non danno luogo ad alcun regolamento; — « scarico di temporanea importazione/esportazione - senza regolamento » per le riesportazioni e le reimportazioni di merci importate/esportate in temporanea senza regolamento; — « transito », per le operazioni di transito; — « lire italiane - finanziamento B.I.R.S. - Washington », per le esportazioni effettuate a valere sui finanziamenti B.I.R.S.; — per le rispedizioni per restituzione o sostituzione di merci estere giacenti in dogana, annullare lo spazio relativo, con tratteggio;
4) importatore ed esportatore italiano	devono essere individuati in modo preciso e completo (numero di posizione meccanografico assegnato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio, cognome e nome o ragione sociale e indirizzo) senza omissione o abbreviazione alcuna che non figuri nella stessa denominazione della ditta; il numero di posizione deve precedere il cognome e nome o ragione sociale dell'operatore e può essere omesso, apponendo l'indicazione « operatore occasionale », soltanto quando l'operatore stesso non risulti iscritto alla Camera di Commercio; qualora l'operatore occasionale richieda frequentemente moduli valutari, deve essere invitato a farsi assegnare il predetto numero di posizione meccanografico;
5) può importare/esportare, in conformità alle vigenti disposizioni, in	— « definitiva », così qualificando: le importazioni comuni, quelle in conto deposito, in commissione, franco valuta, le reimportazioni di merci lavorate all'estero, ecc.; e del pari: *le esportazioni comuni, quelle franco valuta,* le riesportazioni di merci estere lavorate, le rispedizioni di merci in transito, ecc.; — « temporanea », anche se oggetto dell'operazione siano: importazioni di merci estere per la lavorazione per conto o esportazioni di merci italiane da sottoporre a lavorazione all'estero oppure da esportare in fiere, mostre, ecc.; per le operazioni di transito, e per le rispedizioni per restituzione o sostituzione di merci estere giacenti in dogana, annullare lo spazio relativo, con tratteggio;

(1) Per le operazioni domiciliate sulle denunce e benestare bancari deve sempre essere riportato il « numero di riferimento » dell'operazione assegnato dall'Ufficio. Tale numero deve essere apposto in alto a destra sopra il numero di serie delle denunce e benestare bancari.

VOCI DEL MODULO	COMPILAZIONE
6) le merci sotto indicate, per	— « acquisto a fermo » o « vendita a fermo », rispettivamente per le importazioni (anche in temporanea) o le esportazioni; — « tentarne la vendita »; — « partecipazione a mostre o fiere »; — « lavorazione per conto » oppure « riparazioni » (specificando se a titolo gratuito) quando trattasi di importazione per lavorazione o riparazione in Italia per conto di committente estero e della successiva riesportazione; in caso di riesportazione di merci lavorate e destinate a forniture marittime deve essere aggiunta la dicitura: « per provviste di bordo »; — « lavorazione per nostro conto » oppure « riparazioni per nostro conto » (specificando se a titolo gratuito) quando trattasi di esportazioni per lavorazione o riparazione all'estero per conto di committente italiano e della successiva reimportazione; — « vendita in commissione » o « vendita in conto deposito » sia per le importazioni che per le esportazioni; — « rispedizione di merci in transito »; — « rispedizione per .... (contestazione, impossibilità di pagamento, ecc. ....) »; — « bunkeraggio »; — « provviste di bordo »; — « prestito di prodotti petroliferi » sul Mod. A Esport-RA e « restituzione di prestito di prodotti petroliferi » sul corrispondente Mod. A Import-RA; — « riparazione di nave italiana in porto estero »;
7) e con pagamento	per le importazioni, a seconda dei casi: — « anticipato » se il pagamento a favore dell'esportatore estero è stato effettuato prima dell'importazione della merce; — « anticipato contro documenti » se il pagamento a favore dell'esportatore estero viene effettuato, a fronte di documenti rappresentativi, prima dell'importazione della merce; — « posticipato » se il pagamento a favore dell'esportatore estero viene effettuato dopo l'importazione della merce; — « contro assegno » per spedizioni dall'estero contro assegno; per le esportazioni a seconda dei casi: — « anticipato » se il regolamento a favore dell'esportatore italiano avviene prima dell'esportazione; — « posticipato contro documenti » se il regolamento a favore dell'esportatore italiano avviene contro consegna dei documenti rappresentativi della merce e quindi dopo spedizione di essa; — « posticipato » se il regolamento a favore dell'esportatore italiano avviene dopo l'esportazione della merce; — « contro assegno » per spedizioni all'estero contro assegno; per le reimportazioni di merci nazionali che hanno subito una lavorazione all'estero e per le riesportazioni di merci estere lavorate in Italia, rispettivamente: reimportazioni e riesportazioni, facendo seguire, a seconda dei casi, le medesime indicazioni di cui ai precedenti alinea per la forma di pagamento del compenso convenuto; per le importazioni in temporanea per lavorazione per conto estero e per le esportazioni in temporanea di merci nazionali da assoggettare a lavorazione estera per conto italiano, è annullato con tratteggio lo spazio relativo al pagamento;
8) esportatore estero o destinatario	devono essere indicati il nome e cognome, o ragione sociale, e indirizzo, senza omissione o abbreviazione alcuna che non figuri nella stessa denominazione della ditta;
9) scadenza impegno	deve essere indicata la data certa (giorno, mese ed anno) stabilita fra le parti; quando il regolamento è convenuto in contratto con riferimento ad evento di data ancora incerta (ad es.: « a tre mesi arrivo merce »), deve essere indicata la data (sempre espressa in giorno, mese ed anno) dedotta con la maggiore possibile approssimazione da altri elementi connessi alla operazione. Qualora il pagamento sia effettuato a mezzo di titoli cambiari (tratte, pagherò, ecc.) i titoli stessi e le relative scadenze devono essere specificati nello spazio immediatamente sottostante;
10) licenza Ministero Finanze	gli estremi e la validità delle autorizzazioni ministeriali o del nulla osta di determinati Enti; devono essere riportati gli estremi (numero e data preceduti dalla sigla C.E.) della corrispondente autorizzazione originaria, e non dell'eventuale proroga o modifica, del Ministero del Commercio con l'Estero; per le operazioni soggette alla sola autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero oppure al benestare di altri Enti, devono essere riportati gli estremi della relativa autorizzazione originaria e delle eventuali proroghe o modifiche con indicazione dell'Ente che lo ha rilasciato;
11) nello spazio riservato alla validità del modulo agli effetti doganali	deve essere indicata la validità massima di 60 giorni dalla data di emissione, opportunamente abbreviati in relazione alla validità doganale dell'autorizzazione ministeriale, se prescritta;
12) importo della fattura	nei tre elementi che lo costituiscono, cioè il costo della merce, il nolo (fino alla frontiera doganale italiana) e l'assicurazione; detratti dal « Totale » gli sconti, gli abbuoni e le percentuali eventualmente concessi, si espone l'« Importo netto » della fattura. La scomposizione del prezzo nei suoi elementi e l'indicazione degli sconti ed abbuoni possono essere omessi quando non siano identificabili. Non devono, invece, mai essere omesse, a fianco dell'importo della fattura, le condizioni di resa (cif o fob oppure altra simile) delle merci, condizioni che sono oggetto di libera contrattazione degli operatori; quando le operazioni sono soggette ad autorizzazione ministeriale ed il relativo provvedimento non indica espressamente le condizioni di resa, il valore delle merci all'esportazione deve intendersi fob e quello delle merci all'importazione cif.

VOCI DEL MODULO	COMPILAZIONE
	In particolare deve essere indicato: — nelle importazioni e nelle esportazioni per la lavorazione, il valore della merce temporaneamente importata o esportata per la lavorazione; — nelle reimportazioni e nelle riesportazioni di prodotti lavorati per conto, rispettivamente all'estero o in Italia, il valore della merce *grezza* che è stata sottoposta a lavorazione; — nelle rispedizioni di merci in transito, l'importo della fattura di rivendita; — per le esportazioni in conto deposito o per la vendita in commissione di prodotti ortoflorofrutticoli l'indicazione deve essere fatta con l'osservanza delle particolari disposizioni di cui al paragrafo 10) del Cap. I;
13) *quantità e qualità della merce:*	deve essere sempre espressa in chilogrammi, in litri o in metri (oppure nei loro multipli o sottomultipli), oltre che nel numero dei colli (sacchi, ceste, botti, ecc.) salvo che essa, in base alla tariffa doganale, non sia considerata in numero di capi o in altra misura; in ogni caso i dati relativi alla quantità della merce devono essere trascritti in lingua italiana e ridotti in misura di sistema decimale;
— *qualità*	deve essere indicata in lingua italiana e possibilmente nella *terminologia* della Tariffa generale dei dazi doganali di importazione, con precisazione del genere dei colli, delle marche, ecc. e con il numero di riferimento della Tariffa doganale (nell'apposito spazio) che non deve mai essere omesso. Nel caso di merci varie, queste devono essere descritte e qualificate distintamente, così come distintamente devono essere esposti i quantitativi, i prezzi e gli importi parziali corrispondenti. Quando lo spazio riservato alla descrizione delle merci, per la molteplicità di esse, risulti insufficiente, può farsi uso di un foglio annesso con tracciato rispondente allo scopo; in tal caso, sulla denuncia benestare deve farsi richiamo all'allegato che, firmato dall'*operatore* e *dalla banca*, immediatamente sotto l'elenco delle merci, è successivamente vistato anche dalla dogana. Nelle reimportazioni e riesportazioni di merci lavorate per conto, devono essere indicate la quantità e la qualità del prodotto ottenuto dalla lavorazione e non la quantità e qualità delle merci *grezze* sottoposte a lavorazione, sebbene, come prescritto al *precedente punto* 12), il valore da indicare sui moduli sia quello delle merci grezze a suo tempo importate o esportate per lavorazione;
14) Note	deve essere indicato, a seconda dei casi: — « provvigioni dovute all'agente estero ...... percentuale) ...... », quando l'esportatore intenda fruire della facoltà di regolare le provvigioni spettanti al proprio rappresentante all'estero, anche se non esposte in fattura, a valere sul ricavo lordo dell'*esportazione, osservate* le disposizioni vigenti in materia; — « fondi provenienti da finanziamento » « fondi provenienti da finanziamento in .... (valuta) .... » a seconda che il regolamento a favore dell'estero avvenga nella stessa valuta anticipata oppure in valuta diversa o *in lire di « conto estero »*;
segue: Note	— « ammontare del compenso da regolarsi in .... (valuta di conto valutario), lire di o da accreditare in « conto estero ») .... », per le reimportazioni di merci lavorate all'estero per conto italiano e per le riesportazioni di merci lavorate in Italia per conto estero; l'ammontare del compenso da indicare è quello relativo al quantitativo del prodotto indicato nel modulo e non quello dell'intera partita oggetto della lavorazione; — « compenso in natura corrisposto con trat enuta di .... (quantitativo) .... di .... (descrizione della merce allo stato della consegna per la lavorazione o dei prodotti o sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione, trattenuti a compenso) .... per un valore di .... (valuta e importo espressi sia nel prezzo unitario che nel valore complessivo) .... », per le reimportazioni di *merci lavorate all'estero per conto italiano* e per le riesportazioni di merci lavorate in Italia per conto dell'estero, quando, *su autorizzazione ministeriale*, il compenso è stabilito in natura sulla merce originaria o sui prodotti o sottoprodotti risultanti dalla lavorazione; oppure « compenso in natura corrisposto con importazione/esportazione di .... (quantitativo) .... di .... (descrizione della merce) .... per un valore di .... (valuta e importo espresso sia nel prezzo unitario che nel valore complessivo) .... », quando, su autorizzazione *ministeriale*, il *compenso è corrisposto mediante* la fornitura di un corrispettivo di merce diversa da quella oggetto della lavorazione. — « materie prime nazionali incorporate nel prodotto di cui al presente modulo .... (valore) .... », per le riesportazioni di prodotti ottenuti dalla lavorazione in Italia per conto estero, quando nei prodotti stessi siano incorporate aliquote di materie prime nazionali; — « materie prime estere incorporate nel prodotto di cui al presente modulo .... (valore) .... », per le reimportazioni di prodotti ottenuti dalla lavorazione all'estero per conto italiano, quando nei prodotti stessi siano incorporate aliquote di materie prime dell'estero; — « Mod. B Import n. .... » oppure « Mod. B Esport n. .... », quando l'emissione dei moduli valutari in compilazione è stata preceduta da notifica bancaria di avvenuto regolamento totale o parziale; — « nessun impegno valutario è assunto per compensi relativi alla lavorazione », quando la lavorazione avviene a titolo gratuito; — « costo all'origine delle merci da rispedire: .... (valuta, importo) .... », per merci in transito; — « campione o campionario »; — « forniture a botteghe di bordo »;

VOCI DEL MODULO	COMPILAZIONE
segue: Note	— « l'esportatore assume impegno di destinare detti materiali esclusivamente alla riparazione di nave italiana in porto estero e di non cedere né porre in vendita all'estero i materiali stessi se non previa autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero », impegno che deve essere controfirmato dall'esportatore interessato; — « l'esportatore (per forniture contrattate cif) o importatore (per acquisti fob) assume impegno di attenersi per il contratto di trasporto e per il regolamento del nolo alle norme vigenti in materia », impegno che deve essere controfirmato dall'operatore interessato; — «dogana di uscita: .... (indicazione della dogana) ....» sul Mod. A Esport-RA o Mod. A Esport rilasciato per l'esportazione, temperanea o definitiva, di oggetti aventi iteresse artistico o storico; a norma dell'art. 159 del R.D. 30 gennaio 1913 n. 363, la dogana indicata deve essere una dogana di confine; — la causale dell'operazione per le importazioni e le esportazioni « franco valuta »; — il dettaglio delle modalità di pagamento (anticipato, contro documenti, posticipato) delle operazioni di importazione o di esportazione con pagamento in tutto o in parte anticipato o posticipato oltre i termini di iniziativa bancaria. In tale dettaglio deve essere precisato: per le quote già regolate (pagamento anticipato), gli estremi dei Modd. B Import/Esport (numero, data, valuta e importo); per le quote da regolare, i singoli ratei e le relative scadenze; Qualora per la parte ancora da regolare non sia possibile precisare l'importo e la scadenza in quanto gli stessi devono essere determinati in relazione al verificarsi di particolari eventi diversi dalla esportazione o dalla importazione, la banca dovrà riportare sinteticamente tali modalità previste dal contratto.
15) Regolamento	nei seguenti particolari casi, deve essere indicato: — « non dà luogo a negoziazione di valuta » se trattasi di importazioni o di esportazioni per la lavorazione nonchè della riesportazione o della reimportazione dei prodotti lavorati, il cui compenso è corrisposto in natura; — « Mod. A Esport-RA n. .... » sul Mod. « A Import-RA rilasciato per la reimportazione di merce già esportata per la lavorazione oppure in temporanea; — « Mod. A Import n. .... » sul Mod. A Esport rilasciato per la riesportazione di merci già importate per la lavorazione; — gli estremi e la causale della contropartita, nel caso di compensazione valutaria.

Allegato 3

IMPORTAZIONI AGEVOLATE CHE POSSONO ESSERE CONSENTITE DALLE DOGANE SENZA FORMALITA' VALUTARIE E SENZA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

1) Piccole quantità di merci portate seco dai viaggiatori per evidente uso personale, nonchè tabacchi lavorati per consumo personale di chi li introduce nei limiti stabiliti dalla nota alla voce 24.02-a della Tariffa dei dazi doganali.

Dalle agevolezze previste possono essere escluse le persone che hanno occasione di attraversare frequentemente il confine.

2) Effetti, armi (limitatamente alle armi da difesa personale e da caccia e relative munizioni, purchè accompagnate dal permesso delle Autorità di P.S) e strumenti portatili dei viagigatori : macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari e sia ammesso dalla dogana alla esenzione da dazi, ai sensi dell'art. 14 punto 3 delle disposizioni preliminari di tariffa.

Per gli apparecchi radioriceventi portatili di modeste dimensioni e di evidente uso personale, l'importazione è parimenti ammessa direttamente dalla Dogana, purchè gli apparecchi stessi siano usati ed al seguito immediato di viaggiatori.

Dalle agevolezze previste possono essere escluse le persone che hanno occasione di attraversare frequentemente il confine.

3) Effetti, mobili, libri, veicoli (vetture, velocipedi, automobili, motocicli), utensili e strumenti necessari alla professione, e altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza nella Repubblica, purchè il tutto sia usato e proporzionato, per quantità e valore, alla condizione dei proprietari e ne sia ammessa dalla Dogana la introduzione in esenzione da dazio, in termine non maggiore di sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. Tale importazione è consentita dalla Dogana, dopo la presentazione di un certificato del Municipio del luogo in cui fu eletta la nuova residenza, attestante lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza all'estero e la data della dichiarazione di trasferimento (1).

Per le vetture, automobili e motocicli usati, l'agevolazione è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante idonei documenti (2), di aver acquistato detti veicoli prima della data del proprio trasferimento di residenza nella Repubblica, nonchè alla condizione, qualora trattasi di connazionali rimpatriati, che l'acquisto sia stato effettuato durante la permanenza all'estero, valutabile in un periodo di tempo non inferiore a 4 mesi. Per l'importazione degli apparecchi radioriceventi o televisivi eventualmente compresi tra le masserizie non dovrà essere presentato il nulla osta del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

La concessione è fatta soltanto se gli oggetti sono presentati nel loro complesso e non isolatamente, ad eccezione delle autovetture che possono essere ammesse all'agevolezza di cui sopra, anche se presentate separatamente, alle condizioni all'uopo precisate dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 209 del 29-7-53.

---

(1) Per i cittadini italiani che rimpatriano dal servizio prestato presso Organizzazioni Internazionali, cui l'Italia partecipa, tale importazione potrà essere consentita su presentazione di un certificato rilasciato dalle predette Organizzazioni.

(2) Titolo di proprietà dell'autovettura - motocicletta (libretto di circolazione o certificato di immatricolazione estera o documento equivalente).
Certificato attestante il trasferimento della residenza in Italia o, per i connazionali rimpatriati, certificato anagrafico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale emerga il periodo della loro permanenza all'estero.

4) Oggetti spettanti

— ai Sovrani, ai Capi di Stato e Principi di sangue delle famiglie regnanti che vengono a soggiornare nel territorio dalla Repubblica;

— ai Capi di missioni e ai membri del Corpo Diplomatico accreditati in Italia e regolarmente notificati al Ministero degli Affari Esteri;

— al Gran Maestro ed al Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta;

— ai funzionari consolari di carriera stranieri autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia, in quanto ammessi dalla Dogana all'importazione in esenzione da dazio, in base al prescritto buono rilasciato dal Ministero delle Finanze.

5) Effetti e mobili di primo impianto spettanti ai Consoli stranieri non di carriera (esclusi gli oggetti di consumo come derrate alimentari, coloniali, generi di privativa, vini, liquori e simili), nonchè le uniformi dei Consoli esteri e le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, compresi i mobili di custodia degli oggetti medesimi, le casseforti e le macchine da scrivere, che i Governi esteri spediscono ai rispettivi Consoli in Italia per uso dell'Ufficio consolare, in quanto ammessi dalla Dogana all'importazione in esenzione da dazio, in base al prescritto buono rilasciato dal Ministero delle Finanze.

6) Effetti e mobili usati, appartenenti agli impiegati civili e militari dello Stato che ritornano dopo di essere stati ad esercitare il loro ufficio all'estero, ammessi dalla Dogana all'importazione in esenzione da dazio, purchè sia presentata apposita dichiarazione della Amministrazione di appartenenza.

L'agevolazione, ai soli fini di deroga ai divieti economici e valutari, è estesa anche ai cittadini italiani che ritornano dopo aver disimpegnato all'estero incarichi ufficiali per conto dello Stato, previa presentazione di apposita dichiarazione dell'Amministrazione statale che ha dato l'incarico.

Per le vetture automobili usate, l'agevolazione è subordinata in ogni caso alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante attendibili idonei documenti, di aver posseduto ed usato le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel territorio della Repubblica.

La concessione è accordata soltanto se gli oggetti sono presentati nel loro complesso e non isolatamente, ad eccezione delle autovetture che possono essere ammesse all'agevolezza di cui sopra anche se presentate separatamente, alle condizioni all'uopo precisate dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 209 del 29-7-53. (Vedi punto 3).

7) Abiti, arredi teatrali, strumenti, usati, e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo, *animali condotti da giocolieri* o da impresari ambulanti di pubblici spettacoli, in quanto ammessi dalla Dogana in esenzione da dazio.

8) *a)* Pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono direttamente a Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico o didattico o culturale; pubblicazioni, anche periodiche, in lingua italiana, curate da Camere di commercio ed altri Enti italiani all'estero, a scopo di propaganda industriale e commerciale interessante l'economia della Repubblica, purchè ammessi dalla Dogana all'importazione in esenzione da dazio

Per ottenere l'esenzione dalle formalità valutarie si deve far constatare alla Dogana, nel primo caso l'avvenuto dono, nel secondo che le pubblicazioni sono destinate a distribuzione gratuita;

b) pubblicazioni stampate in lingua straniera di carattere tecnico indirizzate al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale FF.SS.;

c) pubblicazioni e bollettini ufficiali contenenti gli atti sociali, studi e conclusioni di questioni tecniche inviate al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale FF.SS da Associazioni internazionali, ferroviarie o di trasporti;

d) pubblicazioni inerenti al *servizio telegrafico e radiotelegrafico* ricevute dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

9) Plichi sottofascia contenenti

— spartiti musicali e di testi di opere teatrali, già inviati all'estero per l'esecuzione di opere teatrali e di concerti sinfonici, semprechè dal timbro di qualifica della Società Italiana Autori Editori e *dalla bolletta di esportazione* (che dovrà essere esibita in Dogana) risulti accertato che trattasi di spartiti e testi esportati in base alla predetta agevolazione;

— libri, giornali, riviste e pubblicazioni importati *dagli Enti appresso indicati, a prescindere* dalla entità e frequenza delle spedizioni;:

Università e Istituti Superiori governativi, liberi e pareggiati;

Osservatori astronomici;

Istituti storici;

Deputazioni di Storia Patria assistite dalla Giunta Centrale per gli studi storici;

Biblioteche pubbliche governative;

Accademie e Istituti e Associazioni di Scienze, Lettere ed Arti;

Biblioteche pubbliche non governative vigilate dalle Sovraintendenze bibliografiche;

Società italiana per la organizzazione internazionale, con sede in Roma - Palazzetto Venezia

10) Listini e opuscoli pubblicitari spediti, senza alcun corrispettivo, da enti o ditte esteri a propri rappresentanti o corrispondenti in Italia

11) Etichette destinate ad essere applicate su prodotti nazionali da esportare, inviate gratuitamente da case estere a ditte manifatturiere italiane L'agevolazione è subordinata alla condizione che la destinazione delle etichette risulti chiaramente dalle loro caratteristiche, nonchè da apposita annotazione apposta sulle dichiarazioni per le Dogane e sui pacchi o pieghi contenenti le etichette stesse

12) Moduli per contabilizzazione di biglietti di viaggio, inviati alla Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.) dalle Amministrazioni estere concessionarie di ferrovie

13) Biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei da compiere all'estero, spediti da Amministrazioni ferroviarie, Società *di navigazione marittima* od aerea o da Compagnie di viaggi in genere, per la vendita nel territorio della Repubblica, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente e siano ammessi all'introduzione in esenzione da dazio; moduli di polizze di carico e di manifesti commerciali che le società estere di navigazione marittima od aerea inviano ai loro rappresentanti in Italia per l'espletamento delle normali operazioni di agenzia.

14) Elenchi delle firme autorizzate dei propri funzionari, che le banche estere inviano a quelle italiane allo scopo di verificare gli ordini di pagamento che reciprocamente si scambiano Stampati (moduli in bianco di assegni turistici, moduli di contabilizzazione inerenti alla emissione degli assegni turistici, materiali di propaganda), che i corrispondenti esteri inviano periodicamente alle banche italiane a titolo gratuito.

15) Vetture pubbliche o postali (esclusi autoveicoli di qualunque tipo), diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali, serventi all'agricoltura ed al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di Dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli, in quanto ammessi dalla Dogana all'introduzione in esenzione da dazio.

16) Strumenti rurali, mobili, effetti, prodotti naturali, ecc , ammessi al traffico agevolato di frontiera.

a) **campioni senza valore, destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte, introdotti in esenzione da dazio.** Si intendono compresi in questa voce anche i campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intero disegno, i campioni di **porcellana**, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè **l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono destinati;**

b) **campioni senza valore importati per posta-lettera, limitatamente alle merci ed alle quantità per le quali tale mezzo di spedizione è consentito dalla vigente Convenzione Postale Internazionale. Sono esclusi in ogni caso i campioni di colori organici sintetici anche del peso di soli 25 grammi;**

c) campioni gratuiti di medicinali diretti a medici, a condizione che siano inviati dalle case **estere direttamente ai** singoli medici con precisa indicazione sull'indirizzo delle generalità, **della qualifica e del** recapito dei destinatari, e che sull'involucro esterno di ogni campione **sia stabilmente apposta la** leggenda: « Campione gratuito per i medici – vendita vietata » **od altra equivalente, secondo** quanto dispone la legge sanitaria;

d) piccoli quantitativi di merci, anche soggette a dazio, il cui valore non superi le Lit 1 000 000, inviati gratuitamente a titolo di campione da ditte estere a ditte commerciali ed industriali italiane. L'agevolezza deve essere limitata ai casi di comprovata necessità ed a candizione che risulti il gratuito invio e l'attinenza del campione con l'attività svolta dalla ditta italiana ricevente;

e) campioni, di piccola entità e valore, di merci ancora a bordo, in banchina, o nei magazzini doganali per il collocamento della merce sul mercato, o per l'arbitraggio.

18) Pacchi

a) del peso lordo non superiore a kg 20 ciascuno, inviati in dono da persone singole all'estero a persone singole in Italia, per un valore complessivo che non superi le lire 1.000 000, semprechè sia da escludersi nell'invio ogni fine speculativo di carattere commerciale;

b) a favore degli equipaggi della Marina Mercantile valgono le seguenti facilitazioni:
ogni marittimo al momento dello sbarco, può introdurre nel territorio nazionale, previo pagamento dei diritti dovuti, paccottiglie, del peso complessivo non superiore a kg. 50, costituite dai seguenti generi, con assoluta esclusione dei tabacchi:
farina, pasta, legumi, zucchero fino a kg. 5, caffè fino a kg. 2.

E' inoltre consentito, per ogni marittimo, l'introduzione, col pagamento dei diritti doganali, di due pacchi dono di peso e di composizione come al precedente punto *a)*.

19) Doni spediti al Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, in dipendenza di corrispondenza interscolastica fra scuole italiane e straniere (lavori, albums, giocattoli, ecc.).

20) Casse e urne contenenti i resti dei defunti, trasportati in Italia, come pure gli oggetti che ne formano ornamento, verso presentazione alla Dogana dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

21) Merci nazionali recuperate da naufragio, in vista del lido purchè la nazionalità sia comprovata in modo indubbio e l'introduzione avvenga in esenzio la dazio

22) Materiali provenienti da navi

a) materiali fuori uso, di dotazione o provvista (compresi i fusti di ferro vuoti, usati, anche se riutilizzabili) sbarcati da navi mercantili nazionali o da navi della Marina Militare, residui ed avanzi di merci, recuperate a bordo di navi nazionali in seguito alla pulizia delle stive o delle sentine o dei serbatoi, od in seguito ad operazioni analoghe;

b) **rottami metallici in genere, macchinari e materiali ancora in efficienza ed utilizzabili**, provenienti da lavori di riparazione o trasformazione di navi estere e nazionali, effettuati da cantieri ed officine nazionali, a condizione che trattisi di materiali rimossi dalle navi medesime, perchè sostituiti con altri forniti dai citati cantieri od officine e da questi direttamente importati. Quando non sia possibile accertare la provenienza, come sopra specificato, o lo sdoganamento sia richiesto da commercianti del ramo, **la presente agevolezza non è applicabile.**

E' fatta eccezione per i rottami di ferro o di acciaio provenienti dai lavori di riparazione o trasformazioni di cui sopra e destinati a ferriere od acciaierie autorizzate per la ribollitura o la rifusione sotto vigilanza doganale, lo sdoganamento dei quali può essere richiesto dai predetti stabilimenti, a condizione che sia accertata la provenienza dai cantieri ed officine che hanno effettuato i lavori e che siano stati da questi direttamente venduti agli stabilimenti stessi. **Lo sdoganamento può aver luogo anche con l'intermediazione di commercianti del ramo, a condizione che i rottami siano destinati agli stabilimenti di rifusione sotto il vincolo della bolla di cauzione;**

c) piccoli quantitativi di materiali provenienti da scarti di bordo (anche da navi estere) costruiti principalmente da rottami di ghisa e di ferro, ceduti ad operai locali, a titolo di compenso in natura di prestazioni di lavoro, da capitani di navi che non paghino in valuta tali piccole prestazioni. Sono in ogni caso esclusi i materiali provenienti da recuperi di bordo;

d) tavolame già usato per assestamento del carico nelle stive e sbarcato da navi nazionali per essere riutilizzato, a condizione che le Dogane accertino che esso sia stato effettivamente usato per la sistemazione dei carichi nelle stive dei suddetti piroscafi, i quali abbiano trasportato grano o altre merci alla rinfusa;

e) motori nazionali ed esteri, adibiti alla propulsione di imbarcazioni destinate alla pesca ed al piccolo cabotaggio, sbarcati dalle predette imbarcazioni allo scopo di essere reimbarcati su natanti nazionali, senza che abbia luogo nessun movimento valutario.

23) **Avanzi di pelli e di grassi provenienti da carni consumate a bordo di piroscafi nazionali, in quanto si documenti in Dogana che essi siano stati pagati nel territorio della Repubblica in lire italiane.**

24) **Introduzione nel territorio della Repubblica di:**

a) **materiali ferrosi e non ferrosi e rottami di gomma provenienti da recuperi nelle acque portuali e nelle immediate vicinanze del lido;**

b) **materiali ferrosi e non ferrosi e rottami di gomma provenienti da demolizioni di relitti navali nazionali;**

c) **materiali vari di risulta ottenuti dalla demolizione di navi estere. Detta facoltà riguarda i materiali ricavati dalla demolizione dello scafo e delle strutture della nave, le normali dotazioni di bordo, nonchè i materiali caricati a bordo del natante acquistato, semprechè questi ultimi siano espressamente indicati nella apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del Commercio con l'Estero per tale acquisto, autorizzazione che dovrà essere esibita in Dogana. Tutti i materiali ricavati dalle demolizioni sopracitate devono essere sollecitamente nazionalizzati e non potrà esserne consentita diversa destinazione** (1);

e nazionalizzazione di avanzi di lavorazione dei materiali ferrosi già introdotti in temporanea importazione, di valore irrisorio in confronto dei materiali importati in temporanea e dei relativi prodotti finiti riesportati.

25) **Pesce fresco e congelato o refrigerato e pesce sottoposto a leggera salagione ai fini esclusivi della conservazione durante il trasporto, pescato da pescatori o da imprese di pesca nazionali; crostacei, testacei e molluschi freschi pescati da pescatori o da imprese di pesca nazionali; spugne pescate da barche comandate da capibarca italiani, muniti di licenza di pesca per spugne, per conto di imprese italiane, con equipaggi anche parzialmente di nazionalità italiana**

---

(1) **Per le dotazioni nonchè per le provviste e per i prodotti petroliferi esistenti a bordo di navi demolende è consentito il trasbordo su navi nazionali ed estere con l'osservanza delle modalità di cui alla nota (1) del Cap IV, titolo III°, par. D), punti 3) e 4).**

26) Pezzi di ricambio per autoveicoli, destinati a turisti stranieri di passaggio nel territorio della Repubblica, per i quali pezzi di ricambio non sia da effettuare pagamento all'estero, spediti con qualsiasi mezzo, a meno che la Dogana, a causa della quantità dei pezzi presentati, abbia motivo di dubitare sulla effettiva destinazione della merce.

27) Materiali di qualsiasi materia costituiti (carta, cartone, legno, latta, ecc) e di qualsiasi forma (libri, opuscoli, cartoline, placche, cartelli, album, guide, oggetti di richiamo, illustrati o non, ecc.), destinati in maniera indubbia alla sola propaganda turistica, con leciti mezzi reclamistici, da distribuire *gratuitamente* nella Repubblica a cura di Enti turistici ufficiali, riconosciuti dallo Stato e recanti l'indicazione visibile dell'Ente mittente, o che, pur appartenendo ad Enti o Società non riconosciuti dallo Stato, giungano in Italia attraverso gli Enti ufficiali. Il tutto purchè sia ammesso dalla Dogana *all'esenzione da dazio* (1).

28) Coppe, trofei ed altri oggetti vinti in competizioni sportive internazionali, purchè le richieste alla Dogana siano avanzate effettivamente da Enti o Società sportive ed il transito attraverso la frontiera sia collegato a competizioni agonistiche svolte o da svolgersi dai componenti l'Ente o la Società medesimi.

29) Merci abbandonate, confiscate o sequestrate, cedute dalle Dogane in base alle disposizioni vigenti in materia, sempreché l'importazione non sia effettuata dall'originario destinatario della merce o da colui al quale furono confiscate o sequestrate.

30) Reimportazione in *franchigia* di merce *nazionale di ritorno*

31) Importazione temporanea senza esborso di valuta e successiva riesportazione (2), di:

a) recipienti (botti, barili, sacchi, casse, ceste, bottiglie, damigiane, ecc) vuoti per essere riempiti o pieni per essere vuotati (3);

b) teloni per copertura di vagoni ferroviari o di autocarri;

c) campioni e campionari non aventi valore commerciale o di uso;

d) campioni e campionari di merci, aventi valore commerciale o di uso;

— introdotti al seguito di titolari o procuratori delle ditte interessate ovvero di viaggiatori di commercio che documentino tale qualifica, provenienti da qualsiasi paese, subordinatamente al trattamento di reciprocità;

— coperti da carnets A.T.A., ad eccezione delle importazioni da Paesi dai quali le merci relative sono sottoposte al vincolo della autorizzazione ministeriale (4).

Tale facilitazione può essere estesa anche ai campioni e campionari costituiti da lavori in oro. Dalla agevolezza in parola sono esclusi i campioni di generi alimentari, di bevande, di tabacchi e, ad evitare abusi, dovranno essere osservate le cautele previste dalla Convenzione di Ginevra del 3 *novembre* 1923, *pubblicata* nella *puntata* 177 del B.U.D. dell'anno 1924;

e) bestiame destinato all'alpeggio;

f) autoveicoli usati (automobili, autofurgoni, torpedoni, corriere e simili) adibiti al trasporto di persone; motocicli e velocipedi usati, purchè ai fini doganali siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale;

g) autoveicoli con o senza rimorchio, adibiti al trasporto internazionale di merci, purchè ai fini doganali siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale;

h) *apparecchi radioriceventi di tipo portatile introdotti a seguito immediato dei viaggiatori* (non oltre un apparecchio per viaggiatore), e apparecchi radioriceventi sistemati su autovetture ammesse in temporanea importazione;

i) modelli per fusione, purchè si tratti di quantitativi limitati e con l'osservanza di quanto previsto alla nota A, secondo comma, del Cap. 99 della Tariffa doganale;

l) macchine, animali, imbarcazioni e materiale vario per competizioni sportive; armi e munizioni al seguito di sportivi partecipanti a gare di tiro a volo e tiro a segno (non più di due armi e di 1.000 cartucce per ogni tiratore). E' fatto obbligo agli Enti, Società e persone interessate di riesportare, non oltre tre mesi dalla fine della gara, tutto quanto è stato importato temporaneamente (salvo le munizioni utilizzate per le gare di tiro) per dette manifestazioni sportive;

m) coppe, trofei ed altri oggetti da disputarsi in competizioni sportive internazionali, purchè le richieste siano avanzate effettivamente da Enti o Società sportive ed il transito attraverso la frontiera sia collegato a competizioni agonistiche da svolgere dai componenti le Società o Enti medesimi;

n) cavalle fattrici e stalloni destinati alla monta in Italia (1);

o) oggetti d'arte destinati a mostre ed esposizioni con carattere internazionale, oppure organizzate da singoli o da gruppi di artisti, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo stabilite nelle premesse alla Sezione XXI della tariffa doganale (2);

p) attrezzi ed utensili portati al seguito di tecnici per il montaggio di macchinari e materiali forniti da case estere, nonchè degli strumenti elettrici e non elettrici per misure di grandezza, fenomeni vari e controllo ad uso dei meccanici e dei montatori. Le Dogane dovranno accertare che le case fornitrici estere si siano assunte l'obbligo di procedere direttamente, con proprio personale, al montaggio dei macchinari.

L'agevolezza, prevista dall'art. 19 del Trattato di commercio italo-elvetico del 27 gennaio 1923, è applicabile anche agli altri Paesi, *ai quali essa si rende estensibile* in virtù della clausola della nazione più favorita;

q) programmi televisivi impressionati su pellicole cinematografiche da 16 e da 35 mm, ad esclusivo uso della Televisione e materiale illustrativo (testi, fotografie, riproduzioni, dialoghi, ecc.) eventualmente spedito a corredo delle pellicole che gli Enti di radiotelevisione esteri inviano alla R.A.I.-T.V. per la temporanea gratuita visione, a scopo di studio, a condizione che non siano destinati alla diffusione per televisione o alla cessione a terzi, ma restituiti all'Ente mittente dopo la visione.

---

(1) Per i Paesi dell'O.C.S.E *devono essere osservate le* modalità indicate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 151 del 6 luglio 1955.

(2) Particolari facilitazioni vigono per le importazioni in temporanea di documenti e materiali di propaganda turistica da Paesi O.C.S.E., per le quali valgono le modalità indicate nella circolare del Ministero delle Finanze numero 151 del 6 luglio 1955.

L'eventuale trasformazione in definitiva, con o senza pagamento a favore dell'estero, delle temporanee importazioni di cui al presente punto, deve essere effettuata con emissione di denuncia e benestare bancario.

(3) *Tra i recipienti sono da comprendere anche le intelaiature denominate « palette », costituite da un pezzo di legno e da una struttura sottostante di materiale ferroso, aventi la funzione di eliminare l'uso dell'imballaggio esterno.*

(4) I campioni coperti da Carnets A.T.A., costituiti da merci sottoposte al vincolo della autorizzazione ministeriale possono essere importati in temporanea *senza formalità valutarie, ma con presentazione in dogana della autorizzazione stessa*. Inoltre, la T.I. di campioni coperti da Carnets A.T.A. da Paesi delle Zone A 1 - A 2 - A 3, di cui all'Appendice 1 del D.M. 6-5-1976 (Regime delle Importazioni), è consentita avuto riguardo alla sola provenienza dei campioni stessi prescindendo dalla loro origine.

(1) Il pagamento del compenso di monta dovuto alla scuderia estera per gli stalloni è effettuato su presentazione alla banca della bolletta di temporanea importazione e di una attestazione *della scuderia estera stessa dalla quale* risulti l'entità del compenso pattuito. La riesportazione delle cavalle fattrici temporaneamente importate per la monta può invece essere effettuata soltanto con presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport o Mod. A Esport « Procedura speciale ») corredati di due distinte fatture: una, definitiva, per le spese (mantenimento, visite veterinarie, ecc.) effettivamente sostenute dalla scuderia italiana, l'altra pro-forma, con indicazione del compenso dovuto, quale tasso di monta, ad avvenuto accertamento dello stato di gravidanza della fattrice; la fattura pro-forma sarà sostituita da altra definitiva non appena la scuderia italiana avrà avuto assicurazione del *suddetto stato di gravidanza*.

(2) Le relative bollette devono essere invalidate ai fini valutari e l'importazione e la riesportazione dovranno essere garantite da apposita dichiarazione, in possesso dell'importatore, rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Allegato 4

ESPORTAZIONI AGEVOLATE CHE POSSONO ESSERE CONSENTITE DALLE DOGANE SENZA FORMALITA' VALUTARIE E SENZA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

1) Piccole quantità di merci portate seco dai viaggiatori per evidente uso personale (1).

Effetti, armi (limitatamente alle armi per la difesa personale e da caccia e relative munizioni, purchè accompagnate dal prescritto permesso della Autorità di P.S.) e strumenti portatili dei viaggiatori: macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari.

L'esportazione viene consentita quand'anche gli oggetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo scorso dopo il suo passaggio non sia maggiore di tre mesi. Dalla concessione possono essere escluse le persone che hanno occasione di attraversare frequentemente il confine.

L'esportazione senza licenza ministeriale e senza formalità valutarie degli oggetti preziosi è limitata a quelli che siano di uso comune e che costituiscono il corredo più strettamente personale, quali occhiali, orologi anche con catena, anelli, penne stilografiche con pennini d'oro, bottoni per polsi e simili nonchè, per le donne, spille, braccialı, orecchini, collane e simili, purchè in quantità limitata e di valore proporzionato alla condizione sociale dei possessori.

2) *a)* effetti, mobili, libri e strumenti necessari alla professione, masserizie, arredi casalinghi e altri oggetti di uso domestico, compresi gli apparecchi radioriceventi usati, appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza all'estero, purchè il tutto sia usato e proporzionato, per quantità e valore, alla condizione dei proprietari, in termine non maggiore di mesi sei dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. L'esportazione è consentita dalla Dogana su presentazione di un certificato del Municipio italiano attestante lo stato di famiglia e la data di trasferimento all'estero (2). Per il personale straniero non accreditato, in servizio presso Ambasciate, Missioni, ecc., il certificato del Municipio può essere sostituito da dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri. La concessione è fatta soltanto se gli oggetti sono presentati nel loro complesso e non isolatamente (1).

Sono inclusi nell'agevolezza i veicoli di qualsiasi specie, usati, mentre ne sono esclusi gli oggetti di uso domestico d'oro, d'argento e di platino;

b) apparecchi radioriceventi portatili usati, di modeste dimensioni, di evidente uso personale;

c) strumenti musicali portatili di uso più popolare (come fisarmoniche, chitarre, mandolini, ecc.) di pertinenza di emigranti ed al loro seguito (tale agevolezza è applicabile anche a favore degli stranieri, residenti in campi profughi, che si trasferiscono definitivamente all'estero);

d) effetti nuovi ed usati costituenti il normale corredo da sposa e i regali di nozze (esclusi gli oggetti di metalli preziosi) appartenenti a donne italiane che, in conseguenza di matrimonio, trasferiscono definitivamente la loro residenza all'estero.

3) Oggetti spettanti

— ai Sovrani, Capi di Stato e Principi del sangue delle famiglie regnanti, che dopo aver soggiornato nel territorio della Repubblica, ritornano all'estero;

— ai Capi di missioni e ai membri del Corpo diplomatico accreditati in Italia e regolarmente notificati al Ministero degli Affari Esteri;

— al Gran Maestro ed al Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta;

— ai Funzionari consolari di carriera stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia.

L'agevolezza sarà consentita su apposita dichiarazione del Ministero per gli Affari Esteri, nella quale dovranno essere elencati gli oggetti di oro, di platino e d'argento, nonchè le automobili da diporto che vengono esportati.

4) Effetti e mobili di primo impianto spettanti ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani all'estero, nonchè le uniformi dei rappresentanti stessi e le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, compresi i mobili di custodia degli oggetti medesimi, le casseforti e le macchine da scrivere, che il Governo italiano spedisce ai detti rappresentanti per uso dei loro uffici.

L'agevolezza sarà consentita su apposita dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri.

5) Effetti e mobili usati (esclusi i veicoli e gli oggetti di uso domestico d'oro, d'argento e di platino) degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno all'estero per esercitarvi il loro ufficio, e di cittadini italiani che vanno all'estero per disimpegnarvi incarichi ufficiali per conto dello Stato.

La concessione è fatta soltanto se gli oggetti sono presentati nel loro complesso e non isolatamente e in base ad apposita dichiarazione dell'Amministrazione statale di appartenenza o che dà l'incarico.

6) *a)* abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati dagli artisti ambulanti; animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli;

b) spartiti musicali e testi di opere teatrali, spediti all'estero per l'esecuzione di opere teatrali e di concerti sinfonici e che risultino muniti di timbro di qualifica apposto dalle Agenzie Principali della Società Autori ed Editori su richiesta delle Case Editrici musicali interessate.

7) Spedizioni, con qualsiasi mezzo effettuate, a titolo gratuito, da persona singola in Italia — anche se trattasi di turisti esteri di passaggio — a persona singola all'estero di pacchi del peso lordo non superiore a kg. 20 ciascuno, per valore complessivo che non superi Lit. 1.000.000, semprechè sia da escludersi nella spedizione ogni fine speculativo di carattere commerciale; la spedizione può essere effettuata anche a cura della ditta italiana presso la quale è stato effettuato l'acquisto.

8) *a)* oggetti mandati in dono a Istituti scientifici all'estero e destinati a servire per scopo scientifico o didattico;

b) moduli per contabilizzazione di biglietti di viaggio, inviati dall'Amministrazione ferroviaria a Società ferroviarie, da Società di Navigazione marittima ed aerea o da Compagnie di viaggi in genere, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente;

c) biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere in Italia, spediti dall'Amministrazione ferroviaria da Società di Navigazione marittima od aerea o da Compagnie di viaggi in genere, per la vendita all'estero, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente.

9) Vetture pubbliche o postali (esclusi autoveicoli di qualunque tipo), diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali od esteri, serventi all'agricoltura ed al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di Dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli.

10) Strumenti rurali, mobili, effetti, prodotti naturali, ecc., ammessi al traffico agevolato di frontiera.

---

(1) A favore dei turisti sono in vigore anche le facilitazioni particolari previste nel Cap. VI - Titolo 4)

(2) Per i cittadini italiani che si trasferiscono temporaneamente all'estero perchè assunti in servizio presso Organizzazioni Internazionali, cui l'Italia partecipa, tale esportazione potrà essere consentita su presentazione di un certificato rilasciato dalle predette Organizzazioni.

11) Campioni:

a) spediti all'estero con qualsiasi mezzo

— senza valore, destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte. Si intendono compresi in questa voce anche i campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intero disegno, i campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purché l'esportatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono destinati;

— di merci di peso non superiore a gr. 500 e fino al valore di Lit. 5.000 (esclusi i campioni di colori organici sintetici, anche se del peso di soli gr. 25);

— di prodotti petroliferi fino ad un peso di kg. 10;

b) spediti all'estero a mezzo posta-lettere, di:

— olio di oliva fino a gr. 500;

— riso fino a gr. 300;

— guanti di pelle fino a gr. 150;

c) campioni gratuiti di medicinali diretti a medici a condizione che siano inviati dalle Case italiane direttamente a singoli medici con precisa indicazione, sull'indirizzo: delle generalità, della qualifica e del recapito dei destinatari, e che sull'involucro esterno di ogni campione sia stabilmente apposta la leggenda: « campione gratuito per i medici — vietata la vendita » od altra equivalente, secondo quanto dispone la legge sanitaria.

12) Api regine inviate all'estero a mezzo della posta-lettere in plichi raccomandati, a condizione che ogni plico, del peso massimo di gr. 500 lordo, contenga 10-12 api regine e sia accompagnato da una dichiarazione dell'Istituto di Apicultura di Bologna attestante che la Ditta speditrice alleva api di razza pura.

13) Casse e urne contenenti i resti dei defunti, trasportati all'estero, come pure gli oggetti che ne formano ornamento. L'esportazione è concessa dalla Dogana verso presentazione del nulla osta rilasciato dall'Autorità competente.

14) Doni spediti dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana, in dipendenza di corrispondenza interscolastica fra scuole italiane e straniere (lavori, albums, giocattoli, ecc.).

15) Coppe, trofei ed altri oggetti da disputarsi o vinti in competizioni sportive internazionali, purchè le richieste siano avanzate effettivamente da Enti o Società sportive e il transito attraverso la frontiera sia collegato a competizioni agonistiche svolte o da svolgere dai componenti le Società ed Enti medesimi.

16) Materiali di qualsiasi materia costituiti (carta, cartone, legno, latta ecc.) e di qualsiasi forma (libri, opuscoli, cartoline, placche, cartelli, albums, guide, oggetti vari di richiamo, illustrati o non, ecc.) destinati in maniera indubbia alla sola popaganda turistica italiana, con leciti mezzi reclamistici, da distribuire gratuitamente all'estero, inviati a cura di Enti turistici ufficiali, riconosciuti dallo Stato, e recanti l'indicazione visibile dell'Ente mittente, o che, pur appartenendo ad Enti o Società non riconosciuti dallo Stato, siano spediti dall'Italia attraverso gli Enti ufficiali.

17) *a)* Imbarco di provviste di bordo di merci nazionali e nazionalizzate su navi battenti bandiera nazionale od estera gestite da armatori italiani, regolate in Italia in lire italiane, semprechè esse risultino strettamente commisurate alla durata del viaggio, al numero dei passeggeri ed ai componenti dell'equipaggio.

In base a questa agevolazione le Dogane potranno consentire altresì l'imbarco del corredo sia da tavola che da letto e le forniture di divise per ufficiali ed equipaggio esigendo peraltro, in questi ultimi casi, una attestazione delle competenti Capitanerie di Porto comprovante la congruità delle forniture.

b) Imbarco di materiali di dotazione, nazionali e nazionalizzati, su navi battenti bandiera nazionale od estera gestite da armatori nazionali e su imbarcazioni nazionali destinate alla pesca ed al piccolo cabotaggio, il cui pagamento sia regolato in Italia in lire italiane, purchè l'imbarco sia determinato da effettiva necessità del natante da comprovare con attestazione delle competenti Capitanerie di Porto.

In base a questa agevolazione le Dogane potranno consentire anche l'imbarco di materiale radiotelegrafico di dotazione e dei piccoli pezzi di ricambio di scorta destinati, per uso di bordo, alla normale manutenzione della nave.

c) Imbarco di motori nazionali, trasbordo e reimbarco di motori esteri adibiti alla propulsione di imbarcazioni di bandiera italiana destinate alla pesca ed al piccolo cabotaggio, nonchè installazioni a bordo di natanti di motori nazionali destinati alla propulsione dei natanti stessi, purchè le operazioni non diano luogo a cessioni di valuta.

L'agevolazione è estensibile a tutto ciò che possa considerarsi complesso costitutivo o parte dell'appàrato motore.

18) Esportazione temporanea senza impegno di cessione valuta e successiva reimportazione (1) di:

a) recipienti ed imballaggi di qualsiasi genere, nonchè intelaiature ed attrezzature con qualsiasi materia fabbricate, che siano evidentemente adoperate per il trasporto all'estero di merci in esportazione temporanea o definitiva, oppure siano inviati all'estero per essere utilizzati per il trasporto in Italia di merci estere in importazione temporanea o definitiva, purchè in quest'ultimo caso, non compresi nella Tabella « Esport »;

b) teloni per copertura di vagoni ferroviari o di autocarri;

c) campioni e campionari:

— non aventi valore commerciale o di uso, compresi quelli di calzature e pantofole, purchè costituiti soltanto da campioni per piede destro;

— aventi valore commerciale o di uso, coperti da carnets A T.A., purchè le merci relative non siano comprese nella Tabella « Esport » (2);

d) bestiame destinato all'alpeggio;

e) autoveicoli usati (automobili, autofurgoni, torpedoni, corriere e simili)adibiti al trasporto di persone, motocicli e velocipedi usati, purchè, ai fini doganali, siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale, nonchè barche a vela da regate temporaneamente esportate per partecipare a manifestazioni sportive all'estero, assistiti da « carnets de passage en Douane » rilasciati dal Touring Club Italiano;

f) autoveicoli, con o senza rimorchi, adibiti al trasporto internazionale di merci, carichi o vuoti, verso qualsiasi destinazione, purchè, ai fini doganali, siano ammissibili alle agevolezze del traffico internazionale;

g) apparecchi radioriceventi, di tipo portatile, al seguito di viaggiatori (non oltre un apparecchio per viaggiatore) e apparecchi radioriceventi sistemati su autovetture ammesse a T.E.;

h) apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi, e loro parti staccate, nonchè apparecchi radioelettrici in genere (radiogoniometri, radiofari, radioscandagli, ecc.), loro parti di ricambio ed accessori, accumulatori e motori per la generazione e la trasformazione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento di detti apparecchi, dati in affitto per uso di bordo a navi nazionali (compresi i motopescherecci) da parte di Società concessionarie del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;

(1) L'eventuale trasformazione in definitiva, con o senza regolamento, delle temporanee esportazioni di cui al presente punto deve avvenire con presentazione in Dogana di Mod. A Esport-RA rilasciato dalla competente Rappresentanza dell'Ufficio.

(2) I campioni coperti da Carnets A T.A., costituiti da merci comprese nella Tabella « Esport », possono essere esportati in temporanea senza formalità valutarie, ma con presentazione in dogana di autorizzazione ministeriale, ad eccezione dei campioni costituiti da oggetti di gioielleria o di oreficeria (v.d. 71.12 e 71.13) la cui T.E. può essere effettuata senza formalità valutarie e senza autorizzazione ministerale a prescindere dai limiti di peso del contenuto in oro per essi previsti dalla vigente Tabella « Esport ».

i) **programmi televisivi, impressionati su pellicole cinematografiche da 16 e 35 m/m, e materiale illustrativo (testi, fotografie, riproduzioni, dialoghi, ecc.) eventualmente spedito a corredo delle pellicole, che la R.A.I.-T.V. invia agli Enti di radiotelevisione esteri per la temporanea gratuita visione, a scopo di studio, con obbligo della restituzione dopo la visione;**

l) **attrezzi ed utensili, strumenti elettrici e non elettrici per misure di grandezze, fenomeni vari e controllo portati al seguito di tecnici per il montaggio di macchinari e materiali esportati da Ditte italiane, purchè le merci stesse siano esportabili su diretta concessione delle Dogane in base alla vigente Tabella « Esport ». Le Dogane dovranno accertare che le Ditte fornitrici si siano assunte l'obbligo di procedere direttamente, con proprio personale, al montaggio dei macchinari;**

m) vestiario, scenari, arredi teatrali ed attrezzi in genere, spartiti di opere, strumenti usati, apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono non compresi nella vigente Tabella Esport ed animali, che gli artisti o le Compagnie teatrali portano al seguito trasferendosi da un luogo all'altro, anche se viaggianti separatamente dalle Compagnie stesse. In quest'ultimo caso, all'atto della esportazione temporanea, le Compagnie dovranno esibire in dogana un'attestazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo (Direzione Generale dello Spettacolo) dalla quale risultino le rappresentazioni che le Compagnie devono tenere all'estero nonchè la specifica dei materiali necessari per le rappresentazioni stesse;

n) motori per fuori bordo da parte di turisti, italiani o residenti, che si recano in villeggiatura all'estero.

19) **Rispedizione al mittente estero di**

a) **pacchi postali non ammessi per qualsiasi motivo allo sdoganamento, salvo che i pacchi stessi in rapporto al periodo di giacenza, debbano considerarsi abbandonati;**

b) **campioni per arbitraggio, prelevati da partite di merci non nazionalizzate, destinati ad analisi presso laboratori chimici o all'esame di Camere arbitrali estere, purchè i campioni siano proporzionati, per peso e valore, alla entità delle partite di merci che sono destinati a rappresentare. La spedizione può avvenire sia per ferrovia che per pacco postale;**

c) **merce giacente in dogana non ritirata dal destinatario italiano, di valore non superiore a Lit. 1.000.000 (1).**

FAC-SIMILE DI CONFERMA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CIRCA LE SCORTE DI MATERIE PRIME E DI IMPEGNI DI LAVORAZIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE

(Associazione di categoria)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Operazioni in Cambi

00100 ROMA

Si conferma che la ditta

operante nel settore industriale / commerciale del

☐ esplica la propria attività negli stabilimenti di
con attrezzature adeguate alla lavorazione di circa tonn /oz
di annue;
Detiene scorte pari a circa tonn /oz
Nel (anno precedente) ha effettivamente lavorato tonn /oz
di

☐ esplica la propria attività commerciale per quantitativi che nel (anno precedente) sono stati circa tonn /oz di di cui
tonn /oz importati e destinati al mercato interno

Per il periodo nel quale chiede di essere autorizzata ad operare a termine si prevede che la ditta abbia la necessità di coprirsi per tonn /oz di
per la propria attività

Si da assicurazione in merito alla serietà ed alla capacità della richiedente nel proprio settore

(Associazione di categoria)

timbro e firma

(1) L'agevolezza si applica anche alle merci respinte dai destinatari, prima del loro svincolo, qualunque sia il valore, purchè la rispedizione stessa sia effettuata dall'Amministrazione ferroviaria.

Allegato 6

MODULO DI DENUNCIA DI CONTRATTO A TERMINE

Ditta ______________ li

Banca ....

In base all'autorizzazione di massima rilasciataci con foglio n. .... del .... abbiamo concluso in data ... con la ditta .... il contratto n. ..... per l'acquisto / la vendita di: — (tonn./oz) .. di — per consegna .... — al prezzo di .... (per tonn /oz.)

Vi incarichiamo con la presente di regolare l'operazione con la ditta sopra indicata per il tramite della banca .... provvedendo:

a) al rilascio di fidejussione bancaria per . (valuta) ...... a titolo di garanzia;

b) al versamento di ...... (valuta) .. a titolo di deposito a garanzia,
- ☐ *che vorrete cederci contro lire*
- ☐ mediante utilizzo delle nostre disponibilità in valuta di conto valutario,
- ☐ mediante *finanziamento in* ... (valuta) che vorrete cortesemente accordarci;

c) al versamento di ...... (valuta) a titolo di provvigioni e spese accessorie che vorrete cederci contro lire.

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il contratto sopra descritto non rappresenta affare di speculazione, ma di assicurazione contro i rischi di mercato che possono insorgere nella nostra gestione aziendale in connessione con l'acquisto, la vendita, la lavorazione o il deposito a scorta di un'equivalente partita di ....

Assicuriamo infine di tener presente che l'autorizzazione di massima rilasciataci non può essere considerata come diritto precostituito all'ottenimento di licenze di importazione o di esportazione, e che pertanto, qualora intendessimo effettuare il trasferimento della merce, dovremmo prima di dar corso alla spedizione della merce richiedere al Ministero del Commercio con l'Estero la relativa autorizzazione, ove nel determinato caso tale autorizzazione fosse prescritta dalle *norme vigenti al riguardo*.

(firma)

(Riservato alla banca incaricata dell'operazione)

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Operazioni in Cambi
ROMA

Si trasmette per competenza il presente modulo, confermando *i dati sopra riportati*.
In relazione alla presente operazione si informa che la sottoscritta banca:

a) ha rilasciato fidejussione bancaria per .... (valuta) .... a favore della ditta (estera);

b) ha bonificato al *beneficiario estero* .... (valuta) .... per la costituzione del deposito,
- ☐ utilizzando valuta acquistata nell'interesse dell'operatore,
- ☐ utilizzando disponibilità in valuta di conto valutario dell'operatore,
- ☐ utilizzando proprie disponibilità in valuta a titolo di finanziamento della ditta richiedente;

c) ha bonificato al beneficiario estero .... (valuta) .... per il pagamento delle *provvigioni e spese*;

d) non ha provveduto alla costituzione di alcuna forma di garanzia.

Data .... BANCA ....
(firma)

Allegato 7

MODULO DI RENDICONTO DI CONTRATTO A TERMINE

Ditta ______________ li

Banca ....

Con riferimento al nostro mod di denuncia del .... Vi confermiamo che il contratto di vendita/acquisto n .... per consegna .... di (tonn./oz.) .... di .... da noi concluso il .... con la ditta .... al prezzo di .... è stato chiuso il .... con un contratto di acquisto/vendita N. .... al prezzo di ....

A fronte di questa operazione sono stati da noi effettuati i seguenti:

A) PAGAMENTI
- a) costituzione del deposito a garanzia (valuta) ....
- b) differenze passive » ....
- c) .... » ....
- d) provvigioni e commissioni » ....
- e) spese accessorie » ....

(valuta) ....

B) INCASSI
per *differenze attive* . . . (valuta) ....

C) SBILANCIO . . . . » ....

D) Incasso per restituzione deposito . . . » ....

E) SALDO FINALE ATTIVO . . . » ....

F) SALDO FINALE PASSIVO . . . » ....

e conseguentemente l'importo di
- ☐ (valuta) viene da noi messo a Vostra disposizione per l'estinzione del finanziamento a suo tempo accordatoci per la costituzione del deposito;
- ☐ (valuta) rappresentante il saldo delle voci sopra elencate è stato da noi negoziato presso codesta banca;
- ☐ (valuta) verrà da noi negoziato nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
- ☐ Vi preghiamo di provvedere all'annullamento della fidejussione per (valuta) a suo tempo concessa in dipendenza dell'operazione sopra indicata

Firma

(Riservato alla banca incaricata dell'operazione)

ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Servizio Operazioni in Cambi
ROMA

Si trasmette il presente modulo per competenza, confermando la corrispondenza dei dati sopra riportati con la documentazione presentata dalla ditta per l'invalidazione.
Si certifica inoltre che la ditta:
- ☐ si è riservata di negoziare in un secondo tempo il saldo finale dell'operazione di cui Vi daremo immediata comunicazione;
- ☐ ha negoziato il .... la somma di .... (valuta) ....;
- ☐ ha estinto, nel modo sopra descritto, il finanziamento da noi a suo tempo accordatole per la costituzione del deposito a garanzia;
- ☐ ci ha autorizzati a liberare la fidejussione a suo tempo concessa.

Data .... BANCA ....
(firma)

Allegato 8

ELENCO DELLE MERCI LA CUI IMPORTAZIONE TEMPORANEA PER LA LAVORAZIONE (COMPRESE LE RIPARAZIONI PER CONTO DI COMMITTENTI ESTERI) E' DISCIPLINATA DA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DI CARATTERE GENERALE — RIESPORTAZIONI (1)

Merci	Importazioni	Riesportazioni, senza introito di valuta, salvo quello derivante dal compenso pattuito
1) **oggetti in genere destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati gratuitamente o a pagamento (nuovi oppure usati, anche se di fabbricazione estera, compresi i macchinari ed apparecchi non classificati, a stretto rigore, come oggetti, nonchè tutte le merci suscettibili di riparazioni e le merci protestate dagli acquirenti esteri e rispedite in Italia per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche** per revisioni, tarature e simili).	Mod. A Import rilasciato di iniziativa delle banche qualunque sia il Paese di provenienza dell'oggetto e qualunque sia la voce di tariffa doganale sotto la quale gli oggetti sono classificati. Il modulo valutario deve recare la Indicazione « M.C.E. numero S/347634/P.G. 51 del 13 maggio 1955 e n. S/402857/ P.G. 51 del 17-3-1958 ». Per la T.I. dei materiali necessari per eseguire la riparazione degli oggetti suddetti, devono essere osservate le norme vigenti sui divieti economici per merci all'importazione in definitiva;	Mod. A Esport rilasciato dalle banche: — d'iniziativa, quando la riesportazione abbia luogo verso lo stesso paese dal quale gli oggetti vennero temporaneamente importati oppure verso paese diverso, purchè in tal caso le merci siano considerate « a dogana » alla esportazione in definitiva; — previa esibizione dell'autorizzazione ministeriale negli altri casi. Il Mod. A Esport deve contenere l'indicazione del valore degli oggetti e quella: « M.C.E. n. S/ 347634/P.G. 51 del 13-5-1955 e n. S/402857/P.G. 51 del 17 marzo 1958 », nonchè una dichiarazione da apporsi alla voce « Note » dalla quale risulti se la riparazione o lavorazione è avvenuta a titolo gratuito oppure a pagamento; in quest'ultimo caso detta dichiarazione deve essere completata con l'indicazione del compenso spettante alla ditta italiana;
2) **lana:**		
— **lana e cascami di lana** per operazioni di carbonizzo, disacidazione, candeggio e garnettatura ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 177, lett. a) - S.O. G.U. del 28-3-1973, n. 80, concessione di Mincomes numero S/351776/P.G. 8 del 16-7-1955);	Mod. A Import contenente la indicazione del valore delle merci da lavorare e gli estremi della concessione di Mincomes;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi della concessione di Mincomes nonchè della copia della fattura riflettente il compenso di lavorazione, entrambi vistati (con timbro e firma) dall'Associazione Laniera Italiana la quale è tenuta a vagliare, in base alle vigenti tariffe internazionali, la congruità del compenso di lavorazione dichiarato di volta in volta dalle ditte interessate;

(1) Le riesportazioni di merci comprese nel presente schema, diverse da quelle di cui al punto 1), aventi per oggetto merci fabbricate con materie prime importate temporaneamente per la lavorazione per conto di committenti esteri possono essere effettuate verso qualsiasi paese anche se siano state aggiunte materie prime nazionali vincolate « a licenza ».

Merci	Importazioni	Riesportazioni, senza introito di valuta, salvo quello derivante dal compenso pattuito
segue : 2) **lana**		
— **lana naturale sucida o lavorata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello ed ogni altro pelo animale doganalmente classificabile come lana, per essere sottoposti alla lavorazione o trasformazione in manufatti anche misti, ed in confezioni di ogni specie ai sensi del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 177 lettera a) - S.O. G.U. del 28 marzo 1973, n. 80 (concessione di Mincomes numero S/351776/ P.G. 8 del 16-7-1955);**		
— **lana pettinata per essere tinta ai sensi del D.P.R. 23-1-1973, n. 43, articolo 177 lett. a) - S.O. G.U. del 28-3-1973, n. 80 (concessione di Mincomes numero S/351776/P.G. 8 del 16-7-1955);**		
3) **tessuti:**		
— **di seta, di fibre continue artificiali e sintetiche e di sete e fibre continue, artificiali e sintetiche (concessione di Mincomes numero 306684/P. G. 17 del 7-5-1953) con esclusione dei tessuti di cui alle voci doganali 55.09 e 56.07;** — **di fibre discontinue artificiali (fiocco), puri o misti (concessione di Mincomes n. 501119/P.G. 17 del 25-1-1954), da sottoporre alle operazioni di perfezionamento ai sensi del D.P.R. 23-1-1973, numero 43, art. 177 lett. a) - S.O. G.U. del 28-3-73, n. 80;** — di cotone o misti con cotone per essere candeg-	Mod. A Import sul quale devono essere annotati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes e l'indicazione del valore delle merci da lavorare;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes. Nei casi sottoelencati la emissione del modulo è subordinata alla esibizione di una dichiarazione attestante la congruità del compenso di lavorazione, rilasciata: — per i tessuti di seta e per gli altri tessuti quando contengano seta in misura superiore al 12%, dall'Ente Nazionale Serico, Milano; — per i tessuti di cotone o misti con cotone, dall'Associazione Cotoniera italiana; — per i tessuti di lana o di peli fini, dall'Associazione Laniera Italiana;

Merci	Importazioni	Riesportazioni, senza introito di valuta, salvo quello derivante dal compenso pattuito
segue: 3) TESSUTI giati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc., ai sensi del D.P.R. 23-1-73, n. 43, art. 177 lett. a) - S.O. G.U. del 28-3-1973, n. 80 (concessione di Mincomes n. 509528/P. G. del 3 luglio 1954); — di lana o di peli fini, puri o assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a gr. 160 per metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti frangiati e/o orlati (concessione di Mincomes n. S/353822/ P.G. 17 del 17-9-1955); — di cotone e misti con cotone, greggi o imbianchiti, per essere tinti o stampàti o lavorati in velluto cords (concessione di Mincomes n. S/540739/P.G. 17. del 16-1-1956);		
4) seta: — seta greggia da trasformare in filati (concessione di Mincomes numero 360242 del 20 giugno 1951); — seta artificiale greggia e fibre sintetiche greggie per essere ritorte e tinte (concessione di Mincomes n. 602110/3397 del 9 febbraio 1952); — filati di seta e di cascami di seta da sottoporre a lavorazioni di purga, tintura e/o carica (concessione di Mincomes n. S/ 554367/P.G. 28 del 5 ottobre 1956);	Mod. A Import sul quale devono essere riportati gli estremi della relativa concessione di Mincomes e l'indicazione del valore delle merci da lavorare;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi della relativa concessione di Mincomes e, per le merci di cui al 1° e 3° alinea, previa esibizione di una dichiarazione attestante la congruità del compenso di lavorazione, rilasciata dall'Ente Nazionale Serico.

Merci	Importazioni	Riesportazioni, senza introito di valuta, salvo quello derivante dal compenso pattuito
5) lane estere introdotte nei magazzini vigilati annessi agli stabilimenti di pettinatura (concessione del Ministero delle Finanze, Circ. n. 183 del 13-3-1973, prot. 1311/ 9/XIV); 6) fiocco e cascami di fibre artificiali introdotte in magazzini doganali vigilati (concessione di Mincomes numero 505061/P.G. 8 del 9 maggio 1954); 7) cascami di lana e pelo di capra introdotti in magazzini doganali vigilati (concessione di Mincomes n. 511925/P.G. 8 del 31-7-1954); 8) fiocco e cascami di fibre sintetiche introdotti in magazzini doganali vigilati (concessione di Mincomes n. S/ 359603/P.G. 28 del 19 gennaio 1956);	senza formalità valutarie	Mod. A Esport contenente l'indicazione: — della quantità della merce da esportare — dell'importo del compenso di lavorazione — degli estremi della relativa concessione ministeriale e rilasciato, con il visto dell'Associazione Nazionale dell' Industria Laniera Italiana, pevia esibizione dei seguenti documenti: — bolletta doganale attestante la costituzione in deposito della merce introdotta nel magazzino vigilato — contratto e/o copia delle fatture relative al compenso di lavorazione per il quantitativo di merce da esportare, vistati (con timbro e firma) ai fini della congruità del compenso dalla su richiamata Associazione della Industria Laniera — verbale di lavorazione firmato dagli Ispettori doganali, documenti tutti che devono essere invalidati dalla banca con l'annotazione « emesso Mod. A Esport n. .... per kg ... . di prodotto finito e .... (valuta e importo) .... di compenso ».
9) autoveicoli completi: — per essere modificati e/o trasformati nella carrozzeria (concessione di Mincomes n. 320362/ P.G. 34 del 18-12-53); — per essere sostituiti nella carrozzeria (concessione di Mincomes n. S/554484/8822 del 6 ottobre 1956); 10) motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli destinati alla costruizone , unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli a « cassa portante » o « monoscocca » (concessione di Mincomes n. 304216/P.G. 34 del 24-4-1953);	su presentazione in dogana di Mod. A Import, sul quale devono essere annotati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes;	Mod. A Esport sul quale devono essere annotati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes, previa esibizione di una dichiarazione del Ministero dei Trasporti - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, attestante la congruità del compenso di lavorazione;

Merci	Importazioni	Riesportazioni, senza introito di valuta, salvo quello derivante dal compenso pattuito
11) telai per autoveicoli da fornire di carrozzeria, compresi quelli di autovetture da corsa o da turismo, veloci e di lusso, anche se di cilindrata superiore a 4000 cmc. (concessione di Mincomes n. 617315/1 P.G. del 15 dicembre 1952 e I/513928/738 del 22-1-1969);	su presentazione in dogana di Mod. A Import, sul quale devono essere annotati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes;	Mod. A Esport sul quale devono essere annotati gli estremi delle relative concessioni di Mincomes, previa esibizione di una dichiarazione del Ministero dei Trasporti - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, attestante la congruità del compenso di lavorazione;
12) pelli crude da pellicceria per essere conciate, tinte e confezionate (concessione di Mincomes n. 317085/P.G. 22 del 1°-12-1953);	Mod. A Import sul quale devono essere annotati gli estremi della concessione di Mincomes;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi della concesisone di Mincomes;
13) pelli da pellicceria, grezze e/o semplicemente conciate e/o tinte o comunque preparate o confezionate, per essere trasformate in semilavorati (mappette, tavole, sacchi, croci e simili manufatti), e/o ulteriormente rifinite e/o trasformate in confezioni finite (concessione di Mincomes numero I/429950/P.G. 28 del 22 giugno 1971);	Mod. A Import sul quale devono essere annotati gli estremi della concessione di Mincomes;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi della concessione di Mincomes;
14) disegni destinati alla riproduzione fotolitografica (concessione di Mincomes numero 617925/I P.G. del 10 dicembre 1952);	Mod. A Import sul quale devono essere annotati gli estremi della concessione di Mincomes;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi della concessione di Mincomes previa esibizione di una dichiarazione dell'Istituto Tecnico Statale per le Arti Grafiche e Fotografiche di Torino, attestante la congruità del compenso di lavorazione;
15) pietrine per orologi (concessione Ministero delle Finanze n. 134575 del 22 maggio 1946);	senza formalità valutarie;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi della concessione del Ministero delle Finanze;
16) attrezzature navali, macchine, caldaie, apparecchi e loro parti, precedentemente sbarcati da navi estere in porto italiano ed introdotti in cantieri nazionali o altri stabilimenti o officine nazionali, specializzati nel ramo, per essere riparati ai sensi dell'art. 176 del DPR 23-1-73, n. 43 - D.M. 30 novembre 1972, G.U. del 9-1-1973, n. 7 (concessione di Mincomes n. 604388/PG del 18-4-1952);	senza formalità valutarie;	Mod. A Esport sul quale devono essere riportati gli estremi della concessione di Mincomes, rilasciato da banca abilitata con l'osservanza delle disposizioni che regolano l'esportazione di materiali e pezzi di ricambio destinati alla riparazione di navi estere;
17) cilindri di ferro (per macchine da stamperia) per essere rivestiti di gomma elastica o indurita (ebanite) o di resine sintetiche (concessione di Mincomes n. I/110866/P.G. del 22-2-60);	Mod. A Import sul quale devono essere annotati gli estremi della concessione di Mincomes;	Mod. A Esport sul quale devono essere annotati gli estremi della concessione di Mincomes;
18) oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polveri, rottami per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonché per la trasformazione in fogli ed in oggetti lavorati diversi (concessione di Mincomes numero I/546533/P.G. del 22-12-1961); 19) oro in verghe, pani, polveri e rottami per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati (concessione di Mincomes n. I/546533/P.G. 66 del 22-12-1961); 20) argento puro in barre, verghe, pani, polveri e rottami per essere lavorato (concessione di Mincomes n. I/546533/P.G. 66 del 22 dicembre 1961).	Mod. A Import sul quale devono essere annotati gli estremi della concessione di Mincomes;	Mod. A Esport sul quale devono essere annotati gli estremi della concessione di Mincomes. Per quanto concerne l'oro, è consentito, in via eccezionale, che il compenso possa essere corrisposto anche in natura mediante nazionalizzazione dell'oro limitatamente alla parte rientrante nel calo recuperabile.

Allegato 9

ELENCO DELLE MERCI LA CUI ESPORTAZIONE IN TEMPORANEA — INDIFFERENTE CHE LA MERCE SIA CONSIDERATA «A DOGANA» O «A LICENZA» ALL'ESPORTAZIONE DEFINITIVA — E' IN OGNI CASO AMMESSA DALLE DOGANE CON PARTICOLARI MODALITA':

	MODALITA'
a) opere d'arte destinate a mostre ed esposizioni a carattere internazionale oppure organizzate all'estero da singoli artisti o da gruppi di artisti presso studi o sale d'arte	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'*Ufficio* presso la filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, sul quale devono essere indicati la dogana di uscita (solo una dogana di confine, a norma dell'art. 159 del R.D. 30-1-1913, n. 363) *e gli estremi* del nulla osta della Sopraintendenza alle Antichità e Belle Arti senza regolamento;
b) volatili non domestici di razza pregiata, selezionati (canarini, pappagalli, ecc.) destinati a mostre ed esposizioni	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore senza regolamento;
c) films destinati ad essere visionati a bordo di navi nazionali o estere, nonchè materiali ed accessori necessari alla proiezione a bordo dei films stessi	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, *su esibizione, per ciascun film,* del nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo (Direzione Generale dello *Spettacolo) con* l'indicazione del metraggio e delle condizioni contrattuali senza regolamento; Le bollette di T.E. di apparecchi e materiali cinematografici destinati ad essere imbarcati su navi, in deroga alla norma generale, hanno validità iniziale di due anni e sono prorogabili dalla dogana ogni due anni in relazione alla durata dell'affitto risultante dal contratto;
d) campioni e campionari aventi valore commerciale e di uso esportati: (1) — al seguito del titolare o di procuratore della ditta interessata oppure di viaggiatori di commercio come tali qualificati, con l'osservanza delle cautele di cui all'art. 10 della Convenzione di Ginevra del 3-11-1923 (G.U. n. 168 del 18 luglio 1924);	Mod. A Esport/RA *rilasciato* dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla *residenza* dell'operatore, sul quale deve essere indicato il valore dichiarato dall'interessato con riserva di accertamento da parte della dogana della veridicità della dichiarazione e delle caratteristiche di campionario *senza* regolamento; Nel caso di campioni e campionari aventi valore commerciale o di uso, esportati o reimportati al seguito di viaggiatori, lo scarico dei Modd. A Esport/RA avviene nei modi stabiliti al punto 30 dell'Allegato 3;

(1) La T.E. di campioni commerciali verso i Paesi aderenti alla Convenzione Doganale sui Carnets A T.A. firmata in Bruxelles il 6-12-1961 (resa esecutiva in Italia con D.P.R. in data 18-3-1963 n. 2070) può *essere effettuata senza* formalità valutarie (cfr. Allegato 4, punto 18, *c)*, su presentazione in dogana del Carnet A T.A. emesso dall'Ente incaricato del servizio (attualmente: *Camera di Commercio*, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio) e della autorizzazione ministeriale, ove prescritta.
Per l'*esportazione* di campioni e campionari non aventi valore commerciale valgono le norme contenute nell'Allegato 4, punto 18, *c)*.

segue Esportazioni in temporanea

	MODALITA'
— non al seguito delle persone suindicate, purchè *le merci* da cui sono costituiti siano considerate « a dogana » all'esportazione in via definitiva;	
e) macchine, animali, imbarcazioni (1) e materiale vario per *competizioni sportive nonchè* armi e munizioni al seguito di sportivi *italiani partecipanti* a gare di tiro a volo e di tiro a segno	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, *territorial*mente competente rispetto alla residenza dell'operatore, con obbligo di reimportazione entro tre mesi dalla fine della determinata manifestazione sportiva senza regolamento;
f) apparecchi radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi e loro parti staccate, nonchè apparecchi radioelettrici in genere (radiogoniometri, radiofari, ecc.) loro parti di ricambio ed accessori, nonchè accumulatori e motori per la generazione e la trasformazione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli apparecchi stessi da imbarcare da parte di società fruenti di concessione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni:	
i) su navi nazionali (compresi i motopescherecci) dislocate in acque estere (2)	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la Filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, sul quale deve essere apposta l'indicazione di temporanea esportazione *senza* regolamento e l'annotazione: « operazione effettuata ai sensi della circolare del Ministero delle *Finanze n.* 269 del 30-10-1953 - Prot. 25954 » senza regolamento; La ditta concessionaria deve assumere impegno di documentare entro tre mesi dalla data di rilascio del modulo valutario l'avvenuta installazione a bordo degli apparecchi esportati, impegno da assolvere con presentazione dei medesimi documenti previsti per le esportazioni « franco valuta » di materiali destinati alle riparazioni all'estero di navi nazionali. Lo scarico dei Modd. A Esport/RA, in deroga alla norma generale, ha luogo al ricevimento da parte della Rappresentanza degli esemplari dei benestare vistati dalla dogana.

(1) Le temporanee esportazioni di imbarcazioni a vela da regate possono essere effettuate senza formalità valutarie su presentazione *in dogana del solo « carnet de passage en douane »*.
(2) Per l'imbarco delle apparecchiature in questione su navi italiane dislocate in acque nazionali valgono le disposizioni contenute nell'Allegato 4, punto 18, *h)*.

	MODALITA'
	Le bollette di T.E., in deroga alla norma generale, hanno validità iniziale di due anni e sono prorogabili dalla dogana ogni due anni in relazione al periodo di tempo in cui le apparecchiature rimarranno in uso delle navi;
ii) su navi estere ovunque dislocate (purchè gli apparecchi non siano compresi nella Tabella Esport)	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell' operatore, con impegno di regolamento dei proventi (canoni e relative scadenze e/o percentuali sugli incassi derivanti dal servizio secondo contratto di noleggio depositato in copia fotostatica presso la Rappresentanza stessa) nelle forme stabilite nei confronti del paese di bandiera della nave. senza regolamento (salvo il movimento valutario derivante dal compenso pattuito per il servizio reso). Le bollette di T.E. con validità iniziale di due anni, sono prorogabili dalla dogana, in deroga alla norma generale, ogni due anni in relazione al periodo di tempo in cui le apparecchiature rimarranno in uso delle navi;
g) stalloni e cavalle fattrici per la monta	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rapresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, con impegno di regolamento del compenso pattuito — spettante, per gli stalloni, alla scuderia italiana e per le cavalle fattrici, alla scuderia estera — la cui misura risultante dal contratto di monta deve essere indicata sul benestare stesso. Qualora l'operatore non sia in grado, per particolari motivi a lui non imputabili, di esibire il contratto di monta, le Rappresentanze dell'Ufficio possono accettare, come documentazione giustificativa, una semplice lettera con la quale l'operatore stesso si impegna a presentare, nel più breve tempo possibile e comunque entro la data di reimportazione, il contratto sul quale devranno risultare indicati il tasso e le modalità di pagamento, a condizione che gli operatori interessati offrano idonea garanzia per la puntuale esecuzione delle operazioni nei termini stabiliti. senza regolamento (salvo il movimento valutario derivante dal compenso pattuito per il servizio reso). Nel caso di cavalle fattrici il regolamento del compenso è subordinato ad attestazione della scuderia estera che la monta ha avuto luogo, ciò che deve essere fatto anche constare sul Mod. A Import/RA per la reimportazione della fattrice e per la importazione dei redi eventualmente nati all'estero da fattrici esportate gravide, purchè in tal caso l'attestazione della scuderia estera contenga la dichiarazione di nascita legalizzata dalla competente Autorità consolare italiana;

	MODALITA'
h) merci ed attrezzature varie destinate alla partecipazione ufficiale a manifestazioni fieristiche internazionali	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, senza regolamento;
i) modelli per fusioni in legno e in metallo riproducenti l'intera sagoma del pezzo che si vuole ottenere e dai quali viene ricavata la forma entro cui verrà poi colato il metallo fuso	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, senza regolamento;
l) subbi e subbielli in applicazione dell'art. 8 della legge n. 1168 del 22-11-54	Mod. A Esport/RA rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore, senza regolamento;
m) films per tentarne la vendita	Mod. A Esport/RA — rilasciato dalla Rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore — sul quale devono essere riportati gli estremi del nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e dell'autorizzazione di Mincomes, senza regolamento.

Allegato 10

Mod OC 460

Ufficio Italiano dei Cambi

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI
(31)

NOTIFICA DI AUTORIZZAZIONE

ROMA,

Estremi da citare nella corrispondenza relativa all'operazione

RACCOMANDATA

IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO HA AUTORIZZATO CODESTA SPETT. DITTA AD ACQUISTARE, PRESSO UNA BANCA ABILITATA AL COMMERCIO DEI CAMBI, IL SEGUENTE QUANTITATIVO DI ORO FINO IN LINGOTTI STANDARD

Numero dei lingotti standard	Peso approssimativo in chilogrammi di oro fino

(controllo del quantitativo dei lingotti)

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E' VALIDA FINO AL

E DEVE ESSERE RESTITUITA A QUESTO UFFICIO ALL'ATTO DEL TOTALE UTILIZZO E COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AL SUCCESSIVO BIMESTRE, TENENDO PRESENTE CHE LA MANCATA RESTITUZIONE PUO' COMPORTARE UN RITARDO NEL RILASCIO DELLE NOTIFICHE DI AUTORIZZAZIONE.

DISTINTI SALUTI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N B. – Su conformi istruzioni del Ministero del Commercio con l'Estero, si richiama l'attenzione della ditta assegnataria sul fatto che, a norma del Decreto Ministeriale del 23 marzo 1968, l'oro di cui alla presente notifica dovrà essere destinato ad usi industriali.

– Gli estremi della presente autorizzazione dovranno essere riportati, a cura della banca prescelta, sul Mod. A import nello spazio riservato alle note.

COD. BANCA	BANCA	LINGOTTI D'ORO CEDUTI	TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA	DATA DI ACQUISTO	TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA	DATA DI CONSEGNA
	TOTALE LINGOTTI					

SPAZIO RISERVATO AL CAMBITAL – NOT. AUT. ..../..........

BANCA	DATA ACQ. (GG/MM)	QUANTITA' LINGOTTI	DATA CONS. (GG/MM)	BANCA	DATA ACQ. (GG/MM)	QUANTITA' LINGOTTI	DATA CONS. (GG/MM)

Allegato 1

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DI ASSEGNAZIONE BIMESTRALE DI ORO

DITTA :

ACQUISTO DI ORO GREGGIO - DICHIARAZIONE DI UTILIZZO

NUMERO NOTIFICA DI AUTORIZZAZIONE

GIACENZA ORO GREGGIO AL / / gr (1)

ACQUISTI A VALERE SU AUTORIZZAZIONE gr

ACQUISTI SUL MERCATO INTERNO gr ____________

TOTALE gr

VENDITE ALL'INTERNO (oro lavorato) gr

VENDITE ALL'INTERNO (oro greggio) gr (2)

VENDITE ALL'ESTERO (oro lavorato) gr ____________

TOTALE gr

GIACENZA ORO GREGGIO AL / / gr ____________ (1)

. ...
(data)

(timbro e firma della Ditta)

N.B. - (1) - Comprensiva dell'oro greggio dato in conto lavorazione;
- (2) - Come da unita distinta (comprendente nominativo e indirizzo del cessionario con indicazione dei relativi acquisti per complessivi gr.).

Allegato 12

FAC-SIMILE DI TELEX O TELEGRAMMA CON CUI LE BANCHE DEVONO SEGNALARE LE CESSIONI DI ORO GREGGIO ALLE DITTE AUTORIZZATE

« Segnaliamo odierne cessioni oro greggio

	numero lingotti	peso grammi	prezzo	esborso	numero di serie	titolo
— ditta notifica n.	x	00.000,00	$/gr	$ a		
— ditta notifica n.	y	00.000,00	$/gr	$ b		
— ditta notifica n.	z	00.000,00	$/gr	$ c		
controllo totali	x + y + z			$ a + b + c		

BANCA - PIAZZA »

Allegato 13

MERCATO UNICO NELL'AMBITO DELLA C.E.E. DI PRODOTTI SOTTOPOSTI ALLA CERTIFICAZIONE ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE

In relazione alla istituzione all'interno della Comunità Economica Europea (CEE) di un mercato unico dei prodotti di cui alla nota Mincomes n. I/248558/A.G. 40 del 1-10-1975, le banche abilitate sono autorizzate ad emettere denuncie e benestare all'importazione e all'esportazione al nome di « residenti » in uno dei Paesi membri della C.E.E., indipendentemente dalla loro nazionalità, su presentazione dei relativi certificati ministeriali ad essi rilasciati, quando così prescritto dalle norme comunitarie (1), e con impegno di regolamento in valuta di conto valutario o in lire di conto estero.

Il regolamento delle importazioni e delle esportazioni, se eseguite con l'intervento di banche italiane, come pure i finanziamenti accordati dalle stesse, devono essere effettuati attraverso conti di pertinenza estera intestati al non residente.

Il regolamento delle importazioni nel territorio italiano deve aver luogo con disponibilità proprie — o da finanziamento bancario — del non residente, titolare del certificato e del relativo Modulo A Import, in una delle valute negoziabili sul mercato dei conti valutari oppure in lire di conto estero. Qualora il regolamento a favore dell'esportatore estero sia stato effettuato in via anticipata, la banca emittente del benestare, previo accertamento di tale condizione, deve annotare opportunamente il benestare stesso alla voce « note ». L'accreditamento in un conto di pertinenza estera, intestato al non residente, del ricavo della vendita in Italia della merce oggetto dell'importazione, ha luogo per il tramite della stessa banca intervenuta nell'operazione. Qualora invece il regolamento sia stato effettuato con finanziamento concesso da banca italiana, si applicano le disposizioni vigenti per i residenti in Italia ed il trasferimento sarà quindi limitato all'eventuale utile derivante dall'operazione.

Il pagamento in Italia della merce destinata all'esportazione, da parte del non residente, deve del pari aver luogo in valuta di conto valutario o in lire di conto estero. Qualora tale pagamento sia pevisto dopo l'esportazione della merce, la banca che emette il Mod. A Esport deve richiedere fidejussione di banca estera a garanzia che il regolamento valutario dell'esportazione stessa abbia luogo entro i termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti in Italia.

Il regolamento in Italia tra il non residente ed il residente deve essere segnalato con Mod. B Import o B Esport « pro-forma »; gli esemplari 1 dei Modd. A Import e A Esport devono essere tenuti in evidenza fino ad avvenuto regolamento con la controparte residente e rimessi all'Ufficio « Scarto quadratura », contrassegnati da una linea diagonale ed annotati con gli estremi del corrispondente Mod. B Import o B Esport.

(1) Il titolo di importazione e di esportazione rilasciato da uno Stato membro può essere utilizzato dall'intestatario in un qualsiasi altro Stato membro, salvo diversa specifica indicazione riportata sul titolo stesso.

Alelgato 14

ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI, QUANDO INTRODOTTE IN MAGAZZINI O DEPOSITI DOGANALI CON VINCOLO ALL'IMPORTAZIONE, PUO' PROCEDERSI ALLO SCARICO VALUTARIO DEI RELATIVI BENESTARE

1) Distillati vari classificabili sotto le voci doganali 22.09-b, 29.04, 29.05, nonchè:
   - — acquavite di vino (distillato di vino, brandy, cognac, armagnac);
   - — acquavite di vinaccia (distillato di vinaccia);
   - — rhum o rum (tafià, distillato o acquavite di canna);
   - — whisky;
   - — acquavite di ciliegia (o Kirsch);
   - — acquavite di pesca, di albicocca, di prugna, di mele o di pere;
   - — vodka;
   - — distillato di ginepro « steinhager »;

   introdotti in magazzini doganali privati e destinati all'importazione.

2) Liquori introdotti in magazzini o depositi doganali con vincolo all'importazione.

3) Alcool, zucchero, esteri o altre materie prime, introdotte in « cantine vigilate » — istituite in punti franchi — per la fabbricazione di prodotti destinati alla rispedizione all'estero o a provviste di bordo.

4) Caffè, tè, mate, pepe e pimenti, vaniglia, cannella e fiori di cinnamomo, garofani, noci moscate, macis, amomi e cardamomi, zafferano, zenzero ed altre spezie e droghe n.n., cacao in grani, bucce e pellicole di cacao, cacao in massa o in pani, cacao infranto o in polvere, introdotti in magazzini doganali privati e destinati all'importazione.

5) Prodotti petroliferi, destinati all'importazione o all'imbarco per provviste di bordo su natanti nazionali compresi motopescherecci e introdotti in depositi doganali.

6) Benzolo, toluolo, monostirolo, alcool butilico, tetramero di propilene, alcool isodecilico, alcool isottilico, alcool due-etilesilico, etibenzolo, xilolo, eptano, nonchè « Kerofluid », « Antifreeze », « Sultex », « Cooltex », « Crater », destinati all'importazione e introdotti in depositi doganali.

7) Merci destinate a provviste di bordo e introdotte in magazizni doganali posti nei punti franchi e nei depositi franchi.

8) Pesce fresco o conservato introdotto in magazzini frigoriferi per la conservazione retti a regime di deposito doganale privato.

Allegato 15

FAC-SIMILE DI MODULO DA INOLTRARE A MINCOMES IN ALLEGATO ALLE ISTANZE RELATIVE A FORNITURE ALL'ESTERO DI MERCI E SERVIZI

AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Direzione Generale Valute

ROMA

1 – RICHIESTA DI AFFIDAMENTO ☐ AUTORIZZAZIONE ☐

2 – DITTA RICHIEDENTE

3 – N RO MECCANOGRAFICO

4 – N RO COCDICE FISCALE

5 – PAESE DI DESTINAZIONE

6 – NOME E NATURA DEL COMMITTENTE (precisare se pubblico o privato)

7 – FORNITURA O APPALTO
(indicare l'oggetto del contratto; il settore merceologico e la voce doganale delle merci da esportare)

	In lire di conto estero o valuta di conto valutario	In valuta locale
8 – VALORE DELL'OPERAZIONE		
9 – PAGAMENTI TRASFERIBILI IN ITALIA		

10 – CONDIZIONI DI REGOLAMENTO
- — in via anticipata %
- — durante il periodo di esecuzione del contratto %
- — alla spedizione, consegna, ecc %
- — all'accettazione, al collaudo, ecc %
- — in via dilazionata %

11 – MODALITA' DI REGOLAMENTO DELLA QUOTA DILAZIONATA

12 – TASSO D'INTERESSE CONTRATTUALE

13 – GARANZIE PRESTATE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DILAZIONATA

pubbliche ☐ bancarie ☐ da privati ☐

14 – EPOCA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLE MERCI O PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

15 – EVENTUALE QUOTA DI MERCI DA INVIARE ALL'ESTERO IN REGIME DI TEMPORANEA ESPORTAZIONE %

16 – EVENTUALE INCLUSIONE NELLA FORNITURA DI MERCI ESTERE
(indicare la percentuale sul valore complessivo del contratto; la natura delle merci e la loro origine e provenienza; se nazionalizzate o inviate in transito)

17 – EVENTUALI ONERI DA SOSTENERE A DESTINO PER LA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(indicare la causale e la percentuale di questi oneri sul valore complessivo del contratto)

18 – EVENTUALI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI E/O RICHIESTE CHE COMPORTINO L'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI VALUTARI, IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

19 – BANCA AGENTE

20 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La Ditta sottoscritta dichiara che le indicazioni sopra riportate sono corrispondenti a verità e che non è stata omessa o alterata alcuna circostanza in rapporto al formulario che precede

La Ditta richiedente

(5189)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651150/1) Roma, 1981 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.